

I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

4

Direttore

FALCONE Maria

Vice-Direttore

MICELI Maria

Comitato Scientifico

AYALA Giuseppe

BALSAMO Antonio

CINQUEPALMI Federico

DALLA CHIESA Fernando

DELFINO Federico

DI CHIARA Giuseppe

DI LELLO Giuseppe

FRANZINI Elio

GUARNOTTA Leonardo

MIDIRI Massimo

POLIMENI Antonella

RESTA Ferruccio

Executive Board

COORDINAMENTO

BENINTENDE Salvatore

COMPONENTI

BIASCO Valeria

DE LISI Alessandro

MILLETARÌ Romano

NAPOLI Michele

PIEMONTESE Felice



La collana “I Quaderni della Fondazione Falcone” è pubblicata con il contributo e la collaborazione di: Ministero dell’Università e della Ricerca; Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

Sin dalla sua costituzione la Fondazione Falcone ha contribuito, nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti della scorta tragicamente uccisi nelle stragi del 1992, ad attuare iniziative di alto interesse sociale, quali la promozione di attività culturali, di studio, ricerca e assistenza che favoriscano lo sviluppo di un'effettiva cultura della legalità e di una *moderna coscienza dell'antimafia* nella società e, in particolare, nei giovani. Un percorso ricco, che negli ultimi trent'anni ha riguardato migliaia di studenti, di ogni ordine e grado, coinvolgendoli in incontri, seminari e laboratori: una formazione permanente in Italia, da nord a sud, nella consapevolezza che la conoscenza del fenomeno mafioso sia fondamentale nella formazione della coscienza civile delle giovani generazioni.

Nel 2016 il percorso della Fondazione si arricchisce del Protocollo d'Intesa sulla *"Sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per promuovere la cultura della memoria, dell'impegno e della legalità"*, sottoscritto — nel corso delle celebrazioni del XXIV anniversario della strage di Capaci — dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell'Università e della Ricerca), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). L'intento è quello di promuovere attività comuni di sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per la diffusione, sulla base dei principi e dei valori della Costituzione italiana, della cultura della memoria, dell'impegno e della legalità, ricordando non solo il sacrificio ma anche il pensiero, il lavoro e la straordinaria opera realizzata da Giovanni Falcone, ancora oggi di esempio concreto per tutti coloro che sono impegnati nella repressione dei fenomeni criminali.

Il lavoro condotto su questo versante, grazie al fondamentale supporto della Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'Inclusione ed il Diritto allo Studio, ha fatto sì che, in pochi anni, oltre un terzo degli Atenei italiani fosse coinvolto nei lavori della rete di *"Università per la legalità"*, realizzando progetti caratterizzati sia da un alto valore scientifico e culturale sia da un rilevante legame col territorio, nello spirito dei principi posti alla base della terza missione dell'Università. In merito, una menzione particolare va agli Atenei di Palermo, Roma, Genova, Milano e Bologna, ed ai loro

rispettivi Rettori, che nei cinque anni di operatività del protocollo hanno voluto investire risorse ed impegno nell'ospitare l'annuale cerimonia in cui — alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca, della Presidente della Fondazione Falcone e delle altre autorità civili e/o militari impegnate nei settori della sicurezza, dell'educazione e del contrasto alla criminalità organizzata — ci si è confrontati sulle differenti progettualità degli Atenei aderenti alla call di “*Università per la legalità*”.

Nel 2021 la programmazione strategica dei firmatari del summenzionato Protocollo si è ulteriormente incrementata con l'istituzione del premio “*Saperi per la legalità. Giovanni Falcone*”, volto a premiare le migliori tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato di giovani studiosi italiani dedicate ai temi della memoria, dell'impegno civico e della legalità, così incentivando e valorizzando i percorsi di approfondimento e alta formazione in grado di sviluppare, nelle giovani generazioni, la coscienza civile necessaria al contrasto di tutte le mafie. Obiettivo, ben focalizzato in questa prima edizione, in cui gli otto vincitori — quattro per ciascuno delle due azioni (tesi magistrali e dottorato) — hanno dato prova di padroneggiare un'ottima metodologia di ricerca per la realizzazione del loro lavoro, contribuendo in modo significativo all'arricchimento degli studi in tema di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, in piena coerenza alle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione Falcone e da tutti gli Enti coinvolti.

I lavori premiati nell'alveo di questa iniziativa — da una Commissione presieduta dal Presidente della Fondazione Falcone, Prof.ssa Maria Falcone, e composta dalla Prof.ssa Maria Miceli (UniPa), dal Dott. Federico Cinquepalmi (MUR) e dal Presidente Luigi Chiapparino (CNSU) — andranno ad arricchire il *know-how* della Fondazione Falcone confluendo nella collana “*I Quaderni della Fondazione Falcone*”, destinata a raccogliere l'eredità scientifica della Fondazione nella narrazione delle forme e dei modelli di contrasto ad ogni forma di mafia.

Palermo, maggio 2022

FRANCESCA RAVELLI

LA TUTELA CIVILE DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

**ANALISI GIURIDICO-SOCIOLOGICA
SULLA REALTÀ DI 'NDRANGHETA
E SUL RUOLO DELLA GIUSTIZIA MINORILE**

Prefazione di

MARIA FALCONE

Presentazione del giudizio della Commissione a cura di

MARIA MICELI





ISBN
979-12-5994-941-7

PRIMA EDIZIONE
ROMA 17 MAGGIO 2022

PREFAZIONE

La cultura è la chiave di volta, l'arma irrinunciabile per vincere una battaglia che non può essere combattuta solo con la repressione. La mafia è prima di tutto un fenomeno sociale e delegarne il contrasto a magistrati e forze dell'ordine significa non averne compreso natura e pericolosità. Mio fratello Giovanni, Rocco Chinnici e Paolo Borsellino l'avevano ben intuito, perciò andavano nelle scuole a parlare di legalità nella consapevolezza che l'interlocuzione con le giovani generazioni fosse l'unica via per scardinare i disvalori e la sub-cultura che costituiscono la linfa vitale delle associazioni mafiose.

Nei 30 anni trascorsi dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio è stata questa la mia "missione", lo scopo della mia vita e la ragion d'essere della Fondazione intitolata a mio fratello: parlare ai ragazzi di mafia, mostrarne loro il vero volto, sfatare miti pericolosi, perpetuare il ricordo di chi l'ha combattuta sacrificando la vita.

Il cammino intrapreso dopo la morte di mio fratello è stato lungo e complesso, entusiasmante, a tratti faticoso, fatto di salite e curve, ma anche denso di grandi soddisfazioni. *I Quaderni della Fondazione*, collana alla sua prima edizione, ci dicono che la strada intrapresa è vincente e che su questa china dobbiamo proseguire. L'entusiasmo e l'impegno con i quali tutti gli Atenei italiani hanno aderito al nostro progetto, il valore dei lavori e delle ricerche che pubblichiamo ci mostrano una generazione consapevole e in grado di affrontare temi complessi con scientificità, rigore e spirito critico e di ciò va reso merito certamente all'Università che, pur tra difficoltà enormi, porta avanti una missione decisiva.

MARIA FALCONE



GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

FRANCESCA RAVELLI, LA TUTELA CIVILE DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE. ANALISI GIURIDICO-SOCIOLOGICA SULLA REALTÀ DI 'NDRANGHETA E SUL RUOLO DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Il *quarto premio* è stato assegnato alla tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Trento dal titolo “La tutela civile del superiore interesse del minore. Analisi giuridico-sociologica sulla realtà di 'ndrangheta e sul ruolo della giustizia minorile”, realizzata dalla dott.ssa RAVELLI FRANCESCA.

Il lavoro premiato costituisce un interessante, originale, considerevole lavoro sul ruolo della Giustizia minorile in relazione alla realtà di 'ndrangheta, che prende le mosse da tutta una nuova concezione della “responsabilità genitoriale”, volta a consentire un pieno sviluppo della soggettività del minore che deve essere tutelata e salvaguardata in conformità agli obiettivi e ai limiti affermati dalla Costituzione. La famiglia agisce allo scopo di preservare e promuovere i diritti inviolabili delle personalità che in essa si svolgono (art. 2 Cost.).

Qualora ciò non si verifichi, è lo Stato ad essere investito delle medesime funzioni, in forma suppletiva per il tramite degli strumenti legalmente riconosciuti. «In tal senso — scrive l'Autrice — emerge chiaramente una coincidenza tra l'interesse minorile e l'interesse pubblico, della collettività tutta, che riconosce nell'azione pedagogica dei membri appartenenti alle organizzazioni criminali un danno alla persona del minore e al suo essere cittadino in un contesto sociale di riferimento. Il pregiudizio minorile è perciò pregiudizio alla comunità».

La ricerca si contraddistingue per l'uso di un rigoroso e scrupoloso metodo d'indagine e per l'ottima conoscenza delle fonti normative, giurisprudenziale e dottrinali, ma anche per una profonda sensibilità e un'attenta capacità di comprensione della realtà sociale e del contesto esaminato.

L'attenzione si è incentrata, infatti, sull'azione del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che — prendendo le mosse dalla consapevolezza che l'indottrinamento nelle famiglie di 'ndrangheta non è prassi isolata, ma meccanismo di garanzia della sopravvivenza dell'organizzazione criminale stessa — dall'anno 2012 ha cercato di individuare dei meccanismi di risposta, anche preventivi, che possano essere efficaci per la piena salvaguardia della personalità minorile. Il progetto fondamentale di questa azione, intitolato in materia significativa "Liberi di Scegliere", è volto ad accogliere in una rete di protezione e promozione sociale non solo i minori, ma anche i loro familiari che intendano sperimentare un modello di vita differente, avendo a cuore il proprio riscatto e la volontà di dissociarsi dalla realtà d'origine, senza divenire per questo né collaboratori né testimoni di giustizia.

L'Autrice conclude il suo bel lavoro ricordando anche che "Liberi di Scegliere" è divenuto oggi anche Proposta di Legge (n. 2072 della XVIII Legislatura, depositata l'8 agosto 2019 alla Camera dei deputati). I firmatari vogliono che la prassi seguita a Reggio Calabria possa determinare significativi interventi di modifica al Codice civile, al Codice penale e al Codice di procedura penale. Si auspica, inoltre, che i modelli virtuosi di collaborazione tra mondo delle Istituzioni e Terzo settore possano portare alla creazione di una rete solida e stabile, che permetta ai soggetti accolti di costruire una piena autonomia esistenziale alla luce dei valori più alti della nostra convivenza civile.

*Ad A.,
che oggi studia giurisprudenza e vuole diventare una magistrata.*

E a tutti gli altri Fiori



Sotto i piedi hanno tatuate facce di carabinieri, camminano calpestando lo Stato. Uno Stato che non conoscono. Vivono una guerra permanente, in un mondo diviso da una trincea. Schierati come soldati: da una parte ci sono loro, dall'altra c'è l'Italia.

M. MANCINI, *Cresciuti a pane e 'ndrangheta*,
Narcomafie, 26 marzo 2015, su *narcomafie.it*
(ultimo accesso: 06/12/2019).

Ci sono dei fiori che crescono negli abissi marini,
che nessuno coglie e nessuno vede e qualcuno disprezza,
ma sono fiori.

S. UCCELLO, *Generazione Rosarno*,
Melampo, Milano, 2016, 84.



INDICE

19 *Introduzione*

25 Capitolo I I pilastri della filiazione

1.1. La responsabilità genitoriale, 25 – 1.1.1. *L'introduzione del concetto di "responsabilità genitoriale" con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: novità o mutamento formale?*, 25 – 1.1.2. *Il contenuto indefinito della responsabilità genitoriale*, 26 – 1.1.2.1. *La responsabilità genitoriale nelle Convenzioni ONU sui diritti del fanciullo*, 26 – 1.1.2.2. *"Parental responsibility" e armonizzazione del diritto di famiglia in ambito comunitario*, 28 – 1.1.2.3. *L'emersione del concetto in Italia prima della riforma della filiazione del 2013*, 29 – 1.1.2.3.1. *Il ruolo della riforma del diritto di famiglia con Legge 19 maggio 1975, n. 151*, 30 – 1.1.2.3.2. *La Costituzione come momento di vera innovazione*, 31 – 1.1.2.3.3. *Critiche all'apporto innovativo del d.lgs. 154/2013*, 32 – 1.1.3. *L'apporto "qualitativo" del d.lgs. 154/2013*, 33 – 1.1.3.1. *La "superiorità" dell'interesse minorile come chiave di volta sulla filiazione*, 33 – 1.1.3.2. *Il carattere strumentale della responsabilità genitoriale*, 34 – 1.1.3.3. *Il rapporto genitori-figli in dimensione "relazionale": la responsabilità genitoriale come «situazione giuridica complessa»*, 35 – 1.1.4. *Conclusioni e osservazioni*, 36 – 1.1.4.1. *Il "trittico" della responsabilità genitoriale. Il nuovo art. 316 c.c. quale elemento di congiunzione*, 38 – 1.2. Il "superiore" interesse del minore, 39 – 1.2.1. *Dai "best interests of child" al "superiore interesse del minore", passando per "l'intérêt supérieur de l'enfant"*, 39 – 1.2.1.1. *Il superiore interesse del minore: «che vi sia, ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa»*, 40 – 1.2.1.2. *Un passo indietro indispensabile: una necessaria premessa storica*, 43 – 1.2.1.3. *La tecnica legislativa delle nozioni a contenuto variabile*, 48 – 1.2.2. *Le sfaccettature del "superiore interesse minorile" e le potenzialità dei suoi impieghi*, 52 – 1.2.2.1. *Il rapporto con i diritti del minore e l'efficacia specificativa e/o rafforzativa come funzione principale*, 52 – 1.2.2.2. *L'efficacia adeguatrice e/o correttiva che crea ambiguità*, 54 – 1.2.2.3. *Il criterio di risoluzione dei conflitti tra diritti che investono lo stesso soggetto nella prassi del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, 56

16 Indice

59 Capitolo II

Educazione: personalismo, solidarietà e sussidiarietà

2.1. Responsabilità genitoriale e funzione educativa, 59 – 2.1.1. *Il diritto all'educazione*, 59 – 2.1.2. *Sussidiarietà e solidarietà nell'ottica personalista della Costituzione. La norma fondamentale dell'art. 2 Cost.*, 61 – 2.1.2.1. *La famiglia «rappresentabile come 'penisola' saldamente collegata alla 'terraferma' dell'intera comunità sociale di appartenenza»*, 64 – 2.1.2.2. *Contra: la lettura isolata dell'art. 29 Cost. e i rischi dell'impostazione giusnaturalista*, 68 – 2.1.2.2.1. *L'errore della "naturalità" riflessa*, 69 – 2.2. Il "controllo" sulla funzione educativa: i provvedimenti *de potestate*, 71 – 2.2.1. *La specializzazione del tribunale per i minorenni (cenni)*, 71 – 2.2.2. *La decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento ex art. 330 c.c.*, 78 – 2.2.2.1. *Labuso dei poteri: figura autonoma o aggiunta pleonastica?*, 81 – 2.2.2.2. *Le due facce di una stessa medaglia, ossia la violazione e la trascuratezza dei doveri*, 87 – 2.2.2.3. *Il grave pregiudizio equivale al danno? Qual è il margine di apprezzabilità del mero "rischio"*, 88 – 2.2.2.4. *La decadenza come risposta preventiva o come sanzione?*, 91 – 2.2.3. *I provvedimenti convenienti di cui all'art. 333 c.c.*, 96 – 2.2.3.1. *Continuità con l'art. 330 c.c. e aspetti autonomi*, 96 – 2.2.3.2. *Le principali categorie di provvedimenti convenienti*, 98 – 2.2.3.2.1. *Le criticità dell'eventuale allontanamento*, 99 – 2.3. Conclusioni, 101

103 Capitolo III

Crescere *alle* mafie

3.1. Un'introduzione, 103 – 3.1.1. *Quando la specializzazione incontra i bisogni del minore*, 103 – 3.2. Le fondamenta culturali delle mafie, per uno studio multidisciplinare di comprensione del fenomeno, 116 – 3.2.1. *I numeri dell'ereditarietà*, 116 – 3.2.1.1. *La "teoria delle associazioni differenziali" applicata alla subcultura mafiosa*, 123 – 3.2.1.2. *Conclusioni*, 128 – 3.2.2. *Il pensare mafioso tipico della cultura familistica*, 129 – 3.2.2.1. *Talcott Parsons, Società e famiglia: Sistema e sotto-sistema*, 131 – 3.2.2.2. *La famiglia come Sistema a sé, ovvero il "familismo amorale" di Banfield*, 133 – 3.2.3. *La mafia come esasperazione del familismo*, 136 – 3.2.3.1. *Uno Stato parallelo e antidemocratico: la soppressione dell'individualità*, 138 – 3.2.3.1.1. *Omertà e azione violenta come assenza di pensiero autonomo*, 140 – 3.3. La 'ndrangheta, 142 – 3.3.1. *Vincolo di sangue che si fa vincolo criminale*, 143 – 3.3.1.1. *Le giovani leve, fatte carnefici e rese vittime fin dall'infanzia*, 144 – 3.3.2. *«Pedagogia dell'odio» mascherata da una realtà mistificata*, 147 – 3.3.2.1. *Un'affettività che si fa indottrinamento, per una genitorialità "rivisitata"*, 149 – 3.3.3. *Il lato sessista e xenofobo della 'ndrangheta*, 151 – 3.3.4. *Un bilancio*, 153

157 Capitolo IV

"Liberi di scegliere"

4.1. Educazione mafiosa, educazione maltrattante, 157 – 4.1.1. *La cornice normativa sovranazionale di riferimento*, 161 – 4.1.1.1. *I tratti fondamentali della tutela civile e*

amministrativa di Reggio Calabria, 164 – 4.2. L'apporto innovativo del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, 166 – 4.2.1. *Dalla prassi giurisprudenziale all'auspicio di una legge: prospettive*, 167 – 4.2.1.1. *Protocollo d'Intesa tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria*, 21 marzo 2013, 167 – 4.2.1.2. *Protocollo d'Intesa per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali*, 8 febbraio 2017, 170 – 4.2.1.3. *Accordo quadro "Liberi di Scegliere"*, 1 luglio 2017, 172 – 4.2.1.4. *Legge regionale Calabria del 26 aprile 2018, n. 9*, 177 – 4.2.1.5. *Protocollo d'Intesa "Liberi di Scegliere"*, 2 febbraio 2018, 178 – 4.2.1.6. *Protocollo d'Intesa "Liberi di Scegliere"*, 5 novembre 2019, 180 – 4.2.1.7. *Proposta di Legge n. 2072 della XVIII Legislatura, presentata l'8 agosto 2019*, 182 – 4.3. *Un fiore che fa primavera*, 189

193 *Conclusioni*

197 *Appendice I*

203 *Appendice II*

215 *Bibliografia e Sitografia*

225 *Normativa e Giurisprudenza*

229 *Altre fonti*

233 *Ringraziamenti*



INTRODUZIONE

Questo lavoro nasce da un'esigenza, quella di poter raccontare ed approfondire scientificamente la realtà difficile di alcuni minorenni, cresciuti ai margini dello Stato.

Uno Stato che si trova costantemente messo a dura prova da un nemico interno, la 'ndrangheta, in modo talora clamoroso, come ci raccontano le notizie delle maxi-operazioni concluse grazie alla solerzia e alla tenacia degli apparati investigativi, talvolta, invece, in modo silente, che quasi si preferisce non stare a guardare.

I bambini e i ragazzi che crescono in alcune zone della Calabria, regione tutt'oggi cuore della 'ndrangheta, sono infatti l'esatto emblema di questo confronto-scontro "poco rumoroso" tra le Istituzioni e l'essenza di ciascuna comunità.

C'è chi di loro è nato in una 'ndrina, una famiglia di 'ndrangheta dove il legame affettivo è sfruttato per farne anche sodalizio criminale, e chi, invece, si trova semplicemente a scontare un contesto altamente contiguo alla struttura criminale stessa. Una contiguità che risulta talmente pervasiva, a volte, da non lasciare spazio mentale ad alternative di sorta.

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, piccolo tribunale di frontiera, come non a caso amano definirlo i suoi stessi giudici, diviene quindi il luogo materiale e spirituale dove si consumano le tante storie dei minori di mafia.

Consapevoli dell'ereditarietà della 'ndrangheta, comprovata dal triste ripetersi dei cognomi che riecheggiano nelle aule di giustizia reggine, i giudici minorili di Reggio Calabria hanno perciò cercato di guardare oltre alle strette dinamiche degli episodi criminali e deciso di puntare tutto sul ruolo istituzio-

nale che ricoprono: agire a piena tutela del minore. Una tutela che, per essere effettivamente tale, non può che sfumare nella dimensione della promozione e dell'incentivo alla costruzione di un'identità: quella del cittadino adulto del domani.

È con l'anno 2012, dunque, che le decisioni assunte dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, dietro l'intuizione del suo Presidente Roberto Di Bella, vengono corredate da un programma "riabilitativo" della personalità minorile.

Più nel dettaglio, il Tribunale, oltre a disporre provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, qualora la subcultura 'ndranghetista si sia tradotta in un'educazione antidemocratica e pregiudizievole al sano sviluppo psico-fisico del minore, provvede, nei casi che lo richiedono, all'allontanamento del minore dal contesto familiare per collocarlo in apposita struttura fuori dalla regione Calabria. Questo avviene per un periodo di tempo limitato, e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età dell'interessato, al fine di permettere a quest'ultimo di sperimentare orizzonti di vita differenti.

Inizialmente è stato possibile grazie alla collaborazione con i servizi minorili di amministrazione della giustizia e con il privato sociale. Sforzi, questi, che si sono tradotti in un programma governativo, ossia il Protocollo d'Intesa dal titolo evocativo *Liberi di Scegliere*, e, oggi, trasformato in una proposta di legge.

Il minore ha potuto così trovare un effettivo spazio di ascolto e una rete di persone in grado di affiancarlo in quel difficile percorso di crescita e di responsabilizzazione che la 'ndrangheta, in quanto organizzazione criminale di stampo mafioso, nega ai suoi affiliati e, di conseguenza ancor più, ai suoi figli.

L'esperienza giudiziaria aveva infatti dimostrato che la singola repressione della condotta delinquenziale non giova né al minore né, di converso, alla Giustizia minorile in sé intesa.

L'azione congiunta, in sinergia con le altre agenzie deputate alla salvaguardia dell'integrità minorile, invece, ha dimostrato che la strada da percorrere doveva essere effettivamente un'altra: gli operatori dovevano farsi carico appieno della profonda sofferenza che appartiene ai minori di mafia e saperla dare risposta, saperla trasformare in opportunità di riscatto e di rinascita personale, verso una piena autonomia esistenziale quasi sempre impossibile nel contesto d'origine.

A beneficiarne:

- i minori il cui genitore abbia intrapreso un percorso di dissociazione senza che incorrano i presupposti per la richiesta delle speciali misure di protezione di cui alla Legge n. 82/1991 e alla Legge n. 6/2018;
- i minori sottoposti alle speciali misure di protezione;
- i minori interessati da provvedimenti civili di cui agli artt. 330 e 333 c.c., da provvedimenti amministrativi di cui all'art. 25 del r.d.l. n. 1404/1934, o dalla prassi di cui all'art. 609—*decies* c.p. nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;
- i figli di soggetti indagati, imputati o condannati per reati di mafia, qualora sia emerso un contesto familiare pregiudizievole e condizionante per il minore;
- i minori inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili) anche in misura alternativa alla detenzione, che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio.

Le critiche sono state molte, ma i risultati che si sono susseguiti e i risvolti “collaterali” che quest’intuizione ha conosciuto sono ad oggi la riprova di quanto le donne e gli uomini di ’ndrangheta, in molti casi, avrebbero solo, di fatto, avuto bisogno di uno Stato sensibile, attento alle esigenze peculiari dei territori e capace di agire in modo costruttivo, anche laddove è chiamato ad intervenire in chiave “repressiva”.

Questo è sicuramente un aspetto che ho tenuto a valorizzare nel mio elaborato, in particolare inserendo un paragrafo dedicato alla specializzazione del giudice minorile. Così che la delicatezza della tematica emergesse a trecentosessanta gradi, evidenziando la particolarità del ruolo istituzionale dei magistrati.

Delicatezza e particolarità che mi hanno indotto a raccogliere l’opportunità di presentare uno studio che vada al di là dei contenuti prettamente giuridici, accompagnando il lettore in un’analisi che tenta di rispecchiare l’approccio multidisciplinare tipico degli uffici giudiziari minorili.

Alla disamina squisitamente giuridica, dunque, viene combinata una prospettiva che racchiude valutazioni di politica del diritto, nozioni e teorie tipicamente sociologiche e antropologiche, nonché qualche accenno di psicologia.

Su questo fronte ho molto apprezzato, e provato a “fare mie”, le parole con cui esordisce il magistrato Luigi Patronaggio nel suo contributo al volume *La Mafia dentro*, testo a cui ho attinto in corso d’opera e di cui ho apprezzato proprio il taglio corale nella lettura del fenomeno mafioso.

Nello scrivere il presente contributo è capitato spesso di chiedermi che tipo di apporto potesse fornire un magistrato, un operatore del diritto, ad un volume scientifico sul tema dello psichismo mafioso, considerando anche il fatto di non avere molta dimestichezza con le categorie della psicologia e della psicoanalisi. Tuttavia avendo da sempre interpretato il mio ruolo di magistrato non come meccanico applicatore della legge e dei codici, ma come difficile ripristinatore della legalità, attento al contesto sociale dove mi trovo ad agire, quindi in un certo senso operando al pari del medico, dello psicologo, del politico, come un operatore sociale, non potevo sottrarmi al confronto con l'universo di a/valori di cui è portatrice la mafia, di quella triste realtà criminale e antropologica che più di ogni altra mina le basi del convivere civile, condiziona lo sviluppo economico e sociale dell'Isola e mortifica le coscienze libere e lo stesso corretto esercizio della democrazia⁽¹⁾.

La trattazione che ho impostato si articola quindi in quattro capitoli, in cui ho cercato quanto più possibile di affiancare alla dissertazione teorica frammenti di storie ed esperienze, così da poter rendere il risultato più appetibile ed immediato.

Il primo capitolo si concentra sull'analisi di quelli che ritengo definibili come "pilastri" della filiazione: la responsabilità genitoriale, locuzione di recente introdotta dal Decreto legislativo n. 154/2013 a sostituzione della previgente dimensione potestativa del rapporto genitori-figli, e il "superiore interesse del minore". Formulazione, quest'ultima, fulcro dell'intera disciplina minorile e frutto della traduzione del concetto di "*best interests of the child*", tipico della tradizione anglo-americana e confluito nel testo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 1989).

Obiettivo del capitolo è fornire un quadro esaustivo, seppur stringato, dell'evoluzione che ha condotto all'elaborazione di questi concetti, della valenza che essi hanno conosciuto nella loro prassi applicativa, delle discussioni che sono sorte attorno al loro contenuto essenziale e, soprattutto, del rapporto di stretta interdipendenza che li lega.

Dato che la prassi giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria si regge sulla volontà di tutelare il superiore interesse del minore che, nella specificità degli interventi richiesti, impone di prediligere

(1) L. PATRONAGGIO, *I valori tradizionali della mafia attraverso l'esperienza dei collaboratori di giustizia*, in G. LO VERSO (a cura di) *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 93 ss.

il suo diritto all'educazione (art. 315-*bis* c.c.), è poi parso opportuno focalizzare il secondo capitolo su quella che, forse, è la dimensione primaria della responsabilità genitoriale: la funzione educativa (dovere e diritto del genitore).

Si viene così a sviscerare il contenuto minimo che l'educazione impartita deve garantire ai figli, a vantaggio loro e non solo, anche dell'intero ordinamento che riconosce in quei figli i suoi «cittadini in formazione»⁽²⁾.

Ne segue, infine, un'analisi degli elementi, talora molto dibattuti ma necessari *ex lege*, per disporre un intervento dello Stato a discapito della privacy familiare; ossia per sospendere o limitare la responsabilità genitoriale ed eventualmente anche allontanare il figlio, o il genitore, dalla residenza familiare (artt. 330 ss. c.c.).

Il terzo capitolo, invece, è volto alla comprensione effettiva di cosa significhi ricevere fin da piccoli un'educazione improntata più all'indottrinamento che non ad una pedagogia vera e propria.

Per farlo, si parte dal dato numerico e oggettivo, che mostra come la 'ndrangheta continui ad ingrossare le proprie fila grazie al sacrificio di persone mediamente molto giovani.

Si pone in luce, poi, come questo fenomeno non possa essere svincolato dai contesti territoriali e culturali di appartenenza e come, in realtà, il modo di pensare e l'assetto valoriale della mafia⁽³⁾ abbiano radici molto profonde nel tempo. Radici che rappresentano le solide basi per la distorsione ed esasperazione tipiche della mentalità criminale mafiosa.

Questo per instillare la consapevolezza che la 'ndrangheta, come "mafia calabrese", è pur sempre mafia, ma con le caratteristiche del tutto peculiari che le hanno permesso di distinguersi sul fronte organizzativo e di azione.

I bambini e ragazzi sono dunque vittime di entrambi gli aspetti: una mafia, a struttura rigidamente familiare. Un binomio che li rende a tutti gli effetti predestinati ad essere "figli della 'ndrangheta".

Il quarto ed ultimo capitolo, per concludere, presenta il titolo *Liberi di Scegliere*, dal nome del progetto dei giudici minorili di Reggio Calabria: fornire opportunità di crescita reale ai "figli della 'ndrangheta", costruire in loro

(2) M. BESSONE, *Art. 29-30-31*, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione Art. 29-34. Rapporti etico-sociali*, Zanichelli, Rocca San Casciano, 1976, 87.

(3) Si rammenta che i termini *mafia*, *mafioso* verranno genericamente utilizzati con riferimento a tutte le organizzazioni criminali di stampo mafioso, prescindendo quindi dall'accezione vincolata territorialmente al fenomeno della *mafia siciliana*.

consapevolezza e mostrare, così, che tanto è varia la realtà, tante sono le possibilità che ognuno di noi ha di poter scegliere il proprio futuro. Ciò, in netta contrapposizione al terzo capitolo, *Crescere alle mafie*, che narra un percorso di crescita arrestato all'origine, in quanto non conosce soggettivazione ma solo oggettivazione del singolo, recidendo qualunque spazio di autonomia di pensiero e di scelta.

CAPITOLO I

I PILASTRI DELLA FILIAZIONE

1.1. La responsabilità genitoriale

1.1.1. *L'introduzione del concetto di "responsabilità genitoriale" con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: novità o mutamento formale?*

Il concetto di "responsabilità genitoriale" ha fatto pieno ingresso nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154⁽¹⁾.

La Legge delega di tale decreto⁽²⁾, all'art. 2, c. 1, lett. h), specifica infatti che il legislatore delegato deve procedere all'«unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale».

Ai sensi di questa disposizione, in sede di legislazione delegata ci si è limitati a sostituire al termine "potestà" quello di "responsabilità" in ogni testo normativo, come emerge chiaramente dall'art. 105 c. 1 del suddetto decreto⁽³⁾. Ma l'intenzione del delegante parrebbe essere differente.

(1) Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della Legge delega 10 dicembre 2012, n. 219.

(2) Legge delega 219/2012.

(3) Art. 105 c. 1 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: «La parola: "potestà" riferita alla potestà genitoriale, le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"».

Infatti, dalla lettura dell'art. 2 non si evince una perfetta coincidenza di significato tra responsabilità e potestà, quanto piuttosto una volontà di inquadramento della prima quale «aspetto dell'esercizio» della seconda⁽⁴⁾.

Sorge quindi spontaneo interrogarsi sulla relazione tra “responsabilità” e “potestà” dei genitori o, meglio, sulla portata innovativa che l'introduzione del concetto di “responsabilità” ha portato con sé nella lettura giuridica del rapporto di filiazione.

1.1.2. *Il contenuto indefinito della responsabilità genitoriale*

1.1.2.1. La responsabilità genitoriale nelle Convenzioni ONU sui diritti del fanciullo

La locuzione “responsabilità genitoriale” trova posto per la prima volta all'interno di una fonte normativa a livello internazionale, con la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959⁽⁵⁾.

Nello specifico, in essa si fa riferimento a una responsabilità in funzione educativa e di orientamento⁽⁶⁾.

Tale inquadramento verrà poi ripreso in sede di revisione della stessa Dichiarazione, che darà vita alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, nota anche come Convenzione di New York, del 20 novembre 1989⁽⁷⁾.

L'art. 18 c. 1 recita infatti: «Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di procedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori [...]»⁽⁸⁾.

(4) A. FIGONE, E. RAVOT, *Responsabilità genitoriale. Contenuti, limitazioni e decadenza*, Giuffrè, Milano, 2016, 19.

(5) Principio sesto: «il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. [...]».

(6) Principio settimo: «[...] Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. [...]».

(7) Ratifica ed esecuzione con Legge 27 maggio 1991, n. 176.

(8) Vedasi sul punto anche il c. 2 dell'art. 18: «Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati

Al tratto tipicamente educativo della responsabilità, concernente lo sviluppo personale del soggetto minore, si affianca poi quello di cura materiale di cui all'art. 27 c. 2, che impone ai genitori di garantirgli, secondo le possibilità economiche di cui dispongono, tutto il necessario per la sua crescita⁽⁹⁾.

Dalla lettura combinata degli articoli indicati e delle premesse che le Convenzioni ONU enunciano nelle loro pagine introduttive⁽¹⁰⁾ viene a delinearsi un collegamento stretto tra il nocciolo della responsabilità genitoriale, che si può trarre, seppur indirettamente, dalle norme richiamate, e lo scopo ultimo di tali convenzioni, ovverosia la tutela e la promozione della personalità in formazione.

La prospettiva è chiaramente puerocentrica, rimarcando il ruolo primario dei genitori che, per il tramite della suddetta "responsabilità", sono chiamati ad agire per il minore, per il suo corretto sviluppo e nel rispetto della sua individualità⁽¹¹⁾.

ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo».

(9) Art. 27 c. 2: «Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo».

(10) Vedasi sul punto il Preambolo alla Dichiarazione ONU del 20 novembre 1959: «L'assemblea generale proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati [...]». Vedasi inoltre il Preambolo alla Convenzione ONU del 20 novembre 1989: «Gli Stati parti alla presente Convenzione, considerando che, in conformità con i principi proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, [...] Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, [...] Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [...]».

(11) F. RUSCELLO, *Potestà dei genitori versus responsibility*, Relazione al convegno *Persona e comunità familiare*, Salerno, 28–29 settembre 2012, 7, disponibile su https://www.academia.edu/6479499/POTEST%C3%80_DEI_GENITORI_VERSUS_RESPONSABILITY (ultimo accesso: 20/09/19).

1.1.2.2. “Parental responsibility” e armonizzazione del diritto di famiglia in ambito comunitario

Nel più ampio disegno di armonizzazione delle legislazioni statali in materia di diritto di famiglia, a livello europeo troviamo l'espressione “*parental responsibility*” già nel 2000, nella versione in lingua inglese del Regolamento n. 1347⁽¹²⁾.

Il titolo italiano dell'atto, invece, recita ancora: «relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di “potestà” dei genitori sui figli di entrambi i coniugi».

Tre anni più tardi, la versione italiana del Regolamento (CE) n. 2201/2003, abrogativo del Regolamento (CE) n. 1347/2000, sostituisce al termine “potestà” quello di “responsabilità”.

All'art. 2, rubricato *Definizioni*, verrà inoltre dato per la prima volta⁽¹³⁾ un contenuto esplicito a tale concetto, identificandolo come «i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita».

Inizia quindi ad affacciarsi nell'Unione europea la “responsabilità” dei genitori come «insieme di diritti e doveri». Così verrà definita⁽¹⁴⁾ anche nei «Principi di diritto di famiglia europeo sulla responsabilità genitoriale»⁽¹⁵⁾, documento contenente una serie di linee interpretative, non vincolanti, e redatto nel 2007 dalla *Commission on European Family Law* sempre con intento di armonizzazione⁽¹⁶⁾.

(12) Vedasi Council Regulation (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses.

(13) F. RUSCELLO, *Potestà dei genitori*, cit., 7.

(14) Principio 3:1 Concetto di responsabilità genitoriale.

«La responsabilità genitoriale è l'insieme di diritti e doveri miranti alla promozione e tutela del benessere del minore. In particolare, tali diritti e doveri ricomprendono: (a) cura, tutela e istruzione; (b) mantenimento dei rapporti personali; (c) determinazione della residenza; (d) amministrazione dei beni, e (e) rappresentanza legale».

(15) Disponibile su <http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Italian-translation-CEFL-Principles.pdf> (ultimo accesso: 19/09/2019).

(16) Preambolo.

«Riconoscendo che, nonostante vi sia diversità tra i sistemi nazionali di diritto di famiglia, c'è comunque una crescente convergenza tra le norme; [...] Desiderando contribuire all'armonizzazione del diritto di famiglia in Europa, e facilitare ulteriormente la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea; [...]».

L'obiettivo è la «promozione e tutela del benessere del minore», di conseguenza «in tutte le questioni concernenti la responsabilità genitoriale andrà prestata la massima attenzione al miglior interesse del minore» (Principio 3:3).

Più nel dettaglio, si precisa in seguito che la “responsabilità” attiene alla «cura, tutela e istruzione del minore, in linea con l'indole e i tratti distintivi dello stesso, e le necessità relative allo sviluppo del minore» (Principio 3:19).

1.1.2.3. L'emersione del concetto in Italia prima della riforma della filiazione del 2013

Nella prassi italiana, però, è negli anni ancora precedenti al Regolamento (CE) n. 2201/2003 che si inizia a parlare di “responsabilità genitoriale”.

Al riguardo, è di fondamentale importanza la pronuncia della Corte costituzionale con sentenza 13 maggio 1998, n. 166, in cui si riconosce alla “responsabilità” una dimensione «immanente nell'ordinamento»⁽¹⁷⁾.

La Consulta afferma che «l'insieme di regole che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione⁽¹⁸⁾ che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità».

Lo stesso obbligo che nella disciplina del Codice civile si declinava nell'art. 147 (*Doveri verso i figli*⁽¹⁹⁾), il quale, tra l'altro, aveva cura di sottolineare, già nel 1975, la necessità del rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio.

Per usare le parole di Ruscello⁽²⁰⁾, si tratta di una previsione lungimirante, qualora si pensi che a distanza di una trentina d'anni gli stessi punti fermi verranno fissati a livello europeo.

(17) Così si legge in Cass. civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2004, n. 10102.

(18) Art. 30 Cost.: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

(19) Art. 147 c.c.: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» (testo in vigore dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, fino al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154).

(20) F. RUSCELLO, *Potestà dei genitori*, cit., 8.

1.1.2.3.1. Il ruolo della riforma del diritto di famiglia con Legge 19 maggio 1975, n. 151

Tale lungimiranza trova spiegazione nel fatto che la Riforma del diritto di famiglia del 1975⁽²¹⁾ è il precipitato di una tensione tra Costituzione e Codice civile.

La natura patriarcale e autoritaria⁽²²⁾ con cui si strutturavano le relazioni familiari mal si conciliava con una Carta costituzionale che fa della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva⁽²³⁾, il baricentro dei suoi equilibri, avvalorando come fondamentali il principio di uguaglianza (art. 3) e il dovere «inderogabile» di solidarietà (art. 2).

Principi che trovano nell'art. 29 Cost.⁽²⁴⁾ il loro comune denominatore per quanto attiene alla sfera familiare.

A partire dagli anni della riforma ci sono così dei mutamenti significativi, sulla scia di quanto la Consulta già stava intraprendendo⁽²⁵⁾.

Innanzitutto, il riconoscimento dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi⁽²⁶⁾, uguaglianza che inerisce sia al rapporto coniugale sia al rapporto

(21) Legge 19 maggio 1975, n. 151.

(22) Vedasi ad es. l'art. 144 c.c. pre-riforma del 1975: «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui e ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza». Vedasi inoltre l'art. 316 c.c.: «Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre».

(23) Art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]».

(24) Art. 29 Cost.: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità».

(25) Vedasi ad es. Corte cost., sentenza 16 dicembre 1968, n. 127, in cui si legge: «Il legislatore è libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma non può determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non siano giustificate dall'unità familiare. L'art. 151 del Codice civile prevede (primo comma) che l'adulterio sia causa di separazione, ma considera l'adulterio del marito (secondo comma) irrilevante a tal fine quando esso non sia accompagnato da circostanze che valgano a conferire al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie: così statuendo, la disposizione crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio».

(26) Art. 143 c.c. post riforma del 1975: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri».

di filiazione⁽²⁷⁾; in secondo luogo assistiamo alla parificazione tra filiazione legittima e naturale per ciò che concerne i diritti in capo ai figli.

In questo modo si apre ufficialmente la strada per una nuova rotta, che vede il nucleo familiare non più come uno schema da imporre secondo una gerarchizzazione statica, quanto piuttosto come contesto privilegiato, e per questo meritevole di salvaguardia da parte dell'ordinamento, di riconoscimento della dignità e di esplicazione della personalità dei singoli membri che lo compongono⁽²⁸⁾.

1.1.2.3.2. La Costituzione come momento di vera innovazione

Poste queste premesse, parrebbe quindi che il vero punto di rottura rispetto ad un rapporto di filiazione dicotomico, di «potestà–soggezione»⁽²⁹⁾, si abbia con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana⁽³⁰⁾. Rottura che verrà sempre più ad evidenziarsi grazie all'operato della Corte costituzionale e che troverà suggello nelle modifiche legislative del 1975.

In questi termini si esprime proprio la stessa Consulta, nella pronuncia del 27 marzo 1992, n. 132.

In essa la Corte pone l'accento sulla scelta del costituente di utilizzare le parole «diritto e dovere dei genitori» (art. 30), anziché la locuzione “potestà genitoriale”, sottolineando come ciò sia dovuto all'intento di collocare il minore al centro della relazione genitori–figli e, conseguentemente, di salvaguardarne i diritti ad un sano sviluppo psico–fisico.

Così facendo si rovesciano «le concezioni che assoggettavano i figli a un potere assoluto e incontrollato», potestativo a tutti gli effetti⁽³¹⁾.

(27) Art. 316 c.c. post riforma del 1975: «Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori».

(28) Per tutti, R. PASQUILI, *La famiglia nel tempo*, in S. SERAFIN e M. BROLLO (a cura di) *Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne*, Forum, Udine, 2013, 226 ss.

(29) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2019, 213.

(30) F. RUSCELLO, *Potestà dei genitori*, cit., 10.

(31) «La potestà dei genitori nei confronti del bambino è, infatti, riconosciuta dall'art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto–dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 c.c., che consentono al giudice — allorquando i genitori, venendo meno ai loro obblighi,

Si tratta essenzialmente di mettere in luce prima di tutto il momento del dovere genitoriale, anziché quello del diritto. Prospettiva, questa, di cui si può trovare traccia in Italia ancor prima del 1948.

In un'opera di Cicu⁽³²⁾, risalente al 1929, ci viene infatti trasmesso il medesimo concetto, affermando che «la patria potestà è anzitutto dovere; è poi anche potere e quindi libertà», ma non arbitrio.

Tale potere risulta vincolato in ragione del fatto che il genitore non agisce per curare il proprio interesse, ma quello altrui, per previsione normativa e non per delega del titolare⁽³³⁾.

Il processo di cui si è trattato, che ha condotto alla rilettura del rapporto di filiazione, è quello che Andria⁽³⁴⁾ chiama mutamento «dalla potestà “sul” figlio alla potestà “per” il figlio».

Esso avviene dando attuazione al dettato della Carta fondamentale che, *in primis*, riconosce l'inviolabilità di taluni diritti appartenenti indistintamente a qualsiasi persona, compreso il minore, e in qualsiasi contesto, individuale o sociale, compresa quindi la famiglia (art. 2); *in secundis*, incarica *ex art. 3* la Repubblica (e quindi in prima battuta l'ordinamento stesso) dell'attuazione concreta del principio di uguaglianza⁽³⁵⁾.

Il che si sostanzia nell'evitare che la condizione personale del minore, ovvero la sua naturale fragilità, possa ripercuotersi sul suo sereno sviluppo.

1.1.2.3.3. Critiche all'apporto innovativo del d.lgs. 154/2013

Se nello scenario internazionale, a partire dalle Convenzioni ONU richiamate, assistiamo a una presa di coscienza della soggettività giuridica del minore e a gran voce se ne enunciano i tratti essenziali, nel panorama comunitario, e ancor prima in quello nazionale, avviene lo stesso.

pregiudicano i beni fondamentali del minore, quali la salute e l'istruzione — di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie».

(32) A. CICU, *Il diritto di famiglia*, Athenaum, Roma, 1929, 133.

(33) *Ibidem*, 96.

(34) P. ANDRIA, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Minori e giustizia*, 2014, n. 2, 91.

(35) Art. 3 c. 2 Cost.: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Per questo motivo, alcuni autori⁽³⁶⁾ hanno ritenuto il cambiamento della locuzione “potestà” in “responsabilità”, avvenuto con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, un intervento di carattere puramente formale, che nulla va ad aggiungere a quanto già si era stratificato sulla scorta del dettato costituzionale e delle fonti sovranazionali nei decenni precedenti.

1.1.3. L'apporto “qualitativo” del d.lgs. 154/2013

A ben vedere, però, dietro a questa semplice formalità, l'apporto dato dal Governo con tale modifica terminologica potrebbe dirsi più di carattere qualitativo piuttosto che quantitativo. Intendendo che non si tratta del “cosa”, ma del “come” la relazione tra genitori e figli trova riconoscimento giuridico⁽³⁷⁾.

1.1.3.1. La “superiorità” dell'interesse minorile come chiave di volta sulla filiazione

Al riguardo si rammenta che è nella stessa Relazione illustrativa⁽³⁸⁾ al Decreto che si definiscono espressamente gli intenti del delegato. Cioè accogliere appieno nell'ordinamento una visione del rapporto di filiazione che si ammette essere ormai assodata, ma che ancora non ha ottenuto quel formale riconoscimento che così, con tratti innovativi, le si vuole attribuire.

Tale riconoscimento passa infatti per la considerazione del «superiore interesse dei figli minori» quale punto di vista necessario ai fini dell'inquadramento del rapporto di filiazione⁽³⁹⁾.

Ciò vale a dire che quel Principio settimo di cui alla Dichiarazione universale sui diritti del fanciullo del 1959, in cui si enuncia che «il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento», trova finalmente pieno accoglimento nella legislazione nazionale.

(36) Vedasi, per tutti, F. RUSCELLO, *Intervento pubblico e decadenza dalla responsabilità genitoriale*, Aracne, Ariccia, 2016, 109.

(37) P. ANDRIA, *Dalla potestà*, cit., 95.

(38) Disponibile su <http://www.juscivile.it/documenti/riforma%20filiazione.pdf> (ultimo accesso: 23/09/2019).

(39) «La modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il “superiore” interesse dei figli minori».

Convenire circa la “superiorità” dell’interesse minorile significa, di fatto, prendere atto dell’opportunità di conferire autonoma valutazione al medesimo⁽⁴⁰⁾. Più nello specifico, le prerogative filiali assumono una loro valenza primaria, che si svincola da quelle attinenti alla sfera prettamente genitoriale.

Questo trova pieno riscontro nella scelta del legislatore di riorganizzare la disciplina della filiazione, facendo confluire nel Titolo IX del Libro I c.c. tutta la normativa al riguardo.

Ai fini della nostra analisi, in particolare, è da notare come si sia proceduto allo spostamento delle disposizioni che regolano il rapporto genitori–figli in caso di cessazione del vincolo matrimoniale: dal contesto che regola i rapporti tra i coniugi in caso di separazione (all’interno del Titolo VI, *Del matrimonio*) al Titolo IX (*Della responsabilità genitoriale e dei diritti e dei doveri dei figli*).

Una simile scelta sistematica evidentemente conferma l’intento di uniformare la relazione filiale, prescindendo dalle strade che può prendere il rapporto coniugale⁽⁴¹⁾.

Detto altrimenti, significa far coincidere il punto di vista dell’ordinamento con quello dei figli, non più con quello dei genitori.

Così, sotto la rubrica del nuovo Titolo IX, abbiamo oggi un unico quadro organico il quale ci rammenta che, in forza del preminente interesse del minore, lo *status filiationis* non può che essere considerato che per se stesso, in una relazione con il genitore che trova in esso obiettivi e limiti⁽⁴²⁾.

1.1.3.2. Il carattere strumentale della responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale diviene quindi il «mezzo al fine»⁽⁴³⁾ per la realizzazione del superiore interesse del minore. Assume i tratti del *munus*,

(40) E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma “Bianca”*, in *Dir. fam.*, 2014, n. 2, 821.

(41) Vedasi Relazione illustrativa del 4 marzo 2013, 14 ss.: «Con i nuovi Capo I e Capo II [del Titolo IX], si vuole rendere unica, anche a livello sistematico, la disciplina dei rapporti tra genitori e figli sia nella fase che potremo dire “fisiologica” del rapporto genitoriale, sia nel caso in cui si dissolva il legame, matrimoniale o di fatto, tra i genitori e il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi ovvero dettare provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli», disponibile su <http://www.juscivile.it/documenti/riforma%20filiazione.pdf> (ultimo accesso: 25/09/2019).

(42) S. CASABONA, *Pedagogia dell’odio e funzione educativa dei genitori. Uno studio di diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista*, Giuffrè, Milano, 2016, 6.

(43) *Ibidem*, 6.

perciò della «funzione e quindi un potere non completamente discrezionale»⁽⁴⁴⁾.

Il minore, infatti, seguendo quest'impostazione, *ex art. 315-bis c.c.* si vede sorgere in capo innanzitutto una serie di diritti (al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, all'assistenza morale, a crescere nella propria famiglia e ad essere ascoltato) e, solo in secondo luogo, alcuni doveri (rispettare i propri genitori e contribuire, nei limiti delle sue capacità e sostanze, al mantenimento della propria famiglia finché convive con essa).

1.1.3.3. Il rapporto genitori-figli in dimensione "relazionale": la responsabilità genitoriale come «situazione giuridica complessa»

Il concetto di "responsabilità genitoriale", però, non deve trarre in inganno l'interprete portando a quello che risulterebbe essere a tutti gli effetti un ribaltamento del rapporto potestativo con sbilanciamento totale nei confronti del figlio. Altrimenti si incorrerebbe comunque nel mancato rispetto del dettato costituzionale⁽⁴⁵⁾.

Relegare i genitori a una posizione di mero "dovere" porrebbe i figli in una condizione di «esclusiva pretesa», quando l'art. 30 Cost. è granitico fin dalle prime righe: «è dovere "e diritto" dei genitori» (mantenere, educare e istruire).

Ecco quindi che il genitore rivendica la sua "posizione di vantaggio" che l'ordinamento gli garantisce, l'essere anch'egli soggetto del "rapporto" educativo, che proprio nella dimensione relazionale trova l'essenza della sua complessità giuridica⁽⁴⁶⁾.

In termini di «situazione giuridica complessa», con riferimento alla responsabilità genitoriale, si esprime proprio la già citata Relazione illustrativa, specificando che tale complessità riassume doveri, obblighi e diritti derivanti dalla filiazione⁽⁴⁷⁾.

(44) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 226.

(45) Vedasi sul punto M. PARADISO, *Potestà dei genitori, abuso e interesse morale e materiale della prole*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, n. 2, 207 ss., disponibile su *Leggi d'Italia PA*, https://pa.leggiditalia.it/#mode=home,___m=site.

(46) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 8 ss. In particolare, l'autore parla di «diritto al rapporto educativo» a garanzia dell'autonomia familiare sancita all'art. 29 Cost. e che rispecchia un modello di società pluralista.

(47) «Tra le principali novità della legge delega va annoverata, come sopra detto, la formulazione del concetto di responsabilità genitoriale, quale situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà».

Si tratta, oltre che della concreta attuazione del dettato costituzionale, anche del pieno adeguamento agli standard comunitari.

Sul punto, si è riportato in precedenza il contenuto del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che all'art. 2 definisce la responsabilità genitoriale come «insieme di “diritti” e doveri». Diritti e doveri che, ripresi come detto dalle linee guida della *Commission on European Family Law*, dovranno poi essere funzionalizzati alla realizzazione del «miglior interesse» minorile.

1.1.4. Conclusioni e osservazioni

Con la riforma della filiazione che ha dato i natali al concetto di responsabilità genitoriale nella legislazione in materia assistiamo alla quadratura di un cerchio i cui punti erano già stati tracciati su più livelli: internazionale, comunitario, ma soprattutto interno con la nostra Costituzione.

Ne esce un assetto da molti criticato⁽⁴⁸⁾ circa la portata innovativa che la nuova locuzione porterebbe con sé, senza però considerare l'importanza sociale che anche solo sul piano lessicale può avere un intervento di modifica normativa⁽⁴⁹⁾.

Infatti, ancor più nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori, dove entrano in gioco delicate dinamiche ancestrali legate alla più profonda natura dell'uomo in quanto individuo calato in una dimensione super-individuale, non possiamo prescindere da come i mutamenti sociali incidono sull'inquadramento giuridico dei fenomeni⁽⁵⁰⁾.

Questi mutamenti si riflettono inevitabilmente sulla percezione che ne ritrae il diritto nel momento in cui è chiamato a dare delle definizioni, a denominare un istituto in un modo piuttosto che in un altro⁽⁵¹⁾.

(48) Dato che la trattazione delle critiche, nello specifico, richiederebbe un'analisi a sé stante, sia consentito al riguardo rinviare a, *ex multis*, P. SCHLESINGER, *Il d.lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Famiglia e Diritto*, 2014, n. 5, 443 ss.; P. PITTARO, *La riforma della filiazione: gli effetti sul sistema penale*, *Ibidem*, 549 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2014, n. 4, 782 ss.; F. RUSCELLO, *Intervento pubblico*, cit.

(49) C.M. BIANCA, *La riforma della filiazione: alcune note di lume*, in *Giust. Civ.*, 2013, n. 9, 439.

(50) G. BALLARINI, *La responsabilità genitoriale e l'interesse del minore (tra norme e principi)*, in P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di) *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, Collana *Atti SISDiC*, 13, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 321.

(51) Per approfondire, C.M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., 439 ss.

Utilizzare quindi il termine «genitorialità responsabile»⁽⁵²⁾, anziché genitorialità potestativa, non può essere svlito a semplice vizzo linguistico, ma ne va colto il suo imprescindibile «rilievo educativo»⁽⁵³⁾, risultato di un'evoluzione socio-culturale in corso da decenni.

Porre l'accento sulla responsabilità (nei confronti di qualcuno) significa ritenere quel qualcuno, nel nostro caso il minore, meritevole di riconoscimento autonomo da parte dell'ordinamento e porre la responsabilità, appunto, quale strumento per la realizzazione di un fine che è esterno rispetto a chi la esercita.

Così come si è detto, e specificato nella Relazione illustrativa alla riforma, la prospettiva cambia: da «genitoricentrica»⁽⁵⁴⁾ diviene «minoricentrica».

Il minore e il suo superiore interesse divengono quel fine che «deve costituire oggetto di primaria considerazione»⁽⁵⁵⁾ nelle decisioni che lo riguardano.

In questo si può dire stia la novità qualitativa della riforma del 2013 di cui si è fatto cenno.

È infatti nella volontà di inquadrare la «responsabilità» quale «aspetto dell'esercizio» della potestà, così come enunciata dalla Legge delega n. 219 del 2012, che l'interesse del minore, già da tempo riconosciuto fulcro della relazione tra genitori e figli, finisce concretamente per assumere un ruolo preminente nella stessa⁽⁵⁶⁾.

Ciò non deve però generare la confusione già menzionata. Non deve cioè indurre a ritenere che il genitore sia esente da qualsivoglia situazione di «diritto» nei confronti del figlio, né che si trovi a dover assecondare acriticamente le sue pretese e aspettative⁽⁵⁷⁾.

Senza inoltre tener conto che la realtà quotidiana implica necessariamente una «dimensione autoritativa» nelle dinamiche di relazione tra genitori e figli.

Si tratta di un potere decisionale che non ha nulla a che vedere con specifici interessi minorili e che rientra essenzialmente nelle prerogative genitoriali⁽⁵⁸⁾.

(52) Così altrimenti definisce la responsabilità genitoriale P. PAZÉ, *Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Minori e giustizia*, 2007, n. 2, 8.

(53) *Ibidem*, 9: «Il diritto ha il compito di lanciare un messaggio forte [...]. Ciò che caratterizza la genitorialità responsabile è il capovolgimento del sentimento «il figlio è mio» in quello «ho il dovere di cura del mio figlio».

(54) E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore*, cit., 820.

(55) Art. 3, Convenzione ONU 1959.

(56) E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore*, cit., 821.

(57) F. RUSCELLO, *Intervento pubblico*, cit., 109.

(58) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 9.

1.1.4.1. Il “trittico” della responsabilità genitoriale. Il nuovo art. 316 c.c. quale elemento di congiunzione

Il primo comma dell’art. 316 del Codice civile, deputato alla disciplina della nuova responsabilità genitoriale, specifica che essa spetta ad entrambi i genitori, i quali dovranno esercitarla di comune accordo e «tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio»⁽⁵⁹⁾. Aggiunta, quest’ultima, che sintetizza il carattere strumentale dei diritti–doveri genitoriali, i quali non possono surclassare il minore e l’individualità che gli è propria, ma sono piuttosto chiamati alla sua promozione⁽⁶⁰⁾.

La formula qui usata dal legislatore, come si è avuto modo di trattare nelle pagine precedenti, non è un’invenzione della riforma del 2013, ma una ripresa dell’espressione utilizzata nell’art. 147 c.c. (risalente alla riforma del diritto di famiglia del 1975).

Quest’ultima, elencando i *Doveri verso i figli* (mantenimento, istruzione ed educazione), già prevedeva l’obbligo di avere riguardo nei confronti della personalità del minore ed è stata solamente rimaneggiata dal d.lgs. n. 154.

Si è infatti aggiunto, tra gli altri, il dovere di assistere moralmente i figli e si è precisato il rimando all’art. 315–*bis* c.c. per quanto concerne le modalità con cui i genitori debbono prestare attenzione alle necessità del figlio.

D’altro canto, i *Diritti (e doveri) del figlio* di cui all’art. 315–*bis* c.c., così come introdotti *ex novo* nel 2013, rappresentano innanzitutto lo specchio esatto dei doveri genitoriali di cui *supra* (ancora una volta enunciando il doveroso rispetto per capacità, inclinazioni e aspirazioni).

A questi vengono poi affiancati i diritti alla crescita nella propria famiglia d’origine, ad avere rapporti significativi con i parenti e all’ascolto, qualora il minore abbia compiuto il dodicesimo anno o abbia età inferiore ma sia reputato capace di discernimento.

A mio avviso emerge un *continuum* significativo tra norme: gli artt. 147, 315–*bis* e 316 c.c. formano un trittico che, rispettivamente dall’ottica genitoriale e da quella filiale, trova nella “responsabilità genitoriale” l’elemento unificante, a sottolinearne ancora una volta il carattere ausiliario.

(59) Aggiunta all’art. 316 c.c. introdotta con il d.lgs. 154/2013.

(60) F. RUSCELLO, *Intervento pubblico*, cit., 109–110: «Realizzare gli interessi del minore vuol dire offrire al minore un progetto di vita che sia tale da sviluppare la personalità per modo da metterlo nelle condizioni di esprimere la sua libertà — per dirla con il nostro legislatore — secondo le sue capacità, le sue aspettative e le sue inclinazioni naturali».

Una simile chiave di lettura credo possa rinvenirsi banalmente nella scelta del legislatore delegato di riprendere dall'art. 147 c.c. la formulazione che impone il rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli e confermarla nelle altre due norme. Formulazione che fissa in maniera indissolubile quella che forse risulta essere l'urgenza primaria del riformatore, ovvero affermare la "superiorità" dell'interesse minorile.

1.2. Il "superiore" interesse del minore

Premesso il legame indissolubile tra responsabilità genitoriale e superiore interesse del minore, occorre ora analizzare in cosa consista tale interesse e come la sua «considerazione preminente»⁽⁶¹⁾ possa incidere su detta responsabilità.

1.2.1. Dai "best interests of child" al "superiore interesse del minore", passando per "l'intérêt supérieur de l'enfant"

Di *best interests of child* si ha espressa menzione per la prima volta nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, siglata a New York nel 1959⁽⁶²⁾.

Indirettamente frutto di una "sensibilizzazione" dell'ordinamento internazionale sulle tematiche dei diritti fondamentali, avvenuta dieci anni prima con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁽⁶³⁾, la Carta del fanciullo accoglie la prospettiva che anche il minore sia titolare di una serie di diritti per lui irrinunciabili (Principio primo⁽⁶⁴⁾) e che, in ragione della sua condizione di «debolezza»⁽⁶⁵⁾, abbisogni di particolari accorgimenti di tutela, *in primis* dall'ordinamento.

È infatti proprio alla luce di tale obiettivo di tutela che il Principio secondo enuncia: «The child shall enjoy special protection and shall be given oppor-

(61) Art. 3 Convenzione sui diritti dell'infanzia 1989

(62) F. RUSCELLO, *Intervento pubblico*, cit., 17.

(63) Sul punto, L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, n. 1, 92; R. RIVELLO, *L'interesse del minore tra diritto internazionale e multiculturalità*, in *Minori e giustizia*, 2011, n. 3, 17.

(64) Principio primo: «il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia».

(65) L. LENTI, *Note critiche*, cit., 92.

tunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of child shall be the paramount consideration»⁽⁶⁶⁾.

Tale formulazione verrà poi modificata nella Convenzione di New York del 1989, il cui art. 3 sancisce che «in all actions concerning children [...] the best interests of the child shall be a primary consideration».

Dal momento che è la stessa Convenzione, all'art. 54, a indicare quali lingue sono riconosciute ufficiali ai fini dell'interpretazione del documento⁽⁶⁷⁾ e tra queste non figura l'italiano, è fondamentale partire dal dato letterale inglese per comprendere il vero significato del suo contenuto. Premesso che non è precisata una definizione di *best interests of child* al suo interno.

Il fatto che «the paramount» sia stato sostituito con «a primary» suggerisce un approccio differente all'interprete.

L'interesse del minore, anzi, gli interessi del minore non devono più ricevere una considerazione che potremmo definire “decisiva”, quanto piuttosto “prioritaria”. Se infatti la considerazione “suprema” non lascia spazio a manovre di sorta, alludendo a una dimensione intoccabile, quella “primaria” richiama la necessità di procedere per bilanciamenti, non solo tra gli interessi minorili e le altre circostanze del caso, ma anche solo tra i primi, come ci viene suggerito dalla scelta di parlare di *interests* e non di *interest*⁽⁶⁸⁾.

Il testo italiano della Convenzione presenta al riguardo una traduzione ben differente, che si rifà alla stesura ufficiale in francese, nella quale si scrive che *l'intérêt supérieur* deve ricevere «une considération primordiale».

Da qui la nostra formulazione dell'art. 3, secondo cui il «superiore interesse del fanciullo» necessita di «una considerazione “preminente”». Formulazione che sembrerebbe risuonare più come la Dichiarazione ufficiale inglese

(66) Principio secondo: «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del fanciullo».

(67) Art. 54: «The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. [...]».

(68) C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di “best interests of the child”*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, n. 4, 986-987.

del 1959, ma i filoni di pensiero sorti attorno ai propositi internazionali sono molteplici.

La dottrina, di fronte a queste disparità linguistiche, si è infatti sbizzarrita nel sostenere posizioni talvolta diametralmente opposte, sia con riguardo al grado di riuscita della formulazione⁽⁶⁹⁾, sia circa il messaggio che quest'ultima intende trasmettere all'interprete⁽⁷⁰⁾.

Perché parlare di "interessi" anziché di "interesse"? Che senso ha qualificarlo come "migliore" o come "superiore"? E per l'interprete, dire che debba ricevere una considerazione "primaria" oppure "preminente" fa differenza?

Secondo il disposto dell'art. 33 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati⁽⁷¹⁾, qualora due o più testi autentici presentino delle differenze che non possono essere altrimenti superate, è necessario per l'interprete adottare «il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione».

Il focus del problema si può dire verta attorno a un «esercizio di multiculturalità»⁽⁷²⁾, che in Italia, secondo alcuni, ha finito per tradursi in un vuoto richiamo alle fonti sovranazionali volto a dare fondamento alle prassi giurisprudenziali più disparate⁽⁷³⁾.

(69) Vedasi ad es. *Ibidem*, 987: «Il testo inglese è palesemente più ambiguo, mentre quello francese è più forte», *contra* L. LENTI, *Note critiche*, cit., 89: gli aggettivi «usati nel testo francese (e italiano) permettono equivoci».

(70) Sempre C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York*, cit., 987: «Seguendo il testo inglese l'interprete è chiamato a bilanciare non solo l'interesse complessivo del fanciullo con altre considerazioni, ma anche i singoli e diversi interessi del bambino tra loro. Seguendo invece il testo francese l'interprete ha un compito a prima vista più semplice perché non deve far altro che far prevalere l'interesse del fanciullo senza che sia necessario bilanciare né tale interesse con altre considerazioni né possibili diversi interessi (eventualmente divergenti) del bambino». Di diverso avviso sempre L. LENTI, *Note critiche*, cit., 89: «L'aggettivo *supérieur* del testo francese, cui è ispirata la traduzione italiana, appare ambigualmente come una sorta di via di mezzo fra un superlativo assoluto e un superlativo relativo, quasi a proclamare: "il minore innanzi tutto". L'aggettivo *best* del testo inglese, invece, è inequivocabilmente un superlativo relativo, che indica il criterio di scelta fra diverse alternative che si offrono al minore. In ogni caso va sottolineato che entrambi i testi usano l'articolo "indeterminativo" e non quello "determinativo": ciò indica inequivocabilmente che l'interesse del minore non è un assoluto, ma è soggetto a essere bilanciato con altri interessi, eventualmente contrapposti, restandogli pur sempre attribuita un'indubbia "priorità"».

(71) Ratifica ed esecuzione con Legge 12 febbraio 1974, n. 112.

(72) R. RIVELLO, *L'interesse del minore*, cit., 21.

(73) *Ibidem*, 21: «[...] al punto che ogni tribunale per i minorenni finisce con l'avere una propria distinta prassi interpretativa, addivenendo a una sorta di federalismo se non di

1.2.1.1. Il superiore interesse del minore: «che vi sia, ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa»

Come più volte è stato rimarcato, la riforma di cui al d.lgs. 154/2013 si può dire abbia suggellato una visione del rapporto genitori–figli imperniata sulla figura minorile, sicché oggi risulta pacifico che il suo superiore interesse sia il cuore dell'intera disciplina della filiazione⁽⁷⁴⁾.

Ciò è stato reso possibile anche grazie all'adattamento della Carta di Nizza⁽⁷⁵⁾, portata alla medesima valenza giuridica dei trattati dal Trattato sull'Unione europea nel 2007⁽⁷⁶⁾.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, all'art. 24, riprende fedelmente il dettato dell'art. 3 della Convenzione di New York⁽⁷⁷⁾. In questo modo, quel disposto *ex art.* 117 Cost., secondo cui il rispetto dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» deve impegnare il legislatore nazionale nella sua attività di produzione normativa, dispone un richiamo sovranazionale ancora più pregnante per il nostro assetto interno⁽⁷⁸⁾.

Nonostante la centralità marcatamente assegnata all'interesse minorile⁽⁷⁹⁾, però, le suddette problematiche, riscontrate nella definizione e nell'individuazione dell'attività che l'interprete è chiamato a svolgere per salvaguardare detto interesse, ne determinano ancora oggi una forte contestazione del contenuto.

feudalesimo giudiziario in materia, e questo quasi sempre in nome, tutti quanti, del superiore interesse del minore».

(74) V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, n. 2, 405 ss., disponibile su *Leggi d'Italia PA*, https://pa.leggiditalia.it/#mode=home,__m=site.

(75) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

(76) Art. 6 TUE: «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

(77) Art. 24 c. 2 Carta di Nizza: «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.»; art. 3 Convenzione di New York 1989: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

(78) V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore*, cit., 2.

(79) Per un *excursus* sui richiami dell'ordinamento interno al principio dell'interesse del minore si rinvia ad A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 41–42.

A riprova di quanto detto, in varie occasioni l'interesse del minore viene definito con le espressioni più diverse a sottolinearne l'ambiguità e la vaghezza.

Leonardo Lenti, con una nota di colore, paragona il superiore interesse del minore all'«araba fenice» citata nell'opera mozartiana *Così fan tutte*: «che vi sia, ciascun lo dice; ove sia, nessun lo sa»⁽⁸⁰⁾.

Critiche che hanno interessato anche la dottrina oltreconfine, come nel caso dei francesi Jean Carbonnier e Irène Théry, i quali hanno rispettivamente assimilato il concetto a una «formula magica» e ad una «pozione magica»⁽⁸¹⁾, facendo riferimento al facile rischio di cadere in ideologie che l'incertezza della nozione porta con sé⁽⁸²⁾.

Su questa linea anche altre esternazioni sul fronte italiano⁽⁸³⁾, che rilevano un «appiattimento della categoria», per usare a titolo esemplificativo le parole di Gianfranco Dosi, «al soggettivismo e alla discrezionalità di chi la usa»⁽⁸⁴⁾. È quello che lo stesso autore assimila a un «*passpartout* discrezionale»⁽⁸⁵⁾, cioè caratterizzato da un nucleo polimorfo che ha finito per rendere il concetto «del tutto evanescente»⁽⁸⁶⁾.

1.2.1.2. Un passo indietro indispensabile: una necessaria premessa storica

La locuzione *best interests of the child* ha origine nella tradizione di *common law* dei primi dell'Ottocento, più precisamente nella *best interests of the child doctrine*.

Questa dottrina è intervenuta negli Stati Uniti sempre più significativamente a livello giurisprudenziale, determinando una vera e propria prassi

(80) L. LENTI, *Note critiche*, cit., 86.

(81) Per un'analisi approfondita di queste ed altre posizioni critiche si rinvia alla lettura di P. RONFANI, *L'interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?*, in *Soc. dir.*, 1997, n. 1.

(82) A.C. MORO, *Diritti del minore e nozione di interesse*, in *Cittadini in crescita*, Rivista del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2000, n. 2-3, 18, disponibile su http://www.edscuola.it/archivio/handicap/cittadini_23_00.pdf (ultimo accesso: 04/10/2019).

(83) Vedasi sul punto, ad es., M. DOGLIOTTI, *Che cosa è l'interesse del minore*, in *Dir. fam.*, 1992, n. 1, 1093.

(84) G. DOSI, *Dall'interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni*, in *Dir. fam.*, 1995, n. 1, 1604.

(85) *Ibidem*, 1604.

(86) R. RIVELLO, *L'interesse del minore*, cit., 21-22.

puerocentrica ogni qual volta il giudice era chiamato a sentenziare in materia adottiva o circa l'affidamento del minore di genitori divorziati.

Così facendo, la rigida e tradizionale impostazione della *parental rights doctrine*, incentrata sulle «logiche dominicali» che riconoscevano nella figura paterna l'apice degli interessi dell'intero nucleo familiare, lasciava spazio all'idea che ci potesse essere un interesse del figlio minorenne specifico e differente rispetto a quello dell'intera famiglia, rappresentata emblematicamente dal padre legale⁽⁸⁷⁾.

La breccia si intravede inizialmente come semplice eccezione alla regola, volta a dare soluzioni concrete più confacenti all'interesse minorile in alcuni casi-limite⁽⁸⁸⁾.

Sarà col tempo però sufficiente a far nascere un nuovo paradigma, quello dei *best interests* appunto, che diventerà il fondamento delle decisioni giudiziali sui figli dei secoli avvenire.

Un paradigma, questo, che non può tuttavia trovare generalizzazioni, ma che inevitabilmente viene a collocarsi *ad hoc* nella specificità della singola cultura giuridica in cui è nato.

Negli stessi anni del XIX sec., nei paesi di *civil law* assistiamo allo stesso importante fenomeno di "riconoscimento" della figura minorile, che però avviene sottoforma di espressa previsione normativa e con formule differenti⁽⁸⁹⁾.

Il che vale a connotare in modo profondamente diverso le due esperienze giuridiche: la tradizione nordamericana si interfaccia con un principio di *best interests* che si sviluppa a livello giurisprudenziale, come forma di autolimitazione del potere degli adulti nell'ottica di salvaguardare il singolo minore,

(87) L. LENTI, *Note critiche*, cit., 90 ss.

(88) L. LENTI, "Best interest of child" o "best interest of children?", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, n. 3, 158: «L'accoglimento della *parental rights doctrine* avrebbe portato il giudice a decidere inevitabilmente l'affidamento a favore del padre legale: in caso di adozione questi era preferito rispetto alla famiglia che aveva accolto il minore (avendolo trovato non accompagnato, oppure essendole stato affidato dal padre, che aveva poi cambiato idea e ne aveva chiesto la restituzione); in caso di affidamento fra divorziati, invece, era preferito alla madre, in quanto questa non era contitolare dei *parental rights*, secondo il *common law* del tempo». «Inizialmente l'eccezione [alla regola della *parental rights doctrine*] viene ammessa in rare occasioni e in circostanze particolarmente drammatiche, e cioè quando il padre legale è all'evidenza del tutto inadatto a provvedere ai propri figli, ad esempio perché vagabondo, alcolizzato o violento», in E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016, 66.

(89) L. LENTI, *Note critiche*, cit., 91, presenta l'esempio dell'art. 302 del *code Napoléon* (1804) «pour le plus grand avantage des enfants».

protagonista del caso sottoposto a giudizio; la tradizione europea, dal canto suo, conosce un'epoca di legislatori particolarmente attenti e influenzati dal pensiero filosofico illuminista che, nel corso degli anni, aveva dato una sua lettura del rapporto genitoriale, indicando vie generali ed astratte sulle finalità da perseguire⁽⁹⁰⁾. Il minore, quindi, si vede innanzitutto titolare di diritti al pari dell'adulto e, in secondo luogo, soggetto particolarmente bisognoso di aiuti dal mondo degli adulti; aiuti che si concretizzeranno perciò in diritti (all'istruzione, al mantenimento, ecc.).

Sarà con il costituzionalismo dell'Europa continentale del secondo dopoguerra, portato del riconoscimento della dignità umana quale connotato intrinseco a qualsiasi individuo in quanto "persona", che la consapevolezza maturata nel secolo precedente consoliderà i suoi migliori frutti.

Allora più che mai, quella stessa dignità che era stata appena calpestata dall'orrore nazista necessitava di prendere forma nella proclamazione di una serie di diritti fondamentali "dell'uomo", affermati in dimensione egualitaria e perciò attribuiti anche ai minori.

Non è un caso, quindi, che il primo articolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue sia dedicato proprio alla dignità, sancita come «inviolabile».

L'assetto ordinamentale anglo-americano, invece, segue un impianto totalmente differente: prescindendo dal concetto di dignità innata non vede il legame persona-diritti, ma pone l'accento sulla autonoma capacità di scelta e quindi di esercizio dei diritti quale fondamento della loro stessa titolarità (c.d. *will theory*).

Negli Stati Uniti, secondo Martha Minow, esimia giurista americana e docente all'Università di Harvard, i diritti si possono definire «claims by autonomous, self-determining and self-interested individuals»⁽⁹¹⁾. Conseguentemente, «children are the paradigmatic group excluded from traditional liberal rights»⁽⁹²⁾.

Ne emerge chiaramente una posizione di debolezza dei bambini, in quanto la loro incapacità di autodeterminazione li impedisce di avere pieni diritti

(90) Circa la visione del rapporto genitoriale dell'Illuminismo si rinvia a J. LOCKE, *Second Treatise of Government*, in *Two Treatises of Government*, 1^a ed., 1689, trad. it. L. PAREYSON (a cura di), *Secondo trattato sul governo*, in *Due trattati sul governo e altri scritti*, Torino, 1982, § 52 ss., 264, citato in L. LENTI, *Note critiche*, 89, nota 3.

(91) M. MINOW, *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law*, Cornell University Press, 1990, 289.

(92) *Ibidem*, 283.

(*legal rights*). La categoria è in una posizione di dipendenza da quella degli adulti, che sono chiamati a farsi carico della figura minorile garantendole *protection* secondo i *moral rights*, cioè i doveri morali che gravano perciò sulla società.

È sulla base di questa premessa che viene plasmato il paradigma dei *best interests*, indicando il criterio che deve orientare le scelte per i minori e per il loro benessere, dal momento che queste devono necessariamente essere prese da altri soggetti.

Il cortocircuito si crea quando la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 sposa entrambe le impostazioni, quella europea continentale e quella anglo-americana, dando vita ad un ibrido che da quel momento storico rimbalzerà da un livello normativo all'altro⁽⁹³⁾, mischiandosi con il retroterra giuridico che di volta in volta trova ad accoglierlo. Perciò trasformandosi e generando attorno a sé l'aura di ambiguità di cui si è detto: una stratificazione di significati che consiste nel già citato «esercizio di multiculturalità»⁽⁹⁴⁾.

In particolare, non solo la Convenzione nega al paradigma dei *best interests* l'essere l'alternativa all'impossibilità di dirsi titolari di diritti in senso pieno, e lo fa convogliando in un unico testo la disposizione di cui all'art. 3 e una serie altra di norme in cui si enunciano dei veri e propri diritti dei minori, ma lo fa sulla base della tradizione, tutta europea⁽⁹⁵⁾, secondo cui si

(93) Dall'ordinamento internazionale a quelli nazionali (nel caso italiano, grazie all'art. 117 Cost., la Convenzione ONU del 1989 è parametro interposto di costituzionalità delle leggi), alla scena europea: si pensi al ruolo della Corte EDU nell'interpretazione della Cedu (al riguardo si rinvia l'approfondimento del tema a M.G. RUO, *"The best interest of the child" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Minori e giustizia*, 2011, n. 3, 39 ss.) e della Corte di giustizia dell'Ue (sia concesso rinviare alla lettura del capitolo *Il principio dei best interests of the child nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea* in E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., 111 ss.).

(94) Vedasi par. Dai *"best interests of child"* al *"superiore interesse del minore"*, passando per *"l'intérêt supérieur de l'enfant"*.

(95) Se è vero che nel mondo nordamericano non mancano i sostenitori dei diritti dei bambini, i c.d. *kiddy-libbers*, che si contrappongono al filone tutt'oggi predominante dei *child-savers*, di cui si è ampiamente delineata l'impostazione di pensiero, il manifesto di questi oppositori è del tutto peculiare. Esso infatti si distingue dall'inquadramento di tali diritti che ne dà la cultura tipica del continente europeo. Come si legge in E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., 50 ss., questi si rifanno ai «due libri di autori statunitensi, Holt e Farson, del 1974. In entrambi questi testi, sia pure con toni differenti, si considerano i *children* come *"the last minority"* del movimento per i diritti civili, dopo i neri, le donne e gli omosessuali, e si gettano le basi per una *children's liberation*, e cioè per eliminare la denunciata condizione

hanno diritti in quanto esseri umani e non in quanto si è ritenuti “capaci” del loro esercizio⁽⁹⁶⁾.

Tralasciando poi l’aspetto che il *best interests* nasce come principio giurisprudenziale da utilizzare nella valutazione del caso di specie, non come criterio di politica del diritto.

Il principio dei *best interests* viene così a snaturarsi e a trasformarsi e, pur rimanendo da tutti fermamente brandito a simbolo di una politica e di una prassi *child-friendly*⁽⁹⁷⁾, finisce per essere da molti criticato⁽⁹⁸⁾ perché «rappresenterebbe “il cavallo di Troia del relativismo culturale”»⁽⁹⁹⁾.

di dipendenza, di oppressione e di segregazione dei bambini, allo scopo ultimo di ridefinire completamente l’*American way of life*. Il mezzo per raggiungere l’obiettivo della liberazione dei bambini è eliminare il doppio *standard* di comportamento — comprensivo non solo di diritti, ma anche di responsabilità — tra adulti e bambini e riconoscere anche a questi ultimi un pieno diritto alla *self-determination*». Si può perciò affermare che in Usa, diversamente rispetto all’Europa, i diritti spetterebbero ai bambini non in quanto persone, ma in quanto soggetti in grado di autodeterminarsi al pari degli adulti.

(96) Per la ricostruzione storica si è fatto ricorso principalmente a: E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., 23 ss.; L. LENTI, “*Best interest of child*”, cit., 157 ss.

(97) P. MARTINELLI, J. MOYERSON, *L’interesse del minore: proviamo a ripensarlo davvero*, in *Minori e giustizia*, 2011, n. 3, 8: «Le linee guida adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in data 17 novembre 2010 [...] Con la funzione di “servire come strumento pratico per gli Stati membri nella fase di adeguamento dei loro sistemi giudiziari e non giudiziari agli specifici diritti, interessi e necessità dei minorenni”, al fine di attuare una giustizia “amichevole” nei confronti dei minorenni» accolgono «espressamente tra i principi fondamentali quello relativo ai “migliori interessi” del minorenne (parte III, lett. B), desumendone il portato utile, non solo dalle convenzioni internazionali in materia, fra cui quelle citate sopra, ma anche dalle pronunzie rilevanti (*relevant case law*) emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. È qui che si inizia a utilizzare il concetto di giustizia amichevole nei confronti dei minori (*child-friendly justice*)».

(98) Vedasi par. *Il superiore interesse del minore*: «che vi sia, ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa».

(99) E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., 73 citando P. ALSTON and B. GILMOUR-WALSH, *The Best Interests of the Child. Towards a Synthesis of Children’s Rights and Cultural Values*, Innocenti Studies, UNICEF, 1996, 2: «*The best interests principle is seen by some as a potential “Trojan horse” which will enable cultural considerations to be smuggled into the children’s rights domain and will subsequently undermine the basic consensus that the Convention reflects*», disponibile su: <https://www.unicef-irc.org/publications/108-the-best-interests-of-the-child-towards-a-synthesis-of-childrens-rights-and-cultural.html> (ultimo accesso: 20/10/2019).

1.2.1.3. La tecnica legislativa delle nozioni a contenuto variabile

Dall'*excursus* di cui *supra* risulta di certo impossibile negare quanto inevitabilmente poco nitida sia la nozione di superiore interesse minorile⁽¹⁰⁰⁾, come del resto già abbiamo potuto constatare rispetto ad un'altra locuzione, quella di responsabilità genitoriale, anch'essa non per altro ampiamente contestata⁽¹⁰¹⁾.

Soffermandoci sul contesto italiano, secondo l'autorevole dottrina appena citata in nota (Casabona, Moro), però, la difficoltà nel disegnare contorni precisi attorno a questi concetti legislativi è uno scotto necessario se si vuole normare settori particolarmente delicati del vivere comune, quale quello familiare e perciò quello minorile. Ovvero qualora si intenda abbandonare l'ormai obsoleta concezione meramente patrimonialistica del diritto civile, per sposarne una che difenda e promuova, in linea con l'impostazione personalista della Costituzione, i diritti fondamentali di personalità.

Detta in altri termini, la pretesa regolativa della legge non può non scontrarsi con una realtà, quella familiare e del rapporto genitori-figli, in cui la molteplicità di sfumature con cui le relazioni si concretizzano supera di gran lunga la fantasia, compresa quella del legislatore.

È quindi fondamentale, per il diritto, avvicinarsi cautamente laddove «la densità giuridica — per forza di vita — si stempera in quella dei sentimenti»⁽¹⁰²⁾, prevedendo così fattispecie astratte che siano in grado di reggere il confronto con l'infinità di materializzazioni che esse possono incontrare.

Il tutto, per costruire delle norme che siano sostanzialmente sempre al passo con i tempi e i mutamenti profondi che questi segnano nelle dinamiche socio-familiari.

Alla luce di ciò, anche il tanto paventato «scivolamento della tutela dal giuridico al giudiziario»⁽¹⁰³⁾, che comprometterebbe l'esigenza di certezza del diritto aprendo la strada, si passi l'espressione, al bello e al cattivo tempo dell'organo giudicante, viene a ridimensionarsi.

(100) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 44 ss.

(101) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 125 ss.

(102) *Ibidem*, 125.

(103) V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore*, cit., 3.

Infatti, i c.d. «concetti valvola»⁽¹⁰⁴⁾, o «nozioni a contenuto variabile»⁽¹⁰⁵⁾ o ancora «post-valori»⁽¹⁰⁶⁾, rappresentano una presa di coscienza del legislatore di quanto sia fondamentale, in certi casi e per centrare obiettivi di tutela concreta, non ricorrere a formule chiuse.

Del resto, è proprio la Corte costituzionale a suggerire una simile modalità operativa, nel momento in cui richiama sia la predisposizione di una normativa in grado di salvaguardare e promuovere la figura minorile, sia l'importanza dell'azione giudiziaria nel valutare come ciò possa tradursi nella definizione del caso concreto.

Si tratta di una pronuncia che è generalmente riconosciuta per aver posato una pietra miliare nella costruzione, *ex novo*, del principio del superiore interesse del minore da una semplice lettura sistematica della nostra Carta fondamentale⁽¹⁰⁷⁾. La sentenza è la n. 11 del 29 gennaio 1981, di otto anni più giovane rispetto alla Convenzione di New York.

Nel Considerato in diritto, al punto 5, si trovano infatti alcuni interessanti spunti di riflessione: la Consulta fa discendere la superiorità dell'interesse minorile dal combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost.⁽¹⁰⁸⁾, dal momento che, si legge, «si suol dire che la riforma del 1967 [che ha introdotto l'adozione speciale] ha spostato il centro di gravità dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato [...]». Ma lo spostamento

(104) *Ibidem*, 408: «assai spesso volutamente utilizzati dal legislatore quando la soluzione giuridica di un determinato problema non può essere data una volta per tutte, ma deve invece venire volta a volta rapportata e adeguata alla realtà sociale in continuo movimento e mutamento, senza di che il meccanismo dello *ius strictum* potrebbe incepparsi o funzionare in una dimensione seclusa e astratta, del tutto prescindente dalle reali esigenze della vita».

(105) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 125 ss.

(106) P. ZATTI, *Le icone linguistiche: discrezionalità interpretative e garanzia procedimentale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, n. 3, 3: «l'impiego nelle norme giuridiche di espressioni linguistiche con cui si accoglie l'esigenza di realizzazione di un tipo di interesse — poniamo, l'interesse del minore — asserendo il valore della sua soddisfazione senza però legarla ad un comportamento normativo giuridicamente assunto come idoneo a soddisfare quella esigenza», così come citato da S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 11.

(107) E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., 14.

(108) Art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; art. 30 c. 1 e c. 2 Cost.: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale [...]. Queste norme [artt. 2 e 30 Cost.], riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione».

I giudici costituzionali menzionano espressamente una «posizione preferenziale riconosciuta alla situazione soggettiva del minore» e una «tutela dell'interesse del minore [...] considerato in posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri»⁽¹⁰⁹⁾.

Quindi, come dare attuazione a tutto ciò? È appunto nella medesima sentenza che la Corte indica la strada agli operatori del diritto.

In primis al legislatore, che ha il dovere di intervenire con misure ben precise, di carattere rimediabile, a salvaguardia dell'interesse minorile⁽¹¹⁰⁾; *in secundis* al giudice del merito, il quale è investito della «ricerca della soluzione ottimale “in concreto” per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior “cura della persona”».

Sostanzialmente, quello che richiede la Consulta è un continuo bilanciamento, alla ricerca di un equilibrio che tenga conto, da un lato, dell'esigenza di predisporre una normativa generale ed astratta che potremmo definire rivolta al perseguimento del superiore interesse dei “minori” e, dall'altro, dell'incessante bisogno di tarare la soluzione adottata in concreto sull'interesse del singolo “minore”⁽¹¹¹⁾.

È in forza di questa esigenza che si inquadrano i contorni della c.d. nozione legislativa a contenuto variabile.

Se pensiamo dunque al “superiore interesse del minore” e alla sua “considerazione preminente”, che la legge internazionale e comunitaria (e pure interna) impongono, non possiamo limitarci a ridurlo a garanzia assoluta di un generale maggior benessere possibile per qualsiasi minore, ma piuttosto mirare ad elevarlo a garanzia personalizzata⁽¹¹²⁾: per quel minore, in quel contesto familiare, in quella dimensione socio-culturale di riferimento. Altrimenti egli

(109) Considerato in diritto, punto 6 e punto 4.

(110) Considerato in diritto, punto 5: «L'art. 30, secondo comma, della Costituzione, prevede infatti il dovere del legislatore e dell'autorità pubblica in generale di predisporre quegli interventi che pongono rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue».

(111) E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., 16.

(112) In questo senso anche L. LENTI, *Note critiche*, cit., 97.

non potrebbe essere messo nelle condizioni di godere del «miglior tipo di esistenza per esso realmente possibile e praticamente realizzabile»⁽¹¹³⁾ a cui mira proprio il suo superiore interesse⁽¹¹⁴⁾.

Sul binomio benessere–superiore interesse minorile pare infatti indirizzare la già citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dal momento che all’universalmente noto primo comma dell’art. 3 ne fa seguire un secondo, in cui gli Stati vengono incaricati di perseguire tale «benessere» («well-being», «bien-être»)⁽¹¹⁵⁾.

Dello stesso avviso la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue all’art. 24, che, si è già avuto modo di sottolineare, riprende il contenuto dell’art. 3 Convenzione ONU e lo eleva così a principio istitutivo dell’Unione europea. Essa riconosce che «i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere».

In sintesi, con l’espressione “superiore interesse del minore” siamo di fronte a un «concetto–guida dell’interpretazione» che consente di «costruire una “tipologia” e al contempo di decostruire una “specificità”»⁽¹¹⁶⁾, cioè di avere una copertura normativa duttile e funzionale al perseguimento del benessere minorile *lato sensu*.

Ovviamente non ci possiamo aspettare che un simile discorso teorico, che pare incorruttibile, ci preservi dalle ampiamente discusse lacune e problematicità nella sua traduzione sul piano pratico⁽¹¹⁷⁾. Quello che possiamo aspettarci, invece, è di comprendere quanto questo “male” sia necessario e inevitabile⁽¹¹⁸⁾,

(113) L. GIACOMELLI, *(Re)interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica?*, in F. GIUFFRÈ e I. NICOTRA (a cura di) *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Atti del Convegno dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (Catania, 7–8 giugno 2013), Ed. Scientifica, Napoli, 2014, 481, così come citato da V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore*, cit., 4.

(114) V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore*, cit., 3.

(115) Art. 3 c. 2 Convenzione di New York: «*States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being*».

(116) S. CASABONA, *Pedagogia dell’odio*, cit., 128.

(117) Vedasi le domande che si pone R. RIVELLO, *L’interesse del minore*, cit., 22 ss., tra cui: secondo quale accezione di interesse del minore vengono assunte le decisioni? In questo, qual è il ruolo dei pregiudizi dell’organo giudicante? Si può davvero parlare di interesse del minore in contrapposizione a concezioni adultocentriche? Si deve guardare all’interesse minorile attuale o futuro? E se futuro, con che grado di proiezione? Ecc.

(118) A.C. MORO, *Diritti del minore*, cit., 18–19: «Nessuno può seriamente contestare che la nozione di “interesse del minore” sia una nozione sfumata, dai contorni non ben delineati una volta per tutte dal legislatore: ma non è questo il necessario prezzo che si deve

perché decidere cosa è migliore per un bambino pone una domanda non meno fondamentale di quella sugli scopi e i valori della vita stessa⁽¹¹⁹⁾.

1.2.2. *Le sfaccettature del “superiore interesse minorile” e le potenzialità dei suoi impieghi*

1.2.2.1. Il rapporto con i diritti del minore e l'efficacia specificativa e/o rafforzativa come funzione principale

Stando a quanto finora analizzato, il potenziale intrinseco ad una nozione camaleontica quale quella definita come «a contenuto variabile», e per ciò tanto criticata, è invece l'unico elemento che le permetterebbe di soddisfare appieno gli obiettivi legislativi e di giungere così ad essere a tutti gli effetti un concetto fulcro di una data disciplina.

Invero, l'apporto principale che il concetto di “superiore interesse del minore” ha conferito all'ordinamento si rinviene nell'aver rimpolpato il contenuto dei diritti fondamentali che la legge riconosce in capo al soggetto minore⁽¹²⁰⁾.

Si pensi ad esempio ai diritti di cui all'art. 315-*bis* c.c. (istruzione, mantenimento, educazione), che vengono ripresi quali diritti-doveri genitoriali dall'art. 147 c.c. e che integrano la sostanza della responsabilità genitoriale di cui all'art. 316 c.c. La Convenzione sui diritti dell'infanzia, *ex art.* 18⁽¹²¹⁾,

pagare ove si voglia — come l'ordinamento esige — rapportare l'intervento giudiziario alla realizzazione di una migliore condizione di vita non di un generico ragazzo tipizzato dall'ordinamento, ma al ragazzo concreto su cui si deve decidere, con le sue caratteristiche irripetibili di personalità, le sue reali esigenze, i suoi diversi stadi di maturazione, le sue peculiari risorse, un suo vissuto e una sua peculiare capacità relazionale?»

(119) R.H. MNOOKIN, *Child-custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy*, 1975, 260: «*Deciding what is best for a child poses a question no less ultimate than the purposes and values of life itself*». Pagine da 226 a 293 disponibili su *Law and Contemporary Problems*, <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3457&context=lcp> (ultimo accesso: 21/10/2019).

(120) V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore*, cit., 4.

(121) Art. 18 Convenzione ONU: «Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo».

ci dice che nell'esercizio di tale responsabilità, e quindi nell'attuazione dei suddetti diritti e doveri che la inquadrano, i genitori, o chi per loro, sono chiamati a farsi guidare principalmente dall'interesse preminente del minore.

Ciò vale a dire che è l'interesse del minore a determinare come quei diritti debbano materializzarsi⁽¹²²⁾.

Viene infatti attentamente fatto osservare⁽¹²³⁾ che la dimensione familiare è un *unicum* per via della peculiarità delle relazioni che, anche sul piano giuridico, la caratterizzano.

Nello specifico, è la natura, oserei dire, biunivoca del rapporto genitori-figli che non permette di far rinvenire un vero e proprio conflitto tra le posizioni giuridiche in gioco. Ovverosia, il diritto della prole a ricevere un'educazione "dal" genitore e il medesimo diritto di educare spettante "al" genitore non presuppongono l'esistenza dell'uno a scapito dell'altro, quanto, al contrario, un riconoscimento reciproco.

Sono i c.d. «diritti "relazionali", il cui soddisfacimento può essere assicurato solo nell'ambito di una buona relazione familiare»⁽¹²⁴⁾.

A questo punto, la variabile determinante per stabilire se e come il diritto del minore può dirsi effettivamente tutelato sta proprio nel superiore interesse di quest'ultimo, interesse che deve perciò modulare l'azione educativa dei genitori *ex art. 18* Convenzione ONU.

Facilmente si può per questo affermare che l'ordinamento abbia sposato l'ottica del *favor minoris*, operante quale essenziale criterio ermeneutico della normativa di riferimento⁽¹²⁵⁾. Come se il superiore interesse del minore fosse stato letteralmente «inglobato» nelle singole disposizioni di legge e vi fuorie-

(122) In linea con la visione del concetto di diritto che ci dà R. BIN, *Diritti e fraintendimenti: il nodo della rappresentanza*: «Il fatto è che la definizione del "diritto" non è come una pentola, rispetto alla quale un determinato fenomeno sta dentro o fuori, *tertium non datur*. Si comporta piuttosto come un ombrello durante un forte acquazzone: vi è un punto in cui la protezione è massima, e poi, via via che ci si allontana da esso, la tenuta diviene sempre meno efficiente; è persino difficile dire in che punto si è totalmente fuori dall'ombrello, anche perché in buona parte dipende dal vento. [...] Il problema strutturale sta forse proprio nella definizione dei contenuti dei diritti, nella loro particolare struttura ad ombrello: sono delle non-definizioni, se "definizione" l'assumiamo nel suo significato etimologico. Verrebbe da dire che non c'è nulla di definitivo in queste definizioni», disponibile su http://www.R.bin.it/ARTICOLI/DirfraII.htm#_ftn1 (ultimo accesso: 24/10/2019).

(123) A.C. MORO, *Diritti del minore*, cit., 14 ss.

(124) E. CECCARELLI, *L'interesse del minore e l'evoluzione della giurisprudenza civile minore*, in *Minori e giustizia*, 2011, n. 3, 138.

(125) R. RIVELLO, *L'interesse del minore*, cit., 25.

sca ogni qual volta si è chiamati, in veste d'interprete, a renderne effettivo il dettato giuridico⁽¹²⁶⁾.

Risulta perciò evidente che, prima ancora dell'interprete, anche lo stesso legislatore, nel momento in cui opera delle scelte di politica del diritto, non può che tendere alla continua "riqualificazione" della posizione minorile, dando nuova linfa al concetto del suo superiore interesse.

Se così non fosse si incorrerebbe in una normativa tacciabile di incostituzionalità per diretta violazione dell'art. 117 Cost., che richiama, nello specifico, il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia⁽¹²⁷⁾.

Impossibile però al riguardo non rammentare che anche questa dualità funzionale dell'interesse minorile può generare confusione.

In particolare, se nel rispetto dei vincoli sovranazionali i firmatari delle leggi optano per l'assunzione a valore normativo di un determinato contenuto e, al contempo, gli interpreti che dovrebbero sussumere la fattispecie concreta all'interno di quella fattispecie astratta non la riconoscono come effettivamente in grado di perseguire gli obiettivi sottostanti a quei medesimi vincoli, è chiaro che si crea una situazione ad alto grado di incertezza giuridica.

1.2.2.2. L'efficacia adeguatrice e/o correttiva che crea ambiguità

In tensione con la principale funzione di "supporto" all'ordinamento di cui si è appena trattato, si ha quindi una significativa prassi volta a scongiurare che la stretta osservanza del principio di legalità possa, talvolta, causare una falla nel sistema di tutela.

Più in particolare, il baluardo della salvaguardia del superiore interesse minorile ha finito col «temperare la rigidità di talune norme e principi propri del diritto minorile o del diritto di famiglia o a determinarne, se necessario, la disapplicazione»⁽¹²⁸⁾.

Al riguardo, si ebbe una vicenda emblematica con ad oggetto il secondo comma dell'art. 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*). L'enunciato prevedeva che la differenza massima di età tra adottante e adottato non potesse superare, nel valore massimo, i quaranta anni.

(126) L. LENTI, *Note critiche*, cit., 93.

(127) V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore*, cit., 3 ss.

(128) *Ibidem*, 408.

A livello giurisprudenziale, però, una simile rigidità normativa veniva spesso ritenuta lesiva degli specifici interessi di alcuni minori⁽¹²⁹⁾, motivo per cui la presunta illegittimità della disposizione venne all'attenzione della Corte costituzionale in più occasioni.

Significativo sarà il dispositivo della pronuncia 18 luglio 1996, n. 303, in cui la Consulta dichiarerà la parziale illegittimità del comma in questione «nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».

Nella motivazione i giudici si dichiarano consapevoli dell'intento che il legislatore ha voluto perseguire con la stesura della Legge n. 183, ovvero la «salvaguardia della personalità e dei diritti del minore» in linea con gli artt. 2 e 31 Cost., ma al contempo ritengono che il limite inderogabile di cui al divario massimo di età non possa ritenersi al servizio dell'interesse minorile, così come già ribadito dalla stessa Consulta in altre sedi⁽¹³⁰⁾.

Ecco quindi che un articolo localizzato nell'ordinamento con l'obiettivo di tutelare la figura del minore viene tacciato di illegittimità in forza della medesima *ratio*: l'interesse del minore.

La sentenza n. 303 e le altre pronunce degli anni Novanta hanno portato così alla riscrittura dell'art. 6 con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Alla nuova norma, passata da tre a otto commi, non si è mancato poi di criticare che consisterebbe in realtà in un palese esempio di eterogenesi dei fini: nel nome dell'interesse del minore si nasconderebbe la soddisfazione della ben più radicata pretesa degli adulti di potersi ritenere “idonei” ad adottare⁽¹³¹⁾.

Non sono mancati poi casi diametralmente opposti a quello appena delineato, in cui i giudici, nella stretta osservanza del principio di legalità, hanno

(129) L. LENTI, *Note critiche*, cit., 96: «qualora abbia già costituito un rapporto di qualche significato con l'adulto che lo ha accolto, soprattutto se a ciò si aggiungono circostanze particolari, per esempio che il limite sia superato di poco o che sia opportuno evitar di separare due fratelli, dando il più piccolo in adozione ad altri solo per rispettare la regola sulla differenza d'età».

(130) Vengono espressamente richiamate le sentenze Corte cost. 183/1988, 44/1990 e 148/1992.

(131) Di questo avviso L. LENTI, *Note critiche*, cit., 96–97. Per un approfondimento critico della vicenda che ha condotto alla riforma della disciplina in tema di adozione si rinvia a F.L. CAGGIA, *Limiti di età dell'adottante e interesse del minore*, in *Famiglia*, 2001, 1057 ss.

assunto delle decisioni apparse stridenti con la necessità di decidere per il bene di un determinato minore.

Un esempio lampante si ha con una sentenza di Cassazione del 2014⁽¹³²⁾, in cui la Corte conferma il divieto di maternità surrogata, dichiarando lo stato di adottabilità del minore nato all'estero da "utero in affitto".

Nelle motivazioni addotte, al punto 3.1., i giudici di legittimità sono cristallini nello spiegare che il superiore interesse del minore non si vede pregiudicato dal suddetto divieto. «Il legislatore italiano, invero, ha considerato, non irragionevolmente, che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando, come detto, all'istituto dell'adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico. E si tratta di una valutazione operata a monte dalla legge, la quale non attribuisce al giudice, su tale punto, alcuna discrezionalità da esercitare in relazione al caso concreto».

1.2.2.3. Il criterio di risoluzione dei conflitti tra diritti che investono lo stesso soggetto nella prassi del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

Ai fini dell'analisi che seguirà nelle prossime pagine merita ora analizzare un'ulteriore funzione che il superiore interesse minorile ha assunto nella sua applicazione. Nello specifico, trattasi di una prassi che ha avuto origine presso gli uffici giudiziari minorili di Reggio Calabria, a partire dal 2012.

Il Tribunale per i minorenni della provincia calabrese ha infatti adottato una serie di provvedimenti limitativi o estintivi della responsabilità genitoriale nei confronti di padri e madri appartenenti alla 'ndrangheta, ogni qual volta quest'appartenenza si sia tradotta in una comprovata condotta pregiudizievole per il figlio (ai sensi del requisito richiesto dagli artt. 330 e 333 c.c.).

All'intervento circa la responsabilità genitoriale si è aggiunta, contestualmente e *in extremis*, la previsione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia, sia nucleare sia allargata, quando questa non venga ritenuta un contesto di crescita idoneo, perché intriso di cultura mafiosa⁽¹³³⁾.

(132) Cass. civ., sez. I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001.

(133) Si rammenta che i termini *mafia*, *mafioso* verranno genericamente utilizzati con riferimento a tutte le organizzazioni criminali di stampo mafioso, prescindendo quindi dall'accezione vincolata territorialmente al fenomeno della *mafia siciliana*.

Lungi dal guardare a logiche di mero automatismo, come avremo modo di analizzare in seguito, la prassi giudiziaria in questione trova il proprio filo conduttore nel considerare il superiore interesse del minore come criterio privilegiato, volto a risolvere il difficile bilanciamento tra i diritti del soggetto minorenni, tutti egualmente fondamentali.

Diritti, questi, che nella specificità dei casi affrontati dal Tribunale si pongono reciprocamente in netto contrasto: da un lato il diritto alla crescita nella propria famiglia d'origine⁽¹³⁴⁾ e, dall'altro, quello ad un sano sviluppo psico-fisico, nonché ad un'educazione "responsabile".

Alla luce delle peculiarità che caratterizzano i minori di 'ndrangheta nei casi intervenuti, secondo i giudici minorili il superiore interesse del minore suggerisce la prevalenza del diritto a ricevere un'educazione conforme ai valori democratici tipici della comunità di riferimento, in quanto solo così si realizzerebbe la possibilità di una formazione personale corretta per il bambino stesso. Ciò a discapito del diritto a venir educato all'interno della propria sfera affettiva e familiare, che si vede così inevitabilmente compresso⁽¹³⁵⁾.

(134) *Ex art. 1*, Legge 184/1983, come modificata dalla Legge 149/2001: «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia», nonché *ex art. 315-bis c. 2 c.c.*: «Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti».

(135) G. VANNONI, *L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione*, in *Consulta OnLine*, 8 maggio 2017, n. 2, 298–299, disponibile su <https://www.giurcost.org/studi/vannoni.pdf>.



CAPITOLO II

EDUCAZIONE: PERSONALISMO, SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ

2.1. Responsabilità genitoriale e funzione educativa

Prima di passare ad un'analisi puntuale dei provvedimenti assunti dagli uffici giudiziari reggini e di comprenderne, perciò, retroterra e potenzialità⁽¹⁾, è sembrato opportuno procedere ad una trattazione specifica circa la centralità della funzione educativa nel rapporto genitori-figli.

Si intende quindi interrogarsi sul significato di “educazione”, affrontare i limiti della c.d. libertà educativa dei genitori e, da ultimo, permettere così di capire le ragioni dell'impostazione appena delineata. Impostazione che vede il superiore interesse del minore far propendere il giudice per la salvaguardia del diritto all'educazione “conforme”.

2.1.1. *Il diritto all'educazione*

Il concetto di “educazione” non conosce una definizione oggettiva, nonostante venga riconosciuto come un vero e proprio diritto del figlio *ex art. 315-bis c.c.*, ma anche dello stesso genitore *ex art. 30 Cost.*

Riconoscere un diritto significa infatti garantirne l'esigibilità e l'impossibilità nel definirne un preciso contenuto causa problemi interpretativi circa metodi e finalità educative⁽²⁾.

La scelta di esimersi dall'individuare i contenuti dell'azione pedagogica è del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975 e non può

(1) Vedasi Capitolo III e Capitolo IV.

(2) C. LOSANA, *Il diritto all'educazione nel sistema europeo*, in *Minori e giustizia*, 2012, n. 3, 78.

dirsi casuale, bensì ravvisabile, secondo la dottrina⁽³⁾, in più ordini di ragioni.

Tra queste spicca sicuramente la volontà di cancellare ogni riferimento alla morale (presente nella formulazione dell'art. 147 c.c. *ante riforma*⁽⁴⁾) per evitare che questo possa un giorno spianare la strada a ideologie che piegano il concetto di moralità ai fini più subdoli, come se ne ebbe esperienza sotto la dittatura fascista.

In linea con la Costituzione democratica, rigettando qualsiasi previsione omologante e abbracciando invece l'ottica personalista, il riformatore ha perciò optato per la locuzione che abbiamo già avuto modo di analizzare, precisando cioè che il dovere educativo genitoriale deve esplicarsi «tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli»⁽⁵⁾.

Carattere che verrà ripreso dalla più recente riforma della filiazione del 2013 a connotare il diritto all'educazione del figlio (art. 315-*bis* c.c.) e l'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.), in un *continuum*, come già si è detto⁽⁶⁾, che pone al centro la promozione della figura minorile e il suo superiore interesse.

Ne esce un quadro della funzione educativa altamente “personalizzato”, ossia costruito sul minore e sui suoi bisogni di sviluppo, che lascia ampio margine di libertà alla famiglia, individuata ai sensi del c. 2 dell'art. 315-*bis* c.c. come luogo privilegiato di formazione dell'individuo⁽⁷⁾.

Il nocciolo del diritto all'educazione, quindi, rimane vago, legato al senso comune: etimologia del verbo *educare*, dal latino *e* (da, di, fuori) e *ducere* (condurre, trarre)⁽⁸⁾.

(3) A. TRABUCCHI, *Il “vero” interesse del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 748 ss.

(4) Art. 147 c. 2 c.c. *ante riforma* del 1975: «L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale».

(5) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 13.

(6) Vedasi par. *Il “trittico” della responsabilità genitoriale. Il nuovo art. 316 c.c. quale elemento di congiunzione*.

(7) C. LOSANA, *Il diritto all'educazione*, cit., 81-82.

(8) *Educare* = «aiutare con opportuna disciplina a mettere in atto, a svolgere le buone inclinazioni dell'animo e le potenze della mente e a combattere le inclinazioni non buone». Etimologia reperita su *Dizionario etimologico*, disponibile su <https://etimo.it/> (accesso: 31/10/2019).

2.1.2. *Sussidiarietà e solidarietà nell'ottica personalista della Costituzione. La norma fondamentale dell'art. 2 Cost.*

L'elevazione dell'ambito familiare a contesto privilegiato per assolvere alla funzione educativa risponde essenzialmente a una logica di sussidiarietà, chiaramente espressa dalla nostra Costituzione.

È difatti la famiglia, in quanto anch'essa manifestazione di socialità assieme allo Stato e alle altre forme di organizzazione sociale *ex art. 2 Cost.*, l'organizzazione più "vicina" agli individui che la compongono, primo fra tutti il minore.

Essendo inoltre il medesimo dettato costituzionale a prevedere l'esistenza e la tutela delle formazioni sociali in quanto strumentali alla piena realizzazione delle singole personalità al loro interno⁽⁹⁾, compito precipuo dell'istituzione familiare risulta essere l'intervento a soddisfazione degli interessi del fanciullo, ove ciò sia indispensabile alla sua concreta formazione personale. In perfetta sintonia con il principio personalista, che impone il rispetto dell'individualità di ciascuna persona e di cui l'art. 2 Cost. è ancora una volta principale promotore.

La formazione-Stato, dal canto suo, ha perciò un semplice ruolo "suppletivo", che la chiama in causa ogni qual volta l'organizzazione sociale c.d. inferiore non sia in grado di adempiere all'investitura conferitale a livello costituzionale⁽¹⁰⁾.

Il principio di sussidiarietà si compone infatti di due elementi, uno di carattere negativo e l'altro di carattere positivo.

Il primo si concretizza nel «divieto di ingerenza delle realtà sociali nell'ambito di ciò che può essere adeguatamente affidato all'attività ed all'iniziativa del singolo individuo (divieto che si estende anche ai gruppi sociali di maggiore livello nei confronti dei gruppi sociali "minori o inferiori")»; il profilo positivo, invece, «attribuisce ad ogni comunità il compito (dunque il dovere) di intervenire (appunto, positivamente) allo scopo di incentivare, aiutare e, ove necessario, sostituire i soggetti, individuali o sociali, incapaci di provvedere (ancora una volta, adeguatamente)»⁽¹¹⁾.

(9) Art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...] nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]».

(10) A. ARENA, *A proposito dello "statuto costituzionale del minore" (brevi riflessioni a margine di alcune "novità" nel dibattito parlamentare e nella giurisprudenza comune)*, in *Consulta OnLine*, 6 giugno 2016, n. 2, 247, disponibile su <https://www.giurcost.org/studi/arena2.pdf>.

(11) L. D'ANDREA, *Il principio di sussidiarietà tra radice personalistica e funzione conformativa del sistema normativo*, in *Iustitia*, 2011, n. 2, 253.

L'accoglimento della prospettiva di sussidiarietà, come diretta espressione del principio personalista, sfuma poi nel proseguo della norma, dove viene specificato che la Repubblica «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà».

Precisamente, se è indubbio che la suddetta limitazione del potere pubblico sia disposta a salvaguardia delle libertà individuali e sociali in un'ottica puramente liberale, è altrettanto rigoroso pensare che il dovere di intervento nei casi sopra prospettati richiami un autentico «dovere inderogabile di solidarietà».

Si crea così un ponte tra sussidiarietà e solidarietà che delinea l'essenza dello stato democratico, perché, come rammentava l'onorevole Aldo Moro in Assemblée costituente, «uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità»⁽¹²⁾.

Lo Stato democratico è perciò quello che mette la persona al centro del sistema giuridico e di ogni «manifestazione della convivenza politicamente organizzata»⁽¹³⁾.

In sintesi, l'art. 2 Cost. è un pilastro della Carta fondamentale e dell'intero assetto democratico.

Imprescindibile, quindi, è procedere a una lettura combinata delle norme che seguono, nella consapevolezza che un occhio in grado di cogliere il complesso costituzionale è un occhio vigile e attento all'ordinamento che vi si regge. Guardare alle singole disposizioni della Costituzione senza coglierne la prospettiva comune risulterebbe infatti quanto mai riduttivo e poco sensato, oltre che fuorviante⁽¹⁴⁾.

Ai fini della nostra analisi, l'esame dell'art. 2 Cost. permette di comprendere meglio la lettera dell'art. 30 Cost., primo e secondo comma⁽¹⁵⁾, che assieme all'art. 29 Cost. è generalmente noto per essere dedicato alla tutela costituzionale dei figli nonché della famiglia come luogo principe di soddisfazione degli interessi familiari.

(12) Ass. 13 marzo 1947, in G. ROSSINI (a cura di) A. MORO, *Scritti e discorsi (1940-1947)*, Cinque Lune, Roma, 1982, 460.

(13) L. D'ANDREA, *Il principio di sussidiarietà*, cit., 255.

(14) Vedasi par. *Contra*: la lettura isolata dell'art. 29 Cost. e i rischi dell'impostazione giunaturalista.

(15) Art. 30 c. 1 e 2 Cost.: «È dovere e diritto dei genitori istruire, mantenere ed educare i figli [...]. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

Il collegamento tra norme si individua infatti nella duplice dimensione del rapporto educativo in capo ai genitori, che l'art. 30 Cost. presenta nel momento in cui enuncia un "diritto e dovere" educativo.

Questa dualità si inquadra nel riconoscimento e nelle garanzie che la relazione filiale trova a livello giuridico *ex art. 2 Cost.*⁽¹⁶⁾, ossia una relazione che viene preservata da qualsiasi intromissione fintanto che mantiene la "missione" personalista e solidale.

Così, si tratta di un "dovere", quello in capo ai genitori *ex art. 30 Cost.*, quando si configura l'aspetto "interno" del rapporto educativo, volto a far osservare l'elemento positivo del principio di sussidiarietà: permettere al minore la piena esplicazione del sé e quindi una completa formazione individuale, rispondendo a logiche di solidarietà che non contemplano un'imposizione autoritaria del genitore, ma, piuttosto, accoglimento e garanzia di emancipazione per il soggetto⁽¹⁷⁾.

Sul fronte "esterno", nei confronti dei terzi e perciò anche dello Stato, si tratta invece di un "diritto" al rapporto educativo che i genitori possono far valere come "diritto di non interferenza", a tutela della propria azione educativa e fintanto che questa si confaccia al suddetto obiettivo di promozione della personalità minorile, come vuole la Costituzione.

Ne consegue un disegno bifronte della posizione genitoriale (comma primo), che consente di riferirsi a una vera e propria «capacità» di questi ultimi ad adempiere all'*officium* di responsabilità nei confronti dei figli. Laddove questa dovesse assumere la deriva dell'*incapacità*, ossia quando il dovere dell'art. 30 Cost. non venga letto in combinato disposto con l'art. 2 Cost., ecco che anche il diritto perde consistenza e lascia spazio all'intervento dell'organizzazione "maggior", lo Stato, secondo le misure sostitutive che la legge prevede (comma secondo).

La discrezionalità educativa tipica della famiglia d'origine sussiste quindi fintanto che ne sia rispettata la dimensione teleologica prospettata dall'impianto costituzionale.

(16) L. FORLATI, *Libertà del minore e famiglia negli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, in M. DE CRISTOFARO e A. BELVEDERE (a cura di) *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Varese, 1980, 41: «Non si può infatti disgiungere la lettura degli artt. 29 e 30 da quella di una serie di altre disposizioni costituzionali, in primo luogo dall'art. 2 che vuole riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo anche all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità fra cui — e prima di tutte — la famiglia».

(17) *Ibidem*, 18-19.

Interessante, a riguardo, il suggerimento di Paolo Zatti in un suo contributo di dottrina⁽¹⁸⁾.

Sottolineando ancora una volta la necessaria connessione sistematica tra art. 30 e art. 2 Cost., egli fa notare che porre «l'accento sull'idea di "privatezza" [della famiglia] piuttosto che su quella di "autonomia"» può essere di aiuto per ovviare a equivoci interpretativi.

Infatti, parlare di privatezza «evita di identificare anzitempo, o peggio a priori, la regola di non-interferenza con la tutela della discrezionalità-autorità dei genitori. [...] Occorrerà chiedersi in che limiti il "bene" della privatezza [...] sia da vedere come coincidente con quello [...] della discrezionalità-autorità, o invece se ne differenzi».

Alla luce di quanto affermato è importante dunque tracciare la «soglia insuperabile»⁽¹⁹⁾ della libertà educativa o, insistendo sulla versione che ne dà Zatti, comprendere dove effettivamente la c.d. privatezza si discosti dalla c.d. discrezionalità-autorità.

Questo farà sì che si possa controbattere scientemente a coloro che si sono adoperati sul fronte contrario, ossia per ravvisare nella famiglia e nella funzione genitoriale la celeberrima «isola che il mare del diritto può solo lambire»⁽²⁰⁾.

2.1.2.1. La famiglia «rappresentabile come 'penisola' saldamente collegata alla 'terraferma' dell'intera comunità sociale di appartenenza»⁽²¹⁾

Se la società familiare esiste, giuridicamente parlando, ed è tutelata nella sua privatezza nel momento in cui è «luogo di svolgimento delle personalità del singolo, la finalità della formazione sociale deve risultare compatibile con lo svolgimento della personalità individuale e, conseguentemente, con l'esercizio dei diritti di libertà attraverso i quali si svolge la personalità»⁽²²⁾. Sono difatti diritti valevoli *erga omnes*⁽²³⁾.

(18) P. ZATTI, *Rapporto educativo e intervento del giudice*, ID., 226.

(19) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 14 ss.

(20) C.A. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, Edizioni Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1949, III.

(21) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 134.

(22) P. CAVALIERI, M. PREDAZZA GORLERO, G. SCIULLO, *Libertà politiche del minore e potestà educativa dei genitori nella dialettica del rapporto educativo familiare*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, cit., 68.

(23) Corte cost., sentenza 24 giugno 1970, n. 122, Considerato in diritto n. 2: «[...] nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni

Dunque, il testo costituzionale fornisce al minore la protezione che assicura ad ogni cittadino, come singolo e nelle formazioni sociali (art. 2), impegnando l'ordinamento nel rimuovere qualsivoglia tipo di ostacolo allo svolgimento di detta personalità, a garanzia di un trattamento egualitario⁽²⁴⁾ (art. 3).

Invero, l'intento del costituente è sigillare il principio secondo cui il minore è a tutti gli effetti un cittadino o, meglio, un «cittadino in formazione»⁽²⁵⁾.

Un'affermazione simile non può che calare l'universo familiare, e in particolare il rapporto educativo, nella realtà sociale di riferimento, in una «integrazione tra l'aspetto privato e la dimensione pubblica dei problemi della condizione minorile»⁽²⁶⁾.

Mario Bessone, nel suo commento alla Costituzione, rigetta l'impostazione di parte della dottrina che, su scorta dell'art. 29 Cost., vede nella libertà educativa dei genitori l'espressione massima dell'autonomia familiare. Dottrina che condanna perciò qualsiasi interferenza esterna⁽²⁷⁾.

Secondo l'autorevole privatista, infatti, una lettura dell'art. 30 Cost. che si reputi «razionale» impone all'interprete di ricercare un modello di educazione che non può prescindere dal contesto sociale, ma che anzi deve farsi carico della crescita di un futuro cittadino. Ciò non legittima la trasmissione di valori che siano contrari al comune sentire in cui si identifica la collettività⁽²⁸⁾.

fondamentali diritti di libertà — in gran parte compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati nell'art. 2 —, che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve poter far valere *erga omnes*».

(24) M. DOGLIOTTI, *Intervento pubblico e diritti del minore. Assistenza, giustizia, emarginazione*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, cit., 138.

(25) M. BESSONE, *Art. 29-30-31*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 87.

(26) *Ibidem*, 88.

(27) Vedasi par. *Contra: la lettura isolata dell'art. 29 Cost. E I rischi dell'impostazione giuridicalista*.

(28) A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in P. RESCIGNO (diretto da) *Trattato di diritto privato*, IV, UTET, Torino, 1997, 601: «Non possa la funzione dei genitori, per quanto attiene soprattutto all'educazione ed istruzione dei figli, essere dissociata dai valori generali della collettività e dalle stesse strutture sociali, nelle quali la famiglia è inserita. Quei valori positivi, cui deve ispirarsi l'azione pedagogica dei genitori, devono allora riflettere l'interesse del minore che è quello di essere educato ed istruito spiritualmente e socialmente per divenire man mano il cittadino dotato di quella maturità necessaria a chi debba vivere in una comunità democratica, quale è quella che emerge dal nostro ordinamento costituzionale, e devono trovare rispondenza in quei valori fondamentali della coscienza sociale che la collettività considera in un certo momento come essenziali al vivere civile».

Se infatti il minore gode dei diritti e delle libertà riconosciute a ogni cittadino, che non possono essere calpestati dall'azione educativa, ma, al contrario, ne divengono obiettivo di promozione, quei medesimi diritti e quelle stesse libertà debbono permeare inevitabilmente il programma educativo.

Per questo motivo una pedagogia che è difforme dai contenuti della Costituzione non è solidale con i diritti e le libertà minorili. Per questo può dirsi contraria all'interesse del minore in quanto "persona", perché profondamente opprimente e limitante per lo stesso.

Tutto ciò prima ancora che si possa coglierne l'aspetto di tensione rispetto all'interesse del minore—"cittadino" e, quindi, prima ancora che si possa disapprovarne la mancata "conformità" all'ordinamento, disfunzionale anche al generale interesse alla salvaguardia e al rinnovamento dello stesso.

Questo *iter* logico ci permette di comprendere quanto un'educazione contraria all'assetto giuridico-istituzionale sia in realtà un'educazione contraria all'interesse del minore, oltre che non rispettosa dell'interesse pubblico che vi soggiace. Quest'ultimo è perciò perfettamente coincidente con il primo.

Alla luce di ciò, la scelta legislativa del 1975, di introdurre all'art. 147 c.c. il principio secondo cui il dovere educativo deve esplicarsi tenendo conto delle prerogative filiali (capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni), risulta quindi interamente nel solco della Costituzione, perché obbliga ad un'educazione "conforme" all'interesse del minore e di conseguenza, indirettamente, "conforme" all'ordinamento⁽²⁹⁾.

«Con la conseguenza che non possono essere assecondati sistemi educativi troppo originali e del tutto arbitrari, al punto da comportare un possibile rischio di crescita non equilibrata per i figli»⁽³⁰⁾.

È la crisi del principio di autorità, come voluta dalla Costituzione (di cui si è ampiamente discusso⁽³¹⁾), e al contempo la massima espressione della c.d. «funzione sociale dell'educazione»⁽³²⁾.

Appare evidente, a questo punto, che laddove si verificano prassi educative disfunzionali rispetto al dettato costituzionale, ossia non inclini alla piena realizzazione della personalità minorile, si integrerà l'ipotesi di violazione dei

(29) M. BESSONE, *Art. 29-30-31*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 106 ss.

(30) Commento all'art. 147 c.c., in P. CENDON (a cura di) *Commentario al Codice civile. Artt. 143-230 bis*, Giuffrè, Varese, 2009, 177.

(31) Vedasi par. *Il ruolo della riforma del diritto di famiglia con Legge 19 maggio 1975*, n. 151.

(32) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 18.

doveri o abuso dei poteri genitoriali⁽³³⁾, che lascerà un margine di intervento suppletivo alle istituzioni pubbliche, nel nome della legge (comma 2, art. 30 Cost.)⁽³⁴⁾.

Ecco individuato il limite alla discrezionalità educativa. Ecco cioè che si può osservare chiaramente come la privatezza smetta di coincidere con l'autonomia (discrezionalità–autorità) nel momento in cui si esplica negando il dato costituzionale su cui essa stessa si regge.

Trattasi del «minimo etico imprescindibile per una convivenza civile»⁽³⁵⁾ e, azzarderei a questo punto il collegamento, per una «umanizzazione adeguata»: il diritto all'educazione «come diritto che preesiste e che in qualche maniera condiziona l'esercizio di tutte le libertà»⁽³⁶⁾, a beneficio del singolo e dell'intera comunità che in quelle si identifica.

Così, infatti, si legge anche nella relazione in Costituente del deputato Aldo Moro, dove il diritto all'educazione viene a levarsi come diritto dell'«uomo *in fieri* di diventare uomo nella pienezza della sua umanità»⁽³⁷⁾.

(33) *Ibidem*, 19.

(34) *Ibidem*, 138: «La protezione dell'ordine pubblico, inteso nella sua accezione generale di tutela dei valori e principi fondanti un dato ordinamento, appare così “decentralizzata” e “individualizzata”, affidata com'è all'attività del singolo giudice che dovrà verificare di volta in volta con riferimento al caso concreto che l'azione educativa dei genitori non si ponga in radicale e insanabile contrasto con il nucleo essenziale dell'ordine sociale».

(35) M. SESTA, *Genitori e figli tra potestà e responsabilità*, in *Riv. dir. priv.*, Cacucci Editore, 2000, n. 2, 237: «La libertà educativa incontra un primo limite nei principi fondamentali dell'ordinamento, risultanti dalle disposizioni costituzionali e dalla legislazione penale. Dalle quali si evince una sorta di minimo etico imprescindibile per una convivenza civile. Sarebbe infatti illogico ritenere che l'azione pedagogica possa essere lecitamente indirizzata contro i valori su cui si fonda l'ordinamento, che regge la società di cui il minore è parte».

(36) G.P. MEUCCI, *I figli non sono nostri. Colloqui con un giudice dei minorenni*, Vallecchi Editore, Firenze, 1991, 24.

(37) Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione del deputato Aldo Moro, F. CALZARETTI (a cura di), *I principi dei rapporti sociali (culturali)*: «Intesa l'educazione come sviluppo progressivo della personalità mediante una adeguata cognizione del proprio io e del mondo, essa investe indubitabilmente libertà individuali. [...] È un diritto [all'educazione] che spetta in proprio al fanciullo come uomo *in fieri*, senza che questa sua incompleta formazione devii verso terzi, famiglia o Stato, la sua titolarità. La immaturità contingente, che appunto attraverso la concreta esplicazione del diritto verrà eliminata, deve soltanto indurre a porre mediante la scelta di legittimi rappresentanti le garanzie più opportune per evitare un indirizzo educativo che comprometta nel fanciullo quella “formazione dell'uomo”, nella quale si risolve per lui l'affermazione di dignità che è a base di una costituzione democratica. Guardando alla persona nell'età infantile, una

2.1.2.2. Contra: la lettura isolata dell'art. 29 Cost. e i rischi dell'impostazione giusnaturalista

Come si è già accennato, non sono però mancati i sostenitori⁽³⁸⁾ della “autonomia familiare”, coloro cioè che hanno determinato il naufragio dell'idea di famiglia verso il concetto di entità sovrana, attribuendole tratti conservatori e autoritari⁽³⁹⁾.

Si tratta di una visione fondata su di una lettura dell'art. 29 Cost. completamente avulsa dal quadro costituzionale in cui è inserito⁽⁴⁰⁾ e che si gioca il tutto e per tutto sulla connotazione di naturalità⁽⁴¹⁾ che esso conferisce alla formazione-famiglia (fondata sul matrimonio). Connotato che non è presente altrove per altre organizzazioni sociali e che varrebbe perciò a rivestire la famiglia di un'aurea di sacralità dovuta alla sua preesistenza all'ordinamento⁽⁴²⁾.

La teoria è infatti di stampo giusnaturalista, secondo cui la famiglia sarebbe caratterizzata da una serie di diritti originari (*iura naturalia*) che lo Stato, quale formazione giuridica, non può far altro che riconoscere. L'azione istituzionale si ferma perciò dove inizia la società-famiglia, in quanto realtà pre-giuridica.

Risultato è la netta contrapposizione tra quelle che vengono ad essere a tutti gli effetti due dimensioni sociali nettamente distinte, Stato da una parte e famiglia dall'altra, nonché la pretesa che la suddetta “naturalità” renda l'ordinamento familiare in balia di direttive avulse da qualsiasi contestualizzazione storica ed evoluzione del diritto positivo.

costituzione non può esprimere infatti il suo riconoscimento della autonomia umana, se non attribuendo il diritto all'uomo *in fieri* di diventare uomo nella pienezza della sua umanità. Una costituzione la quale, dopo aver affermato che ragion d'essere e criterio di misura di ogni potere ed attività sociale è l'uomo, omettesse di garantire il diritto al raggiungimento della libertà responsabile dell'uomo cosciente di sé e del mondo, sarebbe in contrasto con se stessa», disponibile su <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/01/06-moro.htm> (ultimo accesso: 18/11/2019).

(38) Vedasi ad es. F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento “pubblico”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, n. 12, 717 ss.

(39) L. CARLASSARE, *Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, cit., 40 ss.

(40) *Ibidem*, 40.

(41) Art. 29 Cost.: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

(42) P. CAVALIERI, M. PREDAZZA GORLERO, G. SCIULLO, *Libertà politiche*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, cit., 96–97.

Le ricadute di una simile concezione si sono avute primariamente sull'istituto della filiazione. Hanno portato cioè a sostenere che il carattere "naturale" della famiglia fondata sul matrimonio si possa riflettere sul rapporto genitori-figli, il quale godrebbe a questo punto di una "naturalità" mutuata e non costitutiva.

Determinare la naturalità derivata del rapporto di filiazione equivale quindi a ricomprendere nell'esclusivo appannaggio della sovranità familiare le scelte circa la formazione del minore. Scelte che, svincolate da qualsiasi contesto sociale esterno alla famiglia, non possono misurarsi con alcun tipo di parametro di legittimità.

Come spiega Bessone, la *ratio* sottesa a una simile impostazione di pensiero non è altro che il frutto di un retaggio conservatore, che si oppone ostinatamente ai profondi cambiamenti sociali in corso. Ragion per cui si preferisce salvaguardare «l'arbitrario conculcamento della personalità di qualcuno dei membri della compagine familiare» in nome del «superiore interesse» della famiglia⁽⁴³⁾, piuttosto che valorizzare quello dei suoi componenti secondo la chiara indicazione dell'art. 2 Cost.

Il mutamento sociale che il sistema costituzionale nel suo complesso aveva avviato, l'ottica personalista, ossia la salvaguardia delle differenze nella garanzie dell'uguaglianza, e di conseguenza il riconoscimento della privatezza alla generalità delle formazioni sociali con lo scopo preciso di porsi a servizio della persona, vengono completamente smantellati dalla lettura giusnaturalista dell'art. 29 Cost.⁽⁴⁴⁾

2.1.2.2.1. L'errore della "naturalità" riflessa

Tra l'altro, è interessante rammentare che la derivazione della naturalità dal rapporto coniugale a quello filiale non si concilia con l'esistenza dell'art. 30 Cost., in cui si specifica che il legame genitore-figlio viene riconosciuto a prescindere dal titolo della filiazione⁽⁴⁵⁾. È perciò difficile pensare che la "naturalità" inerisca al rapporto di filiazione solamente perché riflessa dal coniugio.

(43) M. BESSONE, *Art. 29-30-31*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 25, riprende le parole di U. MAJELLO, *Profili costituzionali della filiazione legittima e naturale*, Morano, Napoli, 1965, 21 ss.

(44) *Ibidem*, 1 ss.

(45) Art. 30 Cost.: «È diritto e dovere dei genitori mantenere, [...] anche se nati fuori del matrimonio».

Invero, se è la genesi delle formazioni sociali l'elemento che può classificarle come "naturali", allora l'unione coniugale è tutto fuorché questo: «un fatto naturale in senso stretto», dato che la costituzione di una formazione sociale «può prescindere, e per alcuni soggetti sicuramente prescinde [i figli], dalla [...] volontà» dei suoi membri. «Sono formazioni ad appartenenza necessaria, a recesso non libero e a fini predeterminati dall'ordinamento».

Gli autori⁽⁴⁶⁾ sostengono essere proprio la filiazione a soddisfare tutti questi requisiti e non il matrimonio, dato che il vincolo che lega i coniugi presuppone un atto volitivo dei medesimi.

Nel rapporto di filiazione, invece, il fatto naturale in senso stretto si ravvisa nella procreazione⁽⁴⁷⁾; le finalità della formazione non sono a disposizione dei soggetti di essa ma frutto della naturalità della relazione che ivi si sostanzia e che trova poi proiezione e riconoscimento nell'ordinamento; mentre l'appartenenza necessaria e il recesso non libero sono dovuti alla «naturalità del fatto genetico» e alla «stabilità dei fini» (l'educazione del minore).

Perché allora la Costituzione all'art. 29 è così chiara nel riconoscere alla famiglia fondata sul matrimonio, e quindi al rapporto coniugale, la qualità della naturalità in grado di garantirle una tutela *ad hoc*?

Si rinviene il ragionamento del costituente nella considerazione che l'unione stabile dei coniugi sia la sede "naturale" della filiazione; perciò è in realtà il rapporto genitori-figli che conferisce l'elemento naturalistico alla società familiare, non viceversa. E questo vale anche laddove non vi sia possibilità di filiazione naturale, ma si ricorra a quella legale⁽⁴⁸⁾.

Si è anche detto⁽⁴⁹⁾ che la scelta di utilizzare questa locuzione è poi perfettamente rispondente all'esigenza di stilare una Carta costituzionale in grado di adattarsi al mondo sociale che pretende di sorreggere.

Semplicemente, «società naturale» equivarrebbe a ciò che «*secundum naturam* s'intende per famiglia in un dato momento dell'evoluzione storica».

(46) P. CAVALIERI, M. PREDAZZA GORLERO, G. SCIULLO, *Libertà politiche*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, cit., 98 ss.

(47) Laddove la filiazione sia legale, come nel caso delle adozioni ad es., l'unico elemento che diversifica il rapporto genitore-figlio è il fattore genetico e in questo la legge non pare riconoscere una variabile in grado di fargli assumere una connotazione differente (art. 30 Cost.).

(48) P. CAVALIERI, M. PREDAZZA GORLERO, G. SCIULLO, *Libertà politiche*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, cit., 98 ss.

(49) Mario BESSONE, *Art. 29-30-31*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 22.

2.2. Il “controllo” sulla funzione educativa: i provvedimenti *de potestate*

Dal momento che la lettura organica della Costituzione permette di comprendere l'effettiva portata del c.d. statuto costituzionale del minore (art. 30), ci si soffermerà ora sulle modalità predisposte dal legislatore ordinario affinché l'impalcatura così decritta, e precedentemente analizzata, possa trovare concretizzazione, in ossequio al secondo comma dell'art. 30 Cost.

Va al riguardo ribadita una precisazione.

L'ottica del principio di sussidiarietà, di cui si è detto, impone allo Stato di intervenire a fronte di determinate situazioni in cui il contesto familiare d'origine non è conforme a svolgere le funzioni per le quali l'ordinamento gli riconosce una dimensione di tutela *ab externo*.

In questi casi lo Stato “deve” intervenire per rispondere a un obbligo solidaristico e il braccio operativo utile a tal fine è primariamente il tribunale per i minorenni⁽⁵⁰⁾, come ravvisato anche dalla Corte costituzionale in una nota pronuncia⁽⁵¹⁾ che ne valorizza la funzione di «protezione della gioventù» in linea con l'art. 31 Cost.⁽⁵²⁾

2.2.1. La specializzazione del tribunale per i minorenni (cenni)

La legge istitutiva dei tribunali per i minori è il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835.

L'inizio della vera e propria «funzione di promozione sociale»⁽⁵³⁾ dello stesso si ha però solo a partire dalla fine del secolo scorso.

Infatti, inizialmente composto da giudici che svolgevano mansione ordinaria, individuati e adibiti alle cause minorili dal Presidente del Tribunale ordi-

(50) L. LUNARDI, *Decadenza dalla potestà genitoriale: potere di controllo e di intervento dei giudici*, in *Famiglia e Diritto*, 1998, n. 3, 281 ss, disponibile su *Leggi d'Italia PA*, https://pa.leggiditalia.it/#mode=home,__m=site.

(51) Corte cost., sentenza 15 luglio 1983, n. 222: «La “tutela dei minori” si colloca così tra gl'interessi costituzionalmente garantiti, come questa Corte ha sottolineato in varie pronunce (sentenze n. 25 del 1965, nn. 16 e 17 del 1981); ed il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra queglii “istituti” dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla “protezione della gioventù”».

(52) Art. 31 Cost.: «La Repubblica [...] protegge [...] l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

(53) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 127.

nario, sulla base di mere esigenze organizzative e considerando l'attività a cui erano destinati non meritevole di professionalità tanto quanto quella di "consueta" amministrazione della giustizia, il tribunale non guardava all'obiettivo della valorizzazione della personalità minorile quanto piuttosto al controllo sbrigativo della sua devianza.

Sarà a partire dagli anni Settanta, in particolare con la Legge 9 marzo 1971, n. 35⁽⁵⁴⁾, che i Tribunali "per" i minori diverranno effettivamente tali: uffici giudiziari autonomi, organi specializzati di giustizia ordinaria in grado, proprio grazie alla loro specializzazione, di approcciarsi adeguatamente alle particolari esigenze dei casi che vedono coinvolto un soggetto in formazione⁽⁵⁵⁾.

Le peculiarità dell'organo giudiziario si riflettono innanzitutto sulla sua struttura collegiale, formata da magistrati togati e non (esperti in ambiti quali psicologia, scienze sociali, pedagogia, ecc.), entrambi assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Una composizione che riflette la volontà di prendersi a carico la figura del minore nella sua complessità, permettendo all'autorità giudicante una valutazione e una comprensione dei fatti di carattere interdisciplinare, che difficilmente si potrebbe ottenere altrimenti.

Particolare menzione è poi opportuno dedicare alla figura del pubblico ministero presso detto tribunale. Sinonimo di come anche sul fronte requirente si sia voluta assecondare, a ragion veduta, l'autonomia dell'organo giudiziario.

Per una disamina delle funzioni del pubblico ministero minorile, che esulano da questa trattazione, sia consentito rinviare allo scritto in nota⁽⁵⁶⁾, mentre basti qui rammentare che la sua azione non si limita al penale, ma abbraccia anche l'ambito civile.

Importante, inoltre, è il suo operato di controllo sull'attività del giudice, a garanzia dell'interesse del minore a che la decisione rispecchi l'obiettività della legge⁽⁵⁷⁾.

(54) Legge per la determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

(55) *Introduzione* di M. GOZZINI a G.P. MEUCCI, *I figli non sono nostri*, cit., 6: insieme ad altri, «Meucci fu promotore e protagonista della battaglia culturale per una visione del tutto diversa, appunto, del tribunale per i minorenni: mettendo l'accento su quel "per" (non "dei"), ossia sulla funzione preminente di tutela, di garanzia dei loro diritti che l'organo giudiziario minorile dovrebbe esercitare».

(56) V. ESPOSITO, *Il ruolo del pubblico ministero minorile*, in *Diritto e famiglia*, 1981, 2, 233 ss.

(57) Corte cost., sentenza 30 giugno 1986, n. 185: il pubblico ministero minorile «non sta in giudizio come sostituto processuale degli stessi [i minori], ma per l'attuazione obiettiva

Nel frattempo le competenze dell'ufficio giudiziario si sono andate ampliando: si è passati da una tutela meramente sul piano penale, o quasi, al riconoscimento della personalità minorile quale giuridicamente in grado di vedersi titolare di diritti. Diritti civili che necessitavano di preoccuparsi circa il loro soddisfacimento positivo, perché è evidente che una cosa è riconoscere un diritto come riflesso di un dovere altrui, altro è, invece, riconoscere un diritto proprio⁽⁵⁸⁾.

Ciò sicuramente avviene su spinta dell'evoluzione dei costumi, che ha condotto alle grandi tappe, segnate ad esempio dalla novella del 1975⁽⁵⁹⁾, ma non solo.

Nella consapevolezza degli obiettivi che questa trattazione intende perseguire e di cui si avrà meglio cognizione nelle pagine che seguiranno, è importante qui sottolineare quanto il ruolo degli stessi giudici sia stato imprescindibile nella determinazione del salto di qualità della giustizia minorile.

Come affermato dal giurista e filosofo Eligio Resta⁽⁶⁰⁾, invero, «[...] la maggior attenzione è dovuta ad una sorta di simpateticità che i magistrati minorili hanno prodotto nei confronti dei soggetti minori. La vicinanza e l'accostamento spesso anche drammatico ai problemi dei minori hanno sollecitato un interesse scientifico a mio parere di grande rilevanza. Questo è un dato su cui bisognerebbe riflettere di più: forse tutta la storia minorile è legata ad una sorta di *judge made law*, che ha radici complesse ed una "dignità culturale" davvero significativa. E questo a tutto merito dei magistrati».

Quelli che verranno ricordati come giudici minorili «illuminati»⁽⁶¹⁾ sono, di fatto, i costruttori di una nuova "coscienza deontologica": «non è più "il fatto" quello che si è chiamati a giudicare, ma è una situazione da interpretare e valutare; non è più il "passato" che deve essere analizzato, ma è il "futuro" che deve essere progettato e costruito; non si deve solo ricercare la "norma di legge" da applicare, ma è un "percorso di sviluppo" che, nel rispetto della legge, si deve determinare e svolgere; non sono tanto "legami" da recidere e "poteri" da ridurre, quanto "relazioni" da costruire»⁽⁶²⁾.

della legge, ed in tal veste si preoccupa sì dell'interesse dei minori, ma non certo in modo esclusivo».

(58) G.P. MEUCCI, *I figli non sono nostri*, cit., 25.

(59) Per la ricostruzione storica si è utilizzato A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit.

(60) E. RESTA, *Sovranità clandestine*, in *Soc. dir.*, 1995, n. 3, 210.

(61) C. LOSANA, *In ricordo di una giudice minorile*, *Magistratura democratica*, 16 agosto 2018, disponibile su https://www.magistraturademocratica.it/articolo/in-ricordo-di-una-giudice-minorile_2938.php (ultimo accesso 13/11/2019), cita per tutti Paolo Vercellone (Torino), Alfredo Carlo Moro (Roma), Gian Paolo Meucci (Firenze) e Italo Cividali (Bologna).

(62) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 39.

Nella progressiva presa d'atto, da parte dei giudici, della delicatezza dei propri compiti vi è il significativo riconoscimento della tacita funzione educativa racchiusa al loro interno⁽⁶³⁾. E se di funzione educativa si preferisce non parlare, si può di certo fare riferimento a delle «importanti ricadute di tipo educativo» che l'amministrazione della giustizia minorile porta con sé⁽⁶⁴⁾.

Il magistrato incontra il minore, sia qualora questo sia stato imputato per reato, ai fini dell'interrogatorio, sia quando, nell'alveo delle competenze civili, è tenuto a procedere alla sua audizione o, meglio, al suo "ascolto".

L'ascolto del minorenne capace di discernimento nei procedimenti in cui è coinvolto è previsto dal secondo comma dell'art. 316 c.c.⁽⁶⁵⁾ e si inserisce nel più vasto riconoscimento del diritto di manifestare liberamente la propria opinione di cui all'art. 12 della Convenzione di New York⁽⁶⁶⁾ e all'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli⁽⁶⁷⁾, adottata in seno al Consiglio d'Europa nel 1996.

(63) Così si esprime G.P. MEUCCI, *La competenza amministrativa del tribunale per i minorenni*, relazione per il *Convegno internazionale sui problemi della giustizia minorile*, Terracina, 20-23 maggio 1971 (Estratto pubblicato da Tip. Pietricola, Terracina), 14: «Il giudice nel nostro ordinamento non può non assumere il ruolo dell'educatore, meglio di tecnico del rapporto umano». Citazione ripresa da G. TURRI, I. CIVIDALI, *Il giudice della persona: conversazioni con Italo Cividali*, in *Minori e giustizia*, 2009, n. 2, 238.

(64) F. MICELA, *Il mestiere di giudice e il mestiere di educatore*, in *Minori e giustizia*, 2012, n. 3, 90.

(65) Art. 316 c. 2 c.c.: «Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

(66) Art. 12 Convenzione di New York: «1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

(67) Art. 3 European Convention on the Exercise of Children's Rights: «A child considered by internal law as having sufficient understanding, in the case of proceedings before a judicial authority affecting him or her, shall be granted, and shall be entitled to request, the following rights: [...] b) to be consulted and express his or her views; [...]». Ratifica ed esecuzione della Convenzione avvenuta con Legge 20 marzo 2003, n. 77.

È nella particolarità di questo incontro–confronto che si realizza il momento “educativo”, ovverosia quando il giudice è chiamato a sapersi fare carico di un mondo, quello del minore, in cui non è sempre facile entrare, perché estremamente labile: fatto di aspettative e aspirazioni di una persona che è inevitabilmente proiettata verso il futuro, seppur ancora particolarmente incerto e non definito, ma che al contempo vive nel presente, cerca di plasmarlo attorno a sé, capendo dove stare e come starci; una persona che però ha anche un passato e che perciò ha conosciuto, ha assorbito, ha agito, ma che può aver anche subito.

C'è poi in gioco il rapporto con l'autorità e le istituzioni, che trovano personificazione proprio nell'organo giudicante incaricato dell'audizione. Un qualcosa di estremamente significativo all'interno del percorso educativo e di formazione di un bambino⁽⁶⁸⁾.

È di fronte a tutto questo che si pone l'arduo compito di scegliere *pro futuro* del minore, in chiave quanto più costruttiva possibile.

La dimensione relazionale di questo momento è quindi evidente, nonché necessaria, se si voglia arrivare ad una soluzione che si pretende essere ottimale per il minore, come richiesto dal suo superiore interesse.

Ecco perché l'importanza del confronto (l'ascolto), che viene tarato interamente sul minore, a partire dalle scelte sul linguaggio. Infatti, quest'ultimo «deve coniugarsi con la funzione del procedimento, che è di tutelare il minore attraverso una giurisdizione fortemente connotata da una funzione di accompagnamento della persona». Perciò, si rende fondamentale una vera e propria «trasposizione nel linguaggio» della «funzione di accompagnamento e educativa»⁽⁶⁹⁾.

Al riguardo non sono mancate le critiche⁽⁷⁰⁾ di chi ha ravvisato in questo modo di procedere un atteggiamento paternalistico, che minerebbe la c.d. terzietà dell'organo giudicante.

Si è ritenuto infatti che la tensione tra parità e tutela, rinvenibile nell'evoluzione della posizione minorile tra concezione che ne danno rispettivamente *civil law* e *common law* e che ha permeato la Convenzione sui diritti dell'in-

(68) F. MICELA, *Il mestiere di giudice*, cit., 87–88.

(69) M. LOMBARDI, *Per chi scrive il magistrato minorile: esigenze della motivazione e funzione educativa*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 4, 201 ss.

(70) Così P. RONEFANI, *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Guerini Scientifica, Milano, 1995, 59 ss.

fanzia del 1989⁽⁷¹⁾, si nasconda tutt'oggi nell'idea stessa dei diritti minorili. Generando profonde ambiguità e incertezze che investono anche il ruolo del giudice specializzato.

Sicuramente non sono di fantasia i casi in cui si è assistito a una distorsione della propria funzione giudicante, che da specializzata quale dovrebbe essere si è trasformata in para-genitoriale.

Così ci fa notare per sua esperienza anche il già procuratore per la Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, Giancristoforo Turri, in un suo contributo sul ruolo di intervento del giudice minorile all'interno del rapporto educativo.

Egli mette in guardia dalla figura di quei magistrati che vanno alla ricerca dell'«ottimo», invece che limitarsi a salvaguardare lo «standard minimo»⁽⁷²⁾, funzionale ad una crescita corretta e che abbiamo visto coincidere con «il minimo etico imprescindibile per una coesistenza civile»⁽⁷³⁾.

Questo sì, a mio avviso, potrebbe definirsi “paternalismo giudiziario”, non l'atteggiamento di chi, consapevole della delicatezza del proprio incarico, agisce da «ultimo padre»⁽⁷⁴⁾. Ossia chi si trova a dover sopperire alle mancanze genitoriali rispondendo ad un dovere inderogabile di solidarietà che è la nostra Costituzione ad imporci nel momento stesso in cui riconosce, in chiave di sussidiarietà, l'importanza, naturale e imprescindibile, dell'“autonomia” familiare.

Lo stesso Turri, in altro scritto⁽⁷⁵⁾, prosegue e pare completare questo ragionamento, affermando che è necessario abbandonare «l'illusione del tecnicismo

(71) Vedasi par. *Un passo indietro indispensabile: una necessaria premessa storica*.

(72) G. TURRI, *Educazioni, non educazione*, in *Minori e giustizia*, 2012, n. 3, 76: «Ai bambini che devono essere protetti mediante tali procedure il giudice deve garantire che i suoi genitori o chi per essi (affidatari, comunità, carcere) offrano un'educazione che non sia al di sotto dello *standard* minimo cui ho accennato prima, che comprende le cure al di sotto delle quali non si può scendere se non si vuol fare soffrire un bambino, farlo crescere malamente, privarlo delle risorse minime per svilupparsi, maturare nel fisico, nella mente, nell'affettività e tutto quel che segue e che non sento il bisogno di esemplificare, perché il mio è un discorso di impostazione dell'approccio all'educazione, non sul merito. Il meglio, l'ottimo — se ha un senso — venga perseguito in ambiti diversi da quello della giustizia».

(73) Vedasi par. *La famiglia «rappresentabile come 'penisola' saldamente collegata alla 'terraferma' dell'intera comunità sociale di appartenenza»*.

(74) G. TURRI, *Educazioni*, in *Minori e giustizia*, cit., 77, riprendendo un'espressione di A. SANTOSUOSSO, *Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001.

(75) G. TURRI, *Fragilità delle persone e incapacità genitoriale*, in *Minori e giustizia*, 2007, n. 3, 7 ss.

giuridico» come unica àncora per una giustizia ineccepibile. Fondamentale, invece, saperlo riproporre al servizio di una «giustizia sensibile, [...] considerando che il diritto in sé non è “mite”⁽⁷⁶⁾, ma che noi magistrati, chiamati ad attuarlo nelle situazioni critiche, possiamo mitigarne l'applicazione.

In che modo? Da un lato, garantendo spazio, comunicazione, informazione e ascolto ai soggetti dolenti del processo; dall'altro, utilizzando quanto più possibile gli istituti, gli strumenti che, come il filtro operato dal pubblico ministero sulle segnalazioni di pregiudizio minorile, le prescrizioni e il coinvolgimento dei servizi, la mediazione (civile e penale), la irrilevanza del fatto, la messa alla prova, si prestano a rendere “dolce”, “sensibile”, “mite” la giurisdizione minorile e familiare⁽⁷⁷⁾.

Parola chiave della giurisdizione minorile pare perciò essere una sola: comunicazione, nello specifico, efficace. Fattore, questo, che non è sempre stato valorizzato da chi di dovere e che, anzi, è spesso stato tacciato di aver relegato il giudice a un ruolo a–tecnico, il quale non è consono appartenergli⁽⁷⁸⁾.

All'interno del quadro appena delineato si inserisce la competenza del tribunale per i minori nel decidere circa l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., riconosciutagli ex art. 38 disp. att. c.c. eccezion fatta per i casi in cui la questione sorga nel corso di un giudizio di separazione o divorzio dinnanzi alla magistratura ordinaria⁽⁷⁹⁾, a favorire il *simultaneus processus*.

(76) Sul “diritto mite” si rinvia a P. PAZÈ (a cura di), *La mitezza del diritto e delle istituzioni negli interventi e nei procedimenti per le persone, la famiglia e i minori di età. [Intervista] Gustavo Zagrebelsky*, in *Cittadini in crescita*, Rivista del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2010, n. 4, 25 ss, disponibile su https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Cittadini_in_crescita_4_2010.pdf. Vedasi in particolare p. 27: «Il giudice puro tecnico, applicatore meccanico della legge, in realtà non funziona perché oggi il diritto non si presta ideologicamente a quel tipo di giudice e il paternalismo giudiziario ha un elemento di autoritarità. Sono formule, ma occorre un diritto che promuova l'autopromozione dell'individuo, quindi che non sia né paternalistico, perché non vuole imporre un modello, né freddo e meccanico; un diritto che crei spazio per la crescita».

(77) Continua, p. 9: «La generazione di magistrati che ha avuto il privilegio di essere ispirata dai giudici che hanno fondato la giustizia minorile ha avuto consapevolezza della delicatezza di questa professione, ha coltivato la “comunicazione” con le persone con cui entrava in contatto, ha percepito il loro dolore, ha tentato di “addolcire” l'esercizio della giurisdizione. Oggi, questa impostazione appare un po' smarrita».

(78) G. TURRI, I. CIVIDALI, *Il giudice della persona*, in *Minori e giustizia*, cit., 239.

(79) Art. 38 disp. att. c.c.: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribu-

2.2.2. *La decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento ex art. 330 c.c.*

Art. 330 c.c. Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

La norma prevede due fattispecie, in due commi distinti. Alla possibilità per il giudice di dichiarare sospesa la responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che con la sua condotta violi o trascuri i doveri, oppure abusi dei poteri connessi alla medesima, arrecando «grave pregiudizio» al minore, si aggiunge di poter disporre l'allontanamento del figlio oppure del genitore, o convivente, abusante o maltrattante, dalla residenza familiare, «per gravi motivi».

Elementi costitutivi ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale appaiono perciò i seguenti⁽⁸⁰⁾:

- l'esistenza del rapporto giuridico di filiazione;
- la condotta che viola o trascura i doveri, oppure che abusa dei poteri, di cui alla funzione genitoriale;
- il grave pregiudizio per il figlio;
- la causalità tra la condotta individuata e il pregiudizio procurato.

Elementi costitutivi ai fini dell'allontanamento sono, invece, i seguenti:

- la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

nale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile».

(80) Così come elencati da M. CERATO, *La potestà dei genitori. I modi di esercizio, la decadenza e l'affievolimento*, Serie P. CENDON (a cura di) *Il diritto privato oggi*, Giuffrè, Varese, 2000, 155.

- la condotta abusante o maltrattante;
- i gravi motivi.

La decadenza, altrimenti detta sospensione⁽⁸¹⁾, comporta la perdita dei “poteri” connessi all’esercizio della funzione genitoriale⁽⁸²⁾, mentre lascia inalterata la dimensione del “dovere”, nella misura in cui si limita allo stretto mantenimento del figlio. Esso, infatti, consegue non al riconoscimento della titolarità della responsabilità genitoriale, quanto alla semplice procreazione⁽⁸³⁾.

Inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che come “mantenimento” si intende una nozione ampia, che «si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale» e non nel semplice assolvimento dell’obbligazione alimentare⁽⁸⁴⁾. Perciò, il genitore privato della responsabilità genitoriale si vede compressa la situazione giuridica soggettiva spettantegli solo e nella misura in cui questa contrasti con l’interesse minorile⁽⁸⁵⁾.

Ne deriva innanzitutto che determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale non significa recidere automaticamente qualsiasi legame adulto-minore. Anzi, è lo stesso art. 330 c.c. ad esplicitare, al secondo comma, che l’allontanamento, incontestabile ipotesi di separazione fisica tra genitore e figlio, si può disporre unicamente «per gravi motivi». Motivi ulteriori, cioè, rispetto ai presupposti di cui alla pronuncia di decadenza *ex primo comma* ed in grado di segnare irrimediabilmente la coabitazione del nucleo familiare, con conseguenze sullo sviluppo armonico della personalità dei figli⁽⁸⁶⁾.

Nella fattispecie, quindi, si deve configurare necessario un rapporto tra l’adulto decaduto e la persona titolare di responsabilità piena nei confronti del minore. Tale persona può coincidere con il genitore non investito dal provvedimento di decadenza, oppure, qualora l’intervento *de potestate* abbia inciso su entrambe le figure genitoriali, con il soggetto nominato tutore del minore secondo quanto previsto dall’art. 343 c.c.⁽⁸⁷⁾

(81) G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Lavis, 2011, 432; L. LUNARDI, *Decadenza dalla potestà genitoriale*, in *Famiglia e Diritto*, cit., 5.

(82) Compreso l’usufrutto legale sui beni del minore di cui all’art. 324 c.c., nonché la possibilità della loro amministrazione *ex art.* 320 c.c.

(83) A. FIGONE, E. RAVOT, *Responsabilità genitoriale*, cit., 89.

(84) Cass. civ., sez. I, sentenza 8 novembre 2010, n. 22678.

(85) L. LUNARDI, *Decadenza dalla potestà genitoriale*, cit., 5.

(86) E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Giuffrè, Varese, 2005, 395–396.

(87) *Ibidem*, 5.

È fondamentale, poi, ricordare che il provvedimento di decadenza ha carattere provvisorio: è modificabile e revocabile in qualsiasi momento *ex art.* 742 c.p.c., tant'è che esso è valevole nei confronti del solo figlio pregiudicato dall'esercizio disfunzionale della condotta genitoriale⁽⁸⁸⁾.

Gli effetti della privazione si esauriscono *ex nunc*, determinando il ri-acquisto della piena responsabilità, qualora sussistano le condizioni di cui alla *Reintegrazione* dell'art. 332 c.c.⁽⁸⁹⁾ («cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio»).

Non tutti, invece, sono concordi nel ritenere esperibile il provvedimento di decadenza a fronte di una condotta del genitore che leda unicamente gli interessi del minore di natura patrimoniale⁽⁹⁰⁾.

Sebbene, infatti, la responsabilità genitoriale consti sia di un profilo c.d. personale, sia di uno strettamente economico, concernente «i poteri–doveri di rappresentanza, di amministrazione e di gestione del patrimonio del minore, nonché l'usufrutto legale sui beni di quest'ultimo»⁽⁹¹⁾, il Codice civile prevede una disposizione *ad hoc* per ovviare ai problemi di mala gestione che potrebbero danneggiare irreparabilmente il capitale del minore.

Si tratta dell'art. 334 c.c., norma che dota il giudice di un potere di intervento prettamente sul fronte economico, dandogli la possibilità di stabilire a quali condizioni i genitori possano continuare ad amministrare i beni del figlio, oppure di optare per la loro rimozione dall'amministrazione e per sottrarli, «in tutto o in parte», anche dall'usufrutto legale sui medesimi.

La norma risponde alla *ratio* dell'opportunità di avere «misure di controllo differenziate»⁽⁹²⁾, dal momento che la decadenza è di per sé particolarmente incisiva, in quanto intesa essenzialmente a tutela del «corretto sviluppo della personalità della prole»⁽⁹³⁾.

D'altronde, quest'esigenza di diversificazione è sottesa anche all'art. 333 c.c., che, si vedrà, permette di agire a fronte di una *Condotta del genitore*

(88) M. CERATO, *La potestà dei genitori*, cit., 173.

(89) A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, in G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI (diretto da) *Commentario al diritto italiano della famiglia*, IV, Cedam, Padova, 1992, 407–408.

(90) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, in F.D. BUSNELLI (diretto da) *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, Varese, 2016, 86 ss.

(91) A. CANTILLO, *Tribunale per i minorenni di Salerno, decreto 21 marzo 2002*, in *Dir. fam.*, 2002, n. 4, 919.

(92) E. LA ROSA, *Tutela dei minorenni e contesti familiari*, cit., 392.

(93) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 87.

pregiudizievole ai figli senza che siano integrati gli estremi per un provvedimento di decadenza⁽⁹⁴⁾.

Ci si soffermerà ora sui punti ritenuti cruciali della disciplina di cui all'art. 330 c.c., al fine di fornire un inquadramento delle principali problematiche evidenziate negli anni e, talora, ancora oggetto di dibattito.

2.2.2.1. L'abuso dei poteri: figura autonoma o aggiunta pleonastica?

Ai fini del provvedimento di decadenza la condotta genitoriale deve integrare ipotesi di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla propria funzione, oppure di abuso dei relativi poteri.

La formulazione siffatta è frutto dell'operato del legislatore intervenuto ad innovare la disciplina del diritto di famiglia nel 1975. Prima, infatti, l'art. 330 c.c. non conteneva al suo interno alcun riferimento all'abuso.

Questo era previsto originariamente, come unica fattispecie, nel Codice civile postunitario (art. 233 c.c. 1865), ma poi venne sostituito nel '42 dalla formula «viola o trascura i doveri», ritenuta più semplice ed immediata⁽⁹⁵⁾.

Forse è anche in forza di questa sostituzione, peraltro non da tutti condivisa⁽⁹⁶⁾, che si discute tutt'oggi su quanto l'estensione della copertura normativa del '75 abbia concretamente giovato ad una più proficua salvaguardia dell'interesse minorile.

I più si sono sempre dichiarati scettici al riguardo⁽⁹⁷⁾. Al punto che, si rammenta, «non è semplice, e forse non è neanche necessario, distinguere con esattezza le due categorie di comportamenti»⁽⁹⁸⁾.

Se la responsabilità genitoriale è a tutti gli effetti un *officium* di diritto privato, ossia il riconoscimento di una situazione giuridica complessa, fatta di diritti (e perciò di poteri) e doveri, che non può perdere di vista l'obiettivo per cui l'ordinamento stesso ne garantisce l'esistenza (fornire piene *chances* di sviluppo all'uomo *in fieri*, come disse l'on. Moro⁽⁹⁹⁾), parrebbe logico giungere

(94) Elena LA ROSA, *Tutela dei minorenni e contesti familiari*, cit., 392.

(95) *Ibidem*, 101.

(96) *Ibidem*, 101. Vedasi in particolare nota (124).

(97) Vedasi, per tutti, F. RUSCELLO, *Intervento pubblico*, cit., 75-76.

(98) P. VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, in P. ZATTI (diretto da), G. COLLURA, L. LENTI e M. MANTOVANI (a cura di) *Trattato di Diritto di famiglia. Filiazione*, II, Giuffrè, Varese, 2002, 1044.

(99) Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione del deputato Aldo Moro, F. CALZARETTI (a cura di), *I principi dei*

alla seguente conclusione: l'utilizzo distorto del "potere", l'abuso appunto, altro non integrerebbe se non la violazione del "dovere"; fattispecie, questa, già prevista nel disposto dell'art. 330 *ante* riforma del 1975⁽¹⁰⁰⁾.

Perciò, qualora il genitore eserciti il proprio diritto all'educazione in forma del tutto arbitraria, mancando di rispettare⁽¹⁰¹⁾ la personalità minorile, non solo si può facilmente asserire che egli abusa della posizione di potere che l'ordinamento gli ha riconosciuto, ma risulta altrettanto evidente che con un simile comportamento l'educatore viola il dovere impostogli. Ovverosia di esercitare quel diritto (potere) secondo determinati parametri.

In sostanza, il "diritto" e il "dovere" del genitore, oltre ad avere il medesimo contenuto (mantenere, educare, istruire), tendono al medesimo scopo: il soddisfacimento del «superiore interesse del minore» che, nelle decisioni che lo riguardano, deve ricevere una «considerazione preminente»⁽¹⁰²⁾.

Disfunzionalità nell'esercizio del diritto non possono quindi che integrare violazione del dovere⁽¹⁰³⁾.

Le voci fuori dal coro, però, non hanno mancato di farsi sentire.

Così è avvenuto per il magistrato minorile Alfredo Carlo Moro, che, nel suo *Manuale di diritto minorile*, tiene a sottolineare: «riteniamo che l'aggiunta non abbia mero, e pleonastico, valore rafforzativo del precetto già espresso nella precedente normativa: si è voluto invece sottolineare con forza come

rapporti sociali, cit.: «Intesa l'educazione come sviluppo progressivo della personalità mediante una adeguata cognizione del proprio io e del mondo, essa investe indubitabilmente libertà individuali. [...] È un diritto [all'educazione] che spetta in proprio al fanciullo come uomo *in fieri*, senza che questa sua incompleta formazione devii verso terzi, famiglia o Stato, la sua titolarità». Per una maggior completezza vedasi par. *La famiglia «rappresentabile come 'penisola' saldamente collegata alla 'terraferma' dell'intera comunità sociale di appartenenza*».

(100) A. CANTILLO, *Tribunale per i minorenni di Salerno*, in *Dir. fam.*, cit., 919; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., 403.

(101) La nuova formulazione degli artt. 147 e 315-bis c.c. sostituisce al «tenendo conto», «nel rispetto», mirando a consacrare il diritto all'ascolto. Momento fondamentale non solo dell'*iter* processuale, ma anche e, oserei dire, soprattutto, della relazione con i propri genitori, affinché non vi siano imposizioni autoritarie che esulano dallo stretto interesse minorile. Così D. ACHILLE, *Il diritto del figlio al mantenimento, all'istruzione e all'educazione (art. 147 c.c., come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 154/2013, e art. 315-bis c.c., come inserito dall'art. 1, comma 8, della L. 219/2012)*, in C.M. BIANCA (a cura di) *La Riforma della filiazione*, Cedam, Lavis, 2015, 62-63.

(102) Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (1989), art. 3. Per l'approfondimento al riguardo si rinvia al Capitolo I di questa trattazione.

(103) G. VILLA, *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, in G. BONOLINI e G. CATTANEO (trattato diretto da) *Il diritto di famiglia, Filiazione e adozione*, III, UTET, Torino, 2007, 354.

ogni uso della responsabilità genitoriale non finalizzato alle esigenze di crescita umana del figlio minore può essere sanzionato e come tutta la funzione educativa — di cui la responsabilità genitoriale è mero strumento — deve svolgersi tenendo conto in via primaria delle necessità di sviluppo della personalità del figlio anziché delle aspettative genitoriali»⁽¹⁰⁴⁾.

Secondo il Giudice, quindi, è importante mantenere una distinzione tra violazione e abuso, perché l'aggiunta del secondo ha concesso un margine di intervento *pro* minore molto più ampio rispetto a quanto poteva avvenire in precedenza.

Innanzitutto, si è permesso di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale ogniqualvolta vi sia stato un travisamento della generica autorità di cui gode il genitore (cfr. «ogni uso ...»). In particolare, qualora si sia accertato un «abuso anche di quell'autorità di fatto che difficilmente si lascia definire nel catalogo dei “poteri” giuridicamente spettanti ai genitori»⁽¹⁰⁵⁾.

La soluzione ermeneutica prospettata presuppone, perciò, una nozione di abuso che «non sembra esaurirsi nei limiti ipotizzabili per il singolo potere, collegandosi [invece] alla più ampia funzione della complessiva situazione della quale il potere è espressione»⁽¹⁰⁶⁾.

In sostanza, il provvedimento di cui all'art. 330 c.c. può venir applicato quando il comportamento del padre o della madre si estrinsechi secondo modalità che finiscono per far sviare dagli obiettivi salvaguardati *ex lege*, procurando pregiudizio al figlio⁽¹⁰⁷⁾.

Quindi, si può ravvisare l'abuso del potere genitoriale ogni qual volta vi sia una «scissione tra l'interesse o scopo per cui è conferito il potere e l'interesse concreto per cui viene esercitato»⁽¹⁰⁸⁾ (cfr. «... necessità di sviluppo della personalità del figlio anziché delle aspettative genitoriali»).

(104) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, 233.

(105) P. ZATTI, *Rapporto educativo e intervento del giudice*, cit., 278, prosegue: «La formula indicherebbe, allora, il comportamento del genitore ligio ai suoi “doveri” di mantenimento, istruzione e educazione, il quale però interpreti il proprio ruolo in modo tanto alterato dal punto di vista dell'uso dell'autorità, da determinare un grave pregiudizio alla persona del figlio».

(106) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 108, cita P. PERLINGERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 644.

(107) L. FERRI, *Della potestà dei genitori*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Artt. 315-342*, Zanichelli, Bologna, 1988, 147: «Vi è, in sostanza, una predeterminazione legale di un fine che fa nascere l'obbligo di perseguire quel fine e lascia fuori dall'ambito della legittimità tutti gli atti che siano mossi da un fine diverso da quello rappresentato dall'interesse del figlio».

(108) M. PARADISO, *Potestà dei genitori*, in *Riv. dir. civ.*, cit., 4-5.

A titolo esemplificativo si pensi al caso del genitore che impedisce al figlio di frequentare alcuni parenti o amici per ragioni non afferenti alla sua tutela; oppure a quello di avviare il figlio ad intraprendere una carriera scolastica non adatta a lui, ma rispondente ad aspettative che il padre o la madre possono nutrire nei suoi confronti.

A ben vedere, il dibattito fin qui brevemente riassunto rappresenta un connotato “esistenziale” della formulazione del 1975. Infatti, già in sede di lavori alla Riforma si trova traccia dell’esistenza dei due fronti contrapposti: *pro* e *contro* l’introduzione della fattispecie di abuso.

In particolare, assistiamo alla posizione di chi, come l’on. Spagnoli, si batteva affinché l’abuso dei poteri trovasse riconoscimento nell’art. 330 c.c., dal momento che «esiste una stretta correlazione [con il concetto di violazione dei doveri], ma ciò non conduce ad una completa identificazione in quanto ciascuno fa riferimento ad una figura giuridica specifica»; al contrario, l’on. Pennacchini ribadiva che «la ragione della soppressione dell’inciso che l’on. Spagnoli vorrebbe ripristinare sta nel fatto che è sembrato al Governo del tutto pleonastico ripetere un concetto che già appare ricompreso nella dizione precedente. [...] L’abuso dei poteri, se e in quanto importa grave pregiudizio per il figlio, costituisce necessariamente una violazione dei doveri»⁽¹⁰⁹⁾.

Nonostante il confronto, che si evince dalla lettura del resoconto stenografico, non vi fu però una vera e propria opposizione alla reintroduzione del concetto di abuso, che infatti troviamo ancor’oggi nel dettato dell’art. 330 c.c.

Per concludere, nonostante ad oggi si possa parlare di dottrina consolidata sfavorevole all’autonomia dell’abuso, è utile ricordare la presenza delle suddette posizioni dissonanti, che paiono in ogni caso giustificate, ancor più se consapevoli del dibattito avviato in sede di Riforma.

Quali sono, dunque, le ragioni che possono aver condotto a ritenere la reintroduzione dell’abuso una semplice modifica «terminologica»⁽¹¹⁰⁾?

C’è stato chi ha scorto in quest’impostazione una deriva della tendenza stratificatasi *post* riforma del 1975: il progressivo ribaltamento del rapporto di filiazione da potestativo verso il figlio tradotto in un *identicum*, questa volta però a scapito del genitore, il quale vedrebbe a suo carico solo doveri. Perciò,

(109) Camera dei Deputati, V Legislatura, IV Commissione Giustizia, resoconto stenografico, seduta del 17 novembre 1971, disponibile su https://www.camera.it/_dati/leg05/lavori/stencomm/04/Leg/Serie010/1971/1117/stenografico.pdf (ultimo accesso: 25/11/2019).

(110) A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia. Legislazione, dottrina, giurisprudenza*, II, Giuffrè, Varese, 1984, 2178.

«dissolta la potestà nel puro obbligo, il suo abuso non può che identificarsi con la schietta inadempienza»⁽¹¹¹⁾.

A questo si aggiunga un diffuso «disinteresse» per l'abuso dei poteri, frutto della prassi che vede l'interprete, nel nome del superiore interesse del minore e dinnanzi alla possibile applicazione del provvedimento di decadenza, andare a concentrarsi unicamente sulla valutazione del pregiudizio inferto al minore. È difatti questo che richiede la norma ai fini della pronuncia: abuso, o violazione dei doveri, che devono essere integrati da un pregiudizio, in rapporto di causalità diretta⁽¹¹²⁾.

Poco importa, quindi, la riconducibilità specifica del comportamento del genitore ad una fattispecie di abuso dei poteri, piuttosto che ad una violazione o trascuratezza dei propri doveri, perché meritevole di attenzione è semmai il verificarsi di una lesione dell'integrità minorile a cui è necessario far fronte.

Una conferma di tale ragionamento parrebbe trovarsi nella giurisprudenza che riconosce la possibilità di incorrere in una pronuncia di decadenza anche qualora il comportamento del genitore non sia strettamente connesso all'esercizio della responsabilità genitoriale, come invece richiederebbe la lettera dell'art. 330 c.c.

Infatti, la norma individua non un qualsiasi comportamento pregiudizievole per il figlio, ma un contegno assunto specificatamente nell'esplicarsi del rapporto con lo stesso («viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri»).

A rigore, perciò, eventuali atteggiamenti e condotte riguardanti la relazione coniugale, ad esempio, non potrebbero incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale, anche se in grado di tradursi in pregiudizio per i minori della famiglia⁽¹¹³⁾.

Di avviso contrario, però, è appunto la prassi giudiziaria, che concentra l'attenzione sul riflesso che l'azione del genitore può avere a scapito del minore, seppur questa sia diretta verso il coniuge ed esuli dal rapporto genitoriale in senso stretto⁽¹¹⁴⁾.

(111) M. PARADISO, *Potestà dei genitori*, in *Riv. dir. civ.*, cit., 3.

(112) *Ibidem*, 3.

(113) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 89.

(114) Vedasi ad es. Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, decreto 21 dicembre 2006, annotato da A. COSTANZO, *Stalking e decadenza dalla potestà, Persona e Danno*, 21 dicembre 2006, disponibile su <https://www.personaedanno.it/articolo/trib-min-emiliaromagna-decr-21-dicembre-2006-stalking-e-decadenza-dalla-potesta-antonio-costanzo>: «[Visto] che

Nelle motivazioni addotte dai giudici si rinviene infatti il ragionamento per cui in certi ambienti familiari, dove violenza e sopraffazione si esplicano con una certa abitudine, esponendo il minore ad assistervi, difficilmente la crescita del figlio può dirsi salvaguardata e promossa a dovere⁽¹¹⁵⁾.

Chiaro è l'obiettivo di agire *pro* minore e quindi procedere ad un'interpretazione oserei dire estensiva della norma, che però si pone nel solco della sua medesima *ratio*: predisporre dei meccanismi che permettano di sopperire alle mancanze genitoriali laddove queste vadano a ledere in maniera «grave» lo sviluppo psico-fisico minorile, dal momento che, è sempre utile ribadirlo, la responsabilità genitoriale è «strumento» e non «fine» per l'ordinamento.

In definitiva, è tuttora difficile inquadrare cosa si intenda per abuso.

I dubbi e le critiche che sono sorti rispetto all'impiego della nozione che ne fa l'art. 330 c.c. non si pretende certo di volerli risolvere in questa sede. Anzi, la complessità dell'argomento è stata toccata con mano anche nella stesura di questo breve *excursus*, che intende semplicemente porre l'accento sui punti ritenuti nodali e lasciare a chi di dovere eventuali approfondimenti, nonché considerazioni di sorta.

nel merito gli accertamenti effettuati hanno da un lato appurato la validità del legame affettivo esistente tra il padre e la figlia, ma dall'altro l'assoluta inadeguatezza dei comportamenti del padre, agiti direttamente nei confronti della madre della minore, ma con assoluta noncuranza delle ripercussioni su quest'ultima; [...] che la valutazione delle capacità genitoriali del padre e della madre ha posto in evidenza per il primo il quadro clinico di un soggetto immaturo e tendenzialmente narcisista, che l'investimento affettivo nei confronti della figlia va ricondotto a tale quadro clinico, che lo stesso appare assorbito dalla conflittualità con la Sig.ra C. anche quando si trova con la bambina, che la presenza del terzo non giudicante favorisce il contenimento del deragliamento emotivo e del pensiero, che al contrario la madre, pur presentando una situazione di grossa sofferenza, si presenta adeguata nelle sue funzioni genitoriali».

(115) Così in Tribunale per i minori di Torino, decreto 6 febbraio 1982, in *Giur. it.*, 1983, II, 509: «Certo non si può pretendere che tutti i genitori vadano tra loro d'accordo e certo non si può porre come regola che il non buon coniuge sia anche cattivo genitore. Ma ben diverso è il caso in cui [...] la vita familiare è divenuta un inferno e ciò solo per l'aggressività incontrollata del padre nei confronti della madre. Colui che non riesce a trattenere tali suoi impulsi aggressivi, finisce inevitabilmente col profilarsi come incapace di quel minimo di disponibilità affettiva ed educativa che si richiede a chi esercita la potestà parentale. Quanto poi fosse pregiudizievole il comportamento paterno nell'ambito familiare risulta dalle diagnosi sulla personalità delle bimbe, prima e dopo l'allontanamento dalla casa del padre ed il loro affidamento esclusivamente alla madre».

2.2.2.2. Le due facce di una stessa medaglia, ossia la violazione e la trascuratezza dei doveri

Nell'analisi della fattispecie di *violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali*, di cui all'art. 330 c.c., comune è l'idea secondo cui le due modalità descritte paiono sintomatiche di una norma che vuole predisporre un ombrello "protettivo" da azioni sia commissive, sia omissive, pregiudizievoli per il figlio⁽¹¹⁶⁾.

L'intervento del giudice non si limita quindi a vagliare le condotte di tipo attivo che si ripercuotono rovinosamente sul minore, ma si estende anche ai casi in cui il genitore rimane inerte in situazioni che richiederebbero, invece, un suo pronto contributo ad evitarne conseguenze pregiudizievoli.

Ciò trova conferma nel fatto che «la trascuratezza, per se stessa, indica una "mancanza": l'assenza di cura o la sua insufficienza nei confronti di qualcuno o di qualcosa, omettere di prestare attenzione su qualcosa o nei confronti di qualcuno». A cui deve necessariamente aggiungersi, in rapporto di causalità diretta, il profilo della lesione all'integrità minorile⁽¹¹⁷⁾.

Anche la dimensione della violazione, però, dal canto suo, può manifestarsi in forma "passiva". Non è detto infatti che ogni violazione consista in un'azione commissiva, potendo questa integrarsi anche qualora la norma imponga un *facere*, ma il destinatario della stessa assuma un contegno inattivo⁽¹¹⁸⁾.

Se, infatti, violare significa assumere «un comportamento contrario a quello che si impone di tenere», laddove la legge preveda, ad esempio, il dovere di istruire la prole (art. 147 c.c.), è evidente che a ciò sarà contrario sia il disinteresse del genitore verso l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del figlio, sia l'atto materiale di impedire al soggetto infrasedicenne di recarsi a scuola⁽¹¹⁹⁾.

Risulta quindi complicato, se non impossibile, tracciare una linea netta di separazione tra cosa è violazione di un dovere e cosa, invece, la sua semplice trascuratezza⁽¹²⁰⁾.

Le due ipotesi si ritiene, perciò, siano state accostate dal legislatore con il puro intento di rimarcare come "qualsiasi" atto contrario ai doveri genitoriali,

(116) Vedasi per tutti A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 2179.

(117) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 94.

(118) G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*, cit., 431.

(119) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 94-95.

(120) *Ibidem*, 94-95.

che si concretizzi in un comportamento gravemente lesivo per il figlio, sia idoneo a determinare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità⁽¹²¹⁾.

2.2.2.3. Il grave pregiudizio equivale al danno? Qual è il margine di apprezzabilità del mero “rischio”

Il richiamo dell'art. 330 c.c. al «grave pregiudizio per il figlio» come conseguenza della condotta genitoriale ha suscitato esternazioni contrastanti in dottrina.

Una delle prime questioni oggetto di dibattito ha riguardato la scelta dell'impiego del termine “pregiudizio”, anziché quello di “danno”. Ovvero, a fronte di chi non ha mai dubitato della scontata equivalenza dei concetti, ritenendoli sinonimi⁽¹²²⁾, si sono presentate opinioni che vedono nella scelta lessicale una specifica linea, voluta e predisposta dal legislatore.

Secondo queste ultime, «è nella logica stessa del sistema familiare e, in particolare, dei rapporti genitori-figli che, in linea di principio, quando si parla degli interessi del minore, il riferimento mai è a un “danno” [...] ma al “pregiudizio”, nozione indubbiamente più complessa che, se si vuole, va oltre il mero danno e la colpa, svolgendo i suoi effetti sulla posizione complessiva del minore intesa nella sua unitarietà di persona in formazione, con ciò ampliando la sfera di tutela del “danneggiato”»⁽¹²³⁾.

Quella che in apparenza potrebbe liquidarsi come discussione di poco conto cela, in realtà, un dissentire di più ampio respiro attorno alla attuabilità del provvedimento di decadenza dinnanzi alla semplice “probabilità” che si determini un pregiudizio per il figlio.

Se, difatti, risulta pacifico che la violazione o la condotta abusante debbono essersi «già in concreto verificate» ai fini dell'intervento *de potestate*⁽¹²⁴⁾, non può dirsi altrettanto circa la conseguenza lesiva delle stesse condotte. E ritenere l'espressione utilizzata dall'art. 330 c.c. corrispondente alla nozione

(121) L. FERRI, *Della potestà dei genitori*, cit., 146: «la contrapposizione fra violazione e trascuranza non è certo corretta, perché costituisce violazione di un dovere anche il fatto di trascurarlo, quando il dovere comandi di fare qualcosa. Tuttavia, imprecisione a parte, appare chiara l'intenzione del legislatore di colpire non solo i contegni attivi, ma anche le omissioni».

(122) Vedasi per tutti M. CERATO, *La potestà dei genitori*, cit., 162: «Il termine “pregiudizio” presenta una sicura valenza negativa: pregiudizio equivale a danno [...]».

(123) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 82.

(124) G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*, cit., 432.

di “danno”, oppure no, può incidere significativamente al riguardo, portando ad esiti confliggenti.

Infatti, nel momento in cui il giudice è chiamato alla valutazione del singolo caso, già di per sé complessa in relazione alla verifica del requisito di violazione o abuso⁽¹²⁵⁾, intendere il «grave pregiudizio» come “grave danno” difficilmente lo dispone nella condizione di apprezzare una potenzialità lesiva. Riducendo così al minimo la possibilità di intervenire prima della causazione effettiva del danno.

Parlare di “pregiudizio”, invece, «rimanda a un “prima”, a una dimensione temporale in cui si teme e si paventa un evento negativo, ancora non verificatosi». È sulla scorta di ciò che l’ottica generale di *favor minoris* ha costruito l’apprezzabilità del pericolo di danno per l’integrità minorile⁽¹²⁶⁾, avvalorando *in toto* il dato testuale della norma.

Secondo quest’impostazione «pare sufficiente che la situazione appaia ad alto rischio di danno», perché «la vita di una persona è già pregiudicata quando essa è posta in una situazione obiettivamente pericolosa, anche se ancora non si è verificato l’evento dannoso che appare probabile conseguenza di quella situazione pericolosa»⁽¹²⁷⁾.

Tale assunto, inoltre, ha suffragato le posizioni, per così dire, “estremizzate”, che si sono palesate nel panorama dottrinale.

Più nel dettaglio, alcuni autori hanno ribadito la centralità della “previsione” del potenziale evento lesivo affermando che, anche qualora si sia già verificato un simile evento, la mancata probabilità futura del suo ripetersi è idonea ad impedire che si provveda *ex art.* 330 c.c.⁽¹²⁸⁾ Ipotesi, questa, che non si concilia con l’opinione comune circa la non rilevanza, a questi fini, del protrarsi della condotta nel tempo⁽¹²⁹⁾.

Seguendo quest’ultimo principio, infatti, l’unico elemento che merita di essere apprezzato dal giudice è quello della “gravità” del pregiudizio. Ossia,

(125) A. FIGONE, E. RAVOT, *Responsabilità genitoriale*, cit., 82: «Risulta difficile individuare, tra le ipotesi di specie, situazioni tipo, considerata la relatività delle circostanze che possono determinare i comportamenti “pregiudizievoli” per il minore e le conseguenti pronunce di limitazione, decadenza dalla responsabilità genitoriale sino alla dichiarazione di adottabilità [...]».

(126) M. CERATO, *La potestà dei genitori*, cit., 163.

(127) P. VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà*, cit., 1043; dello stesso avviso A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., 405.

(128) A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 2183.

(129) A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., 403.

l'accadimento lesivo può essere anche uno solo, ma se esso è di tangibile gravità è sufficiente a convalidare «una prognosi negativa della futura condotta del genitore, anche soltanto come probabile permanenza degli effetti negativi sul rapporto di fiducia del figlio verso il genitore»⁽¹³⁰⁾.

Sono comunque frequenti anche casi diversi, in cui la non eccessiva gravità di quanto subito si accompagna alla abitudine del comportamento pregiudizievole, si da far apparire come fondata la prospettiva di una reiterazione e, perciò, di un danno futuro⁽¹³¹⁾.

È importante, inoltre, rammentare che anche il connotato della gravità, per quanto possa fungere da discriminare ai fini dell'applicabilità del provvedimento di decadenza, ad un'analisi più attenta non sempre risulta venire in soccorso dell'interprete.

La gravità non può infatti che parametrarsi alla situazione del minore diretto interessato, in quanto è difficile pensare di poter assumere una definizione aprioristica del concetto senza incorrere in un travisamento dello scopo stesso del provvedimento di cui all'art. 330 c.c. Articolo che, nel paragrafo successivo, analizzeremo essere *pro* minore e non a scapito del genitore⁽¹³²⁾.

La valutazione della gravità è poi ad ampio raggio, cioè «va operata una comparazione tra il danno derivante dalla condotta genitoriale ed il maggior danno che il minore potrebbe subire proprio in conseguenza del provvedimento privativo della potestà. Si rende necessaria, perciò, una valutazione costi-benefici particolarmente complessa [...]»⁽¹³³⁾, che può condurre ad esiti processuali inaspettati.

A parere di chi scrive, la molteplicità di vedute sul tema della configurabilità del provvedimento di decadenza è sicuramente la miglior rappresentazione delle profonde difficoltà che l'organo giudiziario si trova ad affrontare nel momento in cui è chiamato a scegliere «per» il minore.

Se in alcuni casi può essere lampante l'importanza dell'opportunità di agire tempestivamente, *ex ante* rispetto al verificarsi del danno, per poter adempiere al precetto sovranazionale che impone agli Stati di predisporre le misure necessarie a che venga assicurato il benessere del singolo minore (art. 3 c. 2 Convenzione sui diritti dell'infanzia), è altrettanto vero che, a garanzia di quel medesimo di-

(130) P. VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, cit., 1045.

(131) Così in Tribunale per i minorenni L'Aquila – Proc. Rep. 7 febbraio 1993, come citato in M. CERATO, *La potestà dei genitori*, cit., 167.

(132) A. CANTILLO, *Tribunale per i minorenni di Salerno*, cit., 921.

(133) *Ibidem*, 923.

sposto, il nostro ordinamento riconosce alla famiglia il ruolo preminente nella cura e nella promozione dell'infanzia. Ruolo in cui può vedersi "sostituita" dallo Stato solo qualora ci siano degli elementi evidenti che ne dimostrino un'azione non in linea con il suo riconoscimento costituzionale (artt. 30 e 31 Cost.)⁽¹³⁴⁾.

Per questo motivo una parte della dottrina preferisce rimanere schierata sul fronte di non ammettere margine alcuno all'apprezzamento del mero rischio, richiedendo un «pregiudizio presente e attuale» al momento dell'emissione del provvedimento di decadenza⁽¹³⁵⁾.

La questione abbraccia sicuramente un'altra divisione dottrinale, quella circa il carattere preventivo e/o sanzionatorio dell'intervento sulla responsabilità genitoriale.

Accanto all'indiscusso riconoscimento del carattere del provvedimento di decadenza *pro* futuro minorile, e perciò rispondente a logiche di prevenzione, si è infatti dissertato circa la configurabilità o meno di un connotato "secondario", dai tratti punitivi.

2.2.2.4. La decadenza come risposta preventiva o come sanzione?

Secondo la dottrina prevalente⁽¹³⁶⁾, non è rilevante l'elemento soggettivo ai fini della valutazione circa la sussistenza della condotta genitoriale ritenuta lesiva per il figlio. La legge, cioè, non darebbe attenzione al fatto che questa venga posta in essere con colpa o dolo dell'agente, soffermandosi piuttosto sull'entità delle conseguenze per l'integrità minorile⁽¹³⁷⁾.

Come più volte è stato ribadito, *ratio* della previsione di cui all'art. 330 c.c. è infatti attuare il disposto di cui al secondo comma dell'art. 30 Cost., ovvero predisporre una modalità di intervento volta a risolvere, in forma suppletiva, l'incapacità genitoriale. Incapacità che assume rilievo nel mancato esercizio dell'«ufficio di diritto privato [...] a tutela della situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui è titolare direttamente il minore»⁽¹³⁸⁾.

(134) M. BESSONE, *Art. 29-30-31, in Commentario della Costituzione*, cit., 128.

(135) G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*, cit., 432.

(136) Il carattere oramai pacifico dell'assunto non consente di dar conto delle numerosissime trattazioni dottrinali. Si vedano, tra gli altri, i riferimenti in A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 233 ss.; S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 23 ss.; F. RUSCELLO, *Intervento pubblico*, cit., 77 ss.

(137) G. VILLA, *Potestà dei genitori*, cit., 353.

(138) Cass. sez. un., sentenza 23 ottobre 1986, n. 6220.

La protezione della gioventù di cui si fa carico l'ordinamento *ex art. 31 c. 2 Cost.* impone, infatti, un dovere di intervento che richiama l'attenzione degli organi competenti primariamente sulla personalità minorile e sulle sue esigenze di crescita "piena", nulla interessando a tal fine che l'azione pregiudizievole sia sorretta da intenzionalità, negligenza, imprudenza o imperizia.

L'ottica del legislatore risulta quindi chiaramente quella di chi ha voluto predisporre un'operazione sì di carattere rimediale, ma a scopo preventivo e non affittivo, «in quanto mira ad evitare per l'avvenire che si pongano in essere atti dannosi o si protraggano le conseguenze già verificatesi di precedenti comportamenti»⁽¹³⁹⁾.

Questa lettura verrà confermata e consolidata in giurisprudenza.

Al riguardo va rammentata innanzitutto una recente ordinanza della Corte di cassazione, datata 18 giugno 2018⁽¹⁴⁰⁾, in cui i giudici di legittimità confermano la posizione sostenuta dalla Corte d'appello di Roma all'interno della sentenza del 13 giugno 2017, n. 344, oggetto del ricorso.

Ivi si legge che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha contenuto sanzionatorio nei confronti del genitore, ma trova la sua finalità essenziale nell'impedire che possa perdurare una condizione pregiudizievole a scapito del figlio.

La posizione della Suprema Corte non è nuova, peraltro, nel panorama delle sue pronunce. Secondo quanto stabilito a sezioni unite già nel 2001⁽¹⁴¹⁾, infatti, i provvedimenti in questione, «pur incidendo sull'esercizio della potestà dei genitori, debbono essere considerati e valutati in relazione alla loro precipua funzione di protezione del minore».

Numerosa sul punto è anche la giurisprudenza di merito, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il decreto 21 marzo 2002 del Tribunale minorile di Salerno⁽¹⁴²⁾.

(139) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 233.

(140) Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18 giugno 2018, n. 15949: «La Corte distrettuale con sentenza n. 344/2017 ha accolto il reclamo ritenendo che, per quanto censurabile, il comportamento della D. non integra i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale che costituisce un provvedimento predisposto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore».

(141) Cassazione sez. un., sentenza 9 gennaio 2001, n. 1.

(142) Tribunale per i minorenni di Salerno, decreto 21 marzo 2002, in *Dir. fam.*, cit., 915: «In *primis* va posto in rilievo che gli strumenti approntati dalle disposizioni di cui agli artt. 330, 333 e 334 c.c. mirano allo scopo precipuo di tutelare il minore nelle ipotesi in cui

Per riassumere, dottrina e giurisprudenza maggioritarie concordano circa l'impossibilità di far coesistere la logica di prevenzione con l'elemento di rimproverabilità della condotta genitoriale, tratto che si riconoscerebbe come tipico dell'aspetto punitivo⁽¹⁴³⁾.

C'è però chi ha inteso distinguere tra connotato sanzionatorio e presupposto di colpa, o comunque di coscienza, del comportamento lesivo.

Nel concordare circa la natura di *officium* della responsabilità genitoriale e, quindi, sulla non fondatezza della decadenza-sanzione, si è tenuto infatti a precisare che la dimensione della colpa, «intesa come violazione di norme e in particolare di un dovere di diligenza, [...] è implicita, nel nostro caso, nella violazione [...] dei doveri inerenti alla potestà, i quali debbono essere adempiuti con la diligenza del buon padre di famiglia»⁽¹⁴⁴⁾. Per cui è possibile individuare l'elemento soggettivo della condotta genitoriale, pur non ritenendolo idoneo a definire un carattere punitivo del provvedimento di decadenza.

Ma non sono mancati nemmeno i sostenitori della duplice natura della declaratoria di decadenza, preventiva ed afflittiva, sottolineando che non necessariamente l'una esclude l'altra.

Nonostante sia *munus* genitoriale, infatti, la responsabilità si compone di un irrinunciabile elemento positivo in capo al genitore: il diritto al rapporto educativo con la prole. Diritto che viene meno a seguito della decadenza e rispetto a cui, quindi, il genitore si vede in un certo qual modo sanzionato⁽¹⁴⁵⁾.

Certo è che ravvisare un connotato punitivo nella decadenza non parrebbe conciliarsi *in primis* con la lettera dell'art. 330 c.c., il quale fa discendere il provvedimento dalla condotta genitoriale solamente nell'ipotesi in cui questa abbia determinato, oppure possa determinare, un pregiudizio per il figlio.

Appare evidente, quindi, che ciò a cui si intende rimediare non sia un semplice comportamento contrario a doveri o abusante rispetto a poteri, ma, viceversa, la situazione compromettente che scaturisce dal medesimo⁽¹⁴⁶⁾.

sia ravvisabile un inadempimento dei doveri genitoriale. [...] Va poi evidenziato che, secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, le misure previste dalle richiamate disposizioni non hanno natura sanzionatoria, giacché la loro funzione non è quella di punire i genitori che si siano resi poco rispettosi dei doveri connessi alla potestà genitoriale nei confronti del minore, quanto di impedire il perpetuarsi di una situazione dannosa per il minore».

(143) G. VILLA, *Potestà dei genitori*, cit., 353.

(144) A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., 403 ss.

(145) Vedasi sul punto A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 2180.

(146) A. CANTILLO, *Tribunale per i minorenni di Salerno*, cit., 918.

Ad essere puntuali, inoltre, l'art. 332 c.c., nel disciplinare i requisiti di cui alla reintegrazione nella responsabilità genitoriale dell'adulto decaduto, non prevede alcuna forma di ravvedimento personale in capo allo stesso. Esso si limita, diversamente, a ribadire ancora una volta il punto di vista già espresso dal legislatore nell'art. 330 c.c.: porre al centro la figura minorile e richiedere quindi che siano «cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata»; di congiunto, che non vi sia più alcun rischio di pregiudizio per il figlio⁽¹⁴⁷⁾.

Interessante, infine, è analizzare le modifiche intervenute con la riforma della filiazione del 2013, la quale ha introdotto l'art. 448-*bis* c.c. (*Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale*)⁽¹⁴⁸⁾.

Se di primo acchito questa norma parrebbe suffragare la tesi per cui nel provvedimento di decadenza dalla responsabilità si individua il carattere sanzionatorio della condotta genitoriale, un esame più approfondito della stessa smentisce una simile impostazione.

L'art. 448-*bis* c.c. prevede una possibilità di deroga all'obbligo, gravante sui figli, di prestare gli alimenti al genitore in difficoltà a provvedere al suo sostentamento (art. 433 c.c.), nonché una chance di esclusione del medesimo dalla successione, al di fuori dei *Casi di indegnità* già previsti dall'art. 463, n. 3-*bis*, c.c.⁽¹⁴⁹⁾. Il tutto in forza della incorsa, e mai sanata, decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Lo scopo della disposizione è quello di ovviare al controsenso per cui un figlio, danneggiato gravemente in passato dal comportamento spregiudicato del genitore, possa un domani trovarsi a dovergli garantire, per legge, una forma di assistenza o una quota del proprio asse ereditario⁽¹⁵⁰⁾.

Dunque, la neonata norma è sì affittiva, ma allorché sia stata accertata una condotta pregiudizievole del genitore che ha portato ad una pronuncia

(147) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 69, nota 45.

(148) Art. 448-*bis* c.c.: «Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

(149) Art. 463, n. 3-*bis*, c.c.: «È escluso dalla successione come indegno: [...] chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione medesima».

(150) A. FIGONE, E. RAVOT, *Responsabilità genitoriale*, cit., 99-100.

di decadenza. Quindi, se tale pronuncia è solamente effetto *ope iudicis* della verifica dei presupposti di cui all'art. 330 c.c., l'art. 448-*bis* c.c. a quell'effetto ne riconduce un altro e ulteriore, di natura sanzionatoria.

È il tema dei c.d. effetti riflessi, ovvero della possibilità di inquadrare una conseguenza, in questo caso la declaratoria di decadenza, come «fattispecie causativa» di altro e diverso effetto⁽¹⁵¹⁾.

In sostanza, quindi, ciò che può dirsi sanzionatorio è in verità l'effetto della decadenza, non la decadenza in sé.

Da ultimo, sia consentito precisare che tali conseguenze “di secondo grado”, tra l'altro, non si verificano automaticamente, perché l'attenzione che guida il legislatore è sempre la medesima: tutelare il figlio. Perciò si è predisposta una norma in grado di concedere un margine di scelta all'interessato, che può decidere liberamente se prestare gli alimenti al genitore decaduto («non sono tenuti all'obbligo di ...») e/o se includerlo nella successione («possono escluderlo da ...»).

Giova ricordare, in conclusione, che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è fattispecie prevista anche dalla legislazione penale.

Secondo l'art. 34 c.p., infatti, sono le stesse disposizioni del Codice penale ad indicare i casi laddove alla condanna penale consegue la pena accessoria della decadenza, che, nel contenuto, segue rigorosamente la disciplina del Titolo IX del Libro I del Codice civile⁽¹⁵²⁾.

Ebbene, nonostante si tratti inequivocabilmente di una pena, sulla sua applicazione automatica ha avuto modo di pronunciarsi più volte la Corte costituzionale.

Si rammenta che in una sentenza del 2013⁽¹⁵³⁾, ad esempio, i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p.⁽¹⁵⁴⁾ nella parte in cui stabilisce la perdita *ope legis* della responsabilità genitoriale, «così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto».

Perciò, anche laddove la declaratoria di sospensione integri a tutti gli effetti una misura di carattere sanzionatorio, come previsto dalla legge penale, essa

(151) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 74–75, a cui si rinvia per un approfondimento sulla dibattuta questione circa la configurabilità di un “effetto” quale “fattispecie”.

(152) A. FIGONE, E. RAVOT, *Responsabilità genitoriale*, cit., 90

(153) Corte cost., sentenza 23 gennaio 2013, n. 7.

(154) Art. 569 c.p.: «La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti previsti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori o della tutela legale».

non può prescindere dalla *ratio* della legislazione civilistica sul tema. Non può quindi semplicemente conseguire al comportamento–reato dell'adulto, ma deve necessariamente vincolarsi alla prospettiva di tutela minorile⁽¹⁵⁵⁾, con chiaro intento preventivo.

2.2.3. *I provvedimenti convenienti di cui all'art. 333 c.c.*

2.2.3.1. Continuità con l'art. 330 c.c. e aspetti autonomi

L'art. 333 c.c.⁽¹⁵⁶⁾ può dirsi «norma in bianco che apre al giudice la possibilità di fornire la soluzione del caso concreto attraverso provvedimenti atipici concepiti a misura delle esigenze prospettate dal minore. Diviene così strumento di chiusura del sistema, adottabile ogni qual volta emerga una condotta obiettivamente capace di arrecare pregiudizio alla persona del minore e al suo processo formativo ed educativo»⁽¹⁵⁷⁾.

Il disposto in esame, infatti, ammette la sua funzione residuale rispetto al già analizzato art. 330 c.c., cioè viene in aiuto dell'interprete tutte le volte in cui la condotta genitoriale non presenta elementi di perniciosità tali da poter procedere ad una pronuncia di decadenza⁽¹⁵⁸⁾. Si tratta, in sostanza, non di una diversità «qualitativa», ma «quantitativa» tra le due fattispecie⁽¹⁵⁹⁾.

La fluidità della norma, la sua «formulazione aperta»⁽¹⁶⁰⁾ e l'accento che pone sulla dimensione del «comunque pregiudizievole», ha però condotto a ritenere il suo contenuto operativo anche con un margine molto più ampio rispetto alle ipotesi di cui alla fattispecie dell'art. 330 c.c.

Difatti, nell'art. 333 c.c. non si fa riferimento a modalità di comportamento specifiche, cosa che invece la norma sulla decadenza prevede (violazione/

(155) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 73.

(156) Art. 333 c. 1 c.c.: «Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

(157) E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari*, cit., 392–393.

(158) A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 2190; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., 408.

(159) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 183.

(160) M. CERATO, *La potestà dei genitori*, cit., 159.

trascuratezza del dovere o abuso del potere)⁽¹⁶¹⁾. Si cadrebbe, quindi, in una mal comprensione del suo dettato se la si considerasse una semplice «disposizione accessoria rispetto all'art. 330. [...] Al contrario, più utile si direbbe l'uso autonomo dell'art. 333 [...]»⁽¹⁶²⁾.

La norma ha così conosciuto un suo «ampliamento interpretativo»⁽¹⁶³⁾, grazie ad una casistica giurisprudenziale che si è concretizzata in una serie di provvedimenti di “convenienza” atipica, valutata in concreto ed esclusivamente alla luce dell'interesse minorile⁽¹⁶⁴⁾, secondo logica di proporzionalità⁽¹⁶⁵⁾.

Una serie di pronunce che non sempre fanno seguito all'accertamento di una situazione pregiudizievole in essere o potenzialmente tale, ma che talvolta si fondano sulla semplice opportunità di agire “per” il bene del minore.

Diversamente dall'art. 330 c.c., quindi, l'art. 333 c.c. «si estende a tutte le ipotesi che tendenzialmente sono predisposte in funzione della promozione della personalità minorile»⁽¹⁶⁶⁾.

I giudici, di conseguenza, sempre più sensibili e attenti alla dimensione dell'infanzia e dell'adolescenza, lo intendono applicabile ad «una condotta pregiudizievole in relazione ad un contrasto comunque presente con l'interesse del minore, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento del genitore [...], attribuendo [ad esempio] rilevanza giuridica al conflitto personale tra genitori e figli»⁽¹⁶⁷⁾.

In altri termini, se un qualcosa è di per sé in linea con l'interesse minorile, qualsiasi comportamento che si frapponga tra questo e il figlio è ritenuto a lui pregiudizievole. Ciò legittima l'intervento del tribunale minorile a disporre, come vedremo, che il minore possa frequentare parenti o amici, oppure che possa prendere parte a specifiche attività funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo. Salvo il caso in cui ciò gli sia nocivo⁽¹⁶⁸⁾.

Proprio in forza della considerazione autonoma dell'art. 333 c.c., dottrina e giurisprudenza hanno trovato una posizione prossima all'unanimità su

(161) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 185-186.

(162) P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Jovene Editore, Napoli, 1975, 354 ss., così come citato in M. CERATO, *La potestà dei genitori*, cit., 160.

(163) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 192.

(164) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 186.

(165) G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*, cit., 435.

(166) *Ibidem*, 192.

(167) M. DOGLIOTTI, nota a Cass. civ., sez. I, sentenza 14 febbraio 1981, n. 1115, in *Giust. civ.*, 1982, I, 748.

(168) *Ibidem*, 750.

alcuni aspetti che avevano, invece, sollevato dibattito riguardo alla fattispecie della decadenza.

Circa il ruolo giocato dall'elemento soggettivo della condotta genitoriale, ad esempio, la stessa formulazione dell'art. 333 c.c. consente di eliminare qualsiasi richiamo alla colpa o al dolo. La chiave di volta inequivocabile in tal senso sarebbe l'impiego dell'espressione «comunque pregiudizievole», unito alla chiara volontà del legislatore di predisporre «la tutela più ampia possibile per il minore»⁽¹⁶⁹⁾.

L'operatività a tutela della dimensione personale del minore propria dell'art. 330 c.c., invece, risulta essere recepita anche dall'art. 333 c.c.⁽¹⁷⁰⁾, creando una dimensione di continuità tra norme.

La stessa continuità che si ritrova nel momento in cui i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c., in quanto intervenienti sulla discrezionalità educativa mal esercitata, avranno necessariamente un contenuto limitativo di quest'ultima. Contenuto che potrà incidere o non incidere sulla responsabilità genitoriale, al pari dell'art. 330 c.c.⁽¹⁷¹⁾, privando il genitore di alcuni suoi poteri o imponendogli obblighi di sorta.

Si tratta di prescrizioni che integrano dei veri e propri «oneri»⁽¹⁷²⁾: se non rispettate, investiranno il tribunale minorile della facoltà di predisporre nuove e più penetranti misure nei confronti dell'adulto inadempiente, tra cui anche la declaratoria di decadenza⁽¹⁷³⁾.

2.2.3.2. Le principali categorie di provvedimenti convenienti

Giunti a questo punto è possibile individuare le principali macro-aree sistematiche in cui si collocano i *provvedimenti convenienti*⁽¹⁷⁴⁾.

Per prima, in quanto meno “invadente” nella sfera genitoriale, si rammenta l'area formata dall'insieme delle decisioni in cui il «giudice si sostituisce, eliminandone l'efficacia, alla singola concreta manifestazione della volontà del genitore», il più delle volte legittimando un comportamento del figlio o quello di un soggetto terzo.

(169) A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., 409.

(170) G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*, cit., 434.

(171) Vedasi par. successivo.

(172) P. VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, cit., 1048.

(173) *Ibidem*, 435.

(174) Si è seguita la categorizzazione contenuta in P. VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, cit., 1047–1048.

Su questa linea si è posto l'art. 317-*bis* c.c., rubricato *ex novo* dal d.lgs. 154/2013 *Rapporti con gli ascendenti*, che riconosce, il più delle volte ai nonni, la possibilità di adire l'autorità giudiziaria «affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore». In quanto i nonni «hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni»⁽¹⁷⁵⁾.

All'indomani dell'introduzione dell'art. 317-*bis* c.c., così, si è riconosciuto quello che la giurisprudenza, proprio tramite il ricorso all'art. 333 c.c., aveva già sostenuto più volte sul punto⁽¹⁷⁶⁾.

Secondariamente, seguendo sempre il grado dell'incisività dei provvedimenti, troviamo i casi in cui si va colpire solo parte del contenuto della responsabilità genitoriale, per trasferirlo in capo ad altra figura adulta, di solito un operatore presso il servizio sociale, che subentra per assumere determinate decisioni nell'ottica del benessere minorile.

Si ha così la c.d. *limitazione* della responsabilità genitoriale, il cui contenuto può e deve variare a seconda delle esigenze specifiche del caso.

Se «dall'esame degli [...] interventi giudiziali [suddetti] si ricava con nettezza la tendenza ad utilizzare misure di carattere correttivo e sostitutivo per rimuovere specifiche situazioni di pregiudizio o risolvere definite posizioni di conflitto che non coinvolgono nel suo complesso la comunione materiale e spirituale di vita, e ciò nel quadro della preminente esigenza di continuità e stabilità del rapporto organico di convivenza, quando intervengono fattori patologici tali da incidere sulla funzionalità del rapporto diviene imprescindibile il ricorso al più incisivo meccanismo dell'allontanamento dalla residenza familiare»⁽¹⁷⁷⁾.

In terzo luogo, quindi, vi è un'area di provvedimenti che racchiude quelli determinanti l'impossibilità di continuare nell'esercizio quotidiano della responsabilità genitoriale, perché il minore, o il genitore (abusante oppure maltrattante), viene allontanato dal contesto familiare.

2.2.3.2.1. Le criticità dell'eventuale allontanamento

Va precisato che la fattispecie dell'allontanamento del genitore, anziché del soggetto minorenne, è presa in considerazione solo a partire dal 2001⁽¹⁷⁸⁾.

(175) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 235.

(176) Di questa prassi giurisprudenziale dà conto Cass. civ., sez. I, sentenza 27 dicembre 2011, n. 28902.

(177) E. LA ROSA, *Tutela dei minorenni e contesti familiari*, cit., 394-395.

(178) F. RUSCELLO, *Intervento pubblico e decadenza dalla responsabilità genitoriale*, cit., 135.

È in quel periodo, infatti, che si raccolgono i malumori di chi, in precedenza, aveva scorto nell'ipotesi dell'allontanamento del solo minore una sorta di pregiudizio aggiuntivo per quest'ultimo, in quanto già interessato da condotte genitoriali ritenute non confacenti⁽¹⁷⁹⁾. Perciò si era più volte espressa l'esigenza di tutelarne, ove possibile, la permanenza presso la casa e il nucleo familiare d'origine.

In seguito all'evoluzione normativa sul punto, quindi, l'allontanamento del minore è da intendersi come «soluzione ancor più eccezionale rispetto alla eccezionalità del provvedimento stesso»⁽¹⁸⁰⁾.

Occhi critici circa la previsione di cui all'art. 333 c.c., poi, hanno fatto osservare la mancanza del riferimento ai «gravi motivi», che troviamo invece specificato di cui all'allontanamento nell'art. 330 c.c.

In questo modo, si andrebbe incontro a dei «problemi di coordinamento»⁽¹⁸¹⁾ tra le due disposizioni, che ricondurrebbero, stante il dato letterale, il medesimo provvedimento a condizioni differenti⁽¹⁸²⁾. L'art. 333 c.c., più specificatamente, propone l'opportunità dell'allontanamento riferendosi ad un generico «secondo le circostanze».

Questa non parrebbe una soluzione espressiva soddisfacente, perché, come in diversi hanno sottolineato, è proprio nella maggior tenuità dei provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. che si presenta più prepotentemente l'esigenza di rimarcare quanto la decisione di allontanamento non possa essere assunta «alla leggera»⁽¹⁸³⁾.

Però, prescindendo da questa puntualizzazione, la quale rimane strettamente legata al filone maggioritario che riconosce un rapporto quantitativo tra gli articoli suddetti (v. *supra*), si può addivenire alla stessa conclusione utilizzando altre e più scontate argomentazioni.

Prima fra tutte l'importanza di procedere a una lettura sistematica tra norme, che circoscriva gli artt. 330 e 333 c.c. all'interno della medesima *ratio* generale: tutelare e promuovere la figura minorile nella costruzione della sua

(179) P. VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, cit., 1049; A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 160.

(180) F. RUSCELLO, *Intervento pubblico*, cit., 148.

(181) *Ibidem*, 137.

(182) Comportando dubbi di costituzionalità con riguardo all'art. 3 Cost., secondo *Ibidem*, 141.

(183) A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 2196; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori*, cit., 602.

individualità con interventi direttamente incidenti nella sfera del rapporto genitoriale, ma solo nel momento in cui ciò si valuti come necessario e non altrimenti perseguibile.

Ne consegue che l'allontanamento, in entrambe le fattispecie astratte, debba inquadrarsi come *extrema ratio*. Come “ultima spiaggia” raggiungibile dall'azione giudiziaria⁽¹⁸⁴⁾, in quanto addirittura in grado di compromettere un diritto essenziale come quello alla crescita nella propria famiglia.

Da questa angolazione, anche laddove la condotta tenuta dal genitore sia etichettabile come “maltrattamento”, ai sensi dell'interpretazione che la giurisprudenza penale dà dell'art. 572 c.p., non possono operare criteri di automatismo ai fini della declaratoria civile di allontanamento. Sarà invece da valutarsi, nel caso di specie, se gli obiettivi *pro* minore siano attuabili tramite l'adozione di misure meno incisive.

Alla luce di quanto detto *supra* e dell'impossibilità di riservare trattamenti identici a presupposti differenti senza incorrere in una violazione dell'art. 3 Cost., risulta quindi necessario prevedere l'allontanamento sulla base dei medesimi criteri, sia che si tratti dell'art. 330 c.c., come dell'art. 333 c.c.⁽¹⁸⁵⁾.

2.3. Conclusioni

In questo secondo capitolo si sono poste le basi per la trattazione che seguirà, volta ad analizzare le specificità della prassi giurisprudenziale minorile avviata presso il Tribunale per i minori di Reggio Calabria e di cui si è già avuto modo di accennare nel Capitolo I.

Una prassi che consiste essenzialmente nel fornire opportunità di riscatto ai minorenni letteralmente «Cresciuti a pane e 'ndrangheta»⁽¹⁸⁶⁾, come titola l'inchiesta di *Narcomafie*, rivista realizzata dal Gruppo Abele in collaborazione con *Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie*⁽¹⁸⁷⁾. Un'educazione che, come vedremo, pregiudica in modo irreparabile il divenire adulti.

(184) M. SESTA, *La potestà dei genitori*, in Mario BESSONE (diretto da) *Trattato di Diritto privato*, M. SESTA e M. DOGLIOTTI (a cura di) *Il diritto di famiglia*, III, Giappichelli, Torino, 1999, 252: «ogniquale volta la condotta pregiudizievole nei confronti del figlio, a prescindere dalla sua gravità, non possa venir meno se non con la cessazione della coabitazione con il genitore che ne è responsabile».

(185) F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori*, cit., 195 ss.

(186) M. MANCINI, *Cresciuti a pane e 'ndrangheta*, *Narcomafie*, 26 marzo 2015, disponibile su narcomafie.it (ultimo accesso: 06/12/2019).

(187) Solo *Libera* nelle pagine che seguiranno.

Ai fini di una comprensione più consapevole è sembrato dunque fondamentale avvicinare il lettore alla luce di alcuni punti fermi di disciplina generale. Ci si riferisce, in particolare, all'analisi sulla funzione educativa dei genitori ed ai parametri che l'ordinamento democratico impone al riguardo, al delicato ruolo svolto dagli uffici giudiziari minorili in chiave "suppletiva" ed alla duttilità dei provvedimenti *de potestate*, utile in tal senso.

Quella stessa disciplina che, anche laddove si è mostrata più fragile e discussa, ha comunque permesso ai giudici reggini di intraprendere un percorso importante, partendo dall'ascolto e dall'incontro con le particolari esigenze di bambini e ragazzi succubi della 'ndrangheta.

Ad oggi, il percorso intrapreso ha raggiunto il suo miglior traguardo nel Protocollo d'Intesa *Liberi di Scegliere*, siglato il 5 novembre 2019 da vertici istituzionali e rappresentanti di enti privati⁽¹⁸⁸⁾, che ne hanno così riconosciuto le enormi potenzialità e si sono resi disponibili a prestare il loro impegno per il futuro.

Essenzialmente si tratta della volontà di creare una rete condivisa a livello nazionale, in grado di farsi carico dei bisogni di promozione non solo delle personalità minorili, ma anche dei loro familiari che, inseriti in contesti ad alta pervasività di «subcultura» mafiosa⁽¹⁸⁹⁾, intendano dissociarsi senza intraprendere il percorso di collaborazione con la giustizia né entrare nel programma protezione testimoni.

Il tutto avviene dunque predisponendo dei meccanismi che vadano al di là dello stretto intervento giudiziario di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale e, eventualmente, di allontanamento dalla Calabria. Così che questi soggetti possano vedersi protagonisti di un pieno reinserimento in società.

L'intento di chi scrive è perciò stato quello di fornire un quadro sufficientemente ampio della normativa di riferimento, in modo da ricomprendere tutti quegli aspetti salienti della branca giuridica minorile che possono essere contenuti nell'analisi racchiusa nei prossimi capitoli.

Ne discende che, per evidenti ragioni di sinteticità nonché di focus della trattazione, approfondimenti su caratteri particolarmente problematici, che in altra sede sarebbero parsi più che doverosi, esulano dallo studio sin qui svolto.

(188) In allegato scaricabile su http://www.libera.it/schede-1070-ndrangheta_1_alternativa_per_madri_e_figli_dei_boss (ultimo accesso: 06/12/2019).

(189) Vedasi, tra gli altri, E. GIAP PARINI, *Battezzati alla morte*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 108.

CAPITOLO III

CRESCERE *ALLE* MAFIE

3.1. Un'introduzione

3.1.1. *Quando la specializzazione incontra i bisogni del minore*

L'avevamo controllato, condannato, rilasciato. Sapevamo tutto, o comunque tutto quello che ci serviva, della sua storia familiare, dei traumi che aveva vissuto, dei ricatti che avrebbe potuto subire da parte di chi lo amava e della violenza che avrebbe attirato da parte di chi lo odiava. Eppure, non ci eravamo mossi, al di là di quello che il suo reato ci chiedeva di fare. Era il nostro ruolo, certo. E l'avevamo svolto con scrupolo. Ma a cosa era servito? In che cosa aveva aiutato Rocco⁽¹⁾?

La storia di Rocco⁽²⁾ è una delle tante che il Tribunale per i minori di Reggio Calabria si trova a dover conoscere, affrontare e gestire al meglio.

Rocco⁽³⁾ è un ragazzo di appena sedici anni quando viene arrestato per detenzione di armi clandestine, quando sfila davanti all'attuale Presidente del Tribunale, all'epoca giudice togato del collegio minorile, con una freddezza e un autocontrollo che non si confanno a chi, nel pieno dell'adolescenza, abbia la benché minima consapevolezza della prospettiva che l'attende: il carcere.

(1) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*, Rizzoli, Milano, 2019, 37.

(2) *Ibidem*, 34 ss.

(3) I casi che verranno descritti ed analizzati nel corso di questa trattazione presentano dei nomi di fantasia, ai fini della tutela dell'anonimato dei soggetti minorenni coinvolti.

Rocco conoscerà il decorso naturale della giustizia minorile, scontrerà la pena della sua condanna e tornerà ad essere un soggetto libero. Una libertà che forse, però, suona più come predestinazione a una condanna ben più pesante.

Anni dopo il suo corpo verrà trovato sul ciglio di una strada del suo paese, crivellato di colpi. La faida⁽⁴⁾, che interessava da tempo la sua famiglia, non lo ha risparmiato.

Negli ultimi venti anni il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha trattato più di cento procedimenti per reati di criminalità organizzata e connessi e oltre cinquanta processi per omicidio/tentato omicidio nei confronti di minori, molti dei quali — ormai maggiorenni — sono sottoposti al regime carcerario dell'art. 41-*bis* ord. pen., sono stati uccisi nel corso di faide familiari o hanno la leadership della 'ndrina⁽⁵⁾ di appartenenza.

Nel dettaglio, segnalo che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha processato minori coinvolti nei sequestri di persona a scopo di estorsione in Aspromonte (primi anni novanta) e ancora ragazzi utilizzati come vivandieri per latitanti e giovani che — nel tentativo di organizzarsi in autonome 'ndrine — si sono resi responsabili di omicidi efferati anche di rappresentanti delle forze dell'ordine; inoltre, ha giudicato minori che hanno commesso estorsioni in danno di imprenditori locali spendendo il cognome della famiglia, su mandato dei genitori ristretti in carcere, e adolescenti coinvolti a pieno titolo, talvolta con il ruolo di killer, nelle faide locali. [...]

Nell'anno 2015 il sottoscritto e, quindi, il Tribunale si trovano a giudicare i figli o i fratelli di coloro che erano processati negli anni novanta e nei primi anni del duemila, tutti appartenenti alle storiche famiglie del territorio.

(4) Con *faida* s'intende la lotta fra gruppi privati a fini di ritorsione o di vendetta. Definizione reperita su *Dizionario Garzanti*, disponibile su <https://www.garzantilinguistica.it/> (ultimo accesso: 10/01/2020).

(5) L'organizzazione criminale calabrese, la 'ndrangheta, è strutturata in 'ndrine, ossia cosche malavitose i cui membri sono legati tra loro da vincoli di sangue e di parentela. Il legame criminale coincide quindi con quello familiare. Vedasi par. *'ndrangheta* per una maggior completezza sul punto.

Orbene, tale dato [...] rappresenta l'amara conferma che *la 'ndrangheta si eredita. Le "famiglie" si assicurano il potere sul territorio grazie alla continuità generazionale*⁽⁶⁾.

Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

Se i dati dimostrano una triste "ereditarietà" della 'ndrangheta e se i giudici minorili sono investiti dalla Carta costituzionale di un dovere di intervento *pro minore*, in funzione di vera e propria presa in carico per la promozione della sua personalità⁽⁷⁾, cosa significa gestire al meglio un caso come quello di Rocco?

Il Presidente Di Bella, all'epoca del suo incarico di giudice professionale presso il Tribunale minorile che a partire dal 2011 si troverà a dirigere, si vede costretto a confrontarsi quotidianamente con una realtà del tutto peculiare, quella dei bambini e ragazzi della 'ndrangheta.

Un contatto necessario che farà della sua futura presidenza un'autentica palestra, dove il ruolo del magistrato, *peritus peritorum*, richiederà una tensione costante verso il minore: la capacità di saperne raccogliere i malesseri più profondi e di intervenire prima che questi possano pregiudicarne irreparabilmente la vita. Come è accaduto per Rocco.

Così tutto nasce dal confronto giudice-minore, da quel momento di ascolto che seppur tanto sta a cuore alla disciplina minorile, tanto può non essere avvalorato in tutta la sua potenzialità, per addivenire ad una pronuncia giudiziaria che sia ritagliata sulle esigenze del soggetto il cui superiore interesse è faro dell'ordinamento.

Davide⁽⁸⁾, come Rocco, è un adolescente in una famiglia di 'ndrangheta e ha alle spalle una denuncia per possesso di armi clandestine, oltre che per aver sparato in un luogo pubblico. Ma quella denuncia si è tradotta per lui in un nulla di fatto: era infraquattordicenne, quindi non punibile.

Anche la famiglia di Davide è in guerra con i rivali. Una guerra che all'età di neanche dieci anni gli era già costata la perdita del padre.

(6) Estratto dell'intervento del Presidente R. Di Bella al Convegno *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale. L'orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, tenutosi a Roma, presso il Senato della Repubblica a Palazzo Madama, il 24 novembre 2015, in M. FILIPPELLI (a cura di) *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, Diritto Avanzato, Milano, 2017, 30-31.

(7) Vedasi par. *La specializzazione del tribunale per i minorenni (cenni)*.

(8) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 61 ss.

Quando il ragazzo varca la soglia del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria il suo cognome è già noto, perché i suoi due fratelli maggiori sono già transitati per quelle stanze e uno di loro, Vincenzo, si trova ora ristretto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen.

Davide riceverà una condanna alla reclusione, esattamente come Rocco, ma la possibilità di uno spazio di dialogo cambierà le sorti del destino di molti giovani calabresi dopo di lui.

Conclusi con chiarezza che, se voleva veramente salvarsi, avrebbe dovuto cambiare vita e trasferirsi lontano dalla Calabria. [...]

Era stanco di quella vita. Di quel contesto. Voleva essere aiutato.

Gli promisi che, appena si fosse chiusa la sua vicenda giudiziaria, lo avrei affidato a un'assistente sociale per dargli una mano a organizzare la sua nuova vita.

Davide lasciò il mio studio. [...]

Per la prima volta ero stato giudice in modo diverso. Il mio timone fino a quel momento erano sempre stati esclusivamente la legge, i codici, l'ufficialità del mio ruolo. E la mia posizione emotiva quella di un giudice che, pur dovendo giudicare dei ragazzi, si muoveva in una terra in cui i soprusi sofferti dalle vittime erano così enormi, e di solito privi di risarcimento, che la mia preoccupazione era innanzitutto quella di far sentire che lo Stato c'era, che le regole andavano rispettate, che non esistevano connivenze o indulgenze di fronte a nessun cognome.

Il dolore di Davide mi aveva costretto a fare un passo in più. Ad andare oltre la linea che divideva chi commetteva reati da chi li subiva, entrando in contatto con la fragilità e la disperazione dei ragazzi delle famiglie di 'ndrangheta.

Per un attimo il fotogramma che qualche anno prima si era sovrapposto alla figura di Vincenzo si era dilatato ed era diventato un altro modo di vedere la realtà. Dall'altra parte non c'erano dei criminali irrecuperabili, ma dei ragazzi che potevano essere aiutati.

Erano cresciuti odiando lo Stato ma la loro infelicità era così forte che un *dialogo* era possibile. Bisognava solo avere il coraggio di tendere la mano⁽⁹⁾.

(9) *Ibidem*, 65-66.

È con questa nuova coscienza che il Presidente Di Bella, quando si reinsedierà presso il Tribunale che qualche anno prima lo aveva visto alle prime battute della sua carriera di magistrato, deciderà di entrare in relazione con le storie dei minori di 'ndrangheta.

Pensavo al destino di Davide e dei suo fratelli maggiori. Li avevo processati tutti e tre. E tutti e tre, adesso che erano giovani adulti, si trovavano in prigione.

Qual era stata l'utilità del nostro lavoro nelle loro vite?

Possibile che non ci fosse un'altra strada⁽¹⁰⁾?

Giovanni⁽¹¹⁾ è l'ultimo dei fratelli. Vincenzo, Francesco e ora anche Davide, i maggiori, sono in prigione. Sì, perché Davide finì di scontare il carcere minorile quando il giudice Di Bella aveva dismesso il suo incarico a Reggio Calabria ed era tornato nella sua Sicilia.

Il ragazzo, persa l'opportunità di riscatto, aveva ceduto alle pressioni del contesto in cui era nato e cresciuto ed era finito nuovamente di là dalle sbarre. La sua sofferenza gli aveva procurato una forte fragilità psichica e per questo era stato poi trasferito presso una struttura psichiatrica.

Giovanni è giovane, ha sedici anni, ma per lui il *leitmotiv* è lo stesso di chi lo ha preceduto: si ripete inesorabilmente.

È il 7 marzo 2011 quando viene arrestato per furto e per il danneggiamento di un'auto della Polizia ferroviaria⁽¹²⁾.

Il processo penale a suo carico non presenta un assetto probatorio sufficiente a che venga condannato, ma ciò non significa che Giovanni sia fuori pericolo, anzi. Gli atti del procedimento e la relazione dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM)⁽¹³⁾ di Reggio Calabria non tradiscono l'amara prospettiva di un futuro segnato: abbandono scolastico, frequentazioni con

(10) *Ibidem*, 93.

(11) *Ibidem*, 92 ss.

(12) A. IANTOSCA, *Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta*, Giulio Perrone Editore, Roma, 2015, 96.

(13) Gli USSM sono uno dei servizi che, sul territorio, operano sotto le articolazioni del Dipartimento della Giustizia minorile (Centri per la giustizia minorile). La loro funzione è essenzialmente quella di affiancare l'autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale a carico di imputati minorenni, fornendo assistenza, relazionando sullo stato del minore e del suo ambiente socio-familiare e promuovendo attività e ricerche per una continua rivitalizzazione della Giustizia minorile.

pregiudicati, assenza di un reale progetto di vita e famiglia appartenente alla criminalità organizzata del luogo di residenza; un ragazzo che non sembra tale perché pervaso da una imperturbabilità sconcertante ed una madre impotente e rassegnata al succedersi degli eventi.

Il Presidente Di Bella sa che queste sono solo avvisaglie e vuole rimediare a quei tanti nomi, come quello di Davide, che gli si sono presentati negli anni e per cui si era “limitato” ad agire come chi, un tempo, era stato un «bravo studente di legge».

Il processo in cui Giovanni si era trovato doveva diventare l'occasione per aiutarlo [...], non potevamo abbandonarlo al suo destino. [...] Apparentemente, eravamo senza strumenti per intervenire. [...]

Avevo provato a muovermi nei parametri delle azioni “tradizionali” e avevo fallito. [...]

Nel rispetto dei codici e delle leggi, dovevo assumermi il rischio e la responsabilità di scoprire un'altra strada. [...]

Ero stato un bravo studente di legge, perché mi sentivo a casa nelle geometrie del diritto, nei ragionamenti mossi dalla logica e dalla razionalità.

Come giudice dei minori ero stato costretto a imparare che la vita non ha la pulizia di un teorema, o la precisione di un codice. È obliqua, contraddittoria e, dietro ogni azione e ogni sentimento, si può nascondere più di una verità.

Dovevo imparare a nuotare in un'acqua senza corsie, orientandomi di volta in volta senza potermi aggrappare a certezze definitive. Eppure c'era una strada per fare tutto questo senza rinunciare alla correttezza del proprio incarico e al rigore che imponeva. Bisognava solo trovarla.

Fermezza, flessibilità e, soprattutto, dialogo erano le parole chiavi della nuova strategia⁽¹⁴⁾.

All'assoluzione di Giovanni si accompagna così un provvedimento civile limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti della madre e di allontanamento del minore dalla Calabria, ai sensi dell'art. 333 c.c., per un periodo pari a un anno⁽¹⁵⁾.

(14) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 94 ss.

(15) Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, decreto 19 luglio 2012, disponibile su http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/articoli.php?nome=CIVILE&id_articolo=916&id_padre=914 (ultimo accesso: 27/12/2019). Allegato in Appendice I.

L'irregolarità della condotta⁽¹⁶⁾ dimostrata dal suo trascorso, inoltre, consentirà al Tribunale di adottare un decreto amministrativo recante l'affido al servizio sociale minorile e il collocamento presso idonea comunità⁽¹⁷⁾, individuata, con non poche difficoltà operative, in una casa famiglia a Messina.

Nel gennaio del 2013 Giovanni è costretto quindi a intraprendere una nuova strada, tutta in salita, ma la tenacia e la capacità di chi lo seguirà saranno determinanti per ottenere dei risultati sorprendenti.

Al ragazzo viene affiancata un'equipe educativa, formata dall'assistente sociale Maria Baronello e dallo psicologo, volontario dell'Associazione Onlus *Addiopizzo* Messina, Enrico Interdonato, particolarmente addentro alle ricerche sul c.d. *psichismo mafioso*⁽¹⁸⁾. Data la peculiarità del caso e le competenze richieste affinché non si disponesse un meccanismo che girasse a vuoto, l'USSM di Messina aveva infatti optato per la stipula di un Protocollo Operativo con *Addiopizzo*, in qualità di associazione attiva sul fronte dell'antimafia sociale⁽¹⁹⁾.

(16) Art. 25 c. 1, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, così come modificato dalla Legge 25 luglio 1956, n. 888, *Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere*: «Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico».

(17) M.S. TOTARO, *Minorenni in carico ai servizi della Giustizia minorile per reati di associazione a delinquere: analisi statistica dei dati*, in I. MASTROPASQUA e M.G. BRANCHI (a cura di) *Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, Gangemi Editore, Roma, 2011, 19, nota 2: «Gli USSM generalmente hanno in carico, oltre i minori della c.d. area penale esterna [in attesa di processo, beneficiari di misura cautelare non detentiva, messi alla prova, condannati con misura alternativa o sostitutiva alla detenzione], anche i minori presenti nelle strutture residenziali della Giustizia minorile — arrestati, fermati o accompagnati nei Centri di prima accoglienza, detenuti negli Istituti penali per i minorenni, collocati in comunità».

(18) Per *psichismo mafioso* s'intende la particolare strutturazione psichica che interessa i soggetti inseriti nel crimine organizzato e che finisce per assumere una deriva psicopatologica. Per una maggior completezza sul punto vedasi par. *Le fondamenta culturali delle mafie, per uno studio multidisciplinare del fenomeno*.

(19) M. BARONELLO, E. INTERDONATO, *La presa in carico dei minori di 'ndrangheta*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 191.

Il Presidente Di Bella rimane sullo sfondo del nuovo percorso di Giovanni: presenza costante in una vicenda che ha preso a tutti gli effetti i contorni di un esperimento a fin di bene.

L'obiettivo era quello di far vivere appieno a Giovanni la città e la sua dimensione, di dargli la possibilità di sperimentare le esperienze di tutti i ragazzi della sua età che vivono in contesti normali. [...]

L'esperienza di Messina poteva permettergli di rimettere ordine in quello che gli era successo, di darne una lettura più oggettiva e di capire finalmente che anche lui era un cittadino e che c'era una parte dello Stato a cui poteva rivolgersi che aveva a cuore il suo futuro e forse aveva anche gli strumenti per sostenerlo.

Questo periodo non doveva sembrargli un'apnea imposta, come una sorta di detenzione dolce, ma un'occasione di vita stimolante, che gli dava l'occasione di crescere e conoscere persone e ambienti nuovi, che a Locri non avrebbe mai frequentato⁽²⁰⁾.

Si susseguono le attività più disparate: dall'occasione di andare al cinema a vedere un film che affronta tematiche importanti come il rispetto, il dolore, la responsabilità, al momento per leggere un libro che parla di speranza, di rinascita, di voglia di mettersi in gioco per cambiare.

Tutti devono contribuire allo scandirsi della giornata in comunità, non ci sono cognomi che tengano, non c'è rispetto dovuto o privilegio. Solo persone che sono parte di un qualcosa a cui devono dare del loro meglio se si vuole che funzioni.

Poi ci sono le ore dedicate al volontariato, gli spazi per incontrare persone che hanno vissuto sulla propria pelle periodi difficili, perché hanno conosciuto la violenza e il sopruso mafioso da un'altra prospettiva rispetto a quella di Giovanni. Sono gli uomini e le donne vittime del racket, o che hanno perso una persona cara a causa della spregiudicatezza della mafia.

Sono tanti gli spunti per elaborare il proprio vissuto, per conoscersi, per sperimentarsi e per avere voglia di guardare al futuro con occhi nuovi, per immaginarselo ritagliato su di sé.

Giovanni non è mai solo in tutto questo e gli incontri–confronti non mancano di sostenerlo⁽²¹⁾.

(20) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 109 ss.

(21) Per una descrizione più dettagliata dell'approccio assunto e delle attività svolte nel percorso di rieducazione si rinvia alla lettura del contributo di M. BARONELLO, E. INTERDONATO, *La presa in carico dei minori di 'ndrangheta*, cit.

Anche lo stesso Presidente gli farà visita più volte, gli spiegherà il contenuto di una decisione così delicata e sofferta, come quella dell'allontanamento, e cercherà di trasmettergli fiducia nel nuovo percorso.

Di seguito il resoconto dell'equipe educativa, datato 3 aprile 2014, al termine del periodo in comunità.

La presa in carico di Giovanni è stata difficile. Il percorso avviato non garantiva certezze né circa la buona riuscita, né circa il raggiungimento degli obiettivi. Troppe le variabili, poca la letteratura di settore, non un modello di intervento a cui fare riferimento.

Unico motore, una scelta giuridica, sociale, morale. Allora si è puntato tutto sulla *relazione*, costruita giorno per giorno, sperimentata all'interno di una cornice semistruutturata, dove l'istituzione pubblica si coniuga con il privato sociale, in una sinergia che ha funzionato.

Il ragazzo ha condotto i compiti prescritti con gradualità, e con gradualità è stato predisposto il suo rientro nella comunità di origine.

La famiglia del giovane, soltanto nell'ultimo periodo si è mostrata collaborativa, anzi talvolta propositiva e ha assecondato la buona riuscita di tutto il percorso socio-educativo in maniera consapevole e attiva rispetto a quanto proposto dagli operatori.

Sia la madre che i fratelli (seppur ristretti in case circondariali o in clinica, ma costantemente informati dalla madre durante i colloqui mensili possedendo, dunque, contezza del percorso di Giovanni), hanno compiuto una certa rivisitazione della propria idea rispetto all'intervento della "Giustizia" riguardo alla vicenda penale di Giovanni: gli stessi hanno orientato il fratello minore e la madre, come la stessa ha ripetutamente riportato nei mesi, ad affidarsi ai servizi della Giustizia e a fidarsi degli operatori e dei giudici, in quanto per la prima volta lo Stato risultava benevolo nei loro confronti.

Se nei primi mesi di conoscenza tale assunto poteva apparire speculativo o manipolativo, il tempo ha confermato il pensiero autentico della famiglia, la quale ha attivamente partecipato agli incontri previsti, ha collaborato nel sostegno al ragazzo, lo ha motivato, congiuntamente agli operatori, a superare le varie tappe e le difficoltà incontrate.

Ma il maggiore impegno è stato profuso da Giovanni il quale, nel tempo in cui è stato presso le strutture comunitarie, ha avuto modo di maturare e formare il proprio giudizio morale, giungendo a una certa autonomia nel riconoscere e riconoscersi, nel sapere cogliere gli interventi predisposti dall'equipe per

consentire il buon svolgimento delle azioni progettuali, per accettare e comprendere, soprattutto, il suo allontanamento dalla Calabria, dal suo mondo, dai suoi affetti⁽²²⁾.

Conclusosi positivamente il periodo in carico all'USSM messinese, Giovanni, oramai maggiorenne, rientrerà nella sua terra, dove le difficoltà nel mantenere un comportamento retto non mancheranno di incrociare il suo percorso.

Lui però è determinato, ha maturato una sua consapevolezza e identità e non vuole comprometterla.

Lo incontra sul lungomare di Reggio Calabria una giornalista, Angela Iantosca, a cui confesserà che il provvedimento subito è stato per lui molto difficile da accettare e affrontare, ma al contempo profondamente utile.

Credo che, applicato a me, sia stato un provvedimento utile. Però penso che se allontani una persona da casa e poi la rimandi a casa senza creare un futuro, dare alternative, non serve a molto. Come stare in carcere spesso non serve: dopo dieci anni, esci e che fai? A me questo anno è servito. Ma se hai un'altra testa ...

Adesso, dopo un anno, posso dire che non ho niente sulle spalle, mentre prima avevo una denuncia. Poi, un anno fa non avevo un Enrico, una dottoressa Baronello e tutte queste persone che ora mi stanno intorno: ho fatto anche tante amicizie, ho conosciuto persone sulle quali so di poter contare.

E poi c'è Di Bella: prima era il giudice crudele, ora non lo vedo più così. Anche se stare lì l'ho sempre visto come una punizione. All'inizio avrei preferito il carcere. In carcere almeno pulisci la tua stanza e basta. Lì, nella comunità dove mi hanno mandato, dovevi pulire la stanza tua, quella dell'altro, la mattina e poi il pomeriggio di nuovo⁽²³⁾.

Oggi Giovanni vive e lavora all'estero, è diventato papà di due bambini e ha lasciato dietro di sé un piccolo seme di speranza per altri ragazzi che, come lui, si sono trovati senza volerlo in una realtà complessa, costruita spesso su logiche e valori distorti, che non hanno permesso loro di trovare uno spazio per sé. Così la 'ndrangheta educa i suoi figli.

(22) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 110-111.

(23) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 106.

In una lettera al *Corriere della Sera*, apparsa all'indomani della conclusione del suo percorso, l'8 maggio 2014, Giovanni si riconosce parte di quello Stato che prima vedeva come nemico e lo fa trovando la forza di dire all'Italia: «Voglio una vita normale. Non rinnego la mia famiglia né la mia terra. Ma ora posso scegliere».

Ho deciso che la mia vita deve essere diversa. Voglio ritornare a Locri, ma non voglio più avere problemi con la giustizia. Non perché non mi conviene, ma anche perché voglio vivere sereno. Voglio essere pulito. Prima di vivere questa esperienza, credevo che allo Stato non gliene importasse niente delle persone. Lo Stato era quello che ti portava via da casa. E non sapevi se tornavi e quando tornavi. In questi mesi *ho conosciuto uno Stato diverso, che non mi ha voluto cambiare a tutti i costi ma che per una volta ha cercato di capire chi ero io davvero*. E chi sono io davvero? Un ragazzo di diciotto anni, un ragazzo come gli altri. Ero piccolissimo quando mio padre è stato ucciso, ho visto i miei fratelli finire in carcere. Per me vorrei un futuro diverso.

Questo non vuol dire che rinnego la mia famiglia. Loro sono sempre i miei fratelli. La Calabria sarà sempre la mia terra. Solo che io vorrei essere un ragazzo come gli altri. Davanti a me adesso non c'è una sola strada che devo scegliere per forza. Quello Stato che prima era così lontano mi sta dando diverse possibilità. Ora posso scegliere cosa fare da grande. Posso scegliere che lavoro fare, in che città vivere. Posso puntare in alto. Non so se ce la farò, ma ci proverò. Di certo qualcosa è cambiato. Ce l'ho fatta, ce la posso fare. E non solo io. Ci sono tanti ragazzi come me che avrebbero bisogno di uno Stato così. Non credono che esista. Io l'ho conosciuto e scrivo questa lettera perché anche gli altri lo sappiano. La strada è ancora in salita. Ma non è vero che il lieto fine è solo un'illusione. Può essere realtà⁽²⁴⁾?

Giovanni fu il primo caso di minore appartenente a una famiglia di 'ndrangheta allontanato dal contesto d'origine dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria⁽²⁵⁾.

(24) F.R. CORDÌ, «Voglio una vita normale», *Corriere della Sera*, 8 maggio 2014, disponibile su https://www.corriere.it/cronache/14_maggio_08/voglio-vita-normale-6f0f1dc2-d672-11e3-b1c6-d3130b63f531.shtml (ultimo accesso: 27/12/2019).

(25) Dalla storia di Giovanni è stato liberamente tratto il film *Liberi di Scegliere*, prodotto da Rai Fiction e disponibile su *RaiPlay*, <https://www.raipley.it/programmi/liberidiscegliere>.

Essere collocato altrove rappresentava per lui, e rappresenterà per i minori allontanati dopo di lui, l'unica strada percorribile per sottrarre delle giovani vite alla spirale negativa della violenza e della prevaricazione.

La subcultura mafiosa si sarebbe potuta così decostruire un pezzo alla volta, mostrando loro ciò che di diverso c'è nel mondo.

Solo in questo modo si sarebbe permesso a ragazzi e ragazze di scegliere veramente cosa fare del proprio futuro, non rinnegando passato né origini ma imparando a conoscerli⁽²⁶⁾.

C'è pure chi educa, senza nascondere l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato⁽²⁷⁾

Il racconto che ha aperto questo terzo capitolo ha voluto catapultare il lettore nel succedersi degli accadimenti che hanno condotto il Tribunale per i minori di Reggio Calabria alla ribalta della cronaca non solo nazionale, ma anche internazionale.

«*Breaking Up the Family as a Way to Break Up the Mob*» titola un articolo su *The New York Times* il 10 febbraio 2017⁽²⁸⁾, perché l'eco che ebbe non solo l'operazione portata avanti per il caso di Giovanni, ma anche per molti altri dopo di lui, fu significativo.

Il Tribunale aveva sperimentato un modo di procedere del tutto nuovo se applicato ai ragazzi cresciuti in contesti ad alta pervasività mafiosa⁽²⁹⁾. Una

(26) R. MARZULLO, *Il pregiudizio inferto al minore dall'indottrinamento mafioso: riflessioni e prospettive*, in M. FILIPPELLI (a cura di), *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, cit., 131: «ricordandosi l'importante insegnamento di Bertolini, [...] il processo di rieducazione deve procedere all'inverso: dal futuro al passato, perché solo attraverso la percezione chiara e diretta che esistono altre realtà, altri modi di vivere ed altri modi di progettare la propria esistenza, si può sperare di restituire ad un ragazzo difficile la vita».

(27) D. DOLCI, *C'è chi insegna*, in *Poema umano*, Einaudi, Torino, 1974, 105.

(28) G. PIANIGIANI, *Breaking Up the Family as a Way to Break Up the Mob*, *The New York Times*, 10 febbraio 2017, disponibile su <https://www.nytimes.com/2017/02/10/world/europe/breaking-up-the-family-as-a-way-to-break-up-the-mob.html> (ultimo accesso: 28/12/2019).

(29) R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 15: «L'esperienza ha rafforzato negli uffici giudiziari minorili reggini la convinzione che bisogna censurare i modelli educativi mafiosi, nello stesso modo con cui si interviene nei confronti di altri genitori violenti o maltrattanti o che abbiano problemi di alcolismo o tossicodipendenza».

pervasività talmente pregiudicante per il corretto sviluppo del minore da necessitare, in alcuni casi e dietro comprovata verifica di tutti i presupposti richiesti dalla legge, di un provvedimento incisivo come l'allontanamento dalla famiglia nucleare, o talora anche da quella allargata, con collocamento fuori regione.

Una distanza fisica per permettere di acquisire una distanza morale e culturale: «We are a bit like David against Goliath — Mr. Di Bella said — But the 'ndrangheta infiltrates our community, and we try to infiltrate them culturally, making their children free to choose»⁽³⁰⁾.

Il succedersi dei passaggi descritti mostra chiaramente la delicata posizione del giudice minorile, portato ad agire da «ultimo padre» seppur nell'istituzionalità del suo ruolo, per riprendere le parole emblematiche utilizzate dal già procuratore minorile Giancristoforo Turri⁽³¹⁾.

A parere di chi scrive, la prassi avviatasi a Reggio Calabria rappresenta un esempio di giustizia minorile altamente “specializzata”, ossia un modello giudiziario che prevede primariamente il sapersi mettere in ascolto. Ascolto del territorio che passa per l'ascolto delle persone che quel territorio lo vivono e lo soffrono.

Non è semplice audizione, ma conosce relazionalità, confronto, capacità di guardare all'altro senza pregiudizi o preconcetti legati a provenienza, cognome o ad azioni commesse. Davide, il fratello maggiore di Giovanni, che a posteriori si può forse dire non abbia avuto la stessa fortuna di quest'ultimo, dalla casa di cura in cui si trova a finire di scontare la pena detentiva manderà un segnale inconfondibile in tal senso.

Davide non aveva dimenticato il nostro incontro. Una psicologa con cui avevo lavorato per tanti anni, Rosa Maria Vita, un giorno mi aveva portato i suoi saluti: “Sa che sei tornato a Reggio Calabria. Ha detto che sei stato l'unico giudice che l'ha considerato come un essere umano, senza pregiudizi per il cognome che porta”. [...]

Anch'io gli avevo inflitto sofferenze, mandandolo in carcere quand'era solo un ragazzino. Eppure, non mi serbava rancore, si ricordava di me e mi mandava i suoi saluti⁽³²⁾.

(30) G. PIANIGIANI, *Breaking Up the Family*, cit.

(31) Vedasi par. *La specializzazione del tribunale per i minorenni (cenni)*.

(32) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, cit., 92–93.

Se perciò «tutta la storia minorile è legata ad una sorta di *judge made law* che ha radici complesse ed una “dignità culturale” davvero significativa», come sostiene il filosofo Eligio Resta guardando ai giudici minorili “illuminati” che negli anni Settanta hanno fatto fare un passo in più alla Giustizia⁽³³⁾, è importante conoscere e riconoscere le potenzialità che l’approccio calabrese ha dispiegato.

Nelle prossime pagine si procederà con un approfondimento sull’educazione mafiosa, per comprendere appieno la cornice giuridica entro cui i giudici reggini hanno deciso di provare a muoversi nella garanzia del superiore interesse del minore, adottando provvedimenti come quello di Giovanni, che verrà allegato in Appendice I.

Seguirà una presentazione dell’*iter* che si è evoluto nel tempo, fino al Protocollo d’Intesa *Liberi di Scegliere*, di cui si è fatto cenno nelle Conclusioni del Capitolo II e che verrà di seguito approfondito nonché allegato. Quest’evoluzione ha infatti permesso di aggiustare e implementare l’assetto attorno alle decisioni giudiziarie assunte dal Tribunale, creando una logica di sistema in grado di supportarne l’efficacia.

Si rammenta inoltre che ad oggi non si tratta di un percorso concluso, ma di un qualcosa che, in pieno fermento, si attende possa addivenire ad ulteriori e fondamentali tappe, tra cui si spera esserci un approdo normativo. Un Progetto di Legge è già stato depositato in Parlamento l’8 agosto 2019.

Sia consentito inoltre avvisare che la trattazione farà tesoro delle esperienze fatte dal Tribunale nel corso di questi otto anni di operato sotto la guida del Presidente Di Bella. Perciò non mancheranno riferimenti a fatti e a storie, di cui potranno essere riportati degli stralci.

Obiettivo è porsi nell’ottica dell’osservatore attento e saldamente legato alla realtà.

3.2. Le fondamenta culturali delle mafie, per uno studio multidisciplinare di comprensione del fenomeno

3.2.1. I numeri dell’ereditarietà

Lo «sfruttamento» dei minori da parte della criminalità e delle associazioni a delinquere emerge come dato generalmente diffuso, spesso risultato della

(33) Vedasi par. *La specializzazione del tribunale per i minorenni (cenni)*.

garanzia di non imputabilità dell'infraquattordicenne e, perciò, dell'impunità dell'azione commessa.

Sussiste tuttavia una differenza significativa nella contestualizzazione dei comportamenti criminali assunti dai soggetti minorenni.

In particolare, laddove questi sono inseriti in organizzazioni di stampo mafioso, o vivono in territori dove la contiguità al fenomeno è pressoché strutturale, assistiamo ad un *unicum* a caratterizzare il panorama criminale. Si tratta della subcultura mafiosa, per cui gli atteggiamenti devianti e le azioni criminose sono radicati su di uno specifico modello di valori e di principi, che viene tramandato a livello familiare o amicale⁽³⁴⁾ in zone dove il tessuto socio-economico risulta particolarmente degradato e disgregato.

È su questo assetto di partenza che le mafie trovano un terreno facile per attecchire ed autoalimentarsi.

In questo “humus” i sistemi di criminalità organizzata diventano punto di riferimento per giovani e giovanissimi. Nella crisi della scuola, della famiglia e delle altre strutture sociali, le mafie sembrano spesso l'unico soggetto che riesce a dare un'identità e una parvenza di integrazione a ragazzi che hanno davanti a sé soltanto la miseria economica e culturale dei nuclei di provenienza e la disattenzione delle istituzioni. [...]

Bisogna però osservare che ciò che dà risposta ai loro bisogni è la cultura di mafia, prima ancora che il sistema mafia.

L'onore, il rispetto e la dignità individuale sono questi i valori che caratterizzano i sistemi di mafia e che ne definiscono la cultura. Un bagaglio che spesso trae fonte di ispirazione proprio nella cultura popolare; solidarietà, centralità della famiglia e religiosità, sebbene siano valori solo “dichiarati” e non realmente vissuti, sono usati con la finalità di acquisire consenso e coprire una realtà violenta e prevaricatoria, intrisa di sessismo, razzismo e xenofobia⁽³⁵⁾.

Stati Generali della Lotta alle Mafie, 2017

(34) C. CHINNICI, *Minori e criminalità organizzata*, in I. MASTROPASQUA (a cura di) *Nuove esperienze di Giustizia minorile*, Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, Roma, 2008, n. 2, 125 ss., disponibile su <http://www.centrostudinisida.it/public/b98b8182-dac4-4dfa-acfb-e11205d11ba7.pdf> (ultimo accesso: 29/12/2019).

(35) Ministero della Giustizia, *Stati Generali della Lotta alle Mafie*, Lavori del Tavolo 10 – Mafie e Minori, 23 novembre 2017, 185 e 189.

In un rapporto di interdipendenza, quindi, la criminalità è resa pressoché endemica in quei territori, come il Mezzogiorno, dove l'indice di presenza mafiosa (IPM⁽³⁶⁾) risulta più elevato che non in altre aree geografiche del Paese (*Figura 1*).

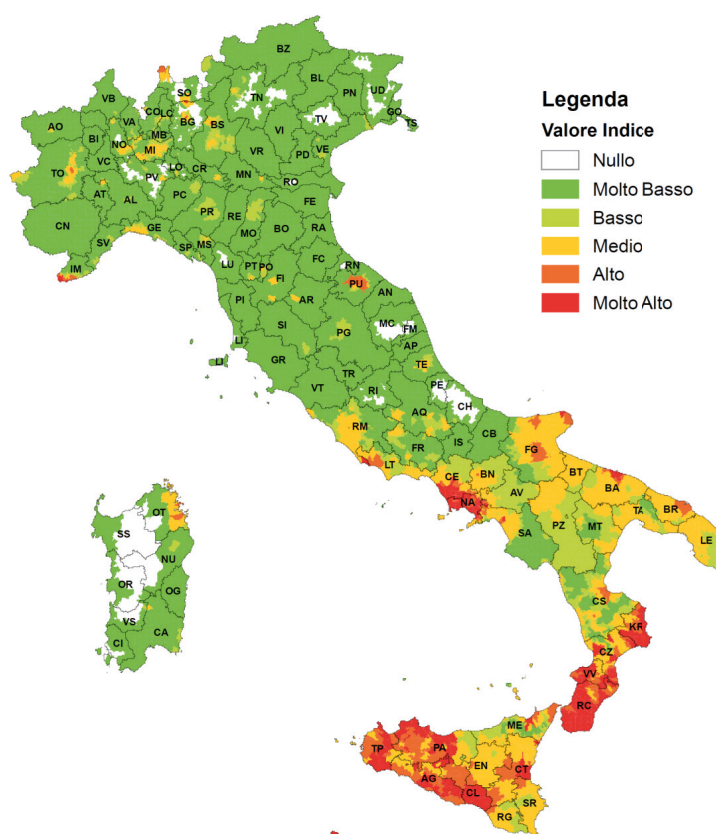


Figura 1. Indice di presenza mafiosa (IPM), periodo 2000–2011. Fonte: elaborazione *Transcrime*⁽³⁷⁾.

(36) L'indice di presenza mafiosa (IPM) è un indicatore statistico elaborato dal centro interuniversitario di ricerca *Transcrime* all'interno del Progetto PON Sicurezza 2007–2013: Gli investimenti delle mafie. Questo risulta essere una combinazione tra i dati riguardanti: Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso, 2004–2011, fonte SDI; Persone denunciate per associazione mafiosa, 2004–2011, fonte SDI; Comuni e pubbliche amministrazioni sciolte per infiltrazione mafiosa, 2000–2012 (Agosto), fonte Ministero dell'Interno; Beni confiscati alla criminalità organizzata, 2000–2011, fonte ANBSC e Agenzia del Demanio; Gruppi attivi riportati nelle relazioni DIA e DNA, 2000–2011, fonte DIA e DNA. Disponibile su http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2014/02/PON-Gli_investimenti_delle_mafie_ridotto.pdf (ultimo accesso: 30/12/2019).

(37) *Ibidem*, 26.

Infatti, secondo i dati del sistema informativo dei Servizi minorili (SISM) relativo ai minori autori di reato in carico agli Uffici del servizio sociale per i minori (USSM) nel periodo 1 gennaio 2010–31 marzo 2011⁽³⁸⁾, i minorenni in carico agli USSM sono per la maggior parte residenti al Sud e nelle Isole (*Grafico 1*). Con un margine di scarto ancor più significativo, rispetto al Centro e al Nord Italia, se si prendono in considerazione quelli in carico per reati di associazione a delinquere⁽³⁹⁾ (*Grafico 2*).

Di questi ultimi, la maggior parte risiede in Sicilia (31%) e, a seguire, in Campania (26%), in Calabria (10%) e in Puglia (8%). Mentre l'età al momento della presa in carico vede sveltare per numerosità i giovani-adulti (57%), seguiti dai minori di 16–17 anni (32%) ed infine dal gruppo dei minorenni di 14–15 anni (11%).

D'altro canto, le regioni in questione coincidono con quelle in cui si ha la più elevata percentuale di giovani tra i 15 ed i 29 anni che non hanno occupazione né sono inseriti in percorsi formativi⁽⁴⁰⁾, stando ai dati relativi al primo semestre del 2019 (*Grafico 3*).

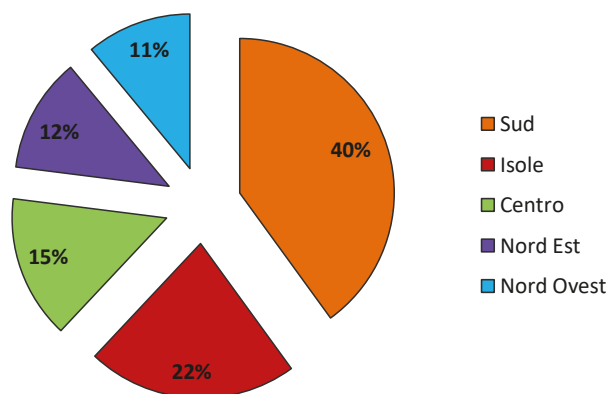


Grafico 1. Soggetti in carico agli USSM, composizione percentuale secondo l'area territoriale, periodo 1 gennaio 2010–31 marzo 2011. Fonte: elaborazione su dati SISM⁽⁴¹⁾.

(38) M.S. TOTARO, *Minorenni in carico ai servizi*, in *Svincolarsi dalle mafie*, cit., 19 ss.

(39) Con reati di associazione a delinquere si intendono le fattispecie di cui agli artt. 416 c.p. (*Associazione per delinquere*), 416-bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*) e 74 d.P.R. 309/90 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

(40) Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA, 1° semestre 2019, 556, disponibile su <http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf> (ultimo accesso: 29/01/2020).

(41) M.S. TOTARO, *Minorenni in carico ai servizi*, in *Svincolarsi dalle mafie*, cit., 26.

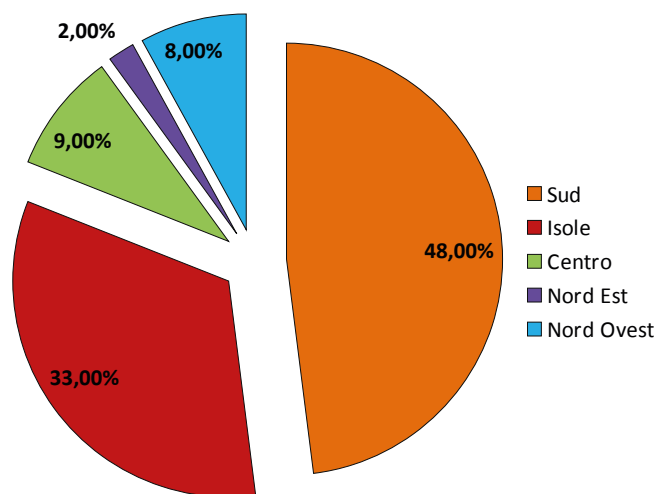


Grafico 2. Soggetti in carico per reati di associazione a delinquere, medesimo periodo. Fonte: elaborazione su dati SISM⁽⁴²⁾.

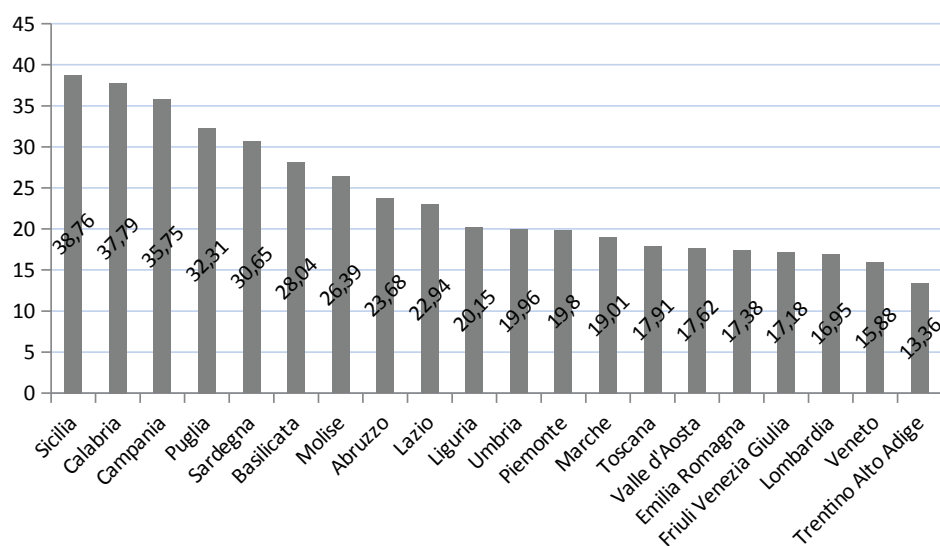


Grafico 3. Percentuale regionale dei giovani nella fascia di età 15-29 anni non occupati né inseriti in percorsi formativi rispetto alla popolazione della corrispondente classe di età, periodo 2014-2018. Fonte: Direzione Investigativa Antimafia, Relazione 1° semestre 2019⁽⁴³⁾.

(42) *Ibidem*, 26.

(43) Direzione Investigativa Antimafia, Relazione 1° semestre 2019, cit., 556.

Facendo riferimento a dei dati raccolti tempo più addietro, inoltre, è interessante notare come il Rapporto *Mafia Minors* (2004)⁽⁴⁴⁾ abbia messo in evidenza che il 40% dei minorenni in carico agli USSM e imputati per art. 416-bis c.p. appartiene ad una famiglia già coinvolta nella fattispecie di *Associazione mafiosa*.

Quasi l'80% del medesimo campione, poi, dichiara di avere precedenti penali al momento della presa in carico (*Grafico 4*). Il che dimostra un contegno criminale non sporadico, quanto piuttosto tendente alla sistematicità.

Risulta perciò comprovato che le logiche deviate spesso vengono tramandate a livello familiare e che il comportamento integrante fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., quando viene riscontrato, è solo la punta dell'iceberg di un *habitus* che si è già manifestato in forme delinquenziali differenti e collaterali.

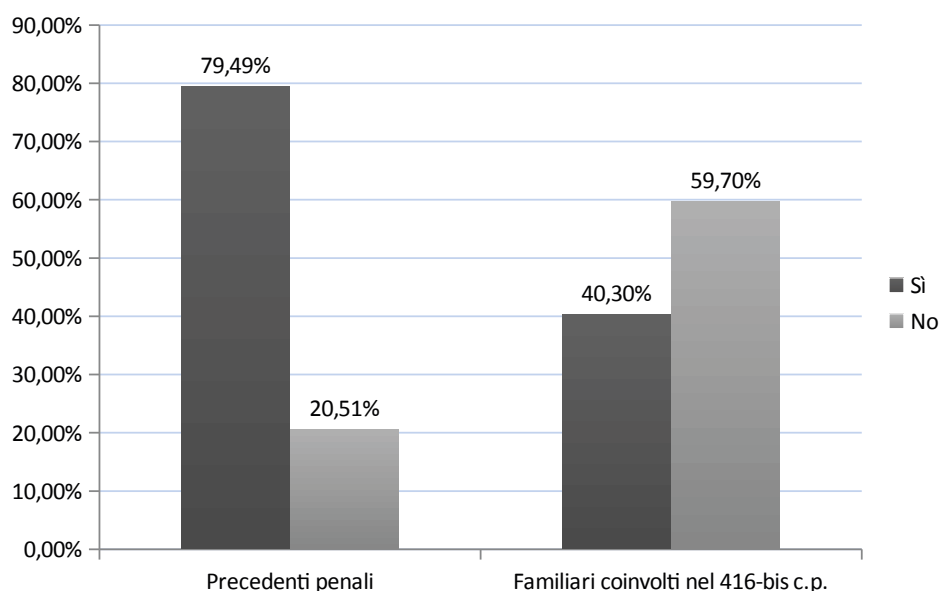


Grafico 4. Minori in carico agli Uffici del servizio sociale minorenni rispettivamente con precedenti penali e con familiari coinvolti nel 416-bis c.p., periodo 2002–2004. Fonte: Rapporto *Mafia Minors*⁽⁴⁵⁾.

(44) Il Progetto *Mafia minors* (JAI/2004/AGIS/135) è stato finanziato dal programma AGIS 2004 della Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Affari Interni con l'obiettivo di comprendere l'entità del coinvolgimento di minorenni nella criminalità organizzata in Italia, Germania, Spagna, Albania, Romania e Colombia e di promuovere delle contromisure sul piano educativo. *Dossier Italia* disponibile su <http://www.centrostudinisida.it/public/f6905b9b-96e7-49d2-9dbe-00f3219b3e76.pdf> (ultimo accesso: 16/01/2020).

(45) *Ibidem*, 26.

Ancora, il medesimo Rapporto evidenzia che, tra gli altri fattori sottesi al comportamento criminale minorile, vi è «l'adesione [...] vissuta come fonte di identità, elemento di stabilità — in quanto dà una caratterizzazione precisa alla propria organizzazione esistenziale — ed esperienza di libertà rispetto ad una situazione vissuta come oppressiva e sclerotizzata.

La scelta — per questi soggetti — è mirata e consapevole, è l'esecuzione di un copione già scritto, a cui adeguarsi, “per consolidare la propria appartenenza a un certo gruppo, a una certa cultura”⁽⁴⁶⁾.

A seguire, vengono presentati i c.d. fattori di rischio⁽⁴⁷⁾, ossia quegli elementi che connotano la vita del minorenne e che sono in grado di determinarne una piena strutturazione criminale:

- situazione socio-economica svantaggiata;
- appartenenza a una famiglia legata o contigua alla cultura mafiosa;
- assenza di figura paterna, ma costante riferimento al “mito” che di questa viene narrato;
- presenza di una figura materna dominante e custode della tradizione familiare;
- appartenenza a un ambiente sociale omogeneo alla stessa cultura.

Si tratta di un'analisi che non pretende di individuare delle verità valide a priori, ma che intende porre in luce gli aspetti che si sono dimostrati significativi per la comprensione del fenomeno dei “minori di mafia”.

Lungi dal voler procedere per generalizzazioni, quindi, è importante sottolineare che ogni individuo, per la peculiarità delle proprie risorse personali e del proprio vissuto, può reagire in modo differente alle situazioni che il contesto socio-culturale gli presenta⁽⁴⁸⁾.

Si è dunque deciso di presentare questi dati per permettere di comprendere meglio l'entità del coinvolgimento dei minorenni nel crimine organizzato. Le variabili di rischio riportate dal Rapporto, se confrontate con i numeri della criminalità minorile nel Meridione, sono sicuramente utili in tal senso⁽⁴⁹⁾.

Invero, tale coinvolgimento non è prassi facile da rintracciare: i minori che entrano nel circuito penale per la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. sono

(46) *Ibidem*, 36.

(47) *Ibidem*, 36.

(48) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 47.

(49) I. MASTROPASQUA, *Minori e mafie*, in *Svincolarsi dalle mafie*, cit., 11.

un numero esiguo, che non rispecchia «la percezione che gli operatori e la magistratura minorile hanno evidenziato sulla diffusività del fenomeno»⁽⁵⁰⁾.

Ciò equivale a dire come non sia infrequente che gli episodi criminali “comuni” vengano consumati da minori appartenenti ad un contesto mafioso. Si tratta di coloro che si possono definire «in odore di mafia»⁽⁵¹⁾, i cui atti risultano spesso prodromici ad un’ascesa nell’organizzazione.

Gli esempi parlano di una vera e propria *escalation* criminale che, come accade per i «soldati»⁽⁵²⁾, permette ai rampolli di “fare carriera”. In sostanza, accade che i giovani delinquenti, apparentemente semplici adolescenti problematici, un domani vengano chiamati a rispondere di crimini ben più efferrati rispetto a quelli commessi a quell’età.

È la dinamica dell’«esercito di riserva»⁽⁵³⁾, che vede i cognomi già da tempo noti all’autorità giudiziaria, ma non solo, portati in prima linea sul fronte della criminalità mafiosa da persone sempre diverse, da minori sempre diversi: nuova linfa e nuova forza per un’organizzazione che solo così può garantirsi immortalità⁽⁵⁴⁾.

Dunque, non fermarsi al dato «quantitativo», ma andare alla ricerca dell’indizio «qualitativo» (cultura e appartenenza, fattori di rischio) appare fondamentale se la Giustizia minorile vuole agire in modo efficace, a piena salvaguardia della personalità che è chiamata a tutelare⁽⁵⁵⁾.

3.2.1.1. La “teoria delle associazioni differenziali” applicata alla subcultura mafiosa

Edwin Sutherland, criminologo statunitense che visse a cavallo tra ’800 e ’900, è generalmente conosciuto nel panorama degli studi sociologici sulla devianza

(50) *Ibidem*, 11.

(51) A. CIASCHI, M.M. LEOGRANDE, G. STURNIOLO, *Mafia minors: procedure d’intervento*, in *Nuove esperienze di Giustizia minorile*, cit., 129.

(52) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 17.

(53) Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA, 1° semestre 2018, 120, disponibile su <http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf> (ultimo accesso: 29/01/2020).

(54) Vedasi la storia di Davide e dei suoi fratelli nel par. *Quando la specializzazione incontra i bisogni del minore*.

(55) I. MASTROPASQUA, *Minori e mafie*, in *Svincolarsi dalle mafie*, cit., 12.

e sulla criminalità per aver elaborato la *teoria delle associazioni differenziali*, nel 1939. La sua formulazione verrà poi rivista dallo stesso autore a meno di dieci anni di distanza, nel 1947, e ci verrà consegnata in questa sua ultima edizione⁽⁵⁶⁾.

Secondo Sutherland⁽⁵⁷⁾, il comportamento criminale «è “appreso” attraverso l'iterazione con altre persone in un processo di comunicazione», sia verbale sia gestuale, «che si realizza all'interno di gruppi di persone in stretto rapporto tra loro».

Se questi gruppi perpetrano un modello di comunicazione che si traduce in «un “eccesso” di definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto alle definizioni sfavorevoli» alla medesima violazione, ne conseguirà l'apprendimento criminale. Apprendimento che, per il criminologo, investe non solo le modalità operative dell'agire criminale, ma anche, e oserei dire soprattutto, «lo specifico indirizzo dei moventi, delle iniziative, delle razionalizzazioni e degli atteggiamenti».

Appare dunque evidente che il discrimine si gioca sul piano dell'esposizione ai modelli comportamentali (*pattern*): qualora vi sia una *sovraesposizione* a pattern criminali, cioè non vi sia una compensazione in egual misura con pattern anti-criminali, il risultato sarà l'apprendimento criminale.

Per Sutherland, quindi, le *associazioni differenziali* sono sia le associazioni criminali, sia quelle anti-criminali, che si oppongono a vicenda e che trovano in questa differenza di contenuto il loro essere “differenziali”.

Ci sono, infatti, anche le *associazioni neutrali*, che, proprio in quanto tali, non hanno una valenza nell'uno o nell'altro senso, ma ciò non toglie che abbiano un importante effetto secondario: occupare il tempo impedendo al soggetto di venire in contatto con pattern criminali.

Sutherland sostiene che la maggior parte delle interazioni sono neutrali per la personalità, come ad esempio imparare a lavarsi i denti o simili. Si tratta in sostanza di modelli comportamentali che quanto a contenuto non hanno una valenza né criminale né anti-criminale.

A seconda di come è composto l'ambiente sociale, dunque, la personalità può apprendere pattern comportamentali differenti.

Si è anche proceduto ad una diversificazione delle associazioni differenziali, riconoscendo che queste «possono variare in frequenza, durata, priorità

(56) E.H. SUTHERLAND, D.R. CRESSEY, *Criminology*, J.B. Lippincott Co., 1^a ed., Philadelphia, 1924, trad. it. M. ZANCHETTI (a cura di), *Criminologia*, Collana F. STELLA (diretta da) *Criminologia, Politica criminale, Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1996, 118.

(57) *Ibidem*, 114 ss.

ed intensità». Ciò determina che, laddove un individuo abbia esperienza di associazione criminale in modo assiduo (*frequenza*), per un periodo di tempo prolungato negli anni (*durata*), magari fin dall'infanzia (*priorità*) e magari apprendendo questo modello comportamentale dalle figure genitoriali o comunque da persone per lui di riferimento (*intensità*), sarà facilmente destinato ad interiorizzarlo.

Ciò non toglie, come emerge dal passo citato qui di seguito, che l'apprendimento sia profondamente legato alle caratteristiche individuali del singolo e che, di conseguenza, l'esperienza del medesimo contesto possa determinare esiti di interiorizzazione differenti⁽⁵⁸⁾. Come si è già ribadito a precisazione delle analisi sopra svolte.

In un'area dove il tasso di delinquenza giovanile è elevato, un ragazzo socievole, amante della compagnia, attivo ed atletico, è molto probabile venga in contatto con altri ragazzi del quartiere, apprenda da loro modelli di comportamento delinquente e divenga così autore di reati; nello stesso quartiere un ragazzo psicopatico, isolato, introverso, e poco attivo, può restarsene a casa, non fare conoscenza con gli altri ragazzi del quartiere e non diventare un delinquente minorile. In altre circostanze il ragazzo socievole, atletico e aggressivo, può diventare membro di un reparto di boy scout e non essere coinvolto in alcun comportamento delinquente. Le relazioni di una persona sono determinate dal contesto generale dell'organizzazione sociale⁽⁵⁹⁾.

La spinta all'elaborazione di questo pensiero sulla criminalità, Sutherland la trovò nel fatto che le teorie in voga in quegli anni non si erano dimostrate sufficientemente attente nel trovare una spiegazione al comportamento delinquenziale che potesse ricomprendere anche il crimine c.d. dei colletti bianchi.

Negli anni dei suoi studi, infatti, le ragioni del comportamento criminale si rinvenivano in svariate concause, tra cui principalmente la povertà, il de-

(58) *Ibidem*, 126: va precisato che la teoria di Sutherland fu oggetto di critiche perché sostanzialmente riassumibile nella c.d. ideologia dell'uomo innocente. Secondo il pensiero del criminologo, cioè, l'individuo nasce innocente e viene "corrotto" dall'ambiente che frequenta, da cui apprende il contegno criminale e senza il quale, di conseguenza, rimarrebbe "innocente". Per i critici, dunque, non si «tiene abbastanza conto dei modelli di reazione, accettazione e ricettività dei vari individui. L'idea fondamentale è, in questo caso, che l'associazione differenziale dà rilievo al processo sociale di trasmissione, ma minimizza il processo individuale di ricezione».

(59) *Ibidem*, 117.

grado e determinate caratteristiche o condizioni biologiche, come la disabilità psichica. Le ragioni addotte, però, non si mostravano soddisfacenti, dal momento che non sempre il binomio povertà–criminalità era comprovato dalla realtà.

La trasposizione del pensiero di Sutherland al fenomeno della delinquenza giovanile nei contesti di mafia porta dunque l'onestà intellettuale a dover riconoscere «la cruciale importanza della variabile familiare: la famiglia mafiosa, infatti oltre che generatrice di un modello culturale e comportamentale *antagonista* rispetto ai valori di solidarietà, lealtà e probità del vivere civile, ne cura gelosamente la trasmissione di generazione in generazione»⁽⁶⁰⁾.

L'educazione è quotidiana e non lo sai. [...] Avviene quando tuo padre porta a casa le armi e te le fa vedere e ti spiega come si puliscono e tu bambino vedi queste armi e ne sei affascinato e poi ti abitui alla loro presenza, a quelli che saranno i tuoi strumenti di lavoro. All'inizio le vedi come giocattoli. Non spari e impari solo a pulirle. È un processo continuo. [...]

Ogni occasione è un momento di condivisione di "valori". [...] E poi ci sono i narrati mitologici, il racconto di come tuo padre, durante il militare, si sia fatto rispettare da uno che gli dava fastidio spaccandogli la faccia, ed anche i film che ti fanno vedere per impartire qualche altra lezione. [...]

Si cresce nella violenza. Quante botte ho preso da mio padre! Perché solo così impari a non aver paura, ad essere in grado di sopportare qualsiasi cosa. [...]

Ricordo di aver sparato a 10 anni. [...]

Quando ho compiuto 12 anni è cominciato l'addestramento più specifico: andavamo a sparare sui bersagli [...] E a 12 anni ho imparato come si uccide. [...]

Quando sono stato coinvolto in prima persona in un'azione delittuosa, tornando a casa ero frastornato, ma ad accogliermi ho trovato lo sguardo fiero di mio padre e dei miei zii. Per loro era un giorno di festa. [...]

Ho provato emozioni contrastanti. Prima senti tensione, adrenalina, ti senti un dio, poi un senso di svuotamento, stanchezza. Avrei voluto starmene solo. Ma gli uomini della casa erano pronti a festeggiarmi⁽⁶¹⁾.

*Luigi Bonaventura, capo della cosca Ciampà–Vrenna–Corigliano–Bonaventura
di Crotone e collaboratore di giustizia*

(60) S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit., 47–48.

(61) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 66 ss.

Io potrei anche cavarmela con qualche anno di carcere, ma nessuno libererebbe i miei figli da un destino già segnato. Quando il mio bambino, una volta, ha detto che da grande avrebbe voluto fare il carabiniere, suo zio l'ha preso a botte, poi gli ha promesso che una pistola gliel'avrebbe regalata lui ...

Un giorno che io gli chiesi a mio figlio: "Che vuoi fare quando serai veramente grande?" e lui mi rispose: "Il carabiniere", loro lo aggredirono: "Che stai dicendo, scemo, storto!", tipo loro hanno questo carattere, parlavano così, con i bambini hanno una delicatezza particolare⁽⁶²⁾.

*Giuseppina Pesce, prima donna di 'ndrangheta
a collaborare con la giustizia nel 2010*

Lo stesso vale per i minori che, seppur non appartenenti a famiglie facenti parte il circuito mafioso, sono nati e cresciuti in un ambiente reso infetto da quei pattern criminali che regnano perlopiù incontrastati, a sintomo di una società sofferente.

In paese è in atto una guerra tra cosche. Il padre di Pasquale ha un'autofficina. Non ha mai avuto problemi economici, ma la guerra gli ha fatto perdere molti clienti. Per questo decide, preoccupato di andare a chiedere aiuto alle "persone giuste".

Bastano pochi giorni e torna a lavorare. [...] Niente più problemi economici, niente rinunce. Ma la 'ndrangheta è un'organizzazione che non agisce mossa da generosità, se dà, poi, tornerà a riscuotere.

E infatti la 'ndrangheta bussa alla porta di papà di Pasquale: la guerra ha decimato il suo esercito e c'è bisogno di forze nuove. Per questo, Pasquale e il fratello, ormai maggiorenni, devono essere arruolati. [...]

Pasquale viene arrestato eppure non parla, non fa nomi, non fa l'infame, perché, nonostante non sia cresciuto in una famiglia mafiosa, è intriso di quella cultura: in quell'ambiente è stato allevato, ne ha compreso regole, silenzi e ordini.

Pasquale sta in carcere e accetta anche il carcere duro. C'è solo una cosa che vorrebbe, ora che è detenuto: vedere un po' di più la sua famiglia. Nient'altro. Perché il resto è nella natura delle cose⁽⁶³⁾.

(62) S. UCCELLO, *Generazione Rosarno*, Melampo, Milano, 2016, 175.

(63) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 42.

3.2.1.2. Conclusioni

Dal quadro appena descritto, che intreccia dati numerici con spunti di riflessione che vanno al di là del senso matematico, si acquisisce la consapevolezza che in determinate aree geografiche la semplice repressione della singola condotta criminale del minore risulta inefficace. Essa non consente un vero recupero della personalità minorile⁽⁶⁴⁾, come invece richiederebbe la normativa di settore, che fa esplicito riferimento alle «esigenze educative del minore»⁽⁶⁵⁾.

La riprova si ha nel fatto che, negli ultimi anni, le persone denunciate o arrestate per le fattispecie di cui agli artt. 416-bis c.p., 416-bis 1 c.p. (*Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose*) e 416-ter c.p. (*Scambio elettorale politico-mafioso*), sono in larga parte soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (*Grafico 5*).

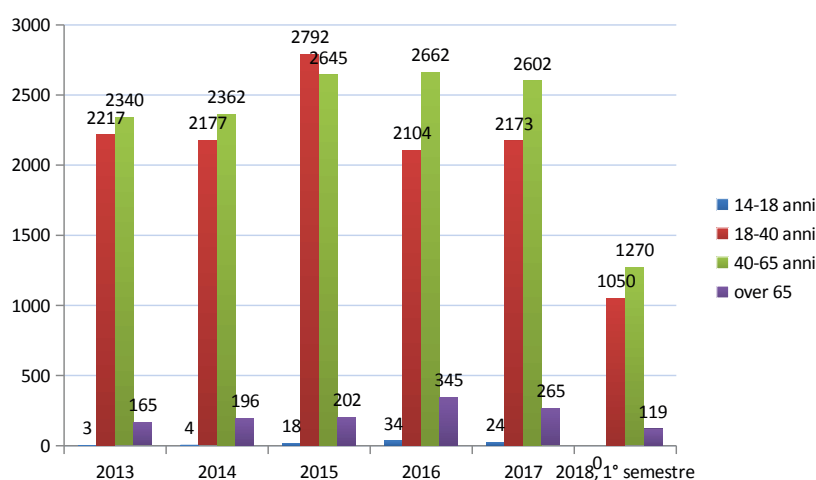


Grafico 5. Persone denunciate o arrestate per artt. 416-bis c.p., 416-bis 1 c.p., 416-ter c.p., suddivisione per fasce d'età nelle singole annate (dal 2013 al 2018, 1° semestre). Fonte: Direzione Investigativa Antimafia, Relazione 1° semestre 2018⁽⁶⁶⁾.

(64) Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata* (Delibera del 31 ottobre 2017), p. 2, disponibile su <https://www.csm.it/web/csm-internet/-/la-tutela-dei-minori-nell-ambito-del-contrasto-alla-criminalita-organizzata-> (ultimo accesso: 03/01/2020).

(65) Art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*): «Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne».

(66) Direzione Investigativa Antimafia, Relazione 1° semestre 2018, cit., 388.

Più si reprime e più ciò determina un esito inaspettato, cioè il ricambio nel mondo criminale, spostando sempre più l'età verso l'adolescenza: «possiamo dire che la maggior parte dei vertici attuali dei sistemi di criminalità organizzata non superano i quarant'anni, il che vuol dire che sotto di loro c'è un esercito di persone che sono sempre più giovani e che arriva a coinvolgere soggetti anche poco più che adolescenti»⁽⁶⁷⁾.

Direzione Investigativa Antimafia, Relazione 1° semestre 2018

Consapevole di questo problema endemico e del potere fortemente attrattivo che la mafia esercita nei territori particolarmente degradati, il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Risoluzione del 31 ottobre 2017, si è espresso favorevolmente alla prassi avviata a Reggio Calabria⁽⁶⁸⁾.

3.2.2. *Il pensare mafioso tipico della cultura familistica*

Giovanni Falcone scrisse che la mafia «ci rassomiglia»⁽⁶⁹⁾, riportandola alla dimensione del «fenomeno umano»⁽⁷⁰⁾; così come lo psicologo e psicoterapeuta Innocenzo Fiore, in riferimento a Cosa Nostra, rammenta che non tutti i siciliani sono mafiosi, perché «sono i mafiosi che assomigliano ai siciliani e non viceversa»⁽⁷¹⁾.

Guardare al sistema-mafia come ad un complesso culturale prima che strutturale⁽⁷²⁾, cioè prima che politico, economico e criminale, è possibile nella consapevolezza che l'organizzazione non ha una dimensione valoriale a sé stante, ma prende a prestito un assetto che la società civile le fornisce, portandolo poi alla sua esasperazione distorta⁽⁷³⁾.

(67) *Ibidem*, 389.

(68) Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, cit.

(69) G. FALCONE, con M. PADOVANI, *Cose di Cosa Nostra*, 1991, Rizzoli, Milano, 83.

(70) *Ibidem*, 154.

(71) I. FIORE, *Psicologia e psicopatologia del "pensare mafioso"*, in *Aggiornamenti sociali*, 1997, n. 4, 237 ss., disponibile su <http://www.sintesidialettica.it/documenti/1997Fiore.pdf> (ultimo accesso: 04/01/2020).

(72) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto "Liberi di Scegliere". La tutela dei minori di 'ndrangheta nella prassi giudiziaria del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2019, 14.

(73) I. FIORE, *Psicologia e psicopatologia*, cit., 1-2.

Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale⁽⁷⁴⁾.

Giovanni Falcone

Il *pensare mafioso*, altrimenti detto *cultura di mafia*, non è altro quindi che un bagaglio interiorizzato, radicato nell'evoluzione socio-economica dei popoli. Destinato a modificarsi nello spazio e nel tempo a seconda delle tipicità che caratterizzano le diverse realtà⁽⁷⁵⁾, questo rende le mafie profondamente simili e mai uguali tra loro.

Il pensare mafioso contiene una rappresentazione forte della famiglia e debole dell'individuo e del sociale, perpetua modi non complessi di ordinare la realtà, di conoscerla, di dargli senso, ed anche di comunicare su di essa. Nasconde un'implicita costrizione alla violenza, alla sopraffazione dell'individuo e della sua soggettività, ed anche l'insicurezza, la paura di sbagliare, di compromettersi e di essere estromessi dal rassicurante e protettivo contenitore familiare.

Il pensare mafioso descrive un maschile forte in assenza di sentimenti ed un femminile debole ed obbediente, custode dell'onore familiare. Descrivendo l'individuo debole lo fa debole e lo condanna alla perenne ricerca di protezione da trovare nella famiglia, nel clan o nella figura di un protettore. Il pensare mafioso fonda una realtà dogmatica, simbolicamente non trasformabile, celebra la liturgia della non-parola.

Nel pensare mafioso s'intravede una patologia della relazione individuo-famiglia-società, che anticipa la follia mafiosa, anzi che in essa si conclama.⁽⁷⁶⁾

Se nella mentalità mafiosa l'unica dimensione collettiva possibile è quella familiare, la storia siciliana ha conosciuto varie dominazioni, che si sono imposte "dall'alto" senza riuscire ad intercettare realmente i bisogni e le peculiarità del popolo, determinando così un ripiegamento dello stesso sull'«or-

(74) G. FALCONE, con M. PADOVANI, *Cose di Cosa nostra*, cit., 80.

(75) *Ibidem*, 22.

(76) I. FIORE, *La famiglia nel "pensare mafioso"*, in G. LO VERSO (a cura di) *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 50.

ganizzazione–istituzione» familiare: l'unica in grado di garantire certezze e stabilità nel susseguirsi delle reggenze al potere⁽⁷⁷⁾.

Così è accaduto anche in Calabria, dove «la mancata esperienza politica dell'autonomia dei Comuni, l'eccessivo protrarsi della fase feudale, la frammentazione del territorio, il succedersi delle dominazioni hanno fatto della famiglia «il baluardo, l'unità naturale, il dispensatore di tutto ciò che lo Stato nega, il gruppo semisacro, il vendicatore e il remuneratore»⁽⁷⁸⁾.

La cultura familistica evidenzia così i tratti «autistici»⁽⁷⁹⁾ della società siciliana e dell'Italia del Sud in generale, in continuità diretta con quelle problematiche evidenziate all'indomani dell'Unità nazionale, comunemente definite *questione meridionale*.

3.2.2.1. Talcott Parsons, Società e famiglia: Sistema e sotto–sistema

Secondo uno dei più importanti sociologi americani del secolo scorso, Talcott Parsons, la famiglia altro non è che uno dei sotto–sistemi della Società, ossia del Sistema⁽⁸⁰⁾. Ciò comporta che l'organizzazione familiare coopera, insieme agli altri sotto–sistemi presenti, per il funzionamento complessivo di quest'ultimo.

La *teoria sistemica* di Parsons chiama *mutamento sociale* il processo di sviluppo che ha condotto alla *differenziazione* e alla *funzionalizzazione* delle varie realtà sottosistemiche, famiglia compresa.

Il processo, cioè, consiste nella trasformazione di queste strutture da semplici a complesse, così da renderle effettivamente dei sotto–sistemi. La complessità consiste, infatti, nel richiedere a queste di fornire un apporto di natura qualitativa alla dimensione del “tutto”, del Sistema, in modo complementare. Di cessare, cioè, di essere sistemi a sé stanti.

La famiglia, ad esempio, nel tempo si è *specializzata*: ha perso lo scopo produttivo, che le apparteneva in epoca pre–industriale, ed ha mantenuto il

(77) *Ibidem*, 51.

(78) R. MARZULLO, *Il pregiudizio inferto al minore*, cit., 116, cita P. NICHOLS, *Italia, Italia*, Garzanti, Milano, 1975, 222.

(79) R. SCARPINATO, *Cosa Nostra e il male oscuro della dispersione del Sé*, in *La Mafia dentro*, cit., 82.

(80) T. PARSONS, R.F. BALES, *Family, Socialization and Interaction process*, Free Press, Glencoe, 1955, trad. it. G.A. GILLI (a cura di), *Famiglia e socializzazione*, Mondadori, Milano, 1974, XXI.

solo compito precipuo di socializzazione primaria dei figli e di stabilizzazione delle personalità dei suoi membri adulti.

Una famiglia, per così dire, “altamente privatizzata”, la quale si trova sgravata dai suoi precedenti compiti a seguito del subentro in determinati ambiti di altri ed eguali sotto-sistemi (si pensi alla scuola per quanto concerne l’istruzione dei minori, oppure ai sistemi che forniscono opportunità afferenti alla sfera espressiva e ricreativa e, non da ultimo, all’industria come sistema di produzione). In questo, secondo Parsons, la funzionalizzazione richiede differenziazione⁽⁸¹⁾.

Per il sociologo, infatti, ogni sotto-sistema è unico e questo lo pone in un rapporto di dipendenza reciproca con gli altri: aspetto che da una parte rafforza il macro-sistema, dall’altra è in grado di indebolirlo significativamente.

Invero, se il Sistema può contare sul fatto che le singole realtà specializzate agiscano di congiunto per la loro stessa sopravvivenza e, indirettamente, garantiscano ad esso un corretto funzionamento, allo stesso modo una cellula impazzita può provocare il fallimento dell’intero organismo.

Per questo motivo il sotto-sistema famiglia, nella sua funzione di socializzazione primaria che la classifica come ambiente principe di «mediazione interazionale tra l’individuo — suo membro — e la società»⁽⁸²⁾, «non solo non è, ma non può essere una società completa a livello culturale»⁽⁸³⁾.

Va specificato, invero, che il Sistema conosce una suddivisione in quattro sotto-sistemi principali, i quali, al loro interno, si compongono di ulteriori sotto-sistemi destrutturabili nello stesso modo e di cui la famiglia rappresenta una delle espressioni.

Essa, a seguito della sua specializzazione è divenuta dunque sotto-sistema del più grande *sotto-sistema di latenza*. Cioè, assieme alle altre agenzie deputate alla socializzazione degli individui, si occupa della trasmissione dei valori in cui la Società si identifica e che ne garantiscono la sopravvivenza come caratterizzazione specifica⁽⁸⁴⁾.

A seguito dell’industrializzazione, perciò, l’organizzazione familiare perde la propria polifunzionalità e assume i tratti della modernità, divenendo parte integrante di una dimensione collettiva ben più ampia e in grado di fornirle orizzonti e prospettive maggiori.

(81) *Ibidem*, IX ss.

(82) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 13.

(83) T. PARSONS, R.F. BALES, *Famiglia e socializzazione*, cit., 156.

(84) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 15-16.

Gli stessi legami di parentela, prima fondamentali per soddisfare le esigenze di questo microcosmo, vengono ad affievolirsi: il passaggio è dalla c.d. famiglia *estesa* (coppia coniugale, con o senza figli, e parenti conviventi — ascendenti, discendenti o collaterali —) a quella *nucleare* (coppia coniugale, con o senza figli)⁽⁸⁵⁾.

Ora, dunque, può dirsi che «l'individuo non trova la propria identità e sicurezza e non ottiene la soddisfazione dei suoi bisogni all'interno della cerchia parentale che risulta ascrittiva, ovvero a cui si appartiene per nascita e non per scelta»⁽⁸⁶⁾.

3.2.2.2. La famiglia come Sistema a sé, ovvero il “familismo amorale” di Banfield

L'arretratezza socio-economica in cui versavano le regioni del Sud al momento della nascita dello Stato italiano, ovvero il mancato mutamento sociale parsoniano che avrebbe consentito l'evolversi del concetto stesso di famiglia da società a sé stante a parte integrante di una realtà comunitaria ben più ampia⁽⁸⁷⁾, non permise alla popolazione di sentirsi attivamente partecipe alla nuova dimensione collettiva.

A ciò si aggiunga il fatto che nella Sicilia postunitaria, ad esempio, «il potere reale è stato impersonato da una aristocrazia terriera parassitaria e sfruttatrice, nella quale era impossibile identificarsi; e poi ancora da una borghesia agraria e professionale che ha replicato i vizi dell'aristocrazia»⁽⁸⁸⁾.

La famiglia rimane quindi l'unica esperienza super-individuale in grado di rispondere alle esigenze del singolo e, per farlo, deve essere garantita quanto a coesione e integrità. Perciò ai suoi membri è richiesta fedeltà ed obbedienza⁽⁸⁹⁾.

La deriva di quest'impostazione è il *familismo amorale*, che si sposa con quella «patologia della relazione individuo-famiglia-società»⁽⁹⁰⁾ tipica del pensare mafioso e che, al contempo, è stata «una delle categorie che più hanno

(85) S. MARZI (a cura di) *Elementi di sociologia della famiglia*, Collana: Elementi, 213/7, Simone, Napoli, 2009, 16 ss.

(86) *Ibidem*, 18.

(87) R. MARZULLO, *Il pregiudizio inferto al minore*, cit., 117, cita l'antropologo britannico F.A.J. IANNI, trad. it. D. CENI (a cura di), *Affari di famiglia: parentela e controllo sociale nel delitto organizzato*, Garzanti, Milano, 1974, 36: «Se in Italia la famiglia è la principale artefice della struttura sociale, nelle zone del Mezzogiorno “essa è la stessa struttura sociale”».

(88) R. SCARPINATO, *Cosa Nostra*, cit., 83.

(89) I. FIORE, *La famiglia nel “pensare mafioso”*, cit., 52.

(90) Vedasi *supra*, definizione di *pensare mafioso* a p. 92.

contribuito a formare l'immagine della famiglia meridionale e del suo ruolo nei rapporti sociali»⁽⁹¹⁾: il singolo «si garantisce l'esistenza attraverso l'esistenza della famiglia»⁽⁹²⁾.

Secondo il politologo Edward Banfield, che coniò l'espressione nella sua opera *The Moral Basis of a Backward Society*, l'amoralità della cultura familistica corrisponde alla «massimizzazione dei vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare»⁽⁹³⁾. Amoralità che risiederebbe nella conseguenza diretta della volontà di massimizzazione: tutto ciò che rimane esterno all'organizzazione familiare finisce per esserle completamente estraneo, quindi il metro di ciò che è bene e di ciò che è male viene applicato solamente in relazione alle esigenze del gruppo di appartenenza, con una evidente assenza di moralità verso il resto⁽⁹⁴⁾.

Viene, perciò, a mancare totalmente una dimensione di etica pubblica, nonché «il processo di soggettivazione cui invece i singoli individui che compongono i gruppi familiari avrebbero diritto»⁽⁹⁵⁾.

A Montegrano⁽⁹⁶⁾, difatti, l'*ethos* è dettato dal vantaggio familiare, al punto che il concetto di "interesse" non è conosciuto nella sua accezione di "partecipazione"/"attenzione"⁽⁹⁷⁾.

Inoltre, non esiste una dimensione individuale di ciascuno, ma solamente una sua identità di individuo appartenente a una specifica realtà familiare⁽⁹⁸⁾, impedendogli quindi di potersi strutturare a livello personale al di fuori dell'apporto che egli, o ella, procura all'organizzazione stessa.

(91) E.C. BANFIELD, *The Moral Basis of a Backward Society*, Free Press, Glencoe, 1958, trad. it. G. GUGLIEMI, A. COLOMBIS e D. DE MASI (a cura di), *Le basi morali di una società arretrata*, il Mulino, Bologna, 2006, 19.

(92) I. FIORE, *La famiglia nel "pensare mafioso"*, cit., 61.

(93) E.C. BANFIELD, *Le basi morali*, cit., 101.

(94) *Ibidem*, 101.

(95) R. MARZULLO, *Il pregiudizio inferto al minore*, cit., 118.

(96) Chiaromonte, paese dell'attuale Basilicata in cui Banfield condusse la ricerca che gli permise di elaborare il concetto di familismo amorale. Siamo negli anni Cinquanta, il paese consta di poco più di tremila abitanti ed è una delle realtà più povere dell'Europa. La comunità è composta perlopiù da contadini che devono garantire la sopravvivenza dei propri figli.

(97) Vedasi E.C. BANFIELD, cit., 125, nota 7: alla domanda: «Qual è la località più lontana da Montegrano nella quale vi siete recato? Che cosa vi interessò in particolare?», la popolazione intervistata risponde elencando i motivi di vantaggio per cui si è recata in una certa località, oppure specifica non essercene stati di particolari.

(98) Edward Christie BANFIELD, *Le basi morali*, cit., 119.

Anche i matrimoni sono dettati dalla medesima logica⁽⁹⁹⁾.

Nella parte conclusiva della sua opera, Banfield rammenta che il familismo amorale di Montegrano è sicuramente la principale causa dell'arretratezza socio-economica del paese, ma, simmetricamente, riconosce come la deriva amorale del familismo sia in rapporto di interdipendenza con le sue stesse conseguenze: povertà, ignoranza, impossibilità per l'umile di prendere parte effettiva alla cosa pubblica⁽¹⁰⁰⁾.

Si tratta di una dimensione patologica, destinata di per sé a implodere se non ci fosse lo Stato, che, seppur in forma limitata, contribuisce dall'esterno a contenere il fenomeno.

Infatti, se ognuno bada "al suo" in ottica strettamente utilitaristica ed è consapevole che gli altri fanno lo stesso, ciò è di per sé sufficiente a generare sospetto tra la popolazione, in una sorta di lotta intestina perennemente latente e potenzialmente sempre in grado di accendersi⁽¹⁰¹⁾. Il che determinerebbe presto la fine dell'intera società.

Per una maggior completezza espositiva, in nota verranno richiamati i tratti salienti di una società di familisti amorali, secondo Banfield⁽¹⁰²⁾.

(99) *Ibidem*, 127.

(100) *Ibidem*, 165.

(101) *Ibidem*, 137 e 165.

(102) *Ibidem*, 101 ss. In una società di familisti amorali:

- nessuno perseguirà l'interesse del gruppo o della comunità, a meno che ciò non torni a suo vantaggio personale;
- solo i funzionari si occuperanno della cosa pubblica, perché essi soltanto vengono pagati per questo;
- non ci sarà alcuna forma di controllo sull'attività dei pubblici ufficiali, poiché questo compito spetta solo ai superiori gerarchici dei funzionari. Che lo faccia un privato cittadino sarà anormale e sconveniente;
- sarà molto difficile dare vita, e mantenere in vita, forme di organizzazione, perché è necessario cooperare per uno scopo che è dell'organizzazione e non dei singoli suoi membri;
- coloro che occupano cariche pubbliche, non identificandosi in alcun modo con gli scopi dell'organizzazione a cui appartengono, si daranno da fare quel tanto che basti per conservare il posto o per ottenere promozioni. Le cariche pubbliche e le conoscenze specializzate saranno considerate da coloro che ne dispongono come armi da usare a proprio vantaggio contro gli altri;
- si agirà in violazione della legge ogni qual volta non vi sia ragione di temere una punizione. Per questo si prediligeranno le vie alternative a quelle legali, a meno che non vi siano forti possibilità che la legge venga fatta rispettare e il costo sia tanto alto da rendere sconveniente l'agire in forma alternativa;

Si è ritenuto infatti che ciò possa giovare ad una miglior comprensione della mentalità che vi soggiace.

3.2.3. *La mafia come esasperazione del familismo*

Le organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno intercettato il malessere condiviso della società meridionale, quello dell'assenza (di Stato, di norme, di sicurezza, ecc.), ed hanno saputo sopperirvi grazie alla condivisione del sostrato culturale appena descritto⁽¹⁰³⁾.

Il mafioso cioè, ha costruito la sua dimensione partendo da quella già esistente sul territorio: «gli invasori qui [in Sicilia] sono arrivati da ogni dove, e ogni volta ci si è dovuti adattare, o almeno far finta di adattarsi, in attesa che andassero via. Alla fine se ne sono andati, lasciandoci però in eredità un temperamento che definirei misoneista, fatto di apparente sottomissione e di fedeltà alle tradizioni, unite a un orgoglio delirante. Il risultato è che i siciliani adottano e assimilano qualsiasi novità ma in funzione di criteri e di scelte utilitaristiche del tutto personali»⁽¹⁰⁴⁾.

- chi riveste una carica pubblica accetterà buste e favori, se ciò gli conviene; ma in ogni caso la società non ha dubbi sulla sua disonestà;
- i deboli saranno favorevoli a che l'ordine sia mantenuto con la maniera forte;
- che si dichiari di agire in nome del pubblico interesse piuttosto che per fini personali verrà considerato una frode;
- mancherà qualsiasi connessione tra astratti principi politici e il comportamento concreto nei rapporti di vita quotidiani;
- non ci saranno né leader né gregari e, se ci sarà un leader, nessuno lo seguirà per mancanza di fiducia;
- ci si servirà del voto per ottenere il maggior vantaggio a breve scadenza;
- si apprezzeranno i vantaggi che possono derivare alla comunità solo se se ne ha parte diretta;
- l'elettore avrà poca fiducia nelle promesse dei partiti: darà il voto solo in cambio dei benefici già concessigli;
- non ci sarà mai una stabile macchina politica perché: il voto è segreto e non si potrà mai verificare se chi è stato pagato per votare in un certo modo lo abbia poi fatto; una simile organizzazione non offre vantaggi immediati perché qualcuno si impegni in essa; non è facile mantenere organizzazioni formali di qualunque tipo.

(103) R. SCARPINATO, *Cosa Nostra*, cit., parla del *senso comune* come di «uno dei più potenti alleati di Cosa Nostra», 78.

(104) G. FALCONE, con M. PADOVANI, *Cose di Cosa nostra*, cit., 81.

Io credo nello Stato, e ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato, di Stato come valore interiorizzato, a generare quelle distorsioni presenti nell'animo siciliano: il dualismo tra società e Stato; il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo, sul clan; la ricerca di un alibi che permetta a ciascuno di vivere e lavorare in perfetta anomia, senza alcun riferimento a regole di vita collettiva. Che cosa se non il miscuglio di anomia e di violenza primitiva è all'origine della mafia? Quella mafia che essenzialmente, a pensarci bene, non è altro che espressione di un bisogno di ordine e quindi di Stato⁽¹⁰⁵⁾.

Giovanni Falcone

«Cosa Nostra è l'arresto del pensiero sul nodo della famiglia»⁽¹⁰⁶⁾, quella stessa «istituzione» che per anni aveva dato pane, lavoro e prospettive nelle aree più disagiate del nostro Paese, autoproclamandosi «patria esistenziale» degli individui.

Cosa Nostra diviene quindi «La famiglia», quella con la «F» maiuscola⁽¹⁰⁷⁾, che trascende i legami biologici per farsi collettività più estesa, per farsi Stato⁽¹⁰⁸⁾, «trasformando magicamente l'impotenza rassegnata dell'individuo in potenza collettiva ordinatrice del mondo»⁽¹⁰⁹⁾.

Ecco dove sta il potere attrattivo che tutt'oggi le mafie esercitano in quei contesti dove le *chances* esistenziali per il singolo sono ridotte drasticamente o prossime allo zero, complice uno «Stato che non è ancora riuscito a farsi scegliere»⁽¹¹⁰⁾.

Lo stesso Banfield ne prende atto a conclusione della sua ricerca: laddove il familismo amorale permea la strutturazione del c.d. «Noi-sociale», limitando-

(105) *Ibidem*, 71.

(106) I. FIORE, *La famiglia nel "pensare mafioso"*, cit., 59.

(107) Ministero della Giustizia, Stati Generali della Lotta alle Mafie, Lavori del Tavolo 10 – Mafie e Minori, 23 novembre 2017, 190: «Non è un caso che nella terminologia propria della criminalità organizzata, si ricorra all'uso di espressioni che richiamano i vincoli familiari, quale l'appellativo "mammasantissima" o "padrino" per indicare il capo mafioso, l'espressione "affiliazione" per indicare la relazione tra l'individuo e la cosca o la parola "battesimo" per significare l'ingresso nella consorteria mafiosa», disponibile su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_22_1_10.page;jsessionid=wtrV7nEBIEfG8DSWPiOse4fc (ultimo accesso: 10/01/2020).

(108) I. FIORE, *La famiglia nel "pensare mafioso"*, cit., 60.

(109) R. SCARPINATO, *Cosa Nostra*, cit., 83.

(110) R. MARZULLO, *Il pregiudizio inferto al minore*, cit., 118.

lo nell'orizzonte del suo sviluppo al "Noi-famiglia" (c.d. famiglia *satura*)⁽¹¹¹⁾, è necessario un intervento di riforma dall'esterno. Perché è nella consapevolezza del diverso, dell'alternativo, che è concretamente possibile sceglierlo; e gli abitanti di Montegrano non hanno questa consapevolezza⁽¹¹²⁾.

È esattamente questo quello che si sta tentando di fare a Reggio Calabria, riqualficando l'immagine dello Stato e aprendo strade nuove, dove i minori di 'ndrangheta vengono affiancati in una vera e propria "primavera culturale".

3.2.3.1. Uno Stato parallelo e antidemocratico: la soppressione dell'individualità

Cos'è lo Stato, quindi? Prima di tutto una dimensione politica, che per il pensare mafioso viene interpretata come «richiesta-offerta di protezione in assenza di responsabilità soggettiva»⁽¹¹³⁾.

Abbiamo osservato che la mentalità mafiosa dipinge l'individuo come debole e, così facendo, lo rende effettivamente tale, succube di quell'unico "Noi-sociale" di cui ha esperienza: la famiglia. Allo stesso modo la Famiglia-mafia ha sfruttato questo meccanismo, che lo psicologo Franco Di Maria chiama di «nientificazione»⁽¹¹⁴⁾, così da sottolinearne la contrapposizione al normale *iter* di soggettivazione nella maturazione del singolo.

Quest'ultimo, infatti, dovrebbe passare dalla «cultura dell'assistenza» tipica del bambino (c.d. attaccamento) a quella della «solidarietà» dell'età adulta e del rapporto tra pari (appartenenza)⁽¹¹⁵⁾.

(111) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 26, cita G. LO VERSO, *Per uno studio dello psichismo mafioso*, in *La Mafia dentro*, cit., 29: «una famiglia insatura è una famiglia capace di stimolare le risorse personali dei propri figli (conoscitive, emotive, affettive) e motivarne la progettualità futura autosufficiente. Viceversa, la presenza di una *matrice familiare satura* non conosce orizzonti di autonomia; l'individuo, ancor più se minore, tende ad identificarsi con la famiglia di appartenenza, mediante una predominanza fantasmatica del *Noi-famiglia*, in una dualità nella quale l'obbedienza, la fedeltà e la protezione intranea impediscono lo sviluppo di un *Noi-sociale*. [...] La cultura mafiosa quindi "costituisce una identità 'io' che si contrappone al 'noi' sociale rappresentato dallo Stato e dalle regole sociali. Ma questo 'io', questo ego-centrismo mafioso è in realtà un altro 'noi', il 'noi' della famiglia, degli amici, degli alleati. Questo secondo 'noi' è anche interno all'individuo e ne struttura e satura l'identità».

(112) E.C. BANFIELD, *Le basi morali*, cit., 166.

(113) I. FIORE, *La famiglia nel "pensare mafioso"*, 62.

(114) F. DI MARIA, *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni*, in *La Mafia dentro*, cit., 45.

(115) *Ibidem*, 38 e 42.

La prima fase coincide con la «cultura materna»⁽¹¹⁶⁾, vede l'individuo in una posizione di totale dipendenza ed è funzionale ad un primo processo di identificazione e socializzazione. Si tratta di uno *step* intermedio fondamentale, se si considera come «la famiglia sia luogo di mediazione interazionale tra l'individuo — suo membro — e la società»⁽¹¹⁷⁾.

Qualora questo modello relazionale, però, permanga oltre ciò che fisiologicamente si confà allo sviluppo psico-fisico della persona, procrastinando ad un tempo indefinito il momento della sua responsabilizzazione, la cultura materna, da tappa intermedia, diviene il traguardo della socializzazione e impedisce, così, la piena maturazione e l'acquisto d'indipendenza.

L'unica forma di integrazione sociale che permane consiste dunque in un continuo sbilanciamento a favore di una soggettività, quella forte (la Famiglia), che riesce così ad imporsi come oggettività sul debole, impossibilitato per questo a divenire «soggetto» a tutti gli effetti⁽¹¹⁸⁾.

Il risultato è che gli uomini di Cosa Nostra poi divenuti collaboratori di giustizia, più volte e in più sedi, hanno ribadito che senza la Famiglia non sarebbero potuti essere che «*nuddu ammiscatu cu niente*» (*nessuno mischiato con niente*)⁽¹¹⁹⁾. Non avrebbero potuto, cioè, costruirsi un'identità, o, meglio, una *identi-cità*: «ogni componente cede il passo a una fede totalizzante verso l'unicità dell'organizzazione, divenendo quest'ultima bene comune superiore alla individualità dei singoli membri. Dunque un gruppo chiuso, asfittico e autoreferenziale»⁽¹²⁰⁾.

(116) *Ibidem*, 62.

(117) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 13.

(118) F. DI MARIA, *Identità e sentire mafioso*, cit., 38.

(119) R. SCARPINATO, *Cosa Nostra*, cit., 80–81, riporta alcuni stralci da dialoghi intrattenuti con collaboratori di giustizia.

Francesco Marino Mannoia: «Voi giudici siete convinti che uno diventi uomo d'onore per i soldi ... non avete capito niente e non potrete capirlo ... Sa perché io sono diventato uomo d'onore? Perché prima ero «*nuddu ammiscatu cu niente*» e poi, invece, dovunque arrivavo le teste si abbassavano e questo per me non aveva prezzo; valeva molto di più di tutti i soldi che ho fatto e che mi sono speso».

Giovanni Drago: «Sa, signor giudice, a volte mi accade di pensare che se non fossi nato a Palermo e se non fossi cresciuto in una famiglia mafiosa, se ad esempio fossi nato a Milano, avrei fatto il carabiniere. [...] Perché non mi sarei mai rassegnato ad essere *nuddu ammiscatu cu nenti*».

Salvatore Cancemi: «E chi sarebbe Bernardo Provenzano con tutti i suoi miliardi dall'altro capo del mondo? *Nuddu ammiscatu cu nenti*. Avrebbe lavorato una vita per niente».

(120) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 27

Così, secondo il massimo studioso della psicologia mafiosa, il Prof. Girolamo Lo Verso, la mafia può dirsi una cultura fondamentalista⁽¹²¹⁾ e lo psichismo mafioso diviene psicopatologia⁽¹²²⁾.

In quest'ottica, la scelta di collaborare con la giustizia, come apice del processo di rottura, diviene momento di «rivalutazione del Sé⁽¹²³⁾» e passaggio delicato di «ricerca di una nuova identità»⁽¹²⁴⁾.

Io non ero uomo, lo zio Titta mi ha fatto uomo.⁽¹²⁵⁾

Leonardo Vitale, primo collaboratore di giustizia

3.2.3.1.1. Omertà e azione violenta come assenza di pensiero autonomo

Se inclusione e coesione, nella famiglia tradizionale, rappresentavano una strategia difensiva finalizzata a sopravvivere in un ambiente sociale ed economico reso ostico dalle debolezze e inefficienze statali, nella famiglia mafiosa questi elementi sembrano costituire le base di una strategia offensiva orientata ad acquisire potere, ricchezza e rispetto⁽¹²⁶⁾.

Questa sovrapposizione identitaria, che satura la personalità individuale, permette alla mafia di agire in forma violenta senza che ciò possa provocare una “diserzione” tra i suoi affiliati.

Restai colpita dalla evidente superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile ricondurre l'incontestabile malvagità dei suoi atti a un livello più profondo di cause o di motivazioni. Gli atti erano mostruosi, ma l'attore ... risultava quanto mai ordinario, mediocre, tutt'altro che demoniaco o mostruoso. Nessun segno in lui di ferme convinzioni ideologiche o di specifiche motivazioni

(121) G. LO VERSO, *Mafia, psicopatologia, psicoterapia*, in *La Mafia dentro*, cit., 130.

(122) *Ibidem*, 130.

Con *psichismo* si intende l'insieme dell'attività psichica, sia conscia che inconscia; con *psicopatologia* si fa invece riferimento al funzionamento anormale dell'attività psichica. Definizioni reperite su *Dizionario Garzanti*, disponibile su <https://www.garzantilinguistica.it/> (ultimo accesso: 08/01/2020).

(123) Il Sé è il «nucleo unitario della nostra personalità». F. DI MARIA, *Identità e sentire mafioso*, cit., 37.

(124) G. LO VERSO, *Mafia*, cit., 102, riporta il caso di un collaboratore di giustizia che, richiesto di fornire le sue generalità, rispose: «Collaboratore di giustizia T.A. nato a ...».

(125) *Ibidem*, 141.

(126) O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, Milano, 2007, 8.

malvagie, e l'unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento ... era qualcosa di interamente negativo: non stupidità, ma "mancanza di pensiero" ... *Cliché*, frasi fatte, l'adesione a codici d'espressione e di condotta convenzionali e standardizzati adempiono la funzione socialmente riconosciuta di proteggerci dalla realtà, cioè dalla pretesa che tutti gli eventi e tutti i fatti, in virtù della loro esistenza avanzano all'attenzione del nostro pensiero.⁽¹²⁷⁾

Le parole di Hannah Arendt, riferite alla brutalità nazista, non paiono distanziarsi poi molto dalla tematica di nostro interesse: l'illusoria possibilità di essere Qualcuno, questa è l'attrattiva potente della mafia. E per essere Qualcuno devi essere disposto a essere Nessuno, a devolvere la tua personalità, ad "appiattirti" sull'*Identi-cità* e sul non-pensiero.

L'omertà, connotato tipico della mafia, non è altro quindi che l'esasperazione di quel pensare mafioso, che «fonda una realtà dogmatica, simbolicamente non trasformabile e che celebra la liturgia della non-parola»⁽¹²⁸⁾. Essa «non consiste solo in un patto sul silenzio, ma anche nel non avere niente da dire, inteso come non avere più niente da pensare, poiché tutto è già pensato, già pre-scritto da un codice familiare culturale che esaurisce ogni possibile significazione, che dà per scontato tutto ciò che accade»⁽¹²⁹⁾.

Alla "banalizzazione del male"⁽¹³⁰⁾, per mantenere vivo il parallelismo con quanto sostenuto dalla Arendt, deve necessariamente aggiungersi che la mafia agisce da Stato nello Stato: se le regole le fa l'organizzazione ed è Bene tutto ciò che avvantaggia la stessa, la legge, in quanto espressione di una moralità e di un potere regolatore non conosciuti né riconosciuti, perché altro rispetto alla Famiglia, minaccia la sopravvivenza della stessa e perciò dei suoi membri-oggetti: è Male e va infranta⁽¹³¹⁾.

(127) R. SIEBERT, *Dinamiche psichiche, condotte violente: uomini e donne di mafia*, in *La Mafia dentro*, cit., 111-112, cita H. ARENDT, *La vita della mente*, il Mulino, Bologna, 1987, 84-85.

(128) Vedasi definizione di *pensare mafioso* a p. 92.

(129) L. FERRARIS, *Mafia e psicopatologia. Spunti di riflessione tratti dai percorsi terapeutici di alcuni pazienti*, in *La Mafia dentro*, cit., 177.

(130) *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme* è un saggio di Hannah Arendt.

(131) F. DI MARIA, *Identità e sentire mafioso*, cit., 42: «La famiglia mafiosa si sostituisce alla famiglia di origine, con continuità ne ripropone i codici e le strutture proto mentali, si propone d'essere organizzazione mentale della vita del soggetto e delle sue relazioni con il proprio inconscio e con il mondo. La disponibilità verso la violazione della legge diventerebbe, in questo senso, non una disponibilità al Male, quanto una difesa del me-Bene, identificato totalmente con la famiglia, cioè con i valori di attaccamento e di certezza rassicuratrice che essa determina».

L'analisi sullo *psichismo mafioso*, che ha riempito le pagine precedenti, risponde ad una esigenza di lettura “dall'interno” della subcultura mafiosa.

Quest'approccio permette di avvicinarsi al fenomeno–mafia tenendo conto non più solo della violenza che esso perpetra nella società civile, ma anche di quella più profonda, quasi viscerale, dimensione di violenza che interessa i suoi stessi protagonisti. Questo è un aspetto, come si è avuto modo di dimostrare, che prescinde dalle tipizzazioni che caratterizzano le singole organizzazioni criminali di stampo mafioso.

L'analisi svolta sarà perciò di fondamentale importanza ai nostri fini, in quanto faciliterà la comprensione della condizione minorile nel crimine organizzato calabrese e, di conseguenza, permetterà di capire la portata, non solo ed esclusivamente giuridica, dei provvedimenti *de potestate* assunti dal Tribunale per i minori di Reggio Calabria.

3.3. La 'ndrangheta

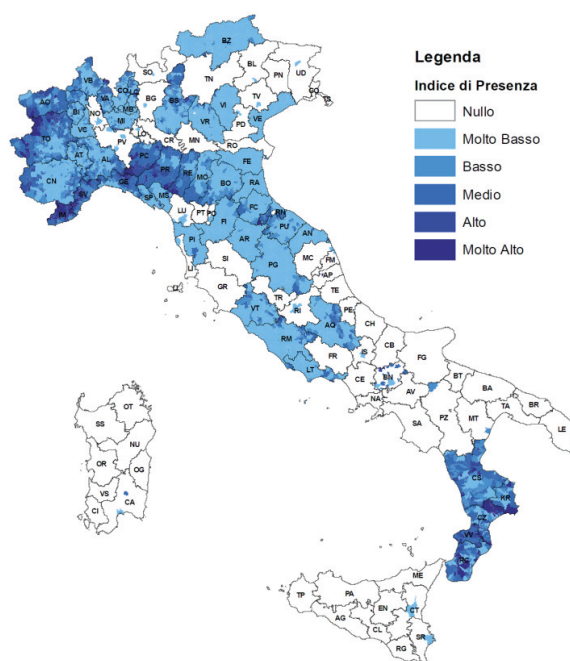


Figura 2. Indice presenza di gruppi di 'ndrangheta, periodo 2000–2011⁽¹³²⁾. Fonte: elaborazione *Transcrime*⁽¹³³⁾.

(132) I valori per ogni comune sono stati ottenuti sommando il numero medio di gruppi a livello comunale al numero medio di gruppi a livello provinciale moltiplicato per 0,1.

(133) *Transcrime*, Progetto PON Sicurezza 2007–2013: Gli investimenti delle mafie, cit., 30.

3.3.1. *Vincolo di sangue che si fa vincolo criminale*

Non è solo duttile la 'ndrangheta in Calabria, ma è anche giovane⁽¹³⁴⁾.

La 'ndrangheta calabrese, a differenza di Cosa Nostra siciliana, non ha un'organizzazione verticale ed unitaria, ma una orizzontale, in cui «la selezione avviene specialmente in funzione di rapporti soprattutto familiari, il che provoca guerre tra i clan e odi che si trasmettono di generazione in generazione»⁽¹³⁵⁾.

Questa divisione fa sì che in Calabria non ci sia mai stato un “capo dei capi”, perché l'organizzazione si compone di singole realtà criminali, in lotta tra loro per accaparrarsi aree di potere ed influenza. Sono le c.d. 'ndrine, le famiglie di sangue coincidenti con le famiglie criminali, ossia con le cosche⁽¹³⁶⁾.

La struttura peculiare della 'ndrangheta, probabilmente dettata dalle caratteristiche orografiche della regione e dalla sua storia di frammentazione a livello sociale ed economico⁽¹³⁷⁾, l'ha resa una mafia profondamente radicata

(134) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, Mondadori, Cosenza, 2019, 89.

(135) G. FALCONE, con M. PADOVANI, *Cose di Cosa Nostra*, cit., 109.

(136) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 20.

(137) Vedasi *supra*, la breve storia della Calabria come fattore determinante il ripiegamento della società calabrese sull'istituzione familiare. Vedasi inoltre N. GRATTERI, A. NICASO, cit., *Fratelli di sangue*, 13 ss.: la 'ndrangheta nasce come *picciotteria*, che si struttura in modo sempre più significativo ed evidente proprio a partire dagli anni dell'Unità nazionale.

I picciotti, i neoaffiliati, erano dei delinquenti che, accomunati da un codice di cui si avrà per la prima volta contezza in una sentenza del tribunale di Palmi del 1897, avevano trasformato in legami criminali il grado di parentela ed affinità che li accomunava. Si trattava di soggetti appartenenti a ceti subalterni che, grazie alle azioni criminali e al timore che esse infondevano nella società, riuscivano ad emergere socialmente, guadagnando rispetto, potere e ricchezza.

All'indomani del 1861 «in Calabria c'è una sola strada carrozzabile, quella che da Cosenza porta a Villa San Giovanni. La ferrovia è inesistente e il novanta per cento dei comuni è raggiungibile solo attraverso le *trazzere*, i vecchi sentieri impolverati usati per la transumanza delle greggi. Nelle campagne regnano miseria e povertà, il contadino è macilento, lacero, sudicio, sfinito, triste e muto, lo sguardo torvo che lo caratterizza riflette l'atavico rancore nei confronti di chi continua a tenerlo legato alla catena del servaggio» (N. GRATTERI, A. NICASO, *Storia segreta della 'ndrangheta*, Mondadori, Milano, 2018, 14).

La realtà socio-economica calabrese, legata al latifondo e perciò al meccanismo di guadagno e spartizione del lavoro tipico del sistema feudale, si trova catapultata nella nuova dimensione fiscale e di mercato del Regno d'Italia. La borghesia, dal canto suo, perpetra il modello di sfruttamento nelle campagne, rendendo la popolazione estremamente povera e fragile.

Lo stallo socio-economico porterà, da un lato, al dilagare del brigantaggio, come sintomo del malessere profondo che i contadini nutrivano nei confronti dei borghesi, dall'altro,

sul territorio e nel capitale umano. La sua forza sta infatti nell'impenetrabilità del suo impianto, ovvero nei legami primari che la compongono: «pentirsi significa tradire i propri congiunti e questo comporta problemi di ordine morale e psicologico assai più pesanti della paura di vendette e ritorsioni»⁽¹³⁸⁾.

3.3.1.1. Le giovani leve, fatte carnefici e rese vittime fin dall'infanzia

A fronte delle dinamiche psichiche di cui abbiamo dato contezza nelle pagine precedenti, che hanno permesso di classificare la mafia, a prescindere dalle sue localizzazioni, come forma di fondamentalismo, possiamo facilmente trarre la conclusione che, laddove la famiglia mafiosa "è" la famiglia di sangue, laddove quindi l'unica esperienza collettiva para-statuale si conforma alla famiglia biologica⁽¹³⁹⁾, come accade nella 'ndrangheta, il fenomeno psicopatologico risulta ancor più radicato e pervasivo per l'individualità del singolo.

Le prime vittime sono, perciò, proprio i bambini e i ragazzi, che crescono all'interno delle 'ndrine o che si trovano fin da piccoli a sperimentarsi in contesti dove *'u sangu si lava cu sangu* (il sangue si lava con il sangue).

Un clima di odio e vendetta, dove la legge del più forte è la formula del successo: lo strumento per guadagnare stima, onore e rispettabilità⁽¹⁴⁰⁾. Valori che, in linea con quanto già analizzato⁽¹⁴¹⁾ e come si avrà modo di prendere

all'utilizzo dei picciotti da parte della borghesia. In qualità di banditi, i picciotti vennero cioè assoldati come «cuneo tra il vecchio ceto dominante e i contadini, al centro di una rete di prestazioni che andava sempre allargandosi, attraverso la capitalizzazione dell'onore, del rispetto e della violenza».

Allora, il bisogno di protezione e l'insicurezza erano prevalenti in Calabria, una regione segnata dall'assenza dello stato, ma soprattutto del senso dello Stato. Osserva Mariano Meligrana: «Non che il gabellaro (massaro) di per sé coincida esaustivamente col mafioso ('ndranghetista), ma i suoi comportamenti per uscire dalla 'pendolarità' socioeconomica, connessa alla mancanza di un orizzonte produttivo autonomo, anticipano esemplarmente la prassi e la tipicità comportamentale mafiosa».

(138) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 8.

(139) *Ibidem*, 341: il *giuramento*, così come riportato dai collaboratori di giustizia: «Giuro su questa fonte battesimale larga e profonda al livello del mare di non trasgredire le regole sociali e di essere sempre pronto a ogni chiamata della Società».

(140) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 29.

(141) G. FALCONE, con M. PADOVANI, cit., 109-110: «Durante un colloquio che ebbi con Tommaso Buscetta su camorra e 'ndrangheta, egli si esprime in maniera alquanto sibilina: "[...] Quanto alla 'ndrangheta, ma è sicuro, signor giudice, che esista veramente?" [...] Buscetta voleva dire che, al di là delle apparenze, quelli che noi chiamiamo aggregazioni o

atto di qui a poco, appartengono al singolo solo in quanto soggetto–oggetto dell'organizzazione.

'Ndranghetisti non si diventa soltanto per merito, ma anche per nascita⁽¹⁴²⁾.

Il «*cursus honorum*»⁽¹⁴³⁾ per l'aspirante 'ndranghetista inizia in giovanissima età ed è differente a seconda che questo sia figlio, oppure no, di un uomo d'onore, cioè a seconda se egli possa vantare un'affiliazione "ereditaria" (giovane d'onore)⁽¹⁴⁴⁾.

L'ingresso a pieno titolo nella Società (così viene chiamata nel *giuramento*, v. nota 467) è possibile non prima dei quattordici anni ed avviene tramite il *battesimo*. Il rito permette di iniziare la propria carriera come *picciotto*⁽¹⁴⁵⁾ all'interno dell'organizzazione sia a chi, in qualità di figlio di 'ndranghetista era già *mezzo dentro e mezzo fuori* e perciò obbligato ad entrarvi⁽¹⁴⁶⁾, sia a colui che abbia dimostrato un curriculum criminale promettente nonostante la mancanza di ascendenti "nel settore".

raggruppamenti di organizzazioni criminali calabresi sono in realtà gruppi di persone legate solo da vincoli di sangue e da un comune atteggiamento di antagonismo allo Stato. E soprattutto voleva dire che le caratteristiche criminali del fenomeno calabrese si riallacciavano a una realtà che altro non era se non la mafia siciliana».

(142) *Ibidem*, 24.

(143) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 28.

(144) Per una presentazione più precisa dell'*iter* di affiliazione vedasi *Ibidem*, 28 ss.

(145) La *picciotteria* abbiamo visto nasce proprio dall'esigenza di una progettualità per la propria persona: strumento per guadagnarsi una posizione, un'identità, all'interno di un contesto sociale degradato. Ancora una volta vi è conferma che l'affiliazione crea un senso di appartenenza identitaria, non altrimenti perseguibile.

(146) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 24–25. Per essere *mezzo dentro e mezzo fuori* ci sono varie usanze. Tra queste, le più riportate sono:

- il figlio di un affiliato alla 'ndrangheta, appena nato, viene messo tra un coltello e una grande chiave per verificare, a seconda dell'oggetto che il bambino tocca, se diventerà un malandrino o uno sbirro. Il coltello, infatti, simboleggia la 'ndrangheta, la chiave, invece, la sbirraglia. Per la buona riuscita del rito, però, i due oggetti non si pongono alla stessa distanza dalle mani del bambino, ma si fa sì che questo tocchi inevitabilmente il coltello;
- il capo locale si reca a casa del neonato e gli taglia le unghie, come primo gesto, simbolo della futura affiliazione.

Una volta compiuto il quattordicesimo anno, colui che era stato *mezzo dentro e mezzo fuori* si vede così garantito da una posizione privilegiata, che gli permetterà di ottenere incarichi importanti più facilmente e in minor tempo rispetto ai coetanei battezzati *ex novo*.

È a quest'età, perciò, che si diventa adulti: a soli quattordici anni si è già uomini, si giura e si versa il proprio sangue sull'immagine sacra di San Michele Arcangelo, che verrà poi immediatamente bruciata.

Si tratta di una ritualità simbolica, che non è solo il riconoscersi in una società e in una giustizia parallela rispetto a quelle statali⁽¹⁴⁷⁾, ma è anche l'essere chiamati a versare il proprio sangue per quella stessa Società⁽¹⁴⁸⁾. Cioè ad annullarsi in essa e, perciò, a finirne martire oppure vittima materiale.

Il giovane di 'ndrangheta, infatti, conosce la sua prospettiva: «ferro, fuoco e catene» indicano il pugnale, che servirà per fare giustizia e portare in alto il nome della famiglia, il fuoco, che brucia l'immagine sacra con cui ci si è consegnati anima e corpo all'organizzazione, e infine il carcere, tappa quasi obbligata per la scalata delle gerarchie⁽¹⁴⁹⁾.

Una volta entrati a far parte della 'ndrangheta uscirne "vivi" è praticamente impossibile. Si cessa di farne parte per morte, per tradimento o per espulsione, in quanto ritenuti indegni.

Il tradimento è punito con la morte⁽¹⁵⁰⁾ e l'espulsione allo stesso modo: «anche se l'organizzazione dovesse decidere di non un uccidere un ex affiliato, a questi verrebbe tolto il saluto e nessun uomo d'onore potrebbe più frequentarlo. Chi esce verrà definito "spogliato", privato del vestito che, sino a quel momento, lo aveva avvolto e protetto, privato della "veste" o "camicia" che, simbolicamente e in senso metaforico, viene consegnata al momento dell'affiliazione»⁽¹⁵¹⁾.

A prescindere dal come, quindi, chi esce cessa di esistere, che sia perché viene ucciso o perché, non avendo più un'*Identi-cità*, non è più degno del saluto.

Questo è il motivo che ha condotto molti giovani "predestinati" a entrare nel circuito della tossicodipendenza.

(147) San Michele Arcangelo, che con una mano regge la bilancia e con l'altra la spada che trafigge un diavolo alato, incarna la Giustizia e il suo corso, per questo è il Santo protettore della Polizia. Ma è anche il Santo protettore della 'ndrangheta, ancora una volta a simboleggiare l'identità a sé stante dell'organizzazione criminale rispetto allo Stato.

(148) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 73: «L'ammonimento del capo bastone è impietoso: "Come il fuoco brucia questa immagine, così brucerete voi se vi macchiate d'infamità"».

(149) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 32-33.

(150) Dal rito di affiliazione riportato in N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 73: «Come il fuoco brucia quest'immagine, così brucerete voi se vi macchiate d'infamità».

(151) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 36.

La droga, difatti, diviene l'espedito per perdere attrattiva sul mercato della criminalità mafiosa: essere drogati equivale ad essere inaffidabili, perché «disposti a vendere chiunque in cambio di una dose»⁽¹⁵²⁾. Si è quindi una minaccia per la sopravvivenza della Famiglia.

«Molti ragazzi hanno scelto questa strada per non uccidere»⁽¹⁵³⁾.

3.3.2. «Pedagogia dell'odio»⁽¹⁵⁴⁾ mascherata da una realtà mistificata

La parola 'ndrangheta deriva dal greco *andragathos*, unione di *anthropos* (uomo) e *agathòs* (buono, valoroso)⁽¹⁵⁵⁾.

L'etimologia è emblematica. Lo 'ndranghetista non è un genitore degenerare, anzi: è buono, è valoroso, è coraggioso. Egli è un modello di vita e di comportamento per il primogenito maschio, che sarà chiamato a succedergli quanto a onorabilità e a rispetto⁽¹⁵⁶⁾.

Un articolo su *La Repubblica* del 18 giugno 2017 titolava «Le parole espropriate dalla mafia»⁽¹⁵⁷⁾ in riferimento a tutti quei termini della lingua italiana che la cultura mafiosa ha fatto propri, facendo assumere loro un connotato nuovo, negativo ai nostri occhi e a quelli del «pensare democratico».

La mafia ha selezionato parole funzionali all'immagine che voleva dare di sé. Ha scelto termini come «amico» o «famiglia» perché le facevano comodo. Non poteva certo parlare male di se stessa⁽¹⁵⁸⁾.

*Giuseppe Patota, Professore di Storia della lingua italiana
all'Università di Siena–Arezzo e accademico della Crusca*

Cos'è l'onore? «La buona reputazione acquistata con onestà e coerenza ai propri principi; dignità, prestigio; coscienza del valore sociale e morale di

(152) *Ibidem*, 36.

(153) *Ibidem*, 37.

(154) Il riferimento è al saggio di S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio*, cit.

(155) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 23, nota 31.

(156) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 25–26.

(157) R. DE SANTIS, *Le parole espropriate dalla mafia*, *La Repubblica*, 18 giugno 2017, disponibile su <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/06/18/le-parole-espropriate-dalla-mafia62.html> (ultimo accesso: 11/01/2020).

(158) *Ibidem*.

questa reputazione e quindi delle virtù che l'hanno procurata»⁽¹⁵⁹⁾. Ancora, «in senso ampio, la “dignità personale” in quanto si riflette nella considerazione altrui (il significato coincide con quello di reputazione) e, in senso più positivo, il valore morale, il merito di una persona, non considerato in sé ma in quanto conferisce alla persona stessa il diritto alla stima e al rispetto altrui (con significato equivalente a quello di onorabilità)»⁽¹⁶⁰⁾.

Cos'è l'onore mafioso? Innocenzo Fiore sostiene sia «il nucleo dell'identità narcisistica del sistema familiare, [...] l'orgoglio collettivo del sentimento familistico»⁽¹⁶¹⁾. In sostanza, si tratta dell'elemento su cui si costruiscono le relazioni che permettono alla 'ndrina di essere stabile e potente sul territorio: tanto più una famiglia è “onorata”, tanto più i suoi membri ne sono completamente soggiogati e perciò saranno temuti.

Il metro per valutare le azioni del singolo è rappresentato perciò dall'onore: l'azione diviene infamante, cioè in grado di gettare disonore sulla famiglia, determinandone la perdita di peso nel panorama criminale, qualora essa smetta di corrispondere all'affermazione dell'«immagine interiorizzata del nome familiare». Immagine con cui ogni affiliato vive in rapporto di totale assuefazione e dipendenza⁽¹⁶²⁾.

Il codice mafioso, quindi, si può dire abbia un contenuto lessicale che viene completamente snaturato e stravolto nella sua dimensione essenziale⁽¹⁶³⁾.

Così, se l'onore non connota più la persona nella sua irrinunciabile dimensione di dignità, ma, invece, diviene valore super-individuale in grado di annullare l'individualità, il padre-padrino è colui che interpreta il proprio ruolo genitoriale in maniera differente⁽¹⁶⁴⁾.

A otto, dieci anni, già ho avuto le armi in mano, praticamente nascondevo anche le pistole. [...]

Ero un picciottino quando mio nonno, per renderci più “masculi”, costrin-

(159) Vedasi *onore* su *Dizionario Garzanti*, disponibile su <https://www.garzantilinguistica.it/> (ultimo accesso: 11/01/2020).

(160) Vedasi *onore* su *Enciclopedia Treccani*, disponibile su <https://www.treccani.it/> (ultimo accesso: 11/01/2020).

(161) I. FIORE, *La famiglia nel “pensare mafioso”*, cit., 52.

(162) *Ibidem*, 53.

(163) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 49, parla di “cultura alternativa” in riferimento alla cultura mafiosa.

(164) Ministero della Giustizia, Stati Generali della Lotta alle Mafie, Lavori del Tavolo 10 – Mafie e Minori, 23 novembre 2017, 190.

geva me e i miei cugini a mangiare il peperoncino direttamente dalla pianta. I miei occhi piangevano, ma dovevo resistere per dimostrare di essere uomo. Mi faceva anche girare il sangue del porco, a Natale. Avrò avuto quattro anni, al massimo cinque. [...] Erano *prove di virilità* per formare noi bambini e diventare uomini d'onore. [...]

Un giorno, un fratello di mia madre, sapendo che avevo assistito alla contesa tra due cugini, mi chiese chi è che aveva iniziato per primo. [...] Io stavo zitto, ma lui continuava, insisteva: “Dimmelo, tanto non ti fazzu nenti”. A un certo punto mi fidai e cedetti. Ma non era altro che una trappola per mettermi alla prova. Appena glielo dissi, mi punì con un manrovescio così forte che mi fece girare la testa per mezz'ora. [...] Alla *violenza* seguiva la spiegazione: “Vedi Emiliuzzeddinu, non è che ti ho dato lo schiaffo perché ti volevo male, ma tu ti ricorderai sempre nella vita che prima di dire qualcosa a qualcuno, specialmente alla polizia, ci pensi un bel po'. Non lo dirai mai, anche se ti dicono che è così, non è mai così”. [...]

Te lo inculcano da giovane. La morte precoce diventa possibile anche per te. E allora l'accetti e diventi fatalista. Sviluppi per forza un atteggiamento distaccato, lontano. Prima *mi sentivo un superuomo*. È così che ti fanno diventare. [...] Ti dicono che i contrasti (cioè le persone non affiliate) sono dei fessi, che i soldi sono importanti, che gli sbirri sono da disprezzare. *La 'ndrangheta è dura, schifosa. Ma ti crescono facendotela sembrare l'unico mondo possibile*. [...]

Allora per me la violenza mafiosa era normale, naturale. E la consideravo necessaria per quello che volevamo raggiungere, per gli equilibri tra le famiglie. *Ti indottrinano*, ti temprano come gli adepti. *La 'ndrangheta ti tiene legato a sé*. Anche se non sei affiliato. È dura separarsi, staccarsi. La famiglia, allargata, ti dà un senso di protezione unico difficilmente trovabile all'estero⁽¹⁶⁵⁾.

*Emilio Di Giovine, boss del clan Serraino—Di Giovine di Reggio Calabria
e collaboratore di giustizia*

3.3.2.1. Un'affettività che si fa indottrinamento, per una genitorialità “ri-visitata”

Accade dunque che, fin dalla tenerissima età, i figli della 'ndrangheta crescano in una affettività malata, che non si cura del loro mondo interiore, né dei

(165) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 63 ss.

loro sogni o desideri, anzi «lavora per trasformare l'affetto in fedeltà»⁽¹⁶⁶⁾. È il *sentire mafioso*.

Per il sistema-’ndrangheta, cioè, il codice familiare permette una trasmissione efficace del *pensare mafioso* (nella forma esasperata che di quest’ultimo la mafia propone). Ciò è possibile proprio a fronte di quella componente ancestrale affettivo/emozionale, da qui *sentire*, che il codice familiare ha in sé⁽¹⁶⁷⁾.

C’è dunque un nesso tra codice mafioso e codice familiare che non conosce soluzione di continuità⁽¹⁶⁸⁾. Esempio emblematico ne è la *Ninna nanna du malandrineddu*.

È una ninna nanna che una mamma canta al proprio bimbo, raccomandandogli di crescere in fretta per impugnare un pugnale e *vendicare* il padre. Ecco, questi sono i valori della ’ndrangheta: sangue, violenza, morte; questi sono i valori che la donna di ’ndrangheta trasmette ai propri figli. [...]

In una nostra recente indagine abbiamo intercettato una conversazione a casa di un mafioso: durante un pranzo, a tavola ci sono la madre, il padre mafioso e il bimbo di tre anni e due mesi. Il padre canta al piccolo una canzone del genere, scritta dal boss Gregorio Bellocchio. Poi lo veste di tutto punto e gli dice: *Andiamo a ’ndranghetiare*⁽¹⁶⁹⁾, *perché papà ti deve insegnare a ’ndranghetiare*. Questo è successo sei mesi fa, non dieci anni fa⁽¹⁷⁰⁾.

Alessandra Cerreti, Sostituta procuratrice presso la DDA di Reggio Calabria
dal 2010 al 2015

Le figure femminili sono le protagoniste di questo processo (dis)educativo di *black pedagogy*⁽¹⁷¹⁾, in quanto la cultura mafiosa poggia essenzialmente su di una matrice materna: «dire “madre” equivale a dire “famiglia”»⁽¹⁷²⁾ e, infatti, nelle famiglie di ’ndrangheta la madre è custode dell’onore familiare⁽¹⁷³⁾.

(166) *Ibidem*, 79.

(167) F. DI MARIA, *Identità e sentire mafioso*, in *La Mafia dentro*, cit., 39.

(168) L. FERRARIS, *Mafia e psicopatologia. Spunti di riflessione tratti dai percorsi terapeutici di alcuni pazienti*, in *La Mafia dentro*, cit., 164.

(169) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 13: «’ndranghitiari, dal greco *andragatizomai*, significa atteggiarsi a uomo valente, rispettato e temuto».

(170) S. UCCELLO, *Generazione Rosarno*, cit., 182.

(171) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 9.

(172) I. FIORE, *La famiglia nel “pensare mafioso”*, cit., 62.

(173) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 34: «la trasmissione della cultura mafiosa [...] riproduce e alimenta la supremazia familistica», l’onore familiare appunto.

Ella è chiamata ad allevare la prole nella fedeltà assoluta al codice mafioso, perché questo è il ruolo che esso le riserva: «la madre “è” il potere, mentre il padre “ha” il potere»⁽¹⁷⁴⁾. È il potere perché ne garantisce la trasmissione in linea generazionale, riproponendo in modo costante i valori e le concezioni che fondano la stabilità e l'onorabilità della 'ndrina⁽¹⁷⁵⁾, permettendole così di sopravvivere nel tempo.

La madre deve cioè adoperarsi affinché il figlio assimili il modello paterno. L'azione sponsorizzante dell'autorità maschile da parte della madre è ancora più accentuata quando il padre, detenuto oppure latitante, non è presente nella vita domestica. In sua assenza la madre ne trasmette un'immagine estremamente positiva, tanto che i figli arrivano a mitizzarla.⁽¹⁷⁶⁾

La conseguenza più diretta è che sono proprio le donne di 'ndrangheta a soffiare sul fuoco della vendetta, spingendo i figli a macchiarsi di atroci delitti, quando quello stesso onore di cui sono vestali viene compromesso.

Al collo, le madri, prima di salutarli, appendono dei medaglioni: all'interno di ognuno il volto di uno dei parenti uccisi, perché crescano ricordando che il sangue si lava con il sangue⁽¹⁷⁷⁾.

3.3.3. *Il lato sessista e xenofobo della 'ndrangheta*

Seppure la donna rappresenti il cardine della vita familiare, questa, in realtà, «vive di riflesso al potere maschile»⁽¹⁷⁸⁾.

La famiglia di 'ndrangheta, va ricordato, si struttura secondo logiche patriarcali⁽¹⁷⁹⁾, per cui essere di sesso femminile non vale nulla, ma diviene sacro e intoccabile nell'assunzione del ruolo materno, perché questo è funzionale alla famiglia.

Ne deriva che le donne di 'ndrangheta si trovano a scontare una doppia condanna, una doppia “oggettificazione”: subalterne all'organizzazione come qualsiasi altro suo membro e, soprattutto, asservite all'autorità del maschio.

(174) I. FIORE, *La famiglia nel “pensare mafioso”*, cit., 62.

(175) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 24.

(176) S. UCCELLO, *Generazione Rosarno*, cit., 181, cita O. INGRASCI.

(177) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 41.

(178) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 33 ss.

(179) N. GRATTERI, A. NICASO, *Fratelli di sangue*, cit., 20.

Questo aspetto, si è detto, fa parte di quel pensare mafioso che è frutto di una cultura popolare in cui si riconosce il maschio forte e privo di sentimenti, mentre la femmina è (e deve essere) debole ed obbediente⁽¹⁸⁰⁾.

Le figlie della 'ndrangheta crescono con questo ideale del femminile.

Sono perciò promesse in spose fin da piccole e divengono merce di scambio per matrimoni che fungono da pretesti per creare sodalizi ed accrescere così i legami familiari e criminali. Potranno trovare la loro "realizzazione" solo nell'essere madri a loro volta. Esattamente come accadeva a Montegrano, nella società di familisti amorali di Banfield.

Se una donna si ribella al ruolo impostole è pericolosa, perché quel potere che rappresenta inizia a traballare dalle fondamenta. L'unica possibilità che rimane al maschio di casa è quindi quella di ucciderla⁽¹⁸¹⁾.

Non solo le donne, ma anche gli omosessuali sono ritenuti inferiori. Anche loro, quindi, scontano una duplice condanna: «l'omosessualità è aborrita dal codice mafioso, che esalta la virilità come proiezione del potere del maschio nell'ambito della famiglia e sulla donna in particolare, considerata dominio inviolabile dell'uomo»⁽¹⁸²⁾.

C'è una voce che gira in paese: Ferdinando è gay. Ne parlano tutti. I familiari della ragazza l'hanno anche allontanata da casa e per un certo periodo è vissuta

(180) Vedasi definizione di *pensare mafioso* a p. 92.

(181) Emblematica è la vicenda di Maria Concetta Cacciola, testimone di giustizia e vittima di 'ndrangheta, promessa in moglie a tredici anni. Segregata in casa dopo la carcerazione del marito e picchiata fino a vedersi fratturata una costola dal padre e dal fratello perché aveva osato ribellarsi al suo ruolo di moglie, madre e figlia della 'ndrangheta. Entrata nel programma di protezione testimoni, le verranno fatte pressioni di ogni sorta, strumentalizzando il suo amore materno per i figli, che aveva affidato a sua madre, nella speranza che quest'ultima, anche lei donna e madre, potesse comprendere le sue ragioni e supportarla. Maria Concetta Cacciola verrà invece costretta ad uscire dal programma di protezione e, dopo averla indotta a ritrattare le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, ne verrà simulato il suicidio: un litro di acido muriatico le verrà trovato in corpo dopo la corsa inutile al pronto soccorso, il 22 agosto 2011. Una morte simbolica, per aver pensato autonomamente e, quindi, per aver parlato.

Per ulteriori dettagli sulla storia di Maria Concetta Cacciola si rinvia alla lettura di L. ABATE, *Maria Concetta Cacciola sognava la libertà. Per questo era destinata a morire*, *L'Espresso*, 8 febbraio 2014, disponibile su <http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/02/08/news/maria-concetta-cacciola-sognava-la-liberta-non-si-e-piagata-al-volere-della-famiglia-del-marito-e-della-ndrangheta-per-questo-e-stata-uccisa-1.151960> (ultimo accesso: 13/01/2020).

(182) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 57.

al Nord. Ma quando è tornata, ha ricominciato la storia con Ferdinando. A lei non interessano quelle voci. [...]

A nessuno interessa la sua omosessualità, tranne alla famiglia della ragazza. Per l'omosessualità, nel mondo della 'ndrangheta, è un'onta che si può lavare solo con il sangue. Non c'è altra via. È inaccettabile che una persona, notoriamente omosessuale possa pensare di imparentarsi, grazie a un matrimonio, con una famiglia rispettabile [...]

Per queste ragioni si emette la sentenza di morte. Ad eseguire l'omicidio un diciassettenne appartenente a una famiglia il cui solo cognome nella Piana fa paura. Un ragazzo attivo e disponibile all'uso delle armi. A 17 anni, dunque, si mette a disposizione e spara senza incertezze. È stato condannato in primo grado a vent'anni di reclusione⁽¹⁸³⁾.

3.3.4. *Un bilancio*

Crescere "alle" mafie, nel senso che si cresce pur sempre a qualcuno, dove l'altro è il termine, il luogo, il tempo, in cui si viene al mondo, nel caso delle famiglie di 'ndrangheta ha una connotazione carsica drammatica⁽¹⁸⁴⁾.

La condizione minorile dei figli della 'ndrangheta è il frutto di un «indottrinamento sistematico»⁽¹⁸⁵⁾.

Sono i bambini e i ragazzi che, chiamati a diventare adulti troppo in fretta, in verità rimangono prostrati dinnanzi alla condizione di subalternità che li caratterizza. Le ripercussioni sul loro benessere psico-fisico e sul loro sviluppo sono perciò significative.

Il bambino è chiuso verso nuove informazioni ed esperienze che lo possano allontanare dalla sua famiglia, perché così rischierebbe di tradirla, gode di beni materiali difficili da immaginare e cresce nel dogmatismo e nella rigidità di un sistema che soffoca le sue esigenze di espressività.

Tutto questo determina difficoltà di apprendimento, insuccesso scolastico e precoce uscita dal circuito formativo, innescando una spirale involutiva di marginalizzazione-espulsione-devianza, funzionale alla cultura mafiosa, che offre altre opportunità di integrazione.

(183) *Ibidem*, 56–57.

(184) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 19.

(185) M. FILIPPELLI, *La tutela dei minori dall'indottrinamento mafioso. Nuove frontiere giurisprudenziali*, in *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, cit., 82.

Sono giovani che hanno un forte autocontrollo e, al contempo, la necessità di superare ogni limite, per dimostrare a sé e agli altri di essere in grado di dominare e gestire la propria vita, senza la guida degli adulti; hanno difficoltà a proiettarsi nel futuro, scarsa capacità a riflettere su se stessi e sulle conseguenze dei propri comportamenti; difficoltà a cambiare il proprio schema mentale e a tollerare le frustrazioni; mostrano forte apatia e demotivazione; fobie e vissuti depressivi; trasgressione e superamento dei limiti; scarsa fiducia nelle proprie capacità; desiderio di contrapporsi all'ordine costituito; incapacità di fare investimenti a lungo termine. [...]

Nessuno di loro parla mai della propria famiglia come famiglia mafiosa. Ma di famiglia "rispettata". In loro si arriva all'onnipotenza dell'io perché a proteggerli ci sono la famiglia, il cognome e la loro mentalità, che li porta all'ipertrofia dell'io e al non sopportare il diverso, fino alla manifestazione di un disturbo istrionico di personalità⁽¹⁸⁶⁾.

*Considerazioni riportate nel Protocollo d'Intesa finalizzato
alla realizzazione del progetto "Liberi di Scegliere" del Tribunale
per i Minori di Reggio Calabria il 21 marzo 2013*

Durante una faida molto dura che ci fu nella Piana di Gioia Tauro, molti bambini furano allontanati dalle famiglie, per volere degli stessi genitori, perché era troppo alto il pericolo che venissero uccisi dai nemici. A casa nostra venne a stare un bambino di sei anni: buono, obbediente, ma con grossi disturbi psicologici.

Dormiva solo con la faccia rivolta al muro; di notte si svegliava gridando, perché temeva che venissero i nemici, che lui indicava col soprannome. Ricordo che facevamo tanta fatica a calmarlo, spiegandogli che, abitando al terzo piano, non poteva salire nessuno, che al piano di sotto viveva mio padre che aveva due fucili e che, in ogni caso, il cane avrebbe abbaiato. Solo dopo essere stato tranquillizzato in questo modo si rilassava. Ma la sera, comunque voleva che togliessimo la chiave dalla toppa, di giorno voleva che le serrande fossero tenute abbassate. Inconcepibile per noi. Normale per lui, se si pensa che per portarlo fuori da casa la mamma lo avvolgeva in una coperta e lo nascondeva nel bagagliaio.

(186) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 79–80.

Quando poi tornava da noi, dopo essere stato nel finesettimana dai suoi, vomitava, qualsiasi cosa mangiasse la rigettava.

L'ambiente da noi era sereno, a casa sua invece era cupo: le serrande erano tenute sempre abbassate, le donne della famiglia vestivano di nero; non aveva padre, gli zii, quelli rimasti, erano in carcere. La nonna, che portava avanti i "valori" della famiglia, gli faceva vedere le foto dei parenti ammazzati, gli raccontava di come erano stati uccisi e quando da dietro le finestre vedeva passare i nemici glieli indicava.

Aveva paura ad andare a scuola a piedi da solo: solo dopo due anni ha cominciato ad avere meno paura.

Ho sempre pensato che le patologie che ho visto in lui sono quelle che si evidenziano anche nei bambini-soldato⁽¹⁸⁷⁾.

*Mario Nasone, Presidente del centro comunitario Agape di Reggio Calabria,
intervista del 2014*

(187) *Ibidem*, 81-82.



CAPITOLO IV

“LIBERI DI SCEGLIERE”

Il figlio è “libertà”.⁽¹⁾

4.1. Educazione mafiosa, educazione maltrattante

Se la specifica struttura in *'ndrine* della *'ndrangheta* segna in modo particolarmente invasivo e pregiudicante l'esistenza dei suoi minori, il fatto che l'educazione mafiosa rappresenti un modello da censurare per la salvaguardia dell'integrità minorile non è convinzione solo del Presidente Di Bella e dei giudici calabresi⁽²⁾.

All'interno del Capitolo II si è già avuto modo di analizzare nel dettaglio il contenuto della funzione educativa, la quale, in chiave essenzialmente democratica, non può prescindere dalla dimensione sussidiaria e solidale che il principio personalista della nostra Costituzione le impone.

Il minore di età, proprio in ragione della sua delicata condizione di individuo in formazione, deve perciò vedersi accompagnato e indirizzato da scelte genitoriali mai autoreferenziali, ma sempre proiettate alla piena maturazione del figlio. Per un cammino che rispetti e promuova la “persona” del minore ed il suo divenire adulta, “cittadina” a pieni effetti di legge nella società di riferimento.

(1) A. DI FRANCIA, F. DALLAGIACOMA, *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Collana G. LEVI (diretta da) *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, Giuffrè, Milano, 2008, 281.

(2) Sia concesso ricordare brevemente la prassi giurisprudenziale avviata a Reggio Calabria: laddove emergano ipotesi di alto rischio di pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico dei minori inseriti in famiglie intranee o contigue alla *'ndrangheta*, si interviene sulla responsabilità genitoriale e si dispone, se necessario, l'allontanamento del minore con collocamento fuori dalla Calabria. Il suo superiore interesse richiede infatti di prediligere il diritto all'educazione “conforme”, per una crescita sana, rispetto all'altrettanto fondamentale diritto a crescere nella propria famiglia.

Una pedagogia che non tenga a mente l'assetto in cui il diritto ad educare è riconosciuto ai genitori, e quindi tutelato loro, è perciò una pedagogia che si traduce in un'azione antidemocratica, sviata rispetto agli obiettivi costituzionali. Essa si ripercuote in maniera lesiva sull'integrità minorile e, di converso, sull'intera società civile, che si vedrà pregiudicata nel suo interesse a che lo spirito dell'ordinamento venga sempre innovato, ma mai disatteso quanto alla sua essenza⁽³⁾.

Per ribadirlo con le parole del giudice minorile Gian Paolo Meucci e dell'onorevole Aldo Moro, infatti, il diritto all'educazione, come diritto proprio del minore, è quello che «preesiste e che in qualche maniera condiziona l'esercizio di tutte le libertà», ossia il diritto dell'«uomo *in fieri* di diventare uomo nella pienezza della sua umanità»⁽⁴⁾.

Il compito genitoriale, dunque, consta necessariamente di una dimensione relazionale. Deve cioè graduarsi sullo stadio della crescita del figlio e sulle sue esigenze specifiche, avendo a cuore di promuoverne e salvaguardarne l'unicità.

«Non è possibile pretendere dai figli una continuità ripetitiva [dell'esperienza genitoriale]; sarebbe uccidere la novità di cui ogni generazione è custode»⁽⁵⁾; si punta alla piena responsabilizzazione del figlio e all'acquisizione di una sua consapevolezza identitaria, prodromica all'indipendenza⁽⁶⁾.

È sulla scorta di quest'impostazione condivisa che anche altri tribunali minorili hanno provveduto, già nei primi anni Duemila, a disporre provvedimenti civili di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei soggetti che prediligono un modello educativo non confacente: quello mafioso. In questo viene infatti ravvisato un profilo pedagogico altamente discutibile.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, a titolo esemplificativo, in un decreto del 2006 disposto a tutela di un ragazzo di sedici anni, affermava: «Il Collegio ritiene che anche il modello genitoriale criminale, che si estrinsechi nella sostanziale adesione ai canoni illeciti di tipo mafioso (con il ricorso ai metodi della violenza, della sopraffazione e dell'omertà), sia fonte di gravi

(3) Art. 54 c. 1 Cost.: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi».

(4) Vedasi par. *La famiglia rappresentabile come 'penisola' saldamente collegata alla 'terraferma' dell'intera comunità sociale di appartenenza*.

(5) A. DI FRANCIA, F. DALLAGIACOMA, *I diritti dei minorenni*, cit., 279.

(6) *Ibidem*, 279 ss.

pregiudizi morali e a volte anche materiali per la prole, sostanziandosi in una vera e propria educazione all'illegalità»⁽⁷⁾.

Nel caso di specie, in cui entrambi i genitori erano noti all'autorità giudiziaria per aver preso parte ad associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e per essersi macchiato, il padre, di un grave fatto di sangue, dalle intercettazioni ambientali nell'ambito del processo per tentato omicidio a carico di quest'ultimo, emergeva il coinvolgimento del figlio minore nelle nell'elaborazione di un alibi per il padre. Dunque risultava:

come l'adesione dei genitori alle attività dei sodalizi criminali abbia riverberato i suoi effetti immediatamente sui componenti del nucleo familiare, giungendo perfino a coinvolgerli, in una *consapevole partecipazione morale successiva alla consumazione dei reati*, nell'esaltazione del metodo della violenza, della sopraffazione e dell'omertà (così come risulta dagli atti di indagine).

Quanto al comportamento del padre, rilevano in particolare l'esaltazione dell'atteggiamento mafioso che arriva a coinvolgere il figlio, reso edotto del tentato omicidio consumato dal padre, al punto da indurre un commento ilare da parte di tutto il nucleo familiare, pur a fronte di un episodio così grave. L'atteggiamento omertoso tenuto dalla madre ed indotto nel figlio, come rileva dal verbale di ascolto degli stessi, è d'altra parte indice di un'educazione ai valori delle organizzazioni mafiose, piuttosto che a quelli civili⁽⁸⁾.

Ebbene, allorquando la giurisprudenza è concorde nel rilevare alcune tipologie di sicuro pregiudizio inferto al figlio dalla condotta genitoriale, come nei casi di maltrattamenti, di abusi (si pensi a quello nello *ius corrigendi* o all'abuso di natura sessuale), di grave deficit igienico-sanitario e di qualunque forma di "disinteresse affettivo ed educativo"⁽⁹⁾, non si ritiene possibile trascurare la condizione di quei minori che subiscono una forma di indottrinamento in età precoce⁽¹⁰⁾.

(7) Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 10 maggio 2006, in F.R. ARCIULI, *Decadenza dalla potestà di genitori appartenenti alla criminalità organizzata*, in *Minori e giustizia*, 2007, n. 3, 160.

(8) *Ibidem*, 161-162.

(9) Cass. pen., sez. VI, sentenza 24 luglio 2007, n. 3051.

(10) Vedasi per maggiori dettagli A. DI FRANCIA, F. DALLAGIACOMA, *I diritti dei minorenni*, cit., 288-289.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, infatti, nella già citata Risoluzione del 2017, assevera «una linea di intervento [...] doverosa, proprio perché le famiglie mafiose sono delle famiglie maltrattanti, abusanti dei loro figli»⁽¹¹⁾. Con ciò, però, non volendo in alcun modo suggerire l'avvio di prassi giurisprudenziali che agiscano sulla base di logiche prettamente automatiche.

L'equivalenza famiglia mafiosa–famiglia maltrattante, precisa il Consiglio, non si esaurisce nel riconoscere l'inidoneità educativa di un qualsiasi genitore che si possa definire “mafioso”, quanto piuttosto mette in guardia la Giustizia minorile di fronte alle possibili situazioni pregiudizievoli che in simili nuclei familiari possono verificarsi.

Il giudice è chiamato dunque ad attenersi ad un'analisi meticolosa del caso specifico, valutando se e quali degenerazioni dell'ufficio genitoriale possano ripercuotersi sul corretto sviluppo minorile.

D'altro canto, è lo stesso Consiglio a riconoscere che, qualora si voglia agire efficacemente *pro* minore, è impossibile pretendere che il pregiudizio da egli sofferto, e necessario ai fini della misura *de potestate*, si traduca nel suo diretto coinvolgimento in attività delittuose. A nulla, altrimenti, varrebbe la possibilità di intervento⁽¹²⁾.

Il poter agire tempestivamente, in ottica preventiva, risulta perciò fondamentale e non ha in sé alcuna volontà punitiva⁽¹³⁾.

L'accettazione del principio che lo Stato moderno deve essere pluralista [...] deriva principalmente dal riconoscimento che la comunità organizzata in Stato nasce dal molteplice e nel molteplice si sviluppa e si risolve: come la formazione particolare in cui si svolge la vita quotidiana non può escludere da sé lo Stato né porsi di fronte ad esso in posizione contrapposta — perché lo Stato arricchisce in una sintesi più ampia e completa i valori di cui essa è portatrice — così, di converso, lo Stato non può disconoscere il valore dell'esperienza sociale vissuta nelle varie formazioni umane e la ricchezza di valori umani che ogni formazione in sé realizza e dona alla comunità più ampia.

(11) Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, cit., 5.

(12) *Ibidem*, 8.

(13) *Ibidem*, 7.

Perciò lo Stato deve in particolare non solo sostenere la famiglia ma anche riconoscerla come soggetto sociale che adempie nello stesso tempo a funzioni private e a funzioni pubbliche. È solo da aggiungere che il riconoscimento delle formazioni sociali e dei loro diritti è previsto solo in quanto esse consentano e favoriscano lo svolgimento, e quindi lo sviluppo, della persona i cui diritti sono pienamente considerati. Non avrebbe alcun senso — e si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale — assicurare libertà e autonomia a formazioni sociali che distruggessero la personalità dei propri membri, che manipolandoli o sfruttandoli ne compromettessero lo sviluppo umano, che pregiudicassero diritti e libertà fondamentali della persona. Perciò la comunità organizzata in Stato, se ha il dovere di sostenere le comunità particolari, ha anche il dovere di intervenire per sostenere il soggetto debole quando l'autonomia della famiglia si traduca in sostanziale autarchia e i poteri riconosciuti dall'ordinamento nell'ambito familiare divengano funzionali non allo sviluppo umano dei singoli membri ma al personale ed egoistico interesse di qualcuno di essi o della stessa comunità intermedia⁽¹⁴⁾.

4.1.1. *La cornice normativa sovranazionale di riferimento*

Il principio del "superiore interesse del minore", il cui contenuto specifico risulta spesso labile perché legato in modo inscindibile ad una valutazione in concreto che pone costantemente «sotto stress» le regole scritte⁽¹⁵⁾, abbiamo visto essere il cuore pulsante dell'intera disciplina minorile, a partire dai testi di rango sovranazionale⁽¹⁶⁾. Testi a cui il nostro ordinamento presta affidamento grazie al meccanismo del rinvio mobile di cui all'art. 117 Cost.

In forza della «considerazione preminente» che tale superiore interesse deve perciò avere, il giudice minorile è chiamato sempre e comunque ad adottare la decisione che più vi si confà. In linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale già negli anni Ottanta⁽¹⁷⁾.

(14) A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 18.

(15) A. ARENA, *A proposito dello "statuto costituzionale del minore"*, cit., 246. Per approfondire il concetto di "superiore interesse del minore" vedasi la sezione dedicata in questo elaborato.

(16) Art. 3 Convenzione di New York 1989; art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(17) Corte cost., sentenza 1 luglio 1986, n. 198, Considerato in diritto, punto 5: «La tutela dei fondamentali interessi del minore — vero "centro di gravità dell'istituto" dell'ado-

Le pronunce di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale e, qualora necessario, la disposizione dell'allontanamento del minore dal contesto familiare pervaso dalla cultura mafiosa tradottasi in pregiudizio, dunque, si pongono su questa linea.

L'analisi che abbiamo condotto sulla normativa interna, volta all'individuazione del contenuto minimo che la funzione genitoriale deve assumere nell'esplicazione della sua missione educativa, trova peraltro pieno riscontro nell'art. 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989).

Esso riconosce il diritto all'educazione come funzionale alla socializzazione del minore nella collettività in cui è inserito. Ossia, più nel dettaglio, esplicita che il nucleo imprescindibile dell'educazione coincide con il percorso di sviluppo delle personalità minorili «in tutta le loro potenzialità», «nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite».

Deve cioè essere trasmesso in linea generazionale il «rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua».

Il tutto, per «preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona».

Ciò avviene nel suo superiore interesse che, di conseguenza, può imporre un'intromissione del pubblico nella sfera intima e privata della famiglia, se necessario.

L'articolo riflette il ruolo fondamentale svolto da appropriate opportunità educative nella promozione di tutti gli altri diritti umani e nella comprensione della loro indivisibilità. La capacità del bambino di far parte pienamente e in maniera responsabile di una società libera, può essere indebolita o compromessa non solo negando l'accesso all'educazione ma anche attraverso la mancata promozione della comprensione dei valori riconosciuti in questo articolo. [...]

I bambini dovrebbero apprendere il significato di tali diritti vedendoli attuati nella pratica, sia a casa, a scuola o all'interno della comunità. L'educazione ai

zione alla stregua «degli artt. 2 e 30 commi primo e secondo, Cost.» — richiede, tra l'altro, che «l'individuazione della famiglia sostitutiva» abbia «carattere di adeguatezza» (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine), il che comporta la ricerca della soluzione ottimale «in concreto» per l'interesse del minore».

diritti umani dovrebbe essere un processo completo e permanente e i valori espressi da tali diritti dovrebbero cominciare ad avere riscontri concreti nella vita e nelle esperienze quotidiane dei bambini⁽¹⁸⁾.

Alla luce di quanto sostenuto, l'art. 9 della medesima Convenzione, pur affermando che è compito degli Stati garantire il rispetto della vita privata e familiare, vigilando che il nucleo d'origine del minore rimanga, per così dire, intatto, comunque precisa che il superiore interesse della prole può richiedere una separazione tra genitori e figli. Specificando, che «una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo».

Anche la CEDU, dal canto suo, traccia un'impostazione analoga.

All'art. 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*), difatti, tiene a precisare che, seppur si venga tutelati nella non-ingerenza pubblica, tale diritto viene meno a fronte di una legge che legittimi l'intromissione da parte dello Stato. Legge, questa, che "in una società democratica" può trovare ragion d'essere a salvaguardia della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, del benessere economico del paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute o della morale, o della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Gli interventi *de potestate* assunti a protezione dei minori di mafia, dunque, si calano perfettamente nell'assetto appena delineato.

Essi, infatti, tutelano primariamente "i diritti e le libertà altrui", ossia quelli del minore, e, in secondo luogo, la comunità tutta, che si vede minacciata nel suo essere e riconoscersi democratica.

L'art. 19 della Convenzione internazionale del 1989, inoltre, riconosce in capo agli Stati l'obbligo di predisporre qualsiasi «misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo» contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento [...] per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori».

Con l'aggiunta che «le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la "creazione di programmi sociali"»

(18) Commento generale n. 1. *Le finalità dell'educazione*, Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (istituito con l'art. 43 di cui alla Convenzione di New York), 17 aprile 2001, trentaduesima sessione, CRC/GC/2001/1, disponibile su http://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/04/commento_generale_n._1_CRC.pdf (ultimo accesso: 21/01/2020).

finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione; [...] esse "dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario"».

Questa disposizione rappresenta quindi una solida base proprio per la serie di interventi, di varia natura, che verranno a sistematizzarsi attorno alla prassi giurisprudenziale di Reggio Calabria. Ci si riferisce in particolare al Protocollo d'Intesa "Liberi di Scegliere", di cui si avrà conto nel paragrafo successivo.

4.1.1.1. I tratti fondamentali della tutela civile e amministrativa di Reggio Calabria

Secondo il quadro della funzione educativa che è stato delineato sia a livello nazionale, sia europeo e internazionale, va da sé, ma è bene precisare, che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha sempre agito nell'assoluto rispetto della normativa di riferimento. *In primis*, di quella costituzionale (artt. 2, 30 e 31) e civilistica (artt. 147, 315-bis, 316 e 330 ss.).

In particolare, i provvedimenti *de potestate* sono stati, e vengono tuttora, disposti nel grado e nell'intensità richieste dal caso di specie, senza operare secondo alcun tipo di presunzione; mentre l'allontanamento, da intervento "estremo" quale è previsto negli artt. 330 e 333 c.c., è rimasto tale⁽¹⁹⁾.

L'esigenza a cui si intende far fronte è sempre dettata dall'«evidenza che il metodo educativo mafioso arrechi un concreto pregiudizio all'integrità psicofisica dei minori»⁽²⁰⁾, per evitare il protrarsi del danno, o evitare il suo verificarsi quando esso risulta altamente probabile⁽²¹⁾.

Si procede perciò per bilanciamenti dei diritti fondamentali in gioco, alla ricerca della soluzione che meglio risponda al superiore interesse del minore⁽²²⁾.

(19) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 69–70.

(20) *Ibidem*, 45.

(21) *Ibidem*, 66. Tra le condotte che lasciano presagire un rischio per l'incolumità minore ci sono: scarsità di stimoli sociali e pedagogici conformi, abbandono scolastico o irregolarità nello stile di vita; l'utilizzo delle armi fin dalla tenera età, latitanza o lunga detenzione del genitore come fenomeno di assenza educativa e di incentivazione a un modello comportamentale illecito, coinvolgimento negli affari illeciti della famiglia. Vedasi pp. 68–69.

(22) Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, cit., 12.

Ai provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale si possono poi aggiungere le misure amministrative di cui all'art. 25 r.d.l. 1404/1934⁽²³⁾, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 c. 3 dello stesso Decreto⁽²⁴⁾.

Queste rappresentano una forma di "cooperazione" tra le due agenzie deputate alla salvaguardia della personalità minorile, ossia tribunale per i minorenni e servizio sociale, ed infatti rientrano nella c.d. competenza amministrativa dell'organo giudiziario⁽²⁵⁾.

Sono misure volte alla rieducazione del minorenne che abbia dato prova di grave irregolarità nella condotta o nel carattere, oppure che si trovi ad aver subito una situazione familiare pregiudizievole a cui il giudice minorile ha posto temporaneo rimedio ai sensi dell'art. 333 c.c.

Nei casi di irregolarità della condotta, l'intervento preventivo *ante delictum* rappresenta, al pari di quello *de potestate*, uno strumento idoneo per rispondere «all'impegno solidaristico, consacrato nella nostra Costituzione, di assicurare lo sviluppo del minore attraverso la prevenzione — indiretta e mediata — della commissione di reati, da attuarsi con la rimozione delle cause che hanno generato le condotte delinquenziali, siano esse di natura socio-ambientale o soggettive in quanto connesse a disagi o debolezze della personalità»⁽²⁶⁾.

La disposizione dei provvedimenti suddetti può avvenire nell'ambito di un processo di volontaria giurisdizione, oppure, come spesso accade, a seguito delle informazioni circa la personalità del minore e il suo contesto socio-familiare che vengono acquisite in sede penale, nel processo a carico dell'imputato minorenne.

(23) Art. 25 c. 1 r.d.l. 1404/34: «Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico».

(24) Art. 26 c. 3 r.d.l. 1404/1934: «La misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile».

(25) F. TOMMASEO, *Le nuove competenze amministrative del tribunale per i minorenni nella legge sulla filiazione*, in *Famiglia e Diritto*, 2013, n. 10, 933 ss., disponibile su *Leggi d'Italia PA*, https://pa.leggiditalia.it/#mode=home,_m=site.

(26) G.M.P. SURACE, *Interventi giudiziari integrati ed azioni di prevenzione sociale e solidaristica*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 41.

Dal momento che, solitamente, non pervengono segnalazioni da parte del Servizio sociale territoriale sulle condizioni dei minori “a rischio”, il processo penale, con i suoi accertamenti, diviene dunque il luogo principe per acquisire notizie utili in tal senso e disporre, così, i provvedimenti «quando la sanzione penale non è ritenuta assorbente o unica prospettiva rieducativa»⁽²⁷⁾.

La prassi, dettata dalle esigenze contingenti, è la predisposizione della misura *inaudita altera parte*, secondo quanto concesso dall'art. 32 c. 4 del d.P.R. recante la disciplina del processo penale minorile⁽²⁸⁾.

Si tratta perciò di provvedimenti immediatamente esecutivi e comunque temporanei che, in ogni caso, «cessano di avere efficacia al compimento del diciottesimo anno di età dei ragazzi o alla conclusione del percorso di messa alla prova»⁽²⁹⁾. Sono poi sempre modificabili, e perciò revocabili, al sopraggiungere di nuovi elementi che ne rendano ingiustificato il protrarsi (art. 742 c.p.c.).

4.2. L'apporto innovativo del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

Non è dunque in ballo la scelta tra Stato etico e Stato liberale, quanto piuttosto se, e quanto, sia possibile esercitare adeguatamente le delicate funzioni di giudice minorile in contesti afflitti da una grave deprivazione culturale e da una diffusa criminalità organizzata. Direi che è in ballo piuttosto la scelta tra uno Stato presente ed attento alle particolarità del territorio e dei suoi cittadini ed uno Stato assente ed inefficiente⁽³⁰⁾.

A Reggio Calabria si è cercato di fare di più.

(27) R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile*, in *Minori e giustizia*, cit., 17: ad esempio nei casi di sospensione del processo con messa alla prova, nel caso di assoluzione o condanna, di perdono giudiziale, di sospensione condizionale della pena, contemporaneamente all'applicazione di una misura di sicurezza, nel caso di proscioglimento per non imputabilità dell'infraquattordicenne o per irrilevanza del fatto.

(28) d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32 c. 4: «In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione».

(29) R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile*, in *Minori e giustizia*, cit., 18.

(30) Estratto dell'intervento dell'allora Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Luciano Trovato, al Convegno *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale. L'orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, tenutosi a Roma, presso il Senato della Repubblica a Palazzo Madama, il 24 novembre 2015. Disponibile in *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, cit., 110.

Il problema dell'«inquinamento mafioso»⁽³¹⁾ che si respira in famiglia e la voglia di provare ad ossigenare la vita non solo di quei giovani, ma anche del loro contesto, ha condotto il Tribunale per i minorenni a tentare di dare una cornice di sostegno alle sue pronunce, che permettesse di intercettare e scardinare il fenomeno in chiave sempre più sistematica.

L'obiettivo, cioè, non è mai stato limitato al saper far fronte alle esigenze di tutela dei singoli soggetti minorenni, ma, al contrario, si è sempre cercato di saper trarre da ogni caso, per affermare "il superiore interesse del minore", quegli spunti necessari ad un continuo miglioramento nei propri interventi. Per la costruzione di uno Stato che, effettivamente, sappia farsi scegliere.

4.2.1. *Dalla prassi giurisprudenziale all'auspicio di una legge: prospettive*

4.2.1.1. Protocollo d'Intesa tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, 21 marzo 2013

Prima ancora di disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di Giovanni, il primo minore allontanato dalla Calabria e affidato all'USSM di Messina⁽³²⁾, infatti, il Tribunale era già stato chiamato ad adoperarsi per tutelare i figli di due donne testimoni di giustizia.

In uno dei due casi, nello specifico, l'intervento giudiziario⁽³³⁾ si era potuto concludere solo a fronte dell'emissione di un'ordinanza cautelare, del Tribunale di Palmi, nei confronti dei nonni e degli zii dei minori, imputati per aver indotto la madre dei bambini, testimone di giustizia, a ritrattare le dichiarazioni rese e a suicidarsi.

La pubblicazione dell'ordinanza aveva permesso ai giudici minorili di apprendere il contenuto delle intercettazioni raccolte in sede d'indagine, da cui «si aprì uno spaccato ambientale atroce, permeato da dinamiche malavitose e dai valori della 'ndrangheta»⁽³⁴⁾.

(31) Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 10 maggio 2006, in F.R. ARCIULI, *Decadenza dalla potestà*, cit., 160.

(32) Vedasi par. *Quando la specializzazione incontra i bisogni del minore*.

(33) Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, decreto 6 marzo 2012, disponibile su http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/GIURISPRUDENZA/Tm-ReggioCalabria_06-03-2012.pdf (ultimo accesso: 18/01/2020).

(34) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 81. A cui si rinvia per un eventuale approfondimento.

Solo così si era potuto disporre l'affidamento dei minori al Servizio sociale ed il loro collocamento presso una casa-famiglia, unitamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, già ristretto in carcere.

La drammatica vicenda dei bambini di Teresa era la prova definitiva che non poteva esserci assenza di comunicazione tra i diversi uffici giudiziari, quando erano coinvolti dei minori. Il tribunale per i minorenni aveva potuto conoscere il contenuto delle intercettazioni [...] dopo otto mesi dal reale svolgimento dei fatti. [...] Un tempo enorme, che ha lasciato i bambini soli, in balia di una situazione inaccettabile. [...]

Lavorammo quindi immediatamente alla stesura di un protocollo d'intesa tra tutti gli uffici del distretto giudiziario della Corte di appello di Reggio Calabria. [...] Il documento, siglato il 21 marzo 2013, rappresenta tuttora un precedente assoluto in ambito nazionale e, forse, internazionale.

Non sarebbe più capitato al tribunale per i minorenni che informazioni riguardanti dei ragazzi, fondamentali per permetterci di intervenire e proteggerli, non ci venissero trasmesse in tempo reale⁽³⁵⁾.

Il Protocollo⁽³⁶⁾ prevede una stretta collaborazione tra procure, così da permettere al pubblico ministero presso il tribunale per i minori di venire al corrente tempestivamente di eventuali fatti che richiedano un intervento di competenza di tale tribunale.

Ciò che interessa ai fini della nostra trattazione, nello specifico, consiste nel raccordo tra la DDA di Reggio Calabria, gli altri uffici inquirenti del Distretto e la Procura presso gli uffici giudiziari minorili.

(35) *Ibidem*, 91-92.

(36) «Modalità operative, di coordinamento e comunicazione» tra gli Uffici giudiziari di Reggio Calabria nei casi di: 1) procedimenti penali riguardanti abusi sessuali o altri reati in danno di minori; 2) procedimenti penali per reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni. Nonché per: 3) l'adozione di misure civili a tutela di minori figli di esponenti della criminalità organizzata; 4) l'adozione delle medesime misure a tutela dei minori sottoposti a misure di protezione.

Ai fini di questa trattazione verrà esaminato solo il contenuto del Protocollo afferente al punto 3), mentre si rinvia alla lettura del documento circa l'approfondimento degli altri punti.

Disponibile su <http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/MISCELLANEA/Protocollo%20Uffici%20Giudiziari%2013-2013.pdf> (ultimo accesso: 20/01/2020).

Alla presenza dei presupposti di «concreto pregiudizio familiare»⁽³⁷⁾, riscontrati nell'espletamento delle indagini relative al procedimento penale ordinario, è rimessa alla discrezionalità del P.M. la trasmissione, al P.M. minorile, dei soli atti necessari⁽³⁸⁾ ai fini di una corretta valutazione circa l'opportunità di richiedere una pronuncia *ex artt.* 330 ss. c.c., oppure *ex art.* 25 r.d.l. 1404/34. Questo eventualmente dopo aver acquisito, dalle agenzie territoriali competenti, ulteriori e più specifiche informazioni sulla condizione in cui versa il minore.

Il circuito comunicativo, peraltro, non richiede necessariamente una sua immediata strutturazione formale, ma è prevista una possibilità di interlocuzione «anche in modo informale, specialmente nella fase preliminare»⁽³⁹⁾. Così da comprendere se, e come, attivare ufficialmente la prassi concordata.

L'obiettivo dell'operare in forma congiunta, ai fini dell'applicazione delle misure civili e amministrative suddette, viene esplicitato nel fornire adeguate tutele, nonché opportunità di intraprendere «percorsi formativi e culturali funzionali ad una regolare crescita psico-fisica, con l'ulteriore finalità di evitare la definitiva strutturazione criminale»⁽⁴⁰⁾.

Attualmente, l'unica norma che prevede un raccordo tra procura ordinaria e procura minorile è l'art. 609-*decies* c.p.⁽⁴¹⁾, rubricato appunto *Comunicazione al tribunale per i minorenni*. Questo, però, non risulta predisposto a facilitare l'intervento dei giudici nei casi di minori che si trovino a dover scontare contesti particolarmente degradanti, quali quelli mafiosi⁽⁴²⁾.

L'intento del Protocollo è dunque quello di sopperire a tale vuoto normativo, a tutto vantaggio della personalità minorile, e, al contempo, prevedere

(37) *Ibidem*, 14.

(38) Ci sono tuttavia dei casi in cui la trasmissione degli atti è obbligatoria, ossia quando il genitore venga condannato e alla condanna conseguano le pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 c.p.) e della decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione nell'esercizio di essa (art. 34 c.p.).

(39) *Ibidem*, 15.

(40) *Ibidem*, 14.

(41) L'art. prevede l'obbligo di comunicazione qualora si stia procedendo in sede penale per uno dei seguenti delitti: riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenne, atti sessuali con minorenne, maltrattamenti contro familiari e atti persecutori. In danno di minori o commessi da un genitore di minorenne in danno dell'altro.

(42) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 167.

una modalità operativa che non penalizzi il segreto investigativo tipico del procedimento penale.

4.2.1.2. Protocollo d'Intesa per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, 8 febbraio 2017

Sulla scia di quanto siglato nel 2013, poi, si è proceduto alla stesura di un altro Protocollo d'Intesa, datato 15 luglio 2014, il cui contenuto verrà successivamente rinnovato l'8 febbraio 2017⁽⁴³⁾.

Finalizzato ad «assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti»⁽⁴⁴⁾, il Protocollo risponde essenzialmente al bisogno di creare un contatto sinergico tra le istituzioni pubbliche (amministrative e giudiziarie) deputate alla salvaguardia dell'integrità minorile, laddove, nella provincia di Reggio Calabria, il tessuto socio-economico risulta «caratterizzato da deficit rilevanti, oltre che dalla capillare presenza di organizzazioni criminali a struttura familiare»⁽⁴⁵⁾.

Per ciò che concerne l'ambito della nostra indagine⁽⁴⁶⁾, «la constatazione di ritardi nell'espletamento dell'attività istruttoria delegata alle agenzie territoriali e la necessità di rendere più efficace la risposta di giustizia»⁽⁴⁷⁾ ha infatti richiesto la predisposizione di un modello che possa favorire, dove necessario, l'azione giudiziaria, nei processi civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi concernenti minori d'età.

Sono state dunque predisposte delle equipe interdisciplinari permanenti (EIP) che, su tutta l'area di competenza degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, prestano il loro apporto professionale nello svolgimento di indagini o interventi socio-sanitari, utili all'azione degli uffici minorili; nonché si adoperano per l'efficace esecuzione dei provvedimenti civili e/o amministrativi adottati.

(43) Disponibile su http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/Protocollo_tutela_minori_destinatari_di_provvedimenti_giudiziari_-_rinnovo_del_8.2.2017.pdf (ultimo accesso: 25/01/2020).

(44) *Ibidem*, 1.

(45) *Ibidem*, 3.

(46) Per ciò che concerne gli altri ambiti operativi e le modalità d'intervento predisposte dal Protocollo si rinvia perciò alla lettura del documento.

(47) *Ibidem*, 8.

Le EIP rappresentano infatti un referente «qualificato e unico»⁽⁴⁸⁾ per tutti gli Uffici giudiziari del Distretto di Reggio Calabria e sono composte da operatori del Servizio sociale e da specialisti individuati dall'Azienda Sanitaria Provinciale (neuropsichiatri e psicologi con formazione adeguata). Esse sono permanenti, con sede nell'ambito del distretto sanitario di competenza, e ognuna fa capo ad un responsabile, il quale dovrà curarne il lavoro, in ottica integrata, con gli altri operatori coinvolti (specialisti dell'ASP, Servizio sociale territoriale, USSM, ecc.).

Il coordinamento complessivo delle equipe è affidato ad un referente unico, che attualmente coincide con il Coordinatore dei Servizi socio-sanitari dell'ASP, per tutti gli Uffici giudiziari del Distretto.

Sarà dunque questa figura ad occuparsi del mantenimento dei rapporti tra le EIP, l'ASP e, soprattutto, l'Autorità giudiziaria, così che vi sia un canale unitario a fronte di un così capillare «percorso di indagine integrato»⁽⁴⁹⁾.

A salvaguardia del "giusto processo"⁽⁵⁰⁾, inoltre, «le EIP dovranno interagire con i consulenti tecnici di parte (se nominati). [...] Il contraddittorio sarà comunque garantito con la possibilità delle parti interessate di avere piena cognizione delle risultanze dell'indagine delegata e presentare all'Autorità giudiziaria — dopo il deposito da parte delle EIP della relazione tecnico-sociale relativa al caso — memorie e/o note con rilievi tecnico-giuridici»⁽⁵¹⁾.

Per ciò che concerne, inoltre, il fronte dell'esecuzione dei provvedimenti civili ed amministrativi, le EIP possono contare innanzitutto sulla gestione dell'ufficio amministrativo appositamente istituito presso la Regione Calabria. Il quale, tra l'altro, si occuperà anche di indire dei corsi di formazione *ad hoc* per operatori sociali e socio-sanitari.

Sul fronte operativo, il compito svolto dalle equipe consiste essenzialmente nell'«assistenza, vigilanza e sostegno del minore e della coppia genitoriale naturale e/o affidataria», con tutte le attività e progettualità che ciò comporta.

Indi per cui, esse sono deputate al mantenimento delle collaborazioni con associazioni di volontariato, con l'Ufficio Scolastico Regionale (impegnatosi, tra l'altro con tale Protocollo, alla segnalazione tempestiva alla Procura mi-

(48) *Ibidem*, 8.

(49) *Ibidem*, 9.

(50) Art. 111 c. 1 e 2 Cost.: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

(51) *Ibidem*, 11.

norile di qualsiasi condotta irregolare sanzionata disciplinarmente), con la Questura, il Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che possono fungere da valido appoggio dove la corretta e tempestiva esecuzione del provvedimento lo richieda.

Questo operare in rete permette ora, pur restando alcune criticità legate alla carenza di risorse e ad una modesta qualificazione professionale, il superamento della contraddittorietà delle valutazioni o delle azioni, con notevoli vantaggi in termini di efficacia ed efficienza dell'azione⁽⁵²⁾.

4.2.1.3. Accordo quadro “Liberi di Scegliere”, 1 luglio 2017

Tornando alle parole di Giovanni, pioniere nell'intuizione del Presidente Di Bella, emerge con chiarezza qual era la vera sfida per i magistrati minorili: non tanto intervenire con provvedimenti dal contenuto pesante, come quelli di decadenza della responsabilità genitoriale e di allontanamento, ma piuttosto predisporre un meccanismo che fosse in grado di reggere, a posteriori, la portata di queste misure.

Penso che se allontani una persona da casa e poi la rimandi a casa senza creare un futuro, dare alternative, non serve a molto. Come stare in carcere spesso non serve: dopo dieci anni, esci e che fai? A me questo anno è servito. Ma se hai un'altra testa...⁽⁵³⁾

Nei casi dei primi ragazzi, che seguirono le orme di Giovanni, la collaborazione sperimentata con il privato sociale, tra cui *AddioPizzo* e l'associazione *Libera*, aveva messo in luce le potenzialità che l'operare in rete, se reso stabile, avrebbe potuto dispiegare.

La complessità più grande era quella che si apriva all'indomani, quando il provvedimento andava applicato. I problemi, anche inaspettati, che i ragazzi, come tutti i figli che stanno crescendo, potevano porci.

La necessità di seguirli nella scuola, nel tempo libero, di trovare terapeuti in grado di aiutarli a elaborare traumi profondissimi. La gestione delle famiglie

(52) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 173.

(53) Dall'intervista con Angela Iantosca in A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 77.

che si allargavano, perché capitava che le madri decidessero di seguire i figli, i fratelli le sorelle, le nonne i nipoti⁽⁵⁴⁾.

Accadde infatti che furono molte, e diverse tra loro, le richieste di aiuto che pervennero al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Sono la madre di Michele P. ... Vorrei per i miei bambini una vita serena, lontana dai pregiudizi e dai pericoli che l'ambiente familiare e locale si porta con sé ... Se i miei figli resteranno a Reggio Calabria il loro futuro è certamente compromesso, come lo è stato quello di mio marito e dei suoi parenti. [...] Sono stata condannata anche io in primo grado per fatti di mafia. Sono qui per essere aiutata ad andare via dalla Calabria insieme ai miei figli ... se dovessi finire in carcere, le chiedo di non affidare i miei figli ai parenti di parte paterna e, in particolare, ai miei suoceri, i quali non sarebbero in grado di assicurare loro una crescita sana nel solco della legalità, come dimostrato dalla loro sorte e da quella dei figli, tutti finiti in carcere e indicati nelle sentenze come mafiosi... *Il tribunale per i minorenni è l'ultima spiaggia per me e per i miei figli...*⁽⁵⁵⁾

L'evolversi naturale delle cose, le problematiche evidenziate di volta in volta e la convinzione resa profonda dall'esperienza hanno così condotto all'elaborazione dell'Accordo quadro "Liberi di Scegliere", datato 1 luglio 2017⁽⁵⁶⁾ e recante il sostegno istituzionale del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno.

L'Accordo è sostanzialmente volto alla sistematizzazione di quella che fino ad allora era stata una prassi giurisprudenziale particolarmente sensibile, in grado cioè di affiancare ai provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale un «progetto articolato di recupero graduale del minorenne e anche delle relazioni familiari, ove possibile e compatibilmente con il superiore interesse del fanciullo»⁽⁵⁷⁾.

(54) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 125 ss.

(55) *Ibidem*, 160.

(56) Disponibile su <http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/AccordoQuadro-ProgettoLiberiDiScegliere.pdf> (ultimo accesso: 25/01/2020). Siglato da Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Presidenti delle Corti d'Appello di Reggio Calabria e Catanzaro, Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Reggio Calabria e Catanzaro, Procuratori presso i medesimi Tribunali per i minorenni e Presidente della Regione Calabria. A cui si rinvia per i dettagli contenutistici che esulano da questa trattazione.

(57) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 66.

La chiave è sicuramente puerocentrica e sfrutta l'approccio c.d. olistico che il tribunale minorile, anche per la sua composizione collegiale "multiprofessionale", è tenuto ad assumere⁽⁵⁸⁾.

Vi sono quindi una serie di prescrizioni e una progettualità che interessano non solo il minore, ma anche il nucleo d'origine, rendendolo edotto delle modalità entro cui è possibile un ripristino della piena responsabilità genitoriale⁽⁵⁹⁾.

Le prescrizioni sono sempre affiancate da un effettivo accompagnamento e monitoraggio⁽⁶⁰⁾, di cui il breve riassunto della storia di Giovanni e il decreto emesso a sua tutela sono chiaro esempio⁽⁶¹⁾.

La convinzione che bisogna orientare diversamente l'attività del Tribunale per i minorenni e censurare i modelli educativi deteriori mafiosi nei casi in cui sia messo a repentaglio il corretto sviluppo psico-fisico dei figli minori, si origina dalla constatazione che la possibilità di scegliere strade alternative a quelle di 'ndrangheta non è neppure presa in considerazione. L'alternativa non esiste perché non si conosce, né si paventa⁽⁶²⁾!

(58) Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, cit., 5.

(59) F. PANUCCIO DATTOLA, *L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento del minore dalla terra di 'ndrangheta*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 90: «Gli operatori sottolineano nella prassi applicativa, come sia necessaria una certa inventiva e creatività per trovare soluzioni adeguate, cui si accompagni una reale formazione, supervisione e consulenza, in particolare quando l'intervento è attuato direttamente dai servizi territoriali. È così che l'allontanamento può diventare un mezzo finalizzato al riavvicinamento consapevole da parte di entrambe le parti, in cui quell'aspetto relazionale importante, insito nel rapporto tra famiglia e minore non sia reciso, o se ciò avviene, sia fatto dal quasi maggiorenne con profonda consapevolezza dell'opportunità che gli è stata offerta. [...] E tuttavia occorre necessariamente che l'intervento si inserisca all'interno di un progetto: non dunque connotato dall'estemporaneità, né che sia circoscritto al fatto — allontanare per ordine dell'autorità giudiziaria — ma riguarda quella che i servizi definiscono la presa in carico del nucleo, ossia il processo di aiuto alle persone».

(60) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 64.

(61) Dal decreto del 19 luglio 2012, allegato in Appendice I: «Delega alle agenzie territoriali sopra indicate (con supervisione ad opera dell'U.S.S.M. in sede) il compito di elaborare un programma di educazione alla legalità per il giovane e di recupero delle competenze genitoriali per S.A.; Prescrive a S.A. di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle disposizioni che le saranno impartite per il recupero delle competenze genitoriali ed un corretto approccio con il figlio minore». Vedasi inoltre il par. *Quando la specializzazione incontra i bisogni del minore*.

(62) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 64.

Considerato che, tra gli altri, «il preminente interesse del minore d'età e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona»⁽⁶³⁾, la finalità dell'Accordo è dunque quella di realizzare «percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale»⁽⁶⁴⁾, per tutti i soggetti indicati all'art. 2. Tra questi, anche i minorenni interessati da procedure di volontaria giurisdizione in cui si è intervenuto sulla responsabilità genitoriale, disponendo l'allontanamento del minore stesso⁽⁶⁵⁾.

In particolare, tra gli altri obiettivi, spicca la volontà di predisporre dei sistemi in grado di saper rispondere alle peculiari esigenze dei minori. Queste sono principalmente dettate dal bisogno di crescita, che li possa condurre alla valorizzazione delle proprie potenzialità e inclinazioni, nonché ad un «senso di identità, responsabilità e legalità»⁽⁶⁶⁾.

Ciò può avvenire tramite l'impegno allo sviluppo di «un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative, lavorative e ricreative»⁽⁶⁷⁾, che coinvolgano anche il contesto familiare di provenienza del minore.

Per un «affrancamento dalla cultura malavitosa, verso il raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa»⁽⁶⁸⁾, le parti hanno disposto la realizzazione di *equipe educative* (assistenti sociali e altri specialisti appositamente formati) in grado di affiancare il minore e i suoi familiari, anche detenuti, con progetti tarati sulle specificità di ogni nucleo.

In questo modo si lavora anche sul recupero dell'ambiente di provenienza del ragazzo, cercando innanzitutto di spiegare le intenzioni che provvedimenti, percepiti come punitivi, in realtà sottendono.

L'auspicio è infondere conoscenza e consapevolezza che un altro mondo è possibile e che la propria genitorialità può essere rivissuta a partire da questo.

Tramite l'accettazione del percorso educativo, quindi, i genitori mostratisi collaborativi si sono potuti rendere attivamente partecipi del riscatto loro e dei loro figli⁽⁶⁹⁾.

(63) Accordo quadro "Liberi di Scegliere", 3.

(64) *Ibidem*, 4.

(65) Per un quadro completo si rinvia alla lettura del documento.

(66) *Ibidem*, 4.

(67) *Ibidem*, 4.

(68) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 175.

(69) *Ibidem*, 174.

Si tratta di un progetto di sostanziale “riqualificazione” delle relazioni familiari che, partendo dai loro protagonisti, si pone in chiave costruttiva ed edificante. Ovviando, inoltre, alle feroci critiche che negli anni si sono susseguite⁽⁷⁰⁾.

Non si trattava di rieducare nessuno. Semplicemente di mostrare a questi ragazzi che fuori dagli spazi chiusi delle loro case esisteva un altro mondo.

Non avremmo mai chiesto loro di rinnegare i padri e le madri. Solo di domandarsi se veramente volevano per il loro futuro la strada che le famiglie avevano scelto per loro. Se se la sentivano di costruire una vita che dovesse sopportare ogni giorno il peso delle perquisizioni, del carcere, della violenza, o se intendevano provare a costruire qualcos'altro.⁽⁷¹⁾

La scelta dell'operare in rete, ancora una volta, ha permesso di costruire un paracadute attorno al fenomeno della subcultura di mafia, per depotenziarne le conseguenze a beneficio primario dei minori⁽⁷²⁾.

Questo indirizzo si è tradotto innanzitutto in una dimensione di accoglienza, che ha visto «famiglie, case-famiglia e strutture comunitarie preparate *ad hoc*, in grado di aiutare i ragazzi [allontanati] a riconoscere i bisogni più profondi, compressi dall'ideologia e dalla tradizione educativa mafiosa»⁽⁷³⁾.

(70) Tra i tanti articoli contrari alla prassi avviata a Reggio Calabria, a titolo esemplificativo: F. SCAPARRO, *Togliere i figli alle famiglie mafiose? Meglio aiutare i ragazzi a crescere*, *Corriere della Sera*, 6 settembre 2012: «Aiutiamo i ragazzi ad alzare la testa e a non crescere nella paura e nel culto dell'obbedienza del boss. Ogni volta che è possibile, non favoriamo l'allontanamento dalla propria regione ma ravvicinamento del resto d'Italia alle aree dominate dalle mafie per non lasciare soli i giovani aiutandoli a essere protagonisti del cambiamento lì dove sono nati: scuola, lavoro, sport, educazione alla legalità, cultura, tutto contribuisce ad aprire un ambiente che è tanto più criminogeno quanto più resta chiuso», disponibile su *Ristretti Orizzonti*, http://www.ristretti.org/index.php?view=article&catid=16%3Anotizie-2010&id=16940%3Agiustizia-togliere-i-figli-alle-famiglie-mafiose-meglio-aiutare-i-ragazzi-a-crescere&format=pdf&option=com_content&Itemid=180 (ultimo accesso: 20/01/2020). P. SCHIRIPA, *Presidente Valle Bonamico "A Locri su giustizia minori, barbarie contrapposte"*, *NuovaCosenza.com*, 7 settembre 2012: «Ora c'è anche il rapimento dei minori a scopo di rieducazione forzata. [...] Non ci sono deportazioni a fin di bene. [...] Qualunque famiglia meglio che nessuna famiglia», disponibile su <http://www.nuovacosenza.com/cs/12/set/07/giustminori.html>.

(71) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 101.

(72) Anche il comitato regionale della Calabria dell'Unicef, con apposito Protocollo regionale d'Intesa siglato con i tribunali per i minorenni di Reggio Calabria e di Catanzaro, ha appoggiato l'iniziativa. Vedasi Protocollo disponibile su http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/Protocollo_Unicef_del_07.10.2017.pdf (ultimo accesso: 30/01/2020).

(73) *Ibidem*, 232.

4.2.1.4. Legge regionale Calabria del 26 aprile 2018, n. 9

Il contenuto dell’Accordo “Liberi di Scegliere” è stato poi recepito dalla Legge regionale della Calabria del 26 aprile 2018, n. 9: *Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ’ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza*⁽⁷⁴⁾.

Le misure a tutela dei minori indicati all’art. 11 c. 1 della stessa, tra cui anche coloro che si vedono raggiunti da un provvedimento di allontanamento dalla propria regione, rientrano infatti nella c.d. prevenzione primaria⁽⁷⁵⁾ che la Calabria, nell’ambito delle proprie competenze regionali, è chiamata a promuovere per combattere il fenomeno mafioso e corruttivo.

All’art. 11 (*Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati*) si prevedono dunque azioni integrate per supportare, anche a livello economico, «l’inclusione sociale e la diffusione della legalità»⁽⁷⁶⁾.

(74) Disponibile su <http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2018-9-2018-04-261.pdf> (ultimo accesso: 25/01/2020).

(75) Accanto alla prevenzione “primaria” (combattere i rischi di infiltrazione) si pongono poi quella “secondaria”, per contrastare l’espansione e il radicamento del fenomeno, e “terziaria”, ossia volta alla riduzione dei danni provocati dallo stesso.

(76) Per una completa disamina si rinvia al testo della Legge, in particolare all’art. 11 c. 2 circa le finalità, di seguito riportato: «a) assicurare ai servizi dell’amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l’assistenza psicologica e l’intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti; b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall’autorità giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori e i rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell’amministrazione della giustizia di cui alla lettera a); c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l’autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due distretti calabresi e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b); d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all’inclusione lavorativa dei minori previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psicofisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni».

4.2.1.5. Protocollo d'Intesa "Liberi di Scegliere", 2 febbraio 2018

Presso la Direzione Nazionale Antimafia, in seguito, il 2 febbraio 2018, l'Accordo "Liberi di Scegliere" ha trovato quell'integrazione che da tempo si era resa necessaria.

Si tratta del raccordo operativo tra il privato sociale, del volontariato antimafia, e i vertici istituzionali. Così che le risorse pubbliche e private si coniugassero in quella che è divenuta oggi, a tutti gli effetti, una «rete giuridica e sociale» per l'accoglienza di quei soggetti, non soltanto minorenni, che necessitano più che mai di ricevere un'opportunità dallo Stato⁽⁷⁷⁾.

Tutto questo comincia a cavillare, non solo tra le madri, che sono sempre più consapevoli e cercano di rivendicare la libertà di scegliere la propria vita, ma anche tra i ragazzi.

La storia di Elena, figlia sedicenne di una collaboratrice di giustizia e di un mafioso detenuto, è esemplare. [...]

Elena si è affidata alla giustizia minorile, rivendicando la sua indipendenza. Ora coltiva i suoi sogni, tra cui quello di diventare un'assistente sociale per aiutare i bambini che, come lei hanno sofferto per "colpa" dei genitori. [...]

Lentamente, sta ricomponendo anche il rapporto con la sua famiglia. Con la madre ma anche con il padre detenuto. [...]

Elena, seguita dalla brava Patrizia Surace⁽⁷⁸⁾, ora vive insieme a tutta la sua famiglia. La madre (che non è più entrata nel regime speciale dei collaboratori di giustizia), la sorella e il fratello. Hanno chiesto di essere inseriti nel progetto Liberi di Scegliere. [...]

"Presidente, grazie per avermi ricevuto!" [...] A salutarmi, con queste parole, il 31 maggio 2019, [...] è il padre di Elena. Mi dice che ha quarantanove anni e ventitré li ha trascorsi in carcere. È stanco di fare questa vita. [...] Vuole lavorare onestamente e vivere con la sua famiglia. [...]

Gaetano è stato inserito nel progetto Liberi di Scegliere e si è ricongiunto con la sua famiglia. Don Ennio Stamile⁽⁷⁹⁾ e Patrizia Surace lo hanno aiutato a trovare un lavoro. [...]

(77) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 233.

(78) Avvocata, Università della Calabria, Giudice onoraria presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

(79) Sacerdote antimafia e referente regionale di *Libera* Calabria.

Gaetano è il primo 'ndranghetista a entrare nel progetto Liberi di Scegliere, nonostante la diffidenza di molti.

Quando si congeda stringendomi la mano mi dice: "Presidente, vedrà che dopo di me molti altri si presenteranno alla sua porta".⁽⁸⁰⁾

Il Protocollo d'Intesa "Liberi di Scegliere"⁽⁸¹⁾ nasce infatti dall'esigenza di «assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali»⁽⁸²⁾.

Lo scopo consiste dunque nella creazione della c.d. "terza via"⁽⁸³⁾. Questa viene a materializzarsi come possibilità per tutti coloro, giovani e adulti, che intendono distanziarsi dal mondo criminale mafioso, ma che non per questo decidono di intraprendere la strada della collaborazione né di diventare testimoni di giustizia.

Il Protocollo "Liberi di Scegliere" colma così un vuoto normativo e di tutela importante⁽⁸⁴⁾ e lo fa grazie alle risorse messe a disposizione da enti privati che, come *Libera*, operano nel Terzo settore.

Com'è agevole intuire, l'intervento del volontariato, ben lungi dall'essere residuale o marginale, costituisce una risorsa irrinunciabile. [...]

In virtù dell'efficacia dei primi risultati conseguiti, può oggi affermarsi che la linea giurisprudenziale riassunta sta evidenziando lacerazioni inaspettate all'interno del tessuto apparentemente impenetrabile delle famiglie di 'ndrangheta e provocando moti di ribellione impensabili sino a poco tempo fa. [...] Una nuova coscienza civile si sta delineando. La notizia dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, finalmente compresi nei loro obiettivi di tutela, ha aperto una breccia.

È una breccia di speranza, di una ineluttabilità trasformata in possibilità di cambiamento.

(80) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 193 ss.

(81) Siglato tra Dipartimento per le Pari Opportunità, Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Nazionale Antimafia e *Libera*.

(82) *Ibidem*, 2.

(83) Così definita da Don Luigi Ciotti, Presidente di *Libera*.

(84) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 179.

La necessità di rivalutare le strategie di contrasto culturale al crimine organizzato e di educazione alla legalità è un'esigenza sempre più avvertita. La convinzione che la giustizia non può fermarsi davanti alle porte di casa delle famiglie di 'ndrangheta non è più un'idea stravagante di uno sparuto gruppo di magistrati. È diventata il cuore di un progetto governativo e di una legge regionale, dopo anni di perplessità, critiche e dissensi.⁽⁸⁵⁾

4.2.1.6. Protocollo d'Intesa "Liberi di Scegliere", 5 novembre 2019

È passato poco più di un anno e mezzo dal febbraio 2018 che, in data 5 novembre 2019, il contenuto del Protocollo "Liberi di Scegliere" viene rilanciato nei suoi principi e nella sua portata dirompente. Ottenendo il sostegno anche del Ministero della Giustizia, del MIUR e della Conferenza Episcopale Italiana⁽⁸⁶⁾, che si è impegnata a finanziare per il 50% il progetto con i fondi dell'8 per mille⁽⁸⁷⁾. Il contenuto del Protocollo rimane invariato quanto a considerazioni⁽⁸⁸⁾

(85) *Ibidem*, 179–180.

(86) Disponibile su https://www.libera.it/documenti/schede/protocollo_liberi_di_scegliere_sottoscritto_5_11_2019.pdf (ultimo accesso: 25/01/2020). Allegato in Appendice II.

(87) S. DE CARLI, *Il mio destino era fare il boss. E invece ...*, Vita, 7 novembre 2019, disponibile su <http://www.vita.it/it/article/2019/11/07/il-mio-destino-era-fare-il-boss-e-in-vece/153221/>.

(88) *Considerato che*:

[...] nei contesti di 'ndrangheta la famiglia biologica coincide con quella criminale e l'indottrinamento dei minorenni è «radicata consuetudine, necessaria per garantire continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio»;

«nei contesti indicati la “famiglia” assume un ruolo “condizionante” sulla struttura psichica dei suoi componenti, specie se minori, determinando quei meccanismi di svincolo morale che sostanziano la dimensione criminologica delle organizzazioni di stampo mafioso»;

«in ossequio ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 31 Cost., è preciso compito dello Stato — e delle proprie diramazioni istituzionali — proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi»;

gli Uffici giudiziari del Distretto di Reggio Calabria hanno saputo predisporre un meccanismo di intervento «a tutto tondo» dimostratosi efficace; «la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti attraverso misure previste dagli artt. 330 ss. c.c. e dall'art. 25 del r.d.l. 1404/1934, diventa l'unica via possibile per offrire — nelle situazioni di grave e concreto pregiudizio — delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale ai ragazzi delle famiglie mafiose»; si pone come indispensabile un accompagnamento

e obiettivi⁽⁸⁹⁾. Circa gli impegni assunti da ciascuna delle parti (art. 3) merita poi riportare il contenuto effettivo dello stesso, che si troverà allegato nella sua interezza in Appendice II.

- Garantire *pari opportunità* ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, aiutandoli a riconoscere i bisogni compressi dall’educazione malavitosa e a operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita, al di fuori dei condizionamenti della “famiglia” e del gruppo;
- promuovere *valide alternative esistenziali* attraverso la riproposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile convivenza, quali la libertà e l’autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema mafioso;
- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e *l’offerta di esperienze e opportunità formative/lavorative* che rendano concreti i nuovi valori proposti;
- creare una rete operative in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, sino alla *completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un’autonomia esistenziale e lavorativa*;
- *individuare e formare una rete di famiglie, casa famiglia, strutture comunitarie e operatori* che siano in grado di operare in ambito nazionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia;
- *creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne e agli interi nuclei familiari che decidano di dissociarsi* — al seguito dei loro figli — dal contesto ’ndranghetistico, con

di sostegno psicologico, educativo, sociale ed economico per i minori e i loro familiari; ogni intervento di supporto e sostegno deve essere predisposto avendo attenzione unicamente alle esigenze del caso specifico; la sola rete pubblica può non essere in grado di sostenere le esigenze richieste da un’efficace realizzazione degli interventi del tribunale per i minorenni.

(89) Art. 2 (*Obiettivi generali*): «Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa); nei contesti di criminalità organizzata della provincia di Reggio Calabria, ai minori e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 ss. c.c. e 25 r.d.l. 1404/1934) del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con l’obiettivo di garantire concrete alternative di vita. Fornire una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che — autori o vittime di reati — desiderino affrancarsi dalle logiche criminali della ’ndrangheta, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia».

l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l'assunzione formale dello status di collaboratore o testimone di giustizia;

- *creare circuiti comunicativi tra uffici giudiziari* e di polizia giudiziaria — anche su base nazionale — con l'obiettivo di fornire adeguate tutele ai minori e ai nuclei familiari destinati fuori dalla Regione Calabria;
- dare (CEI) alle diocesi del territorio nazionale e, in particolare, a quelle calabresi *orientamenti nel campo dottrinale*, con specifico riferimento alla metodologia di prevenzione/contrasto pastorale al fenomeno mafioso e alle prassi/principi del presente protocollo.

È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato Tecnico–Scientifico (art. 4), formato da un rappresentante per ciascun firmatario, che eserciti funzioni di pianificazione e di monitoraggio, nonché funga da organo adibito al mantenimento delle relazioni e delle collaborazioni con eventuali altri apparati istituzionali.

4.2.1.7. Proposta di Legge n. 2072 della XVIII Legislatura, presentata l'8 agosto 2019

Senza una legge nazionale, l'esperienza di 'Liberi di Scegliere' morirà.

Dopo la sperimentazione positiva i tempi sono maturi per dare una cornice legislativa ad un lavoro che si è basato molto sul volontariato e sull'inventiva di uffici che, adesso, però, hanno bisogno di strumenti e risorse.

I protocolli che sono stati stipulati sono soluzioni provvisorie. I numeri di questa esperienza possono diventare più importanti se affiancati da una normativa che dia riferimenti e certezze⁽⁹⁰⁾.

Roberto Di Bella, ANSA, Reggio Calabria, 30 dicembre 2019

L'8 agosto 2019 l'on. Dalila Nesci e altri hanno depositato alla Camera dei deputati il Progetto di Legge intitolato: *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale e altre disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni in condizioni di rischio fisico o psicologico appartenenti a famiglie inserite in con-*

(90) Disponibile su http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/tavoli_legalita/regione/calabria/2019/12/30/di-bella-una-legge-per-liberi-scegliere_b7a09681-8704-4089-a0c9-039129e95ecf.html (ultimo accesso: 23/01/2020).

testi di criminalità organizzata, nonché dei componenti delle medesime famiglie che intendono dissociarsi da tali contesti⁽⁹¹⁾.

Il testo del P.d.L. raccoglie i frutti di un'esperienza oramai consolidata, che può dirsi abbia rappresentato, e rappresenti tutt'oggi, una nuova frontiera della Giustizia minorile, non solo in Calabria.

Per ciò che attiene strettamente all'ambito di nostra analisi⁽⁹²⁾ merita dunque riportarne qui di seguito il contenuto essenziale, precisando che le proposte ivi contenute si rifanno principalmente alle opportunità d'intervento già enunciate nella Risoluzione del CSM (31 ottobre 2017) e nei Lavori del Tavolo "Minori e mafie", degli Stati Generali della Lotta alle Mafie (23 novembre 2017).

Individuare un *modello, giuridico, organizzativo e sociale* realmente efficace, che affronti in un'ottica di sistema il fenomeno del coinvolgimento dei minori nelle associazioni criminali e della suggestione esercitata da determinati modelli culturali nelle variegate realtà territoriali⁽⁹³⁾.

Stati Generali della Lotta alle Mafie, 2017

Innanzitutto, all'art. 2, il Progetto punta alla sistematizzazione del modello di comunicazione e collaborazione tra uffici giudiziari, istituito con il Protocollo d'Intesa del 2013 nel Distretto di Reggio Calabria. Così che ogni realtà distrettuale di Corte d'Appello, a livello nazionale, possa godere dei benefici alla giustizia che un simile raccordo operativo può garantire.

Il cuore della proposta di legge (capo III) vuole, tuttavia, colmare il vuoto normativo presente, creando una stabile «rete operativa di protezione sociale e assistenza», che assicuri la summenzionata «terza via»: un «supporto educativo, psicologico, logistico, scolastico, economico e lavorativo»⁽⁹⁴⁾ ai minori e ai loro familiari che decidono di attenersi alle prescrizioni dell'autorità giudiziale.

(91) Atto Camera dei deputati disponibile su <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2072.18PDL0076860.pdf> (ultimo accesso: 26/01/2020).

(92) Si rinvia alla lettura del testo ufficiale del P.d.L. per ciò che concerne le modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, nonché per un approfondimento dettagliato dell'intera Proposta.

(93) Ministero della Giustizia, Stati Generali della Lotta alle Mafie, Lavori del Tavolo 10 – Mafie e Minori, coordinato dai magistrati F. Cascini e R. Di Bella, 23 novembre 2017, 187.

(94) P.d.L. n. 2072, 14.

ria, dissociandosi dal contesto criminale e familiare di appartenenza, pur non beneficiando delle speciali misure di protezione. Si tratta, infatti, di coloro che non assumono ruolo né di collaboratore né di testimone di giustizia.

Ai fini della realizzazione della rete, si prevede l'istituzione di un Comitato operativo centrale permanente, deputato anche al suo monitoraggio.

Di tale Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri (giustizia, lavoro e politiche sociali, salute, istruzione e interno), nonché il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e i rappresentanti delle associazioni che si occupano della promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti.

Questi soggetti si occuperanno della stipula di accordi di programma con le associazioni di promozione sociale che si dedicano a favorire la diffusione dell'educazione alla legalità, della cittadinanza attiva, della tutela dei minori e del contrasto alle mafie e all'illegalità.

L'obiettivo della rete è innanzitutto predisporre un circuito di accoglienza, materiale e psicologica, grazie alla collaborazione con famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e operatori sociali e sanitari, appositamente individuati e formati, in grado di operare su tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo, l'azione principale consiste nella stabilizzazione di équipe interdisciplinari permanenti (EIP), tramite convenzioni stipulate tra le regioni e le aziende sanitarie locali, i servizi sociali e le Forze di polizia.

Queste, al pari del ruolo ricoperto nell'ambito dei Protocolli siglati a Reggio Calabria, rappresentano il referente unico per il tribunale per i minorenni e gli altri uffici giudiziari dei singoli Distretti di Corte d'Appello ed affiancano l'operato della giustizia sia in sede processuale, sia in fase esecutiva dei provvedimenti disposti.

Il direttore dell'ufficio socio-sanitario distrettuale è il responsabile unico delle équipe attivate a livello locale, le quali, a loro volta, avranno ciascuna un loro referente, che ne cura l'azione integrata con gli altri operatori del settore.

Si dispone, inoltre, che tali équipe siano composte da specialisti che devono aver seguito dei programmi di formazione specifica sull'antropologia e sulla psicologia degli appartenenti a organizzazioni di stampo mafioso.

Le EIP si occuperanno poi della formazione *ad hoc* delle strutture che entrano a far parte del circuito di accoglienza, definiranno i progetti individualizzati e la metodologia.

A questo punto merita sicuramente citare "Liberi di Scegliere", in quanto ha avuto un merito particolare, tra i tanti, nel portare l'attenzione delle Isti-

tuzioni su una realtà che spesso viene sottaciuta e rimane sconosciuta all'opinione pubblica e ai più.

Il messaggio che ne traspare è che, oltre all'esigenza, invocata dai tempi oramai più che maturi, a che la c.d. terza via divenga legge e che le sinergie sperimentate si traducano in prassi operative chiare e fruibili, non si possa prescindere dalla riqualificazione culturale dei territori. Ripartendo dall'offerta formativa delle scuole e favorendo lo sviluppo di politiche sociali che non siano solamente di natura assistenziale, ma che promuovano una cultura realmente inclusiva.

È importante che lo Stato sia presente, a livello locale, proprio laddove il tessuto sociale risulta più fragile e disgregato: «pensiamo che nei molti comuni "sciolti per mafia" (153) vivono molti bambini e ragazzi (circa mezzo milione)⁽⁹⁵⁾ in condizioni di quasi totale deprivazione sociale — mancano aree attrezzate, asili nido, campi sportivi, librerie, cinema — e i commissari prefettizi, calati all'improvviso in contesti ignoti e difficili, governano la fase emergenziale e l'ordinaria amministrazione senza i mezzi necessari per rilanciare le politiche sociali e culturali di quei comuni. In queste condizioni i cittadini finiscono per sprofondare in una specie di limbo, sospesi tra l'incudine della mafia e l'inerzia della burocrazia, dove anche il volontariato e gli slanci di senso civico finiscono per essere frustrati»⁽⁹⁶⁾.

Mimma⁽⁹⁷⁾ non va mai in vacanza, tiene aperta la scuola anche d'estate, porta i ragazzi in gita, organizza gemellaggi e, soprattutto, mette in campo l'unica arma possibile contro la 'ndrangheta: la cultura.

(95) Save The Children, *Atlante dell'Infanzia (a rischio). Bambini senza*, 18 novembre 2015, 61: «più di mezzo milione di minori — 546 mila per l'esattezza, il 5,4% della popolazione 0-17 anni — vive in contesti ad alta densità mafiosa. Sono nati e cresciuti in uno dei 153 centri urbani dove il consiglio comunale è stato sciolto d'autorità negli ultimi 17 anni perché, come dice la legge, sono stati "accertati collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata", o "forme di condizionamento che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ... tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica". [...] Il record negativo della provincia di Reggio Calabria, con il 64% dei minori, due su tre, in comuni commissariati almeno una volta negli ultimi 17 anni», disponibile su <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/publicazioni/atlane-dellinfanzia-rischio-bambini-senza> (ultimo accesso: 30/01/2020). A cui si rinvia per altri interessanti dati sulla condizione minorile in Italia.

(96) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 162.

(97) Mimma Cacciatore è stata Preside della Scuola "Corrado Alvaro" di San Luca (RC).

“Solo educandoli alla cultura e alla bellezza avranno modo di scegliere da che parte andare”. Mi fa l’esempio della pizza per spiegarlo meglio: “Se sei abituato a mangiare una pizza cattiva la continui a mangiare. Ma quando poi ti portano una pizza buona, la cattiva non la puoi più accettare! È quello che sto facendo con i miei bambini: corsi di teatro, di musica, educazione alla legalità, alla responsabilità. Solo conoscendola, la bellezza, potranno continuare a cercarla quando io qui non ci sarò più o quando torneranno a casa o quando prenderanno altre strade”.

È il 31 agosto 2011. Manca un giorno all’inizio di questo nuovo percorso. [...] Dopo due ore arriva: l’edificio è orribile. Sente la puzza e vede lo schifo di quegli edifici degradati e inumani. L’acquedotto è rotto. L’acqua non c’è. Non si può pulire. È il 31 agosto ed è questo il suo primo giorno di lavoro alla Corrado Alvaro. [...]

Le cose, in parte, sono cambiate da quando il Comune è stato commissariato. E Mimma è riuscita anche a far aprire dai Commissari un centro di aggregazione per ragazzi, “Giovani insieme”, dove ritrovarsi, giocare, leggere e confrontarsi. Ma lo Stato manca, continua a mancare.

È che manca il PICS — come lo chiama Mimma — il Prodotto Interno Culturale e Socializzante. “Io non giustifico chi delinque, ma comincio a capirli: ci sono troppi disoccupati, non c’è aggregazione, i ragazzini stanno sempre per strada o alla bettola del paese. Gli unici svaghi sono le sale gioco. Si vive in un contesto surreale”. [...]

Dopo avermi fatto visitare la scuola elementare, ci dirigiamo nell’altro plesso, quello della scuola media. Qui c’è ancora tanto da fare, nonostante abbia fatto ridipingere le aule e stia creando delle aree ricreative per ragazzi. Ha tante idee: appendere quadri, mettere i vetri alle finestre dove sono stati divelti, buttare via sporcizia, sistemare il giardino abbandonato e pericoloso.

C’è anche un’aula per giovani artisti. [...]

Mimma Cacciatore continua la sua battaglia. Ha portato i piccoli anche dal Papa, a febbraio 2014, ha gemellato la scuola con l’Istituto Massimo di Roma, li ha portati sulla nave della legalità per il ventennale di Capaci, ha pulito, spazzato, portato l’Adsl nella scuola (un evento, considerato che a San Luca non c’è internet), ha sistemato le aule, è riuscita a portare educatrici e psicologhe, e cerca ogni giorno di curare ferite profonde⁽⁹⁸⁾.

(98) A. IANTOSCA, *Bambini a metà*, cit., 183 ss.

L'esempio di Mimma Cacciatore, ex preside della scuola di San Luca in Aspromonte, paese che può forse definirsi periferia delle periferie, non è fortunatamente l'unico.

La scuola, in particolare, può rappresentare l'ancora che permette a molti giovani di aggrapparsi, nella speranza di trovare la salvezza di una propria rinascita. Il "come" si fa scuola diviene l'unico strumento per combattere la dispersione in determinate aree del nostro Paese⁽⁹⁹⁾.

Se un Carmelo Bellocco, classe '56, durante una conversazione con la sorella intercettata nel 2009, dice: "Basterebbe fare un clic sul computer per sapere chi sono i Bellocco di Rosarno ...", questo Carmelo Bellocco, classe '93, così parla [...]: "Tutto quello che farò nella mia vita voglio ottenerlo con le mie forze ... Merito della scuola. [...]"

Ho deciso di frequentare il Piria perché di questo liceo tutti parlavano bene. [...] Qui facciamo corsi di musica, cinema, teatro, incontri con magistrati e politici. Io ho rappresentato con i miei compagni una commedia in cui mettevamo in ridicolo i falsi valori della 'ndrangheta. È stato bellissimo. [...]"

Non è il cognome che fa la persona. Si può avere un cognome ingombrante e, nonostante questo, essere buoni. L'importante è quello che si ha nel cuore e nella testa.

["Tu cos'hai nel cuore?"] Il sogno di fare del bene, continuare a studiare e magari diventare avvocato. Però, penso che non rimarrò a Rosarno, forse andrò a vivere in una città del nord, forse a Milano".⁽¹⁰⁰⁾

Il Progetto di Legge depositato ha raccolto proprio questo e l'art. 12 è rubricato *Misure contro la dispersione scolastica e interventi di prevenzione educativa*.

Si prevede infatti, tra il resto, che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado vengano avviati dei percorsi di approfondimento del fenomeno mafioso, per la costruzione della coscienza civile, costituzionale e democratica degli studenti, che «nelle scuole situate in zone soggette a forte rischio di devianza e ad alta densità di povertà educativa», l'attività scolastica debba essere ripensata, a partire dall'ampliamento dell'orario e dal fornire una formazione che affianchi alle lezioni dei laboratori e delle esperienze extrascolastiche di socializzazione, aggregazione ed inclusione educativa.

(99) Vedasi in particolare R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 159 ss.

(100) S. UCCELLO, *Generazione Rosarno*, cit., 23-24.

Sul fronte della disciplina civilistica, poi, la Proposta sostiene un'integrazione delle norme sulla responsabilità genitoriale (art. 316) e sul compito educativo, che se da una parte è dovere verso il figlio (art. 147), dall'altra è diritto di quest'ultimo ad essere educato (art. 315-*bis*).

Si potrebbe, cioè, meglio esplicitare che il rapporto di filiazione, dal punto di vista prettamente educativo, non può esimersi dal rispettare e patrocinare i principi costituzionali e di legge in cui l'ordinamento si riconosce.

In questo modo, il superiore interesse del minore, che abbiamo già constatato emergere dalla lettera delle tre norme (cfr. «tenendo conto/nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni»), si vedrebbe potenziato quanto a chiarezza espositiva degli articoli, facilitando così la possibilità di intervenire per la sua affermazione e tutela.

Alla luce di questa precisazione, quindi, anche gli artt. 330 e 333 c.c. meriterebbero di essere modificati, precisando che qualsivoglia intervento incidente sulla responsabilità genitoriale debba essere dettato dal superiore interesse del minore, nonché, dunque, debba essere assunto «nel rispetto dei principi costituzionali e della legge».

Inoltre, viene suggerita l'aggiunta di un apposito comma all'art. 330 c.c., con cui si attribuisca al giudice la possibilità di corredare i provvedimenti in questione con prescrizioni rivolte al minore e ai genitori. Questo, nell'ottica di predisporre una base normativa che accolga quei progetti di recupero delle personalità minorili, e dei relativi legami familiari, che si presentano come necessari non solo nei contesti di mafia, ma anche in altre ed analoghe, delicate occasioni.

In particolare, l'aggiunta è così formulata: «Il tribunale per i minorenni, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, con la collaborazione dei servizi istituiti dagli enti locali, possono operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia, proponendo al giudice o al pubblico ministero, presso l'ufficio giudiziario competente per la promozione del relativo procedimento, modifiche e integrazioni dei provvedimenti già adottati»⁽¹⁰¹⁾.

Altresì, sarebbe significativa l'introduzione di un meccanismo "premiale", che consenta il recupero della piena responsabilità genitoriale a colui che de-

(101) P.d.L. n. 2072, 27.

cida di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia, oppure di entrare nel programma di protezione testimoni.

Ciò è possibile, secondo il P.d.L., con l'aggiunta di un secondo comma all'art. 332 c.c. (*Reintegrazione nella responsabilità genitoriale*): «Nel caso di ammissione a un piano provvisorio di protezione o della deliberazione di speciali misure di protezione in favore di chi abbia figli minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al primo comma»⁽¹⁰²⁾.

È doveroso, infine, precisare che la proposta di modifica prevede l'inserimento di un apposito comma agli artt. 416-*bis* c.p. e 74 del d.P.R. 309/90⁽¹⁰³⁾: «La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale, quando vi è il coinvolgimento di un minorenne sul quale essa è esercitata dal condannato, salvo che il giudice non disponga altrimenti nel superiore interesse del minore»⁽¹⁰⁴⁾.

4.3. Un fiore che fa primavera

Ci sono dei fiori che crescono negli abissi marini,
che nessuno coglie e nessuno vede e qualcuno disprezza,
ma sono fiori⁽¹⁰⁵⁾

Sono circa ottanta⁽¹⁰⁶⁾ i minori allontanati dalla Calabria dal 2012 ad oggi⁽¹⁰⁷⁾, un numero che è riprova di un atteggiamento giudiziario meticoloso, che non guarda ad automatismi e riconferma i propositi sui cui è nato.

«I minori hanno ripreso la frequenza scolastica interrotta, hanno svolto attività socialmente utili e seguito i percorsi di educazione alla legalità [...]. In sostanza, i ragazzi trattati hanno dimostrato di possedere delle potenzialità compresse dal deleterio ambito di provenienza.

(102) *Ibidem*, 27.

(103) *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*, di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(104) P.d.L. n. 2072, 10.

(105) S. UCCELLO, *Generazione Rosarno*, cit., 84.

(106) Questo e gli altri dati contenuti nell'elaborato risultano aggiornati a marzo 2020, in quanto raccolti ai fini della tesi di laurea discussa in tale data.

(107) S. DE CARLI, *Il mio destino*, cit.

Alcuni giovani, raggiunta la maggiore età, hanno chiesto aiuto al Tribunale per i minorenni per restare nella località diversa da quella di provenienza, a riprova di una insperata integrazione sociale, o per reperire una sistemazione lavorativa: supporto che è stato fornito con il prezioso ausilio della rete di associazioni *Libera*»⁽¹⁰⁸⁾.

La maggior parte delle madri⁽¹⁰⁹⁾ si sono schierate dalla parte dei loro figli: hanno deciso di collaborare, o divenire testimoni di giustizia, proprio affidandosi al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria; altre si sono recate dai giudici minorili chiedendo loro espressamente di allontanare i figli e, in una ventina di casi⁽¹¹⁰⁾, di poterli seguire.

Alcune di loro hanno già vissuto un periodo della loro vita da detenute e sognano di ricominciare, altre, dal carcere in cui sono ancora ristrette, incitano i loro figli a intraprendere il nuovo percorso educativo.

Alcuni padri, dal regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. che stanno scontando, scrivono la loro gratitudine.

Presidente, la ringrazio per le opportunità che sta offrendo ai miei figli, le avessi avute io forse non mi troverei in questo luogo di sofferenza. Sono d'accordo con lei, solo allontanando i bambini dalla Calabria si può assicurare loro un futuro sereno nel solco della legalità e in un ambiente diverso da quello nel quale sono cresciuto io.

La prego, però, mi dia la possibilità di dare un contributo all'educazione dei miei figli. Ho visto i miei figli l'ultima volta a gennaio 2016. Nel rispetto del decreto, della salute fisica e psichica dei miei figli, mi piacerebbe avere dei contatti con loro, sia telefonici, sia epistolari, sia visite. Non so dove sono e non voglio saperlo: mi basta sapere che stanno bene⁽¹¹¹⁾.

Sono lacerazioni inaspettate, sostiene il Presidente Di Bella, «su cui bisognerà operare approfondite riflessioni»⁽¹¹²⁾.

Tra le tante storie di minori che hanno iniziato una nuova vita, invece, ce n'è una in particolare a cui ho immenso piacere di dedicare le ultime righe di questo capitolo e del mio lavoro.

(108) R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile*, in *Minori e giustizia*, cit., 26.

(109) *Ibidem*, 27-28.

(110) S. DE CARLI, *Il mio destino*, cit.

(111) R. DI BELLA, M. ZAPPELLI, *Liberi di Scegliere*, cit., 235.

(112) R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile*, in *Minori e giustizia*, cit., 28.

Quando A. era ancora minorenne era stata allontanata da casa e inserita in una casa famiglia in altra regione. Il suo trascorso familiare molto difficile non aveva permesso al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria di scegliere per lei altre strade.

A. ha così potuto conoscere la sua primavera, grazie all'aiuto concreto e sensibile delle persone che l'hanno accompagnata a riscoprire se stessa, la sua personalità e le sue capacità.

L'associazione *Libera* ha infatti collaborato fin da subito con gli operatori della casa famiglia e con la professionista che ha preso in carico A., permettendole di realizzare una vacanza studio all'estero, di concludere gli studi superiori e di iscriversi all'Università, proprio grazie al Protocollo d'Intesa siglato il 2 febbraio 2018.

Oggi A. ha attorno a sé una rete di persone che non hanno mai smesso di sostenerla, tra cui l'Avvocata, e Vicepresidente di *Libera*, Enza Rando⁽¹¹³⁾.

A. sta costruendo il suo futuro,

Un augurio sincero per tutto ciò che verrà!

Io credo che la *legalità* rappresenti la *libertà* di un uomo di vivere in *pace*,
senza il timore di dire ciò che pensa.
La legalità è il *rispetto* che si ha per se stessi, perché se una persona per prima cosa rispetta se stessa può essere in grado di rispettare gli altri.⁽¹¹⁴⁾

Chiara, Liceo "Raffaele Piria" di Rosarno

(113) R. DI BELLA, G.M.P. SURACE, *Il progetto*, cit., 186–187.

(114) S. UCCELLO, *Generazione Rosarno*, cit., 247.



CONCLUSIONI

La mafia sarà vinta da un esercito di maestri elementari.

Gesualdo Bufalino (1920–1996)

Questa frase del noto scrittore siciliano è rimasta indelebile negli anni successivi alla sua morte, a sottolineare l'importanza dell'azione “con” i giovani e “per” i giovani.

Il suo significato è lampante, ma forse quello che vuole realmente lasciarci è uno stimolo ad andare oltre: è un invito a vivere pienamente il nostro ruolo nella società, a non fermarci allo sterile assolvimento delle nostre mansioni, ma a comprendere il significato più ampio di esse, quello che le accomuna e che le valorizza appieno. Questo credo possa fare di ciascuno il “maestro” a cui si riferisce Bufalino.

In quest'ottica, ogni istituzione è chiamata ad interrogarsi e a provare a dare delle risposte.

I giudici minorili, in particolare, hanno un compito delicatissimo, al pari, si direbbe, degli insegnanti: sono tra i soggetti istituzionali che si occupano direttamente del benessere minorile, *lato sensu*.

Con questo non si vuole certo creare confusione, ma piuttosto porre in luce come entrambe le figure professionali trovino la loro ragion d'essere in uno scopo: porre al centro la figura del minore e agire in assoluto interesse e tutela dello stesso. “Interesse” e “tutela” che in questo caso assumono logicamente delle connotazioni differenti.

In questo elaborato è stato affrontato il tema della specializzazione dei tribunali per i minorenni, che fino a un paio di anni fa rischiavano addirittura di venire soppressi. Per un efficientamento della giustizia, si diceva, o forse per il suo banale appiattimento a macchina che tutto promuove fuorché legalità.

Ce lo dice la nostra Costituzione, in fondo, a quell'art. 3 che ovunque viene chiamato in causa a presidiare il principio di eguaglianza. Ma cos'è l'eguaglianza se non fornire al diverso le medesime possibilità? Ha un costo, questo è chiaro, ma è l'essenza della nostra democrazia.

Bambini e ragazzi non sono adulti in miniatura, altrimenti non esisterebbero, tra le altre, discipline come la pediatria, la neuropsichiatria infantile e neppure la psicologia dell'età evolutiva. Del pari, non si vede perché non dovrebbero esistere i tribunali per i minorenni, con una composizione *ad hoc* e una procura del tutto indipendente, con funzioni promiscue, per poter meglio adempiere al proprio ruolo.

Sono i traguardi dell'evoluzione socio-culturale: un bagaglio inestimabile, che spesso rischia di essere travisato e perciò non valorizzato a dovere.

È compito degli stessi magistrati minorili, quindi, tenere alto il vessillo che è stato consegnato loro da chi, negli stessi panni ma tempo prima, si è battuto a che oggi i minori abbiano una loro soggettività giuridica, dei diritti e la possibilità di affermarli al pari di chiunque altro.

Eppure, fin dall'assunzione del suo primo incarico da magistrato, il Presidente Roberto Di Bella ha vissuto sulla sua pelle l'assurdo stigma che la Giustizia minorile si trascina da decenni; forse ancora retaggio dell'assetto giudiziario *ante* riforma, avvenuta con Legge n. 35/1971. Assetto secondo cui alle cause minorili venivano assegnati i magistrati meno meritevoli del tribunale ordinario, poiché ritenute di "serie B".

Nonostante l'istituzione del tribunale per i minorenni quale entità giudiziaria autonoma, nel 1971, la nomea della giustizia minorile difficilmente riuscì a scardinarsi e non era di certo pensabile il poter costruirsi una prestigiosa carriera professionale partendo proprio da lì.

Il Presidente Di Bella ricorda molto bene l'applauso beffardo dei suoi neo-colleghi al momento della sua scelta del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria: «il ringraziamento per aver tolto di mezzo una sede che nessuno voleva adesso bruciava come uno schiaffo», scriverà con la consapevolezza dell'oggi nel suo libro *La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta* (p. 11).

La stessa consapevolezza che, nell'articolo *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari* (in *Minori e giustizia*, 2016, 3, p. 33), gli permetterà di dichiarare: «È un settore di giurisdizione non minoritario, che non può essere mortificato dalla logica dei numeri e dei flussi, in un'ottica aziendale e di limitato orizzonte, perché i minori rappresentano

il futuro della nostra società e in loro è riposta la speranza di rinnovamento culturale, possibile — come dimostra l'esperienza riassunta — anche in realtà complicate come quella calabrese».

La mafia non è altro che una piaga sociale, che succhia energie alla società, facendola divenire sempre meno “civile” e sempre più “malata” dalle fondamenta, ossia dai suoi giovani.

Il modello di Reggio Calabria, a mio avviso, ha compreso e tradotto sul piano operativo il cuore del pensiero di Gesualdo Bufalino: la *mafia*, come ogni piaga sociale, è qualcosa che interessa la collettività tutta, che, rispettivamente in base alla posizione professionale ricoperta e, soprattutto, attraverso le istituzioni che se ne fanno portavoce, deve trovare il dialogo e la capacità di farsi rete in modo da creare *un esercito*.

Solo dall'azione congiunta e realmente cooperativa delle singole individualità istituzionali, che hanno saputo comprendere appieno il compito di cui sono investite (*maestri*), si possono garantire opportunità reali ed efficaci per la ricostruzione dell'integrità civile di una società.

Quest'integrità passa necessariamente dalla formazione e dalle chances di crescita che diamo ai bambini e ai ragazzi, che devono essere affiancati da uno Stato presente e competente.

In questo, forse, dovremmo sentirci tutti, almeno un po', chiamati ad essere *maestri elementari*.



APPENDICE I



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1) dr. Roberto Di Bella, | presidente; |
| 2) dr. Francesca Di Landro, | giudice; |
| 3) dr. Davide Maria Furforoso, | giudice onorario; |
| 4) dr. Annunziata Rizzi, | giudice onorario; |

esaminati gli atti del procedimento penale n. 60/12 R.G.T.M., relativo al minore C.R.F., nato a L. il giorno 8.2.1996;

valutata la richiesta avanzata del P.M. in sede all'esito del procedimento penale sopra indicato;

ha pronunciato il seguente

decreto

premesso che il minore in oggetto ha dato luogo manifestazioni di irregolarità della condotta e del carattere, culminate nella frequentazione di soggetti pregiudicati e in orari notturni non consoni ad un adolescente (v. atti del procedimento penale n. 60/12 R.G.T.M. conclusosi con l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli), in denunce del medesimo alla Autorità Giudiziaria per vicende ancora non definite e nella reiterata assenza scolastica (che ha indotto la madre a ritirarlo dalla scuola per la prevedibile bocciatura);

ritenuto che lo stile di vita stigmatizzato, il mancato riscontro di reali segnali di resipiscenza e l'assenza nel C. di un serio progetto di vita e

lavorativo (v. relazione dell'U.S.S.M. in sede), in uno con le negative frequentazioni segnalate, lo espongono a grave rischio di devianza; che, per contro, la madre non appare idonea a contenerne la segnalata pericolosità, come del resto comprovato dalla sorte degli altri figli, tutti tratti in arresto e condannati per gravissimi reati (associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio e altro), nonché dall'atteggiamento passivo palesato in ordine alla negativa condotta del minore;

che neppure il contesto parentale allargato offre garanzie per l'educazione del giovane, in quanto il quadro complessivo evidenziato (dall'U.S.S.M. di Reggio Calabria e dai militari escussi nel corso del dibattimento relativo al processo n. 60/12 R.G.T.M. contro il medesimo C.) lascia desumere in maniera chiara che la famiglia appartenga alla criminalità organizzata presente sul territorio di residenza;

che, a riprova di quanto argomentato, deve ancora osservarsi che la natura dei reati per i quali i familiari del minore sono stati condannati e la modalità con cui il padre è stato ucciso (in un plateale agguato in stile mafioso) non lasciano spazio a conclusioni alternative;

che, pertanto, ricorrono le condizioni per emettere – d'urgenza e *inaudita altera parte* - un provvedimento limitativo della potestà genitoriale e, nel contempo, ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934;

che tale statuizione è in linea con la normativa interna e le Convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia (tra cui quella di New York), in cui si afferma che la famiglia, luogo privilegiato alla crescita del minore, deve però educarlo ai principi di legalità (e, comunque, del buon vivere civile), solidarietà umana e dignità e,

sotto diverso profilo, preservarlo dai rischi connessi al mancato rispetto di tali valori;

che, a corollario della superiore statuizione, appare indispensabile affidare il C. al Servizio Sociale competente per territorio e all'U.S.S.M. in sede per la necessaria attività di assistenza, sostegno e vigilanza, con mandato di inserirlo immediatamente in una struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze e da reperirsi fuori dalla regione Calabria (con la precisazione che la stessa abbia operatori professionalmente qualificati nel trattare problematiche simili a quelle evidenziate nel giovane e a fornire al medesimo una seria alternativa culturale);

che tale soluzione appare l'unica percorribile per sottrarre il minore ad un destino altrimenti ineluttabile (come evidenziato anche nella relazione in data 9.3.2012 della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria, là dove si evidenzia nell'atteggiamento del C. "una certa rassegnazione ad una vita segnata") e, nel contempo, per consentire al medesimo di sperimentare contesti culturali e di vita alternativi a quello deteriore di provenienza;

che, parimenti, deve demandarsi alle agenzie territoriali indicate (con supervisione ad opera dell'U.S.S.M. in sede) il compito di elaborare un programma di educazione alla legalità per il giovane e di recupero delle competenze genitoriali per la madre;

che, per l'effetto, il presente provvedimento e gli atti del procedimento penale sopra indicato devono essere trasmessi al tribunale in sede, sezione civile, ai sensi dell'art. 32 comma quarto D.P.R. 22.9.1988 n. 448;

che il paventato conflitto di interessi tra il minore e la madre impone la nomina di un curatore speciale;

visti gli artt.333, 336 terzo comma c.c., 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934 e 32 comma quarto D.P.R. 22.9.1988 n. 448;

P.Q.M.

Affida C.R.F. al Servizio Sociale competente per territorio e all'U.S.S.M. in sede per la necessaria attività di assistenza, sostegno e vigilanza, con mandato di inserirlo immediatamente in una struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze nei termini in motivazione specificati e da reperirsi fuori dalla regione Calabria.

Delega alle agenzie territoriali sopra indicate (con supervisione ad opera dell'U.S.S.M. in sede) il compito di elaborare un programma di educazione alla legalità per il giovane e di recupero delle competenze genitoriali per S.A.;

Prescrive a S.A. di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle disposizioni che le saranno impartite per il recupero delle competenze genitoriali ed un corretto approccio con il figlio minore.

Autorizza le superiori agenzie territoriali ad avvalersi per l'esecuzione del presente provvedimento, ove necessario, dell'ausilio della Questura – Ufficio Minori di Reggio Calabria e a riportare il minore nella struttura prescelta ogni qualvolta se ne dovesse arbitrariamente allontanare.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di rito (al P.M., al Servizio Sociale e all'U.S.S.M. sopra menzionati, agli esercenti la potestà genitoriale) e per la trasmissione del presente provvedimento e degli atti del procedimento penale n. 65/12 R.G.G.I.P. al tribunale per i minorenni in sede, sezione civile. Reggio Calabria, 19.7.2012.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)



APPENDICE II

m_pi.AOOUGAB.ATTI del Ministro.R.0000016.05-11-2019

1



m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR
ATTI del Ministro
0000016 - 05/11/2019 - REGISTRAZIONE



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(di seguito MIUR)

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(di seguito Dipartimento)

e

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
(di seguito DNA)

e

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
(di seguito CEI)

e

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA
(di seguito Tribunale)

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA
(di seguito Procura per i Minorenni)

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
(di seguito Procura distrettuale)

e

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
(di seguito Libera)

e congiuntamente "Le Parti"

LIBERI DI SCEGLIERE

"Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali"





PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(di seguito MIUR)

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(di seguito Dipartimento)

e

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
(di seguito DNA)

e

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
(di seguito CEI)

e

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA
(di seguito Tribunale)

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA
(di seguito Procura per i Minorenni)

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
(di seguito Procura distrettuale)

e

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
(di seguito Libera)

e congiuntamente "Le Parti"

LIBERI DI SCEGLIERE

"Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali"

VISTI

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
- l'articolo 9 della Costituzione italiana che garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
- la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 3 marzo 2010;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015);
- i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella Storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore l'1 luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
- il R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 "Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni" (e succ.mod.);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (e succ. mod.) "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il Protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria del 21.3.2013;
- il Protocollo tra gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, l'Azienda Sanitaria Provinciale, i Servizi Sociali del territorio e le Forze dell'ordine (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza), "volto ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari", siglato in data 8 febbraio 2017;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e la rete di associazioni "Libera";
- l'Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di Scegliere", siglato a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, la Regione Calabria, la Corte di Appello di Catanzaro, la Corte di Appello di Reggio Calabria, il tribunale per i Minorenni di Catanzaro, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica

presso il tribunale per i minorenni di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

La risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31.10.2017 (La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata);

L'accordo tra la Santa Sede e il Regno d'Italia stipulato nel 1929 (Patti lateranensi), revisionato in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e lo Stato Vaticano.

CONSIDERATO CHE

i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di tutti i Paesi, rendendo necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia;

nei contesti delinquenziali di tipo 'ndranghetistico della provincia di Reggio Calabria, la "famiglia" criminale coincide con quella biologica e l'indottrinamento malavitoso dei minorenni è radicata consuetudine, necessaria per garantire continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio;

nei contesti indicati la "famiglia" assume un ruolo 'condizionante' la struttura psichica dei suoi componenti, specie se minori, determinando quei meccanismi di svincolo morale che sostanziano la dimensione criminologica delle organizzazioni di stampo mafioso;

occorre, pertanto, assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni di tali "famiglie" e ai loro congiunti che dimostrino di rifiutare le logiche criminali, aspirando ad una nuova vita conforme ai principi costituzionali e della civile convivenza, anche senza assumere lo status di collaboratori o testimoni di giustizia;

occorre assicurare una concreta alternativa di vita anche ai minorenni e ai relativi nuclei familiari che siano vittime della violenza mafiosa, quando non sussistono i presupposti normativi per l'ammissione alle speciali misure di protezione;

in ossequio ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 31 Cast., è preciso compito dello Stato - e delle proprie diramazioni istituzionali - proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi;

gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, in un'ottica di lettura omnicomprensiva del fenomeno di tipo 'ndranghetistico strutturato su base familiare (v. protocollo siglato in data 21 marzo 2013), hanno programmato un innovativo circuito comunicativo e delle prassi giudiziarie condivise, al fine di consentire al Tribunale per i Minorenni ed alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale di individuare, nei casi di concreto pregiudizio, una strategia educativo-culturale volta alla rimozione di un *modus vivendi* criminale, insito per 'vocazione' generazionale nelle famiglie considerate;

la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti attraverso le misure previste dagli artt. 330 e ss. del codice civile e dall'art. 25 del R. D.L. 1934 n.1404, diventa l'unica via possibile per offrire - nelle situazioni di grave e concreto pregiudizio - delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale ai ragazzi delle famiglie mafiose;

- l'efficacia di tali delicati provvedimenti non può che passare per un adeguato accompagnamento dei minorenni e dei familiari coinvolti che, allontanati o meno dal territorio di provenienza, necessitano di uno specifico supporto psicologico e di adeguati sostegni educativi, sociali ed economici;
- ogni intervento di supporto e sostegno al percorso educativo-assistenziale deve irrimediabilmente delinearsi in base alle caratteristiche psicologiche e alle necessità esistenziali del singolo minore, onde adeguare la rete operativa alle specificità di inserimento e adattamento dello stesso;
- la sola rete pubblica (socio-sanitaria e educativo-assistenziale) può, in alcuni casi specifici, non essere efficace nella realizzazione di interventi programmati dal tribunale per i minorenni che, per la peculiarità e complessità del fenomeno, necessitano di un diverso e più intenso approccio, da realizzarsi secondo una strategia mirata che preveda l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle del privato sociale, su base nazionale.

PREMESSO CHE

Il Ministero della Giustizia:

- è preposto all'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria ed è responsabile dell'organizzazione dei servizi della giustizia e dell'allocazione delle risorse;
- provvede, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali ed il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale;
- provvede, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al trattamento dei detenuti, compresi quelli ristretti nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, nei limiti consentiti dalle restrizioni di legge;

Il MIUR:

- garantisce a tutti, minori di età e adulti, il diritto all'istruzione con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;
- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le Istituzioni pubbliche, gli altri Ministeri, le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità e alle urgenze individuali e collettive dei soggetti interessati e coinvolti;
- promuove nelle istituzioni scolastiche, anche all'interno delle strutture detentive minorili, interventi di supporto alla convivenza civile e all'impegno giovanile al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria;

Il Dipartimento:

- assegna priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni dei cittadini, nell'ottica di una formazione di alto e qualificato livello, funzionale allo sviluppo di una piena cittadinanza consapevole;

ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti sociali e istituzionali per diffondere la cultura della tolleranza e del rispetto delle diversità etniche e religiose; promuove tale cultura anche tramite percorsi di formazione volti a diffondere la conoscenza dei principi della Costituzione tra le giovani generazioni; è impegnato a realizzare percorsi di educazione al rispetto e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni discriminatori; si impegna a promuovere l'educazione al rispetto delle diversità, attraverso percorsi formativi offerti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

Tribunale per i Minorenni:

è un ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria, specializzato e a composizione mista, formato da giudici professionali (c.d. togati) e da giudici onorari; ha una competenza territoriale che coincide con il distretto della Corte di Appello ed esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (v. art. 3, comma 1, Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991, che ha statuito: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*); in materia penale ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità d'intendere e di volere (art. 97 c.p.).

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni:

esercita l'azione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, e richiede al tribunale per i minorenni i provvedimenti di potestà ex art. 330 e ss. del codice civile e le misure amministrative ai sensi del R.D.I. 1404/ 1934.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria:

attiva circuiti comunicativi e sinergie operative con gli uffici giudiziari minorili segnalando, in virtù del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013 tra gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, tutte le situazioni di pregiudizio riguardanti i minorenni e i loro familiari appartenenti a contesti familiari degradati di tipo 'ndranghetistico o che siano vittime di tale sistema.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:

esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo, svolgendo un ruolo di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagini e di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni; provvede, tra l'altro, ai fini del coordinamento investigativo e alla repressione dei reati, all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, anche in funzione di stimolo di prassi giudiziarie e

circuiti comunicativi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile legato ai contesti delinquenziali sopra indicati.

Libera:

- è l'associazione di promozione sociale che - nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia - raccoglie oggi oltre 1.600 realtà nazionali e locali, gruppi, scuole, movimenti di base, presidi e coordinamenti, impegnati territorialmente per costruire percorsi di educazione alla legalità democratica e di formazione del cittadino;
- ha tra i suoi impegni concreti: l'educazione alla cittadinanza nelle scuole, la costruzione di percorsi di didattica e ricerca nelle università, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura e antiracket, i progetti per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, la memoria delle vittime delle mafie, il coordinamento dei familiari delle vittime; - è impegnata (sul territorio e a livello nazionale) in azioni volte alla promozione della cultura della legalità e di prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, in azioni di sostegno alle istituzioni democratiche e in iniziative che favoriscano la partecipazione alla vita democratica;
- persegue gli obiettivi istituzionali attraverso l'organizzazione di attività permanenti che coinvolgono insegnanti e studenti in tutta Italia, attraverso corsi di aggiornamento per i docenti, interventi con gli studenti, promozione di convegni, elaborazione, produzione e diffusione di materiale didattico, gemellaggi, attivazione di progetti dell'Unione Europea attinenti alle tematiche della cittadinanza e della democrazia, creazione di reti di scuole;
- ritiene che un obiettivo primario di sostegno all'autonomia della scuola debba essere quello di favorire l'integrazione nel territorio tra scuola ed enti pubblici e del privato sociale, nel quadro di un sistema formativo integrato Stato-Regione per una diffusione capillare dell'educazione alla cittadinanza; - intende attivare iniziative mirate a promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzando l'apprendimento non formale e informale con l'obiettivo prioritario di favorire la costruzione di spazi sociali di crescita umana, civile e professionale.

La Conferenza Episcopale Italiana:

- e' l'assemblea permanente dei vescovi italiani. E' un organismo che assume rilievo particolare nei rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica. La Cei opera come una persona giuridica (pubblica) avente sede in Roma, i cui membri di diritto sono gli arcivescovi e i vescovi, di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre chiese cattoliche particolari italiane, i vescovi coadiutori ed ausiliari nonché i vescovi titolari che dal Vaticano e dalla stessa Cei hanno ricevuto uno speciale ufficio stabile a livello nazionale;
- ha tra i suoi compiti specifici: studiare i problemi che interessano la vita della chiesa Cattolica in Italia, dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale, mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato Italiano.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2
(Obiettivi generali)

Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa), nei contesti di criminalità organizzata della provincia di Reggio Calabria, ai minori e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss.c.c. e 25 del RDL 1934 n. 1404) del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita.

Fornire una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che - autori o vittime di reati - desiderino affrancarsi dalle logiche criminali della 'ndrangheta, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.

Art. 3
(Impegni delle Parti)

Le parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a definire un programma atto a:

- garantire pari opportunità ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, aiutandoli a riconoscere i bisogni compressi dall'educazione malavitosa e a operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita, al di fuori dei condizionamenti della "famiglia" e del gruppo;
- promuovere valide alternative esistenziali attraverso la proposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile convivenza, quali la libertà e l'autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema mafioso;
- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e l'offerta di esperienze e opportunità formative/lavorative che rendano concreti i nuovi valori proposti;
- creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa;
- individuare e formare una rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e operatori che siano in grado di operare in ambito nazionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne e agli interi nuclei familiari che decidano di dissociarsi - al seguito dei loro figli - dal contesto 'ndranghetistico, con l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l'assunzione formale dello status di collaboratore o testimone di giustizia;

- creare circuiti comunicativi tra uffici giudiziari e di polizia giudiziaria - anche su base nazionale - con l'obiettivo di fornire adeguate tutele ai minori e ai nuclei familiari destinati fuori dalla Regione Calabria
- dare (CEI) alle diocesi del territorio nazionale e, in particolare, a quelle calabresi orientamenti nel campo dottrinale, con specifico riferimento alla metodologia di prevenzione/contrasto pastorale al fenomeno mafioso e alle prassi/principi del presente protocollo.

Art. 4

(Comitato Tecnico - Scientifico)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo di Intesa e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, è costituito con apposito decreto presso il Dipartimento, un Comitato Tecnico-Scientifico paritetico, composto da 1 rappresentante per ciascuna delle Parti. È prevista la costituzione di una Segreteria tecnica del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato, nello specifico, svolgerà le seguenti funzioni:

- approvazione del piano annuale delle attività e ne cura la realizzazione;
- predisposizione degli aspetti gestionali e organizzativi, al monitoraggio, la valutazione e il controllo delle iniziative previste dal presente Protocollo;
- valutazione dell'opportunità di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- adempimento di ogni altra attività utile per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Alle riunioni del Comitato, possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Per gli eventuali oneri da sostenere ai fini dell'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo si farà riferimento agli ordinari e rispettivi stanziamenti di bilancio annuali, senza ulteriore aggravio.

Art. 5

(Gestione e Organizzazione)

Il Dipartimento, in accordo con le Parti, cura la costituzione del Comitato di cui all'Art.4 del presente Protocollo d'Intesa, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e le iniziative intraprese.

Art. 6

(Modalità di diffusione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e periferiche dei contenuti del presente Protocollo d'intesa, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate.

Art. 7

(Durata)

presente intesa ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo automatico. Le Parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo o integrarlo con le modalità seguite per la stipula.

ma,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il Ministro

Lorenzo Fioramonti

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministro

Alfonso Bonafede

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

La Ministra

Elena Bonetti

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

Il Procuratore Nazionale

Federico Cafiero De Raho

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Il Segretario Generale

Mons. Stefano Russo

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Il Procuratore della Repubblica

Giovanni Bombardieri

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

Il Presidente f.f.

Roberto Di Bella

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

Il Procuratore della Repubblica

Giuseppina Latella

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE

Il Presidente

Luigi Ciotti

Ungaro Viorandelli



BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- ABATE L., *Maria Concetta Cacciola sognava la libertà. Per questo era destinata a morire*, *L'Espresso*, 8 febbraio 2014, disponibile su <https://espresso.repubblica.it/attualita/2014/02/08/news/maria-concetta-cacciola-sognava-la-liberta-non-si-e-piagata-al-volere-della-famiglia-del-marito-e-della-ndrangheta-per-questo-e-stata-uccisa-1.151960/>.
- ACHILLE D., *Il diritto del figlio al mantenimento, all'istruzione e all'educazione* (art. 147 c.c., come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 154/2013, e art. 315-bis c.c., come inserito dall'art. 1, comma 8, della L. 219/2012), in BIANCA C.M. (a cura di) *La Riforma della filiazione*, Cedam, Lavis (TN), 2015.
- ALSTON P., GILMOUR-WALSH B., *The Best Interests of the Child. Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*, Innocenti Studies, UNICEF, 1996, disponibile su <https://www.unicef-irc.org/publications/108-the-best-interests-of-the-child-towards-a-synthesis-of-childrens-rights-and-cultural.html>.
- ANDRIA P., *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Minori e giustizia*, 2014, n. 2, 91 ss.
- ANSA, Reggio Calabria, *Di Bella, una legge per Liberi scegliere*, 30 dicembre 2019, disponibile su https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/tavoli_legalita/regione/calabria/2019/12/30/di-bella-una-legge-per-liberi-scegliere_b7a09681-8704-4089-a0c9-039129e95ecf.html.
- ARCIULI F.R., *Decadenza dalla potestà di genitori appartenenti alla criminalità organizzata*, in *Minori e giustizia*, 2007, n. 3, 156 ss.
- ARENA A., *A proposito dello "statuto costituzionale del minore" (brevi riflessioni a margine di alcune "novità" nel dibattito parlamentare e nella giurisprudenza comune)*, in *Consulta OnLine*, 6 giugno 2016, n. 2, 241 ss., disponibile su <https://www.giurcost.org/studi/arena2.pdf>.

- BALLARINI G., *La responsabilità genitoriale e l'interesse del minore (tra norme e principi)*, in PERLINGIERI P. e GIOVA S. (a cura di) *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, Collana Atti Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, 13, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 317 ss.
- BANFIELD E.C., *The Moral Basis of a Backward Society*, Free Press, Glencoe, 1958, trad. it. GUGLIELMI G., COLOMBIS A. e DE MASI D. (a cura di), *Le basi morali di una società arretrata*, il Mulino, Bologna, 2006.
- BARONELLO M., INTERDONATO E., *La presa in carico dei minori di 'ndrangheta*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 190 ss.
- BESSONE M., *Art. 29–30–31*, in BRANCA G. (a cura di) *Commentario della Costituzione. Rapporti etico-sociali (art. 29–34)*, Zanichelli, Rocca San Casciano (FC), 1976, 1 ss.
- BIANCA C.M., *La riforma della filiazione: alcune note di lume*, in *Giust. civ.*, Giuffrè, 2013, n. 9, 439 ss.
- BIN R., *Diritti e fraintendimenti: il nodo della rappresentanza*, disponibile su http://www.robertobin.it/ARTICOLI/DirfraII.htm#_ftn1.
- BUCCIANTE A., *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in RESCIGNO P. (diretto da) *Trattato di diritto privato*, IV, UTET, Torino, 1997.
- CANTILLO A., *Tribunale per i minorenni di Salerno, decreto 21 marzo 2002*, in *Dir. fam.*, 2002, n. 4, 914 ss.
- CARLASSARE L., *Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare*, in DE CRISTOFARO M. e BELVEDERE A. (a cura di) *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Varese, 1980, 40 ss.
- CASABONA S., *Pedagogia dell'odio e funzione educativa dei genitori. Uno studio di diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista*, Giuffrè, Milano, 2016.
- CAVALIERI P., PREDAZZA GORLERO M., SCIULLO G., *Libertà politiche del minore e potestà educativa dei genitori nella dialettica del rapporto educativo familiare*, in DE CRISTOFARO M. e BELVEDERE A. (a cura di) *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Varese, 1980, 55 ss.
- CECCARELLI E., *L'interesse del minore e l'evoluzione della giurisprudenza civile minorile*, in *Minori e giustizia*, 2011, n. 3, 138 ss.
- CENDON P. (a cura di), *Commentario al Codice civile. Artt. 143–230 bis*, Giuffrè, Varese, 2009.
- CERATO M., *La potestà dei genitori. I modi di esercizio, la decadenza e l'affievolimento*, Serie CENDON P. (a cura di) *Il diritto privato oggi*, Giuffrè, Varese, 2000.
- CHINNICI C., *Minori e criminalità organizzata*, in MASTROPASQUA I. (a cura di) *Nuove esperienze di Giustizia minorile*, Ministero della Giustizia – Dipartimento per la

- giustizia minorile, Roma, 2008, n. 2, 125 ss., disponibile su <http://www.centrostudinisida.it/public/b98b8182-dac4-4dfa-acfb-e11205d11ba7.pdf>.
- CIAN G., TRABUCCHI A., *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Lavis (TN), 2011.
- CIASCHI A., LEOGRANDE M., STURNIOLO S., *Mafia minors: procedure d'intervento*, in MASTROPASQUA I. (a cura di) *Nuove esperienze di Giustizia minorile*, Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, Roma, 2008, n. 2, 129 ss., disponibile su <http://www.centrostudinisida.it/public/b98b8182-dac4-4dfa-acfb-e11205d11ba7.pdf>.
- CICU A., *Il diritto di famiglia*, Athenaum, Roma, 1929.
- CORDÌ F.R., «Voglio una vita normale», *Corriere della Sera*, 8 maggio 2014, disponibile su https://www.corriere.it/cronache/14_maggio_08/voglio-vita-normale-6f-of1dc2-d672-11e3-b1c6-d3130b63f531.shtml.
- COSTANZO A., *Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, decreto 21 dicembre 2006. Stalking e decadenza dalla potestà, Persona e Danno*, 21 dicembre 2006, disponibile su <https://www.personaedanno.it/articolo/trib-min-emiliaromagna-decr-21-dicembre-2006-stalking-e-decadenza-dalla-potesta-antonio-costanzo>.
- D'ANDREA L., *Il principio di sussidiarietà tra radice personalistica e funzione conformativa del sistema normativo*, in *Iustitia*, 2011, n. 2, 249 ss.
- DE CARLI S., *Il mio destino era fare il boss. E invece ...*, *Vita*, 7 novembre 2019, disponibile su <http://www.vita.it/it/article/2019/11/07/il-mio-destino-era-fare-il-boss-e-invece/153221/>.
- DE SANTIS R., *Le parole espropriate dalla mafia*, *La Repubblica*, 18 giugno 2017, disponibile su <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/06/18/le-parole-espropriate-dalla-mafia62.html>.
- DI BELLA R., Estratto dell'intervento al Convegno *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale. L'orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, tenutosi a Roma, presso il Senato della Repubblica a Palazzo Madama, il 24 novembre 2015, in FILIPPELLI M. (a cura di) *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, Diritto Avanzato, Milano, 2017, 30 ss.
- DI BELLA R., *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 13 ss.
- DI BELLA R., SURACE G.M.P., *Il progetto Liberi di Scegliere. La tutela dei minori di 'ndrangheta nella prassi giudiziaria del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2019.
- DI BELLA R., ZAPELLI M., *Liberi di Scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*, Rizzoli, Milano, 2019.

- DI FRANCIA A., DALLAGIACOMA F., *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Collana LEVI G. (diretta da) *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, Giuffrè, Milano, 2008.
- DI MARIA F., *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni*, in LO VERSO G. (a cura di) *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 37 ss.
- DOGLIOTTI M., *Che cosa è l'interesse del minore*, in *Dir. fam.*, Giuffrè, 1992, n. 1, 1086 ss.
- DOGLIOTTI M., *Intervento pubblico e diritti del minore. Assistenza, giustizia, emarginazione*, in DE CRISTOFARO M. e BELVEDERE A. (a cura di) *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Varese, 1980, 137 ss.
- DOGLIOTTI M., nota a Cass. civ., sez. I, sentenza 14 febbraio 1981, n. 1115, in *Giust. civ.*, 1982, I, 742 ss.
- DOLCI D., *C'è chi insegna*, in *Poema umano*, Einaudi, Torino, 1974, 105.
- DOSI G., *Dall'interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni*, in *Dir. fam.*, Giuffrè, 1995, n. 1, 1604 ss.
- FALCONE G., con PADOVANI M., *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 1991.
- FERRARIS L., *Mafia e psicopatologia. Spunti di riflessione tratti dai percorsi terapeutici di alcuni pazienti*, in LO VERSO G. (a cura di) *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 157 ss.
- FERRI L., *Della potestà dei genitori*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Artt. 315-342*, Zanichelli, Bologna, 1988.
- FIGONE A., RAVOT E., *Responsabilità genitoriale. Contenuti, limitazioni e decadenza*, Giuffrè, Milano, 2016.
- FILIPPELLI M., *La tutela dei minori dall'indottrinamento mafioso. Nuove frontiere giurisprudenziali*, in FILIPPELLI M. (a cura di) *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, Diritto Avanzato, Milano, 2017, 81 ss.
- FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M., *Diritto di famiglia. Legislazione, dottrina, giurisprudenza*, II, Giuffrè, Varese, 1984.
- FIGURE I., *La famiglia nel "pensare mafioso"*, in LO VERSO G. (a cura di) *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 47 ss.
- FIGURE I., *Psicologia e psicopatologia del "pensare mafioso"*, in *Aggiornamenti sociali*, 1997, n. 4, 237 ss., disponibile su <http://www.sintesialettica.it/documenti/1997Fiore.pdf>.
- FOCARELLI C., *La Convenzione di New York e il concetto di "best interests of the child"*, in *Riv. dir. internaz.*, Giuffrè, 2010, n. 4, 981 ss.

- FORLATI L., *Libertà del minore e famiglia negli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, in DE CRISTOFARO M. e BELVEDERE A. (a cura di) *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Varese, 1980, 3 ss.
- GIACOBBE E., *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma "Bianca"*, in *Dir. fam.*, Giuffrè, 2014, n. 2, 817 ss.
- GIACOMELLI L., *(Re)interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica?*, in GIUFFRÈ F. e NICOTRA I. (a cura di) *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Atti del Convegno dell'Associazione "Gruppo di Pisa" (Catania, 7-8 giugno 2013), Ed. Scientifica, Napoli, 2014.
- GIAP PARINI E., *Battezzati alla morte*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 103 ss.
- GRATTERI N., NICASO A., *Fratelli di sangue*, Mondadori, Cosenza, 2019.
- GRATTERI N., NICASO A., *Storia segreta della 'ndrangheta*, Mondadori, Milano, 2018.
- IANTOSCA A., *Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta*, Giulio Perrone Editore, Roma, 2015.
- INGRASCÌ O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, Milano, 2007.
- JEMOLO C.A., *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, Edizioni Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1949, III.
- LA ROSA E., *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Giuffrè, Varese, 2005.
- LAMARQUE E., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016.
- LENTI L., *"Best interest of child" o "best interest of children"?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Cedam, 2010, n. 3, 157 ss.
- LENTI L., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, Cedam, 2016, n. 1, 86 ss.
- LO VERSO G., *Mafia, psicopatologia, psicoterapia*, in LO VERSO G. (a cura di) *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 129 ss.
- LO VERSO G., *Per uno studio dello psichismo mafioso*, in LO VERSO G. (a cura di) *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 23 ss.
- LOMBARDI M., *Per chi scrive il magistrato minorile: esigenze della motivazione e funzione educativa*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 4, 198 ss.
- LOSANA C., *Il diritto all'educazione nel sistema europeo*, in *Minori e giustizia*, 2012, n. 3, 78 ss.

- LOSANA C., *In ricordo di una giudice minorile*, *Magistratura democratica*, 16 agosto 2018, disponibile su https://www.magistraturademocratica.it/articolo/in-ricordo-di-una-giudice-minorile_2938.php.
- LUNARDI L., *Decadenza dalla potestà genitoriale: potere di controllo e di intervento dei giudici*, in *Famiglia e Diritto*, 1998, n. 3, 281 ss.
- MANCINI M., *Cresciuti a pane e 'ndrangheta*, *Narcomafie*, 26 marzo 2015, disponibile su www.narcomafie.it.
- MARTINELLI P., MOYERSON J., *L'interesse del minore: proviamo a ripensarlo davvero*, in *Minori e giustizia*, FrancoAngeli, 2011, n. 3, 7 ss.
- MARZI S. (a cura di), *Elementi di sociologia della famiglia*, Collana *Elementi*, 213/7, Simone, Napoli, 2009.
- MARZULLO R., *Il pregiudizio inferto al minore dall'indottrinamento mafioso: riflessioni e prospettive*, in FILIPPELLI M. (a cura di) *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, Diritto Avanzato, Milano, 2017, 111 ss.
- MASTROPASQUA I., *Minori e mafie. Percorsi di ricerca dal Dipartimento di Giustizia minorile*, in MASTROPASQUA I. e BRANCHI M.G. (a cura di) *Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, Gangemi Editore, Roma, 2011, 11 ss.
- MEUCCI G.P., GOZZINI M. (a cura di), *I figli non sono nostri. Colloqui con un giudice dei minorenni*, Vallecchi Editore, Firenze, 1991.
- MICELA F., *Il mestiere di giudice e il mestiere di educatore*, in *Minori e giustizia*, 2012, n.3, 86 ss.
- MINOW M., *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law*, Cornell University Press, 1990.
- MNOOKIN R.H., *Child-custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy*, 1975. Pagine da 226 a 293 disponibili su *Law and Contemporary Problems*, <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3457&context=lcp>.
- MORO A.C., *Diritti del minore e nozione di interesse*, in *Cittadini in crescita*, Rivista del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2000, n. 2-3, 9 ss., disponibile su http://www.edscuola.it/archivio/handicap/cittadini_23_00.pdf.
- MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2019.
- MORO A., CALZARETTI F. (a cura di), *I principi dei rapporti sociali (culturali)*, Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, disponibile su <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/01/06-moro.htm>.
- MORO A., ROSSINI G. (a cura di), *Scritti e discorsi (1940-1947)*, Cinque Lune, Roma, 1982.

- PANUCCIO DATTOLA F., *L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento del minore dalla terra di 'ndrangheta*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 84 ss.
- PARADISO M., *Potestà dei genitori, abuso e interesse morale e materiale della prole*, in *Riv. dir. civ.*, Cedam, 2008, n. 2, 207 ss.
- PARSONS T., BALES R.F., *Family, Socialization and Interaction process*, Free Press, Glencoe, 1955, trad. it. GILLI G.A., *Famiglia e socializzazione*, Mondadori, Milano, 1974.
- PASQUILI R., *La famiglia nel tempo*, in SERAFIN S. e BROLLO M. (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne*, Forum, Udine, 2013, 221 ss.
- PATRONAGGIO L., *I valori tradizionali della mafia attraverso l'esperienza dei collaboratori di giustizia*, in LO VERSO G. *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 93 ss.
- PAZÉ P., *Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Minori e giustizia*, FrancoAngeli, 2007, n. 2, 7 ss.
- PAZÉ P. (a cura di), *La mitezza del diritto e delle istituzioni negli interventi e nei procedimenti per le persone, la famiglia e i minori di età: [Intervista a] Gustavo Zagrebelsky*, in *Cittadini in crescita*, Rivista del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2010, n. 4, 25 ss., disponibile su https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Cittadini_in_crescita_4_2010.pdf.
- PELOSI A.C., *Della potestà dei genitori*, in CIAN G., OPPO G., TRABUCCHI A. (diretto da) *Commentario al diritto italiano della famiglia*, IV, Cedam, Padova, 1992.
- PIANIGIANI G., *Breaking Up the Family as a Way to Break Up the Mob*, *The New York Times*, 10 febbraio 2017, disponibile su <https://www.nytimes.com/2017/02/10/world/europe/breaking-up-the-family-as-a-way-to-break-up-the-mob.html>.
- RESTA E., *Sovranità clandestine*, in *Soc. dir.*, FrancoAngeli, 1995, n. 3.
- RIVELLO R., *L'interesse del minore tra diritto internazionale e multiculturalità*, in *Minori e giustizia*, FrancoAngeli, 2011, n. 3, 15 ss.
- RONFANI P., *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Guerini Scientifica, Milano, 1995.
- RUSCELLO F., *Intervento pubblico e decadenza dalla responsabilità genitoriale*, Aracne, Ariccia (RM), 2016.
- RUSCELLO F., *Potestà dei genitori versus responsibility*, Relazione al convegno *Persona e comunità familiare*, Salerno, 28–29 settembre 2012, disponibile su https://www.academia.edu/6479499/POTEST%C3%80_DEI_GENITORI_VERSUS_RESPONSABILITY.
- RUSCELLO F., *Responsabilità dei genitori. I controlli. Artt. 330–335*, in BUSNELLI F.D. (diretto da) *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, Varese, 2016.

- SCALISI V., *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, Cedam, 2018, n. 2, 405 ss.
- SCAPARRO F., *Togliere i figli alle famiglie mafiose? Meglio aiutare i ragazzi a crescere*, *Corriere della Sera*, 6 settembre 2012, disponibile su *Ristretti Orizzonti*, http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16940:giustizia-togliere-i-figli-alle-famiglie-mafiose-meglio-aiutare-i-ragazzi-a-crescere&catid=16:notizie-2010&Itemid=180.
- SCARPINATO R., *Cosa Nostra e il male oscuro della dispersione del Sé*, in LO VERSO G. *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 78 ss.
- SCHIRRIPA P., *Presidente Valle Bonamico "A Locri su giustizia minori, barbarie contrapposte"*, *NuovaCosenza.com*, 7 settembre 2012, disponibile su <http://www.nuovacosenza.com/cs/12/set/07/giustminori.html>.
- SESTA M., *Genitori e figli tra potestà e responsabilità*, in *Riv. dir. priv.*, Cacucci Editore, 2000, n. 2, 219 ss.
- SESTA M., *La potestà dei genitori*, in BESSONE M. (diretto da) *Trattato di Diritto privato*, SESTA M. e DOGLIOTTI M. (a cura di) *Il diritto di famiglia*, III, Giappichelli, Torino, 1999.
- SIEBERT R., *Dinamiche psichiche, condotte violente: uomini e donne di mafia*, in LO VERSO G. *La Mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, FrancoAngeli, Milano, 1998, 107 ss.
- STANZIONE P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Jovene Editore, Napoli, 1975.
- SURACE G.M.P., *Interventi giudiziari integrati ed azioni di prevenzione sociale e solidaristica*, in *Minori e giustizia*, 2016, n. 3, 34 ss.
- SUTHERLAND E.H., CRESSEY D.R., *Criminology*, J.B. Lippincott Co., 1^a ed., Philadelphia, 1924, trad. it. ZANCHETTI M. (a cura di), *Criminologia*, Collana F. STELLA (diretta da) *Criminologia, Politica criminale, Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1996.
- TOMMASEO F., *Le nuove competenze amministrative del tribunale per i minorenni nella legge sulla filiazione*, in *Famiglia e Diritto*, 2013, n. 10, 933 ss.
- TOTARO M.S., *Minorenni in carico ai servizi della Giustizia minorile per reati di associazione a delinquere: analisi statistica dei dati*, in MASTROPASQUA I. e BRANCHI M.G. (a cura di) *Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, Gangemi Editore, Roma, 2011, 19 ss.
- TRABUCCHI A., *Il "vero" interesse del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 717 ss.

- TROVATO L., Estratto dell'intervento al Convegno *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale. L'orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, tenutosi a Roma, presso il Senato della Repubblica a Palazzo Madama, il 24 novembre 2015, in FILIPPELLI M. (a cura di) *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, Diritto Avanzato, Milano, 2017, 105 ss.
- TURRI G., *Educazioni, non educazione*, in *Minori e giustizia*, 2012, n. 3, 73 ss.
- TURRI G., *Fragilità delle persone e incapacità genitoriale*, in *Minori e giustizia*, 2007, n. 3, 7 ss.
- TURRI G., CIVIDALI I., *Il giudice della persona: conversazioni con Italo Cividali*, in *Minori e giustizia*, 2009, n. 2, 237 ss.
- UCCELLO S., *Generazione Rosarno*, Melampo, Milano, 2016.
- VANNONI G., *L'interesse del minore a ricevere un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione*, in *Consulta OnLine*, 8 maggio 2017, n. 2, 298 ss., disponibile su <https://www.giurcost.org/studi/vannoni.pdf>.
- VERCELLONE P., *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, in ZATTI P. (diretto da), COLLURA G., LENTI L. e MANTOVANI M. (a cura di) *Trattato di Diritto di famiglia. Filiiazione*, II, Giuffrè, Varese, 2002.
- VETTORI G., *La responsabilità civile tra funzione compensativa e deterrente*, *Persona e mercato*, 5 ottobre 2008, disponibile su <http://www.personaemercato.it/la-responsabilita-civile-fra-funzione-compensativa-e-deterrente-di-giuseppe-vettori/>.
- VILLA G., *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, in BONOLINI G. e CATTANEO G. (trattato diretto da) *Il diritto di famiglia. Filiiazione e adozione*, III, UTET, Torino, 2007, 301 ss.
- ZATTI P., *Le icone linguistiche: discrezionalità interpretative e garanzia procedimentale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Cedam, 2004, n. 3.
- ZATTI P., *Rapporto educativo e intervento del giudice*, in DE CRISTOFARO M. e BELVEDERE A. (a cura di) *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Varese, 1980, 189 ss.

Banche dati giuridiche

- Corte costituzionale, <https://www.cortecostituzionale.it/default.do>.
- DeJure, <https://dejure.it/#/home>.
- EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>.
- Gazzetta Ufficiale, <https://www.gazzettaufficiale.it/>.
- Leggi d'Italia PA, https://pa.leggiditalia.it/#mode=home,___m=site.

Dizionari ed enciclopedie

Dizionario etimologico, <https://etimo.it/>.

Dizionario Garzanti, <https://www.garzantilinguistica.it/>.

Enciclopedia Treccani, <https://www.treccani.it/>.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Organizzazione delle Nazioni Unite

Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, 20 novembre 1959 (Dichiarazione di New York), ONU, disponibile su http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1959.pdf.

Convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989 (Convenzione di New York), ONU, disponibile su https://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm.

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 22 maggio 1969, disponibile su <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690099/201502240000/0.111.pdf>.

Consiglio d'Europa

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, disponibile su <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f40f5>.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), siglata a Roma il 4 novembre 1950, disponibile su <https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/0900001680063777>.

Unione Europea

COUNCIL REGULATION (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and

in matters of parental responsibility for children of both spouses (EUR – Lex, Numero CELEX: 32000R1347).
 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000 (EUR – Lex, Numero CELEX: 32003R2201).
 Trattato sull'Unione Europea (EUR – Lex, Document 12012M/TXT).
 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (EUR – Lex, Document 12012P/TXT).

Italia

Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, così come modificato dalla Legge 25 luglio 1956, n. 888 (GU Serie Generale n.204 del 16-08-1956).
 Legge 19 maggio 1975, n. 151 (GU Serie Generale n.135 del 23-05-1975).
 Legge 4 maggio 1983, n. 184 (GU Serie Generale n.133 del 17-05-1983).
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (GU Serie Generale n.250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n. 92).
 Legge 28 marzo 2001, n. 149 (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2001).
 Legge delega 10 dicembre 2012, n. 219 (GU Serie Generale n.293 del 17-12-2012).
 Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2014).
 Legge regionale Calabria 26 aprile 2018, n. 9 (BURC n. 45, 2 maggio 2018).
 Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1968, n. 127.
 Corte costituzionale, sentenza 24 giugno 1970, n. 122.
 Corte costituzionale, sentenza 29 gennaio 1981, n. 11.
 Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 1983, n. 222.
 Corte costituzionale, sentenza 30 giugno 1986, n. 185.
 Corte costituzionale, sentenza 1 luglio 1986, n. 198.
 Corte costituzionale, sentenza 13 maggio 1998, n. 166.
 Corte costituzionale, sentenza 27 marzo 1992, n. 132.
 Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 1996, n. 303.
 Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2013, n. 7.
 Cassazione, sez. un., sentenza 23 ottobre 1986, n. 6220.
 Cassazione, sez. un., sentenza 9 gennaio 2001, n. 1.
 Cassazione civile, sez. I, sentenza 26 maggio 2004, n. 10102.
 Cassazione civile, sez. I, sentenza 8 novembre 2010, n. 22678.

- Cassazione civile, sez. I, sentenza 27 dicembre 2011, n. 28902.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18 giugno 2018, n. 15949.
Tribunale per i minorenni di Torino, decreto 6 febbraio 1982.
Tribunale per i minorenni di Salerno, decreto 21 marzo 2002.
Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 10 maggio 2006.
Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, decreto 21 dicembre 2006.
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, decreto 6 marzo 2012.
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, decreto 19 luglio 2012.



ALTRE FONTI

- Accordo quadro per la *Realizzazione del progetto “Liberi di Scegliere”*, 1 luglio 2017, disponibile su <http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/AccordoQuadro-ProgettoLiberiDiScegliere.pdf>.
- Camera dei deputati, V Legislatura, IV Commissione Giustizia, Resoconto stenografico, seduta del 17 novembre 1971, disponibile su https://www.camera.it/_dati/leg05/lavori/stencomm/04/Leg/Serie010/1971/1117/stenografico.pdf.
- Camera dei deputati, XVIII Legislatura, Proposta di Legge n. 2072, depositata l'8 agosto 2019, disponibile su <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2072.18PDL0076860.pdf>.
- Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (istituito con l'art. 43 di cui alla Convenzione), Commento generale n. 1. *Le finalità dell'educazione*, 17 aprile 2001, trentaduesima sessione, CRC/GC/2001/1, disponibile su http://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/04/commento_generale_n._1_CRC.pdf.
- Commission on European Family Law, *Principi di diritto di famiglia europeo sulla responsabilità genitoriale*, disponibile su <http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Italian-translation-CEFL-Principles.pdf>.
- Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina, Relazione illustrativa al d.lgs. n. 154/2013, 4 marzo 2013, disponibile su <http://www.juscivile.it/documenti/riforma%20filiazione.pdf>.
- Consiglio Superiore della Magistratura, Risoluzione *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, delibera del 31 ottobre 2017, disponibile su <https://www.csm.it/web/csm-internet/-/la-tutela-dei-minori-nell-ambito-del-contrasto-alla-criminalita-organizzata->.

Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA, 1° semestre 2018, disponibile su <http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf>.

Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA, 1° semestre 2019, disponibile su <http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf>.

Protocollo d'Intesa per *Assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali*, 15 luglio 2014 – rinnovo 8 febbraio 2017, disponibile su http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/Protocollo_tutela_minori__destinatari_di_provvimenti_giudiziari_-_rinnovo_del_8.2.2017.pdf.

Protocollo d'Intesa *Liberi di Scegliere. Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali*, 5 novembre 2019, disponibile su https://www.libera.it/documenti/schede/protocollo_liberi_di_scegliere_sottoscritto_5_11_2019.pdf.

Protocollo d'Intesa tra gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, 21 marzo 2013, disponibile su <http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/MISCELLANEA/Protocollo%20Uffici%20Giudiziari%2021-3-2013.pdf>.

Rapporto *Mafia Minors* – Programma AGIS 2004, JAI/2004/AGIS/135 – *Dossier Italia*, disponibile su <http://www.centrostudinisida.it/public/f6905b9b-96e7-49d2-9dbe-00f3219b3e76.pdf>.

SaveTheChildren, *Atlante dell'Infanzia (a rischio). Bambinisenza*, 18 novembre 2015, disponibile su <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/atlante-dellinfanzia-rischio-bambini-senza>.

Stati Generali della Lotta alle Mafie, Ministero della Giustizia, Lavori del Tavolo 10 – *Mafie e Minori*, 23 novembre 2017, disponibile su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_22_1_10.page;jsessionid=wtrV7nEBIEfG8DSWPiOse4fc.

Transcrime, Progetto PON Sicurezza 2007–2013 – *Gli investimenti delle mafie*, 25 ottobre 2013, disponibile su http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2014/02/PON-Gli_investimenti_delle_mafie_ridotto.pdf.

Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Tribunale per i minorenni di Catanzaro e Unicef, Protocollo regionale d'Intesa per la *Realizzazione del progetto*

to *“Liberi di Scegliere”*, 7 ottobre 2017, disponibile su http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/Protocollo_Unicef_del_07.10.2017.pdf.



RINGRAZIAMENTI

Scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli, scriveva Emilio Salgari.

Un sincero grazie al Presidente dott. Roberto Di Bella e alla premurosa Avv.ssa Patrizia Surace che, da un capo all'altro dell'Italia, mi hanno accompagnata in un percorso di crescita umana e formativa per me di grande valore.

Grazie alla Fondazione Giovanni Falcone per avermi dato l'opportunità di arricchirmi di una tappa del mio viaggio, del tutto fuori programma, portandomi in una Sicilia in cui non ero mai stata e che mi ha lasciato nel cuore un'esperienza di profonda gratificazione.



I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

1. Nicolò Luciani
Ai confini del diritto penale. Uno studio dei modelli di confisca in assenza di condanna formale
ISBN 979-12-5994-907-3, formato 17 × 24 cm, 388 pagine, 21 euro
2. Roberta De Paolis
Confisca di prevenzione e Civil Asset Forfeiture. Una lezione americana, una proposta europea
ISBN 979-12-5994-911-0, formato 17 × 24 cm, 240 pagine, 16 euro
3. Maria Josè Iapicco
La normativa di contrasto alla “ecomafia”. Analisi e prospettive di riforma per l’inquadramento giuridico di un fenomeno transnazionale
ISBN 979-12-5994-939-4, formato 17 × 24 cm, 280 pagine, 17 euro
4. Francesca Ravelli
La tutela civile del superiore interesse del minore. Analisi giuridico-sociologica sulla realtà di ’ndrangheta e sul ruolo della giustizia minorile
ISBN 979-12-5994-941-7, formato 17 × 24 cm, 236 pagine, 16 euro
5. Laura Ninni
Contiguità mafiosa. Le norme di prevenzione e contrasto
ISBN 979-12-5994-942-4, formato 17 × 24 cm, 504 pagine, 26 euro
6. Ciro Dovizio
Scrivere di mafia. “L’Ora” di Palermo tra politica, cultura e istituzioni (1954-75)
ISBN 979-12-5994-947-9, formato 17 × 24 cm, 300 pagine, 21 euro
7. Vincenzo Cassarà
Salvo Lima. L’anello di congiunzione tra mafia e politica (1928-1992)
ISBN 979-12-5994-950-9, formato 17 × 24 cm, 384 pagine, 20 euro
8. Elisa Colletti
Diritti risarcitori. Tutela nazionale e sovranazionale
ISBN 979-12-5994-955-4, formato 17 × 24 cm, 204 pagine, 14 euro

Finito di stampare nel mese di maggio del 2022
dalla tipografia «The Factory S.r.l.»
via Tiburtina, 912 – 00156 Roma